



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
magistrale  
in

Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia

Tesi di Laurea

***Quia hoc impatientia iusti doloris  
admisit***

Strategie e contraddizioni della *lex Iulia de adulteriis*

**Relatrice/Relatore**

Ch.ma Prof.ssa Francesca Rohr Vio

**Laureanda/Laureando**

Camilla Baldovin

Matricola 875283

**Anno Accademico**

2025 / 2026



# Indice

|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dichiarazione del ricorso a strumento di Intelligenza Artificiale (IA) .....</b>                                               | <b>5</b>  |
| <b>Introduzione .....</b>                                                                                                         | <b>7</b>  |
| <b>Capitolo 1 - La repressione dell'adulterio prima della lex Iulia .....</b>                                                     | <b>17</b> |
| 1.1 Una repressione domestica e violenta.....                                                                                     | 17        |
| 1.1.1 Le modalità della repressione: un tentativo di ricostruzione a partire dalle fonti ....                                     | 18        |
| 1.1.1.1 La norma di Romolo sull'adulterio e il consumo di vino .....                                                              | 18        |
| 1.1.1.2 L'adulterio come giusta causa di ripudio.....                                                                             | 25        |
| 1.1.1.3 La facoltà di uccidere impunemente la moglie sorpresa in flagrante adulterio.                                             | 29        |
| 1.1.1.4 La violenza sull'adultero: pene corporali e riprovazione sociale .....                                                    | 37        |
| 1.1.2 I tratti fondamentali della repressione dell'adulterio in età pre-augustea: dimensione domestica e violenza legittima ..... | 49        |
| 1.2 La marginalità dell'intervento statale nella repressione dell'adulterio .....                                                 | 53        |
| 1.2.1 <i>Prioris leges plures</i> : il vuoto normativo in materia di adulterio.....                                               | 53        |
| 1.2.2 Due casi eccezionali: i processi pubblici per <i>stuprum</i> e <i>probrum</i> del III secolo a.C.                           | 56        |
| 1.3 Qualche considerazione conclusiva: famiglia, violenza e tradizione nella repressione dell'adulterio di età pre-augustea ..... | 68        |
| <b>Capitolo 2 – La <i>lex Iulia de adulteriis</i> e la disciplina dello <i>ius occidendi</i> .....</b>                            | <b>73</b> |
| 2.1 La <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                                                       | 73        |
| 2.1.1 La legislazione matrimoniale augustea .....                                                                                 | 73        |
| 2.1.1.1 La <i>lex sub lata</i> del 28-27 a.C. ....                                                                                | 78        |
| 2.1.1.2 La <i>lex Iulia et Papia</i> .....                                                                                        | 83        |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1.1.3 L'intento demografico della legislazione matrimoniale augustea.....                                                                      | 85  |
| 2.1.2 La <i>lex Iulia de adulteriis coercendis</i> : accoglienza, contenuto, obiettivi .....                                                     | 89  |
| 2.1.2.1 L'apparente consenso .....                                                                                                               | 91  |
| 2.1.2.2 I <i>crimina</i> definiti dalla <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                                     | 93  |
| 2.1.2.3 La <i>poena adulterii</i> e la stigmatizzazione sociale dell'adultera .....                                                              | 100 |
| 2.2 Contenere le manifestazioni di violenza privata: la disciplina dello <i>ius occidendi ex lege Iulia</i> .....                                | 107 |
| 2.2.1 Lo <i>ius occidendi patris</i> .....                                                                                                       | 108 |
| 2.2.1.1 Il titolare dello <i>ius occidendi patris</i> .....                                                                                      | 110 |
| <i>Patria potestas</i> e ascendenza diretta.....                                                                                                 | 111 |
| <i>Potestas</i> trascorsa: lo <i>ius occidendi</i> per il padre <i>auctor</i> della <i>conventio in manum mariti</i> .....                       | 116 |
| La figlia <i>sui iuris</i> : un caso non contemplato dalla <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                  | 121 |
| Soggetti legittimati e limitazione della violenza privata .....                                                                                  | 123 |
| 2.2.1.2 Condizioni di tempo e luogo .....                                                                                                        | 124 |
| 2.2.1.3 <i>Dum utrumque occidat</i> : l'uccisione della figlia come condizione di legittimità .....                                              | 126 |
| 2.2.1.4 L'uccisione <i>in continenti</i> degli adulteri.....                                                                                     | 133 |
| 2.2.1.5 Le difficoltà applicative dello <i>ius occidendi</i> paterno: gli interventi successivi e il ruolo della <i>voluntas occidendi</i> ..... | 134 |
| 2.2.1.6 La reazione paterna all'adulterio nella <i>lex Iulia de adulteriis</i> e nella cultura romana del primo principato .....                 | 139 |
| La <i>lex Iulia de adulteriis</i> : <i>severitas</i> e <i>pietas</i> .....                                                                       | 139 |
| La maschera della <i>severitas</i> : il padre indulgente della declamazione.....                                                                 | 143 |
| 2.2.2 L'impunità del marito.....                                                                                                                 | 149 |

|                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.2.1 Le condizioni per l'impunità.....                                                                                                                    | 151        |
| 2.2.2.2 Gli adempimenti successivi .....                                                                                                                     | 153        |
| 2.2.2.3 Altre forme di vendetta: trattenere l'adultero e infliggergli pene corporali ...                                                                     | 155        |
| 2.2.3 Reazioni emotive e applicazione della <i>lex Iulia de adulteriis</i> nelle novelle<br>sull'adulterio delle <i>Metamorfosi</i> di Apuleio .....         | 160        |
| 2.2.3.1 Le novelle sull'adulterio .....                                                                                                                      | 160        |
| 2.2.3.2 Emozioni e diritto nelle novelle sull'adulterio.....                                                                                                 | 166        |
| 2.2.4 Qualche considerazione conclusiva: strategie di contenimento e ruolo delle passioni<br>nella disciplina dello <i>ius occidendi ex lege Iulia</i> ..... | 169        |
| <b>Capitolo 3 – L'ambivalenza normativa delle passioni: il ruolo del <i>dolor</i> nell'impunità<br/>maritale e nell'<i>accusatio adulterii</i>.....</b>      | <b>173</b> |
| 3.1 Il <i>iustus dolor</i> nella coscienza sociale e nella <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                              | 173        |
| 3.1.1 <i>Iniuria, dolor e ira</i> nella coscienza sociale d'epoca augustea .....                                                                             | 175        |
| 3.1.1.1 Il meccanismo passionale attivato dalla scoperta dell' <i>iniuria</i> .....                                                                          | 175        |
| 3.1.1.2 La valutazione dell'ira e della vendetta nella coscienza sociale d'epoca augustea<br>.....                                                           | 178        |
| 3.1.2 Le nozioni di <i>iniuria, dolor e ira</i> nella <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                                   | 181        |
| 3.1.2.1 Il <i>dolor</i> nell'ambito dell'impunità maritale.....                                                                                              | 181        |
| 3.1.2.2 Il <i>dolor</i> del padre .....                                                                                                                      | 183        |
| 3.2 L' <i>ira</i> e il <i>dolor</i> come risorse: l' <i>accusatio adulterii iure mariti vel patris</i> .....                                                 | 185        |
| 3.2.1 L' <i>accusatio iure mariti vel patris</i> .....                                                                                                       | 187        |
| 3.2.1.1 I titolari dell'accusa privilegiata.....                                                                                                             | 187        |
| 3.2.1.2 Il duplice scopo dell'accusa privilegiata .....                                                                                                      | 190        |
| 3.2.1.3 Il periodo dell'accusa privilegiata .....                                                                                                            | 192        |
| 3.2.1.4 I privilegi procedurali connessi all'accusa privilegiata.....                                                                                        | 194        |

|                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| La <i>quaestio de serviis</i> .....                                                                                           | 194        |
| Le semplificazioni formali negli atti costitutivi del rapporto processuale.....                                               | 197        |
| L'esenzione dall' <i>actio calumniae</i> .....                                                                                | 199        |
| La facoltà di accusare contemporaneamente in più di due processi criminali .....                                              | 201        |
| 3.2.2 Il <i>dolor</i> e l' <i>ira</i> nell'ambito dell'accusa privilegiata .....                                              | 202        |
| 3.2.2.1 La priorità del marito.....                                                                                           | 202        |
| 3.2.2.2 Da energia negativa a positiva forza motrice: la funzionalizzazione del <i>calor et impetus mariti</i> .....          | 205        |
| 3.2.3 Conclusioni del capitolo: l'ambivalente strumentalizzazione del <i>dolor</i> nella <i>lex Iulia de adulteriis</i> ..... | 207        |
| <b>Conclusioni</b> .....                                                                                                      | <b>209</b> |
| Un bilancio conclusivo: oltre la <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                                                         | 231        |
| <i>Ubi nunc Lex Iulia, dormis?</i> La limitata applicazione della <i>lex Iulia de adulteriis</i> .....                        | 232        |
| La persistenza di una cultura della violenza: dal <i>iustus dolor</i> al 'raptus' .....                                       | 244        |
| <b>Edizioni critiche delle fonti letterarie</b> .....                                                                         | <b>267</b> |
| <b>Edizioni critiche delle fonti giuridiche</b> .....                                                                         | <b>276</b> |
| <b>Bibliografia e sitografia</b> .....                                                                                        | <b>277</b> |

## **Dichiarazione del ricorso a strumento di Intelligenza Artificiale (IA)**

La sottoscritta Camilla Baldovin, matricola numero 875283, iscritta presso Ca' Foscari al corso di Laurea magistrale in Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia, autrice della tesi di laurea "*Quia hoc impatientia iusti doloris admisit: strategie e contraddizioni della lex Iulia de adulteriis*", relatrice Francesca Rohr Vio, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

### **DICHIARA**

di aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura della sua tesi di laurea, in particolare:

ChatGPT, basato sul modello GPT-5.5, impiegato in fase di stesura dell'elaborato per una revisione e ottimizzazione, puramente formale, di alcuni passaggi testuali. L'uso dell'IA è stato dunque finalizzato alla verifica e al miglioramento della chiarezza e della coerenza interna. Tutti i testi sottoposti a revisione sono stati in primo luogo redatti dall'autrice. Nessun testo all'interno della tesi è stato direttamente generato dall'IA. A seguito della verifica, i suggerimenti forniti dall'IA sono stati sottoposti dall'autrice a un'opportuna revisione, nonché a una rielaborazione formale, volta a ricondurre il testo a uno stile di scrittura personale.

### **DICHIARA INOLTRE**

che tutto il materiale generato dall'IA è stato attentamente verificato, rivisto e rielaborato dall'autrice, che si assume la piena responsabilità per la qualità, l'accuratezza e l'integrità scientifica del lavoro.



## Introduzione

Nella *minor* 279, declamazione attribuita a Quintiliano, si fa cenno al *mariti dolor*, il turbamento proprio del marito che abbia scoperto l'infedeltà della moglie. Capace di degenerare in *impetus* e *furor*, esso può condurre un uomo anche al terribile atto di uccidere.<sup>1</sup> L'attivarsi di un violento moto di collera, osserva tuttavia il declamatore, è un esito tutt'altro che imprevedibile, considerata la gravità delle conseguenze prodotte dall'adulterio:

*Nec miror eos concitari qui veterem matrimonii consuetudinem, qui pudorem cubiculi, qui spem liberorum expugnatam esse credunt, qui illos occultos atque inenarrabiles patiuntur aestus*

E non mi stupisco che si infiammino quanti ritengono annientati l'antica pratica del matrimonio, l'onore del letto coniugale, la speranza di avere dei figli, quanti patiscono quelle inquietudini tenute segrete e per di più indescrivibili  
(Quint., *decl.* 279.13)<sup>2</sup>

Fin dai tempi più antichi, l'*adulterium* era ritenuto una delle colpe più gravi di cui una matrona potesse macchiarsi. Per i Romani, esso consisteva propriamente nell'infedeltà della donna sposata, benché la nozione coinvolgesse inevitabilmente anche l'uomo con cui aveva intrattenuto la relazione extraconiugale.<sup>3</sup> Si trattava, pertanto, di un delitto interamente femminile, la cui rilevanza era fatta derivare dalle tragiche conseguenze che produceva per tutte le parti coinvolte: non soltanto per l'adultera e il suo amante, ma anche per il marito,

---

<sup>1</sup> Quint., *decl.* 279.12.

<sup>2</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>3</sup> Gardner 1986, 127-28; Treggiari 1991, 262-64.

per la sua *gens* e per la famiglia d'origine della donna, che si vedevano colpite nell'onore, nella certezza della discendenza e nella stabilità dei rapporti familiari.

Commettendo adulterio, la matrona comprometteva irrimediabilmente il proprio corpo e, con esso, la possibilità di assolvere il principale ruolo che la società romana le attribuiva: dare al marito una prole legittima. Nel processo riproduttivo i Romani riconoscevano un ruolo predominante al seme-sangue maschile, considerato vettore dei tratti identificativi del *genus* e unico reale artefice della generazione della discendenza. La riproduzione era concepita essenzialmente come un processo di duplicazione e perpetuazione di tale *sanguis* e del patrimonio genetico-familiare che esso racchiudeva: era attraverso il sangue che i Romani tramandavano di padre in figlio i tratti somatici e le *virtutes* familiari.<sup>4</sup>

Alla moglie spettava invece una funzione passiva, benché indispensabile. Il suo grembo doveva infatti divenire ricettacolo del *sanguis* del marito, il terreno fertile in cui esso potesse svilupparsi e duplicarsi, dando luogo a una prole legittima. Affinché ciò potesse avvenire correttamente, tuttavia, era essenziale che il corpo femminile si mantenesse un ambiente puro, immune da contaminazioni esterne. “Potremmo pensare”, propone Beltrami, “che la matrona doveva funzionare come uno specchio in cui l'uomo potesse riflettersi, riproducendo la propria immagine perfettamente, senza alterazioni”.<sup>5</sup> In altri termini, dalla purezza del corpo femminile dipendeva quella del sangue trasmesso alla discendenza, elemento sul quale si fondava l'identità stessa del *genus*. Come osserva Guastella, infatti, il *sanguis* era “fattore identificante di una linea di discendenza nel suo sviluppo diacronico: tramite esso, infatti, si isola un fattore che rimane identico per tutti i membri di quella linea. Possiamo dire che [...] il flusso di un medesimo sangue attraverso i vari gradi di discendenza è garanzia dell'identità del gruppo stesso”.<sup>6</sup>

L'adulterio comprometteva propriamente questo equilibrio. Attraverso l'infedeltà coniugale, infatti, la moglie introduceva nel proprio corpo un seme – e dunque un sangue

---

<sup>4</sup> Guastella 1985, 76-84; Beltrami 1998, 44; Brescia e Lentano 2009, 29.

<sup>5</sup> Beltrami 1998, 25. Cfr. Beltrami 1991, 44; Brescia e Lentano 2009, 29.

<sup>6</sup> Guastella 1985, 83-84.

– maschile estraneo, il quale, mescolandosi a quello del marito, era ritenuto in grado di influire sulla prole. L’adulterio produceva, insomma, la temuta *turbatio o commixtio sanguinis*: il sangue della linea paterna risultava irrimediabilmente contaminato da un elemento esterno, con il rischio di rendere incerta la legittimità della discendenza.<sup>7</sup> Data l’importanza attribuita al concetto di perpetuazione della *gens* – che doveva conservarsi, teoricamente, identica a sé stessa attraverso il succedersi delle generazioni<sup>8</sup> – un “avvelenamento” di questo tipo,<sup>9</sup> nonché il potenziale innesto di un elemento estraneo nella famiglia del marito,<sup>10</sup> rappresentava un fatto di estrema gravità. Non era in gioco soltanto la sorte dei singoli individui coinvolti, ma l’identità stessa di un intero gruppo familiare.

Le conseguenze dell’adulterio, inoltre, non si esaurivano entro la *gens* del marito. Esse si ripercuotevano anche sulla famiglia d’origine della donna e, in primo luogo, sugli interessi del suo *pater familias*. Naturalmente, l’adulterio consentiva al marito di sciogliere legittimamente il matrimonio violato e, di conseguenza, comportava il venir meno dell’alleanza politica che egli aveva instaurato con un altro gruppo familiare; l’irrimediabile compromissione dell’adultera pregiudicava inoltre la possibilità di compensare tale perdita attraverso nuovi legami matrimoniali. Una via percorribile veniva all’improvviso troncata: l’infedeltà di una figlia spezzava definitivamente la rete di relazioni che il *pater familias* avrebbe potuto ancora costruire per mezzo di lei. Nessun gruppo familiare avrebbe infatti accolto e integrato una matrona contaminata dall’adulterio.

A questi aspetti si aggiungeva l’elemento del disonore, che ancora una volta colpiva tanto la famiglia da cui l’adultera proveniva, quanto quella in cui era entrata con il matrimonio e che aveva violato. Risultava disonorato il padre della donna, che aveva avuto il compito di educarla affinché diventasse un’ottima moglie e che era responsabile del patto matrimoniale, da lui stabilito e sottoscritto. Allo stesso modo, naturalmente, l’onta ricadeva sul marito tradito.

---

<sup>7</sup> Beltrami 1998, 44-46; Fayer 2005, 200-01; Brescia e Lentano 2009, 29-31; Lentano 2021, 48-54.

<sup>8</sup> Beltrami 1998, 25.

<sup>9</sup> Per la frequente associazione tra *adulterium* e *veneficium*: Beltrami 1998, 55-56.

<sup>10</sup> Per la metafora agricola del figlio *insitivus*: Beltrami 1998, 35-41.

Alla luce di tutto questo, risulta chiaro perché, agli occhi dei Romani, l'adulterio dovesse andare incontro a una dura e inflessibile repressione. Si comprende altresì perché la scoperta dell'infedeltà coniugale, soprattutto da parte del marito, fosse associata all'insorgere di specifiche categorie emotive: *dolor*, rabbia, desiderio di vendetta; quegli indescrivibili tormenti di cui parlava Quintiliano, sottolineandone la naturale inclinazione a sfociare in violenza e mettendone in luce la funzione giustificativa nei confronti del perseguimento.

Nel mondo romano, in effetti, adultere e amanti furono per lungo tempo sottoposti a forme di repressione violenta esercitate all'interno della famiglia da padri e mariti, i soggetti più direttamente lesi dalla loro condotta. Tali modalità repressive godevano di piena legittimazione sociale e trovavano giustificazione nell'*iniuria* subita, nel disonore arrecato alla famiglia, nella funzione correttiva attribuita alla punizione o, ancora, nel comprensibile stato di agitazione emotiva di chi le infliggeva. Lo Stato rimaneva sostanzialmente estraneo alla gestione del malcostume sessuale femminile, affidata quasi interamente alla sfera domestica.

Un primo fondamentale punto di svolta si ebbe quando, intorno al 18 a.C., il nuovo *princeps* Augusto incluse nel proprio programma di riforma dei costumi una legge che trasformò l'adulterio e altre forme di immoralità sessuale femminile in *crimina* perseguibili pubblicamente. Scopo dichiarato della *lex Iulia de adulteriis* era l'eliminazione di queste devianze, in una prospettiva di tutela dei tradizionali istituti del matrimonio e della famiglia. Numerosi indizi suggeriscono tuttavia che il *princeps* perseguisse anche un ulteriore obiettivo: ridefinire le modalità di repressione dell'adulterio, sottraendole almeno in parte alla tradizionale gestione familiare e assoggettandole a un più incisivo controllo statale.

La tesi si propone dunque, anzitutto, di mostrare come la *lex Iulia de adulteriis* mirasse a contenere le manifestazioni di violenza domestica che per secoli avevano caratterizzato la repressione dell'adulterio e, parallelamente, a favorire la devoluzione del *crimen* alla giurisdizione pubblica. L'indagine sarà condotta principalmente attraverso l'analisi, da un lato, della disciplina dello *ius occidendi ex lege Iulia*, ossia la facoltà stragiudiziale di uccidere che il dettato normativo continuava a riconoscere al padre e al marito dell'adultera;

dall'altro dell'*accusatio adulterii iure mariti vel patris*, l'innovativo strumento processuale che Augusto mise a disposizione dei medesimi soggetti, corredandolo di particolari vantaggi, per promuovere l'azione penale dinanzi alla *quaestio de adulteriis*.

Nel corso del lavoro si riserverà ampio spazio al tema delle aspettative culturali che i Romani nutrivano circa la reazione emotiva di un padre o di un marito alla scoperta dell'infedeltà della loro congiunta. Nel definire il dettato di legge, infatti, Augusto, che condivideva il medesimo orizzonte culturale dei propri contemporanei, verosimilmente non tralasciò l'aspetto psicologico legato al comportamento illecito che intendeva reprimere. La tesi verifica pertanto l'ipotesi che il legislatore augusteo abbia orientato molte delle proprie scelte normative proprio alla luce dello stato d'animo che la mentalità romana si attendeva dal padre e dal marito dell'adultera, strumentalizzando fattori psicologici al fine di realizzare e consolidare una repressione dell'adulterio dalle forme nuove, pubblica e non violenta. Saranno inoltre messe in luce le contraddizioni cui la *lex Iulia de adulteriis* finì per esporsi proprio su questo terreno, poiché il tentativo di contenere la violenza domestica si accompagnò al riconoscimento di categorie emotive e culturali che contribuivano a legittimarla. Nel corso dell'indagine ricorreranno frequenti riferimenti alla *pietas* paterna e, per converso, all'*ira*, al *calor* e all'*impetus* del marito, nonché alla fondamentale categoria del *iustus dolor*, cui il lavoro si richiama sin dal titolo.

Dal punto di vista metodologico, la ricerca prenderà avvio dal censimento delle fonti antiche, databili tra il III secolo a.C. e il II secolo d.C. che usino il termine *adulter*\* nelle sue diverse forme. L'indagine sarà condotta mediante la *Library of Latin Texts* (LLT), banca dati testuale curata da *Brepols*, e si focalizzerà specialmente su passi relativi alla repressione dell'infedeltà coniugale e alle forme di violenza esercitate sugli adulteri.

Accanto alle fonti letterarie, si indagheranno testi di natura giuridica. Poiché il dettato originario della *lex Iulia de adulteriis* non è pervenuto sino a noi, la ricostruzione della disciplina normativa – oggetto soprattutto del secondo e del terzo capitolo – si fonderà in larga misura sulle testimonianze dei giuristi classici, tra i quali Gaio, Papiniano, Modestino, Ulpiano e Paolo, che si occuparono a più riprese della legge augustea. I frammenti delle loro

opere sono conservati principalmente in tre raccolte successive: le *Pauli Sententiae*, la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* e il *Digesto*. Le *Pauli Sententiae* racchiudono passi riconducibili soprattutto a Giulio Paolo. La prima stesura della raccolta viene generalmente datata tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., ma numerosi indizi suggeriscono che essa sia stata oggetto di successivi interventi di integrazione e aggiornamento nel corso del tempo.<sup>11</sup> La *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, o semplicemente *Collatio*, è una compilazione tardoantica, probabilmente risalente al IV secolo d.C., che accosta norme del diritto romano a precetti della legge mosaica, tratti dalla Bibbia e trasposti in latino. Al pari delle *Pauli Sententiae*, anche la *Collatio* ha svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione della produzione giurisprudenziale classica.<sup>12</sup> Il *Digesto*, infine, è una raccolta in cinquanta libri di passi e frammenti tratti dalle opere dei giuristi classici. Fu compilato per disposizione dell'imperatore Giustiniano tra il 530 e il 533 d.C. e costituisce una delle sezioni del *Corpus Iuris Civilis*.<sup>13</sup>

In assenza di versioni italiane integrali delle tre opere, una parte del lavoro richiederà la traduzione dei passi esaminati. Salvo diversa indicazione, le versioni riportate saranno, dunque, da considerarsi traduzioni personali.

Da ultimo, l'indagine includerà lo studio e la lettura comparata di numerosi contributi moderni di storia e diritto romano, al fine di ricostruire le principali posizioni interpretative sui temi affrontati dalla tesi.

Il lavoro sarà organizzato in tre capitoli.

Il primo capitolo sarà dedicato all'analisi delle forme della repressione dell'adulterio dalle origini di Roma sino alla tarda età repubblicana. Attraverso la lettura di diverse fonti antiche, si tenterà di isolare i tratti essenziali della prassi tradizionale, con particolare attenzione al suo carattere domestico e al frequente ricorso alla violenza, aspetti che incontravano approvazione tanto sul piano sociale quanto su quello giuridico. Si verificherà

---

<sup>11</sup> Sulle *Pauli Sententiae*: Ruggiero 2018.

<sup>12</sup> Sulla *Collatio*: Frakes 2015.

<sup>13</sup> Pugsley 1984, 350. Sul *Digesto*: Cenderelli 2004.

inoltre l'attivazione di interventi statali in materia di malcostume sessuale femminile per il lungo periodo che precedette l'emanazione della legge augustea.

Il secondo capitolo si aprirà con una sezione introduttiva, volta a fornire un inquadramento generale della legislazione matrimoniale augustea e della *lex Iulia de adulteriis*, della sua accoglienza, del suo contenuto e degli obiettivi che il legislatore si proponeva di realizzare attraverso di essa. Seguirà una sezione dedicata allo *ius occidendi ex lege Iulia*. Attraverso l'analisi dei testi dei giuristi antichi, si ricostruirà la disciplina del diritto di uccidere paterno e dell'impunità riconosciuta al marito per l'omicidio del rivale in caso di flagrante adulterio. Ci si interrogherà in seguito sull'impatto degli interventi augustei sulla prassi preesistente. La disciplina dello *ius occidendi* paterno e dell'impunità maritale sarà inoltre posta in relazione alle aspettative culturali concernenti la reazione emotiva dei due soggetti alla scoperta dell'adulterio, nella prospettiva di verificare se tali rappresentazioni abbiano inciso sulla *ratio* delle disposizioni normative, in particolare sulla scelta di riconoscere al padre margini d'azione sensibilmente più ampi di quelli concessi al marito.

Nel terzo capitolo il *focus* verrà inizialmente posto sulla categoria del *iustus dolor*, lo stato d'animo proprio del marito testimone del flagrante adulterio della moglie. Si approfondirà il processo emotivo che, secondo la cultura romana, poteva attivarsi in tale circostanza: una concatenazione di sentimenti che dal *dolor* suscitato dall'*iniuria* conduceva all'*ira* e poteva culminare nell'*ultio* violenta. Si indagherà inoltre la valutazione morale riservata dalla società romana all'esplosione violenta di rabbia quando provocata da un'offesa ritenuta particolarmente grave, nella prospettiva di verificare se proprio il *iustus dolor* costituisse il fondamento dell'impunità maritale. A questo scopo, la disciplina dello *ius occidendi* sarà brevemente riesaminata alla luce della categoria del *dolor*, al fine di individuare eventuali punti di contrasto tra le due. Il capitolo dedicherà, inoltre, spazio all'*accusatio adulterii iure mariti vel patris* – l'accusa riservata al marito e al padre dell'adultera – ai privilegi che la corredevano e alla funzione che essa era chiamata a svolgere tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Particolare attenzione sarà riservata a un significativo ribaltamento rispetto alla disciplina dello *ius occidendi*, poiché nell'ambito dell'accusa

privilegiata pare che il marito godesse di una priorità sul padre. Si verificherà se anche tale scelta normativa possa essere ricondotta alle aspettative culturali relative alla reazione dei due soggetti all'adulterio, considerate però da una prospettiva differente: mentre nell'ambito dello *ius occidendi* la tumultuosa emotività del marito appariva come un elemento da contenere, nel contesto dell'accusa privilegiata essa veniva incoraggiata, perché funzionale agli obiettivi perseguiti dal legislatore augusteo.

Nel suo complesso il terzo capitolo sarà dunque dedicato all'analisi dei modi in cui la *lex Iulia de adulteriis* fece proprie alcune categorie emotive poste alla base della giustificazione sociale della violenza.

In chiusura della tesi, nella sezione dedicata alle conclusioni, si sposterà lo sguardo a cronologie successive per verificare gli effetti concreti della *lex Iulia de adulteriis* e la persistenza, oltre l'età augustea, di una mentalità incline a giustificare il ricorso alla violenza nella repressione dell'adulterio. In particolare, si esplorerà l'esistenza di alcuni punti di contatto tra i principi emersi nel corso dell'indagine e la disciplina dell'omicidio per causa d'onore, nonché l'odierna narrazione mediatica dei femminicidi.

La tesi si propone di concorrere agli studi sulla repressione dell'adulterio nel mondo romano, offrendo un'analisi quanto più possibile organica della *lex Iulia de adulteriis*, del suo rapporto con la violenza domestica e del ruolo svolto dalle aspettative culturali relative agli stati emotivi associati all'infedeltà coniugale. Essa aspira, tuttavia, anche a offrire un contributo di altro tipo, suggerendo una riflessione sulle radici storiche di alcune categorie di pensiero patriarcale che, pur trasformate, continuano a manifestarsi nel presente: in particolare, la tendenza a spiegare, attenuare o giustificare la violenza di genere sulla base di un presunto stato di alterazione emotiva del suo agente.

L'auspicio è che una maggiore consapevolezza delle origini e della lunga durata di alcuni schemi propri della cultura della violenza patriarcale possa contribuire a renderne più agevole il riconoscimento nel dibattito contemporaneo; che, in futuro, la coscienza sociale predominante cessi di pensare al femminicidio come all'esito di un impulso irresistibile del suo agente e cominci a interpretarlo come la manifestazione di un problema strutturale. Un

passo in questa direzione si compirà quando i media non racconteranno più la violenza di genere con parole sorprendentemente vicine a quelle che il giurista Paolo impiegava nel III secolo d.C.: “*hoc impatientia iusti doloris admisit*”, “commise ciò per l’incapacità di tollerare il giusto dolore”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Paul., *sent.* 2.26.5 (= *coll.* 4.12.4).



# Capitolo 1 - La repressione dell'adulterio prima della *lex Iulia*

## 1.1 Una repressione domestica e violenta

Nella società romana l'adulterio fu sempre considerato una delle colpe più gravi imputabili a una donna.<sup>15</sup> Esso non solo gettava disonore sull'adultera e sulle famiglie coinvolte, ma minacciava direttamente l'integrità della discendenza del marito, introducendovi un seme estraneo ed esponendola dunque al rischio di un'irrimediabile contaminazione. Non sorprende, dunque, che già nei secoli precedenti l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, l'infedeltà coniugale femminile fosse oggetto di una severa repressione.

In questo capitolo si indagheranno le forme di controllo e repressione dell'adulterio dalle origini di Roma sino alla tarda età repubblicana, passando in rassegna le fonti antiche a disposizione ed evidenziando alcune delle posizioni assunte dagli studiosi moderni.

Una simile operazione interpretativa presenta numerosi margini di incertezza – come dimostrano del resto le frequenti divergenze presenti in dottrina. Il periodo preso in esame è assai esteso e, almeno per le sue fasi più antiche, scarsamente documentato. Nel corso dei secoli, la società romana fu interessata da profonde trasformazioni, che dovettero incidere anche sulla sfera etica e matrimoniale. A ciò si aggiunge che gli autori antichi dedicarono un'attenzione relativamente limitata a quest'ambito, privilegiando piuttosto temi legati alla guerra e alla politica. Le scarse fonti disponibili sono, in diversi casi, di molto successivi ai fatti riportati e suscettibili di aver subito influenze o rielaborazioni; molte sono inoltre espressioni di generi letterari o retorici che impongono particolare cautela nell'utilizzo per la ricostruzione storico-giuridica.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dion. Hal., *ant.* 2.25.6.

<sup>16</sup> Cavaggioni 2004, 27.

Date le difficoltà evidenziate, la ricostruzione proposta non può che mantenere un carattere fortemente ipotetico. L'obiettivo del capitolo non è pertanto quello di definire con assoluta certezza le modalità attraverso cui l'adulterio veniva punito in epoca arcaica e repubblicana, quanto piuttosto mettere in luce alcuni tratti generali che all'età di Augusto dovevano ormai apparire alla coscienza sociale come elementi consolidati della tradizione. In particolare, emergeranno due aspetti fondamentali: da un lato, il carattere essenzialmente domestico della repressione, affidata all'iniziativa dei familiari; dall'altro, il frequente ricorso alla violenza, che, soprattutto nei casi di flagranza, incontrava approvazione tanto sul piano sociale quanto su quello giuridico.

### **1.1.1 Le modalità della repressione: un tentativo di ricostruzione a partire dalle fonti**

#### **1.1.1.1 La norma di Romolo sull'adulterio e il consumo di vino**

Una fonte centrale per la ricostruzione della repressione dell'adulterio nei secoli precedenti alla *lex Iulia de adulteriis* è un passo del secondo libro delle *Antichità Romane* di Dionigi di Alicarnasso. Stando allo storico cario la gravità di tale comportamento era tale che, sin dalle origini della storia romana, esso poteva comportare la più dura delle punizioni:

ἀμαρτάνουσα δέ τι δικαστὴν τὸν ἀδικούμενον ἐλάμβανε καὶ τοῦ μεγέθους τῆς τιμωρίας κύριον. ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλήσι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμφότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἰσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς.

Ma se commetteva una colpa, il suo giudice e arbitro della pena era il marito oltraggiato. Anche i parenti giudicavano con il marito queste colpe, tra le quali era l'adulterio e, cosa che ai Greci sarebbe sembrata la più leggera delle colpe, se una donna fosse stata trovata a bere il vino. Romolo infatti permetteva che entrambe queste colpe fossero punite con la morte, essendo le più turpi devianze delle donne, dal momento che credeva che l'adulterio fosse fonte di follia e lo stato di ebbrezza fosse causa di adulterio.

(Dion. Hal., *ant.* 2.25.6)<sup>17</sup>

Romolo avrebbe dunque stabilito che l'adulterio – accostato al consumo di vino – rientrasse tra le condotte punibili con la morte. Il giudizio e l'irrogazione della pena, come apprendiamo dal passo, spettavano al marito della donna colpevole, assistito dai συγγενεῖς, i parenti.

Prima di entrare nel merito della questione, sembra necessario fare una precisazione. L'isolamento della testimonianza di Dionigi di Alicarnasso che – insieme al racconto liviano del sacrificio di Lucrezia e al testo di Plutarco che si avrà modo di prendere in esame nel prossimo paragrafo – è l'unica fonte a recare notizia di prescrizioni legislative regie in campo di diritto matrimoniale, può sollevare dubbi intorno alla sua attendibilità. Bisogna del resto tenere conto che ci si sta muovendo nell'ambito della leggenda, tipicamente costruita per veicolare messaggi esemplari più che per restituire un quadro evenemenziale affidabile. In effetti, come osservato da Giunti agli inizi degli anni Novanta, la concordanza cronologica tra la stesura del secondo libro delle *Antichità Romane* e l'emanazione di parte del programma riformatore in materia di adulterio promosso da Augusto (18-17 a.C.), rende plausibile l'ipotesi che il contesto politico-ideologico coevo abbia influenzato la prospettiva dell'autore cario. In particolare, secondo la studiosa, Dionigi avrebbe assimilato e fatto

---

<sup>17</sup> Traduzione a cura di E. Guzzi, 2010.

proprio il nesso ideologico-propagandistico, ampiamente diffuso nell'ambiente intellettuale dell'epoca, che Augusto intese stabilire tra la propria figura e quella di Romolo.<sup>18</sup> Egli in particolare avrebbe legittimato il proprio operato ricostruendo la storia regia e romulea in particolare. Nell'attribuire all'eroe fondatore di Roma la prima repressione dell'adulterio, l'autore avrebbe dunque "tacitamente ma consapevolmente adombrato la legislazione matrimoniale augustea, massime quella *lex Iulia de adulteriis* varata fra il 18 ed il 17 a.C. e dunque pressoché coeva alla stesura dei capitoli romulei della *Ῥωμαϊκὴ Ἀρχαιολογία*".<sup>19</sup> Questo, tuttavia, non significa necessariamente che l'affermazione di Dionigi debba essere considerata una pura invenzione, del tutto volta a radicare nel mitico passato di Roma i provvedimenti augustei. È piuttosto possibile che, subendo l'influenza della propaganda del *princeps*, egli sia stato indotto a ricondurre al primo re di Roma, cui Augusto si richiamava quale nuovo *conditor urbis*, antiche norme sull'adulterio, realmente esistenti e vagamente conosciute.<sup>20</sup>

Fatte queste dovute premesse si può procedere all'analisi del passo di Dionigi di Alicarnasso, indagando anzitutto il fondamento del potere punitivo del marito nelle circostanze descritte dallo storico. Circostanze che, si può affermare senza troppi dubbi, coincidono con l'adulterio di una *uxor in manu*, poiché, in età arcaica, il matrimonio comportava necessariamente il trasferimento della donna dalla *potestas* del *pater familias* alla *manus* del nuovo marito. Che questa sia la forma di unione a cui lo storico allude è confermato anche dai paragrafi precedenti a quello in esame, nei quali viene affrontato il tema della *confarreatio* – una delle più antiche forme di matrimonio *cum manu* – e dei suoi effetti sull'*uxor*.<sup>21</sup> Qualora Dionigi stesse descrivendo una realtà successiva a quella regia, essa dovrebbe pertanto verosimilmente collocarsi prima del II secolo a.C., quando il matrimonio *sine manu* cominciò a diffondersi.

---

<sup>18</sup> Giunti 1990, 205-78.

<sup>19</sup> Giunti 1990, 252.

<sup>20</sup> Giunti 1990, 205-78; Cavaggioni 2004, 28 nt. 46.

<sup>21</sup> Dio. Hal., *ant.* 2.25.2-5. Vd. Cantarella 1976, 178 e nt. 19; Voci 1980, 55 nt. 93; Astolfi 1992, 239; Piro 1994, 82 nt. 35; Piro 1997, 256; Astolfi 2002<sup>4</sup>, 128-29; Fayer 2005, 197 e nt. 26.

Nella circostanza descritta da Dionigi, il potere punitivo del marito troverebbe dunque un fondamento certo proprio nell'istituto della *manus* e nelle prerogative a esso connesse.<sup>22</sup>

È noto che lo *ius vitae ac necis* costituiva una delle facoltà tipiche della *patria potestas*, in forza della quale il *pater familias* poteva disporre della vita e della morte delle persone soggette alla sua autorità. Egli poteva pertanto giungere a uccidere la *filia*, qualora ritenesse di dover punire comportamenti particolarmente gravi, tra cui reati di natura sessuale.

Quando contraeva un matrimonio *cum manu*, la donna usciva dalla famiglia d'origine per entrare a far parte di quella del marito. La *uxor in manu*, che assumeva nel nuovo contesto familiare una posizione giuridica assimilabile a quella di una figlia, veniva così sottoposta a una diversa forma di autorità, la *manus*. Questa spettava al marito, qualora egli non avesse ascendenti maschi viventi, oppure al suo *pater familias*, nel caso in cui fosse *alieni iuris*.<sup>23</sup>

Anche il titolare della *manus*, similmente al *pater familias*, disponeva del potere di vita e di morte sulla donna. Tuttavia, mentre lo *ius vitae ac necis* risultava pressoché illimitato, lo *ius occidendi* del marito poteva manifestarsi solo in talune circostanze. Come testimonia Dionigi, sin da un'epoca antichissima tali circostanze erano rappresentate, in particolare, dall'adulterio e dal consumo di vino.<sup>24</sup>

Nell'ambito di un matrimonio *cum manu* il marito poteva dunque legittimamente punire l'infedeltà della moglie con la morte. Poiché, come si vedrà, Dionigi sembra riferirsi alla procedura da applicare in caso di adulterio non flagrante, prima di procedere all'uccisione della donna era tuttavia necessario accertarne la colpevolezza. Il marito era pertanto chiamato a farsi giudice della sua condotta, oltre che arbitro dell'eventuale sanzione. Nell'esercizio di tali funzioni egli non agiva da solo, ma con il concorso dei συγγενείς, ossia

---

<sup>22</sup> Esmein 1886, 75; Volterra 1948, 113; Cantarella 1976, 178-79; Astolfi 1992, 239; Piro 1994, 82; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 128-29; Cavaggioni 2004, 39.

<sup>23</sup> Pomeroy 1975, 152; Gardner 1986, 6; 11; Cantarella 2015, 58; Cantarella<sup>14</sup> 2024, 174.

<sup>24</sup> Vd. ad es. Voci 1980, 55; Gardner 1986, 11; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 121; 322-23; Cantarella 2015, 58-59.

*Contra* Bonfante 1963, 103. Cfr. Volterra 1948, 113.

di un gruppo di parenti (*cognati*),<sup>25</sup> riuniti nel cosiddetto *consilium domesticum*.<sup>26</sup> Permangono numerose incertezze circa la composizione e il ruolo di questo *consilium*. In primo luogo, non è chiaro se i parenti chiamati a partecipare al giudizio appartenessero alla famiglia del marito e/o a quella della moglie.

Parte degli studiosi identifica nei συγγενείς i consanguinei dell'adultera. Questi ultimi avrebbero avuto non solo la possibilità di vigilare sull'operato del marito offeso, temperandone la severità, ma anche, in caso di accertata colpevolezza, di trarre una forma di compensazione, partecipando alla punizione di un comportamento che aveva leso anche al loro onore.<sup>27</sup> La donna, del resto, era in qualche misura un bene condiviso tra due famiglie.

In questa prospettiva si colloca, in particolare, l'interpretazione di Watson, il quale richiama a sostegno della propria tesi il celebre episodio di Lucrezia. Livio, che fu attivo nello stesso periodo di Dionigi di Alicarnasso, ne offre un resoconto dettagliato: la condotta irrepressibile di Lucrezia, *uxor* fedelissima al marito Collatino,<sup>28</sup> le attenzioni indesiderate di Sesto Tarquinio,<sup>29</sup> il tentativo di piegare la pudicizia della donna con suppliche e intimidazioni,<sup>30</sup> e poi ancora la meschina strumentalizzazione dell'onore, la minaccia, finalmente vincente, di inscenare un vergognoso adulterio con uno schiavo,<sup>31</sup> e infine la violenza sessuale che avrebbe, secondo la mentalità romana, irrimediabilmente corrotto il corpo di Lucrezia e la discendenza del marito.<sup>32</sup>

La donna, il cui comportamento si propone come *exemplum* per le future *matronae*, pur consapevole di non avere alcuna colpa, invoca per sé le pena prevista per l'adulterio:

---

<sup>25</sup> Paul., *dig.* 38.10.10.1: "συγγενείς enim illi vocant quos nos cognati appellamus". "Infatti loro chiamano συγγενείς coloro che noi chiamiamo *cognati*".

<sup>26</sup> Fayer 2005, 197.

<sup>27</sup> Esmein 1886, 76; Pomeroy 1978, 154; Bauman 1984, 1296; Russo Ruggeri 1989-1990, 114-15 e nt. 69; Treggiari 1991, 265; Guarino 1992, 319; Piro 1994, 77; Cantarella 2015, 61.

<sup>28</sup> Liv., 1.57.9.

<sup>29</sup> Liv., 1.57.10.

<sup>30</sup> Liv., 1.58.2-3.

<sup>31</sup> Liv., 1.58.4.

<sup>32</sup> Liv., 1.58.5. Per un'analisi dell'episodio di Lucrezia, dei valori e dei messaggi da esso veicolati: Lentano 2021; Rohr Vio e Todisco 2025, 39-50; Rohr Vio 2025.

*“ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; nec ulla impudica Lucretia exemplo vivet”*

“Quanto a me, se anche mi assolvo dal peccato, non mi sottraggo alla pena: nessuna donna in futuro vivrà disonorata seguendo l’esempio di Lucrezia”.

(Liv., 1.58.10)<sup>33</sup>

Secondo Watson, assume allora particolare rilievo il fatto che, prima di darsi autonomamente la morte, Lucrezia convocò non solo il marito, ma anche il padre, accompagnati dai rispettivi congiunti.<sup>34</sup> Lo studioso vi scorge un possibile riflesso della composizione del *consilium domesticum* che il marito era tenuto a riunire per giudicare la condotta della moglie adultera e stabilirne la pena, *consilium* che avrebbe dunque coinvolto anche i membri della famiglia d’origine della donna, a partire dal padre.<sup>35</sup>

Non manca tuttavia chi assimila i *συγγενεῖς* ai parenti del *vir*, ritenendo più plausibile che a esprimere un giudizio fosse il gruppo familiare direttamente leso dall’adulterio,<sup>36</sup> o chi propone una composizione mista del *consilium*, comprendente membri dell’uno e dell’altro nucleo. Astolfi, ad esempio, osserva che la *conventio in manum*, pur estinguendo il rapporto di *agnatio* che legava la donna alla famiglia d’origine, non aveva effetti sulla *cognatio*. In altri termini, mentre il vincolo giuridico veniva meno, quello naturale permaneva. Ne consegue che il padre dell’adultera avrebbe potuto partecipare al giudizio della figlia, non già in forza della *patria potestas*, bensì in virtù del legame di sangue che li univa. La presenza dei consanguinei della donna avrebbe così contribuito, secondo lo studioso, a garantire la fondatezza del giudizio e il mantenimento della concordia, nell’interesse delle famiglie

---

<sup>33</sup> Traduzione a cura di L. Perelli, 1974.

<sup>34</sup> Liv., 1.58.5-6.

<sup>35</sup> Watson 1975, 34-36. Cfr. Treggiari 1991, 265; Lentano 2021, 87-92, il quale fa tuttavia riferimento ai resoconti di Dionigi di Alicarnasso (in particolare, Dion. Hal., 4.66.3) e di Valerio Massimo (Val. Max., 6.1.1); Rohr Vio 2025, 46.

<sup>36</sup> Castello 1942, 98; Volterra 1948, 113; Cantarella 1976, 177 nt. 17.

coinvolte e, più in generale, della comunità.<sup>37</sup> A questo proposito vale anche la pena sottolineare, richiamando nuovamente in causa il noto episodio di Lucrezia, che la matrona convoca, insieme al padre e al marito, anche i familiari più prossimi dell'uno e dell'altro. Ciò potrebbe essere riflesso di un *consilium domesticum* di formazione mista.<sup>38</sup>

Alle incertezze relative alla composizione del *consilium domesticum* si affiancano quelle concernenti il suo ruolo: in quale misura l'opinione dei *cognati* incideva nel determinare il destino dell'*uxor in manu* sospettata di adulterio?

Il lessico adottato da Dionigi di Alicarnasso, e in particolare l'espressione "οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς", sembrerebbe attribuire un peso significativo ai parenti nel giudizio sulla donna, forse persino prevalente rispetto a quello del marito. In questa direzione si muove l'interpretazione di Piro, secondo la quale l'esercizio del potere repressivo nei confronti della *uxor in manu* sarebbe stato subordinato alla preventiva approvazione del *consilium domesticum*. Ciò avrebbe differenziato la condizione di una moglie *conventa in manum mariti* da quella di una *filia in potestate*: nel caso di quest'ultima, l'unico limite all'esercizio dello *ius vitae ac necis* da parte del *pater* era rappresentato dall'esistenza di una *iusta causa* che ne giustificasse l'uccisione; al contrario, la facoltà di mettere a morte la *uxor in manu* sarebbe stata sottoposta a condizioni più stringenti, tra cui, appunto, la necessità di approvazione da parte del *consilium*.<sup>39</sup>

Una ricostruzione diversa è proposta da Astolfi, secondo il quale il ruolo del tribunale domestico sarebbe stato assai più limitato. Lo studioso ritiene che il marito fosse vincolato dall'obbligo giuridico di convocare il *consilium*: qualora egli avesse ucciso la moglie senza soddisfare questo requisito – s'intende, in assenza di flagranza –, avrebbe rischiato la vendetta privata della famiglia d'origine della donna e l'accusa pubblica di *parricidium*. Ciò non implica, tuttavia, che il marito dovesse necessariamente conformarsi al parere espresso dal *consilium*, come invece ritiene Piro. In quanto titolare della *manus* egli avrebbe

---

<sup>37</sup> Astolfi 1992, 242; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 143-44.

<sup>38</sup> Rohr Vio 2025, 46.

<sup>39</sup> Piro 1994, 83-85; 89; 92. Cfr. Esmein 1886, 76-77; Watson 1975, 34.

conservato la piena titolarità della decisione finale e sarebbe stato suo compito applicare la pena.<sup>40</sup>

L'opinione di Astolfi si collega, almeno in parte, al più ampio dibattito relativo alla qualificazione del tribunale domestico come organo dotato di una vera e propria funzione giurisdizionale. Tale impostazione, accolta da numerosi studiosi,<sup>41</sup> nella prima metà del Novecento è stata messa in discussione da Lanfranchi e da Volterra. Secondo questi ultimi, il *pater familias*, chiamato a valutare gravi illeciti commessi dai *filii*, poteva avvalersi del supporto di un *consilium domesticum*. La sua convocazione non costituiva tuttavia un obbligo giuridico, bensì un dovere di natura morale;<sup>42</sup> allo stesso modo il capofamiglia non era tenuto ad agire secondo il parere dei suoi consiglieri. Il *consilium* avrebbe dunque svolto una funzione meramente consultiva, senza incidere sui poteri decisionali del *pater*.<sup>43</sup>

#### **1.1.1.2 L'adulterio come giusta causa di ripudio**

In un noto passo della *Vita di Romolo*, Plutarco offre una diversa interpretazione della legge regia menzionata da Dionigi di Alicarnasso. Secondo il resoconto del biografo, durante il suo regno il fondatore di Roma avrebbe stabilito alcune leggi, tra cui una, particolarmente severa, che da un lato proibiva alle donne di lasciare il marito, dall'altro consentiva a quest'ultimo di ripudiare la moglie solo nel caso in cui si fosse resa colpevole di tre specifici comportamenti, tra cui l'adulterio.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Astolfi 2002<sup>2</sup>, 145-46.

<sup>41</sup> Ad es. De Fresquet 1855, 125-47; Humbert 1900, 661; Ruggiero 1984.

<sup>42</sup> Lanfranchi 1938, 211.

<sup>43</sup> Lanfranchi 1938, 211; Volterra 1948, 108. Questa interpretazione è stata successivamente accolta da parte della dottrina: Cantarella 1976, 178; Voci 1980, 58; Treggiari 1991, 266-68; Guarino 1992<sup>9</sup>, 545.

<sup>44</sup> Plut., *Rom.* 22.3.

L'identificazione delle altre azioni che, insieme all'infedeltà coniugale femminile, avrebbero costituito giusta causa di ripudio non è immediata. Interpretando il testo plutarcheo, gli studiosi hanno avanzato alcune ipotesi ritenute nel complesso convincenti.

Lo storico parla anzitutto di “κλειδῶν ὑποβολή”, espressione che viene tradotta come “sottrazione delle chiavi”. Il confronto con un passo di Plinio il Vecchio – nel quale si riferisce la triste sorte di una matrona romana, condannata dai suoi a morire di inedia per aver rubato le chiavi della *cella vinaria*<sup>45</sup> – ha indotto gli studiosi a scorgere nelle parole di Plutarco un richiamo al tentativo di accedere alla cantina, dove il vino era custodito.<sup>46</sup> Naturalmente la sottrazione delle chiavi non costituiva di per sé la colpa, bensì lo strumento attraverso cui essa veniva realizzata. L'oggetto della trasgressione era infatti il consumo di vino, che, come già ricordato da Dionigi di Alicarnasso, era vietato per le matrone romane. Nel passo dello storico cario è invece assente la terza eventualità menzionata da Plutarco. L'espressione “φαρμακεία τέκνων”, comunemente tradotta come “avvelenamento della prole”, è interpretata come un riferimento all'aborto procurato mediante farmaci o filtri magici, un comportamento che non era perseguito in quanto tale, ma solo qualora venisse esercitato contro la volontà del marito.<sup>47</sup>

La riprovazione che a Roma investiva la pratica dell'aborto nulla aveva a che fare con il presunto “omicidio” del nascituro. L'idea del feto come essere vivente indipendente dalla madre, radicata nella tradizione cristiana, era infatti completamente estranea alla mentalità romana. “Non si può propriamente dire che il feto non ancora nato sia un uomo”, specifica Papiniano.<sup>48</sup> E esso, in linea con l'elaborazione stoica, era tutt'al più concepito come “*spes animantis*”, la “speranza di un essere vivente.”<sup>49</sup> L'aborto era pertanto condannato per ragioni differenti, in quanto atto lesivo degli interessi e dell'autorità del *pater familias*: a lui

---

<sup>45</sup> Plin., *nat.* 14.89.

<sup>46</sup> Noialles 1937, 13; Cantarella 1976, 176-77 nt. 16; Giunti 1990, 280 nt. 1; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 135; Fayer 2005, 75 nt. 82; Cantarella<sup>14</sup> 2024, 178.

<sup>47</sup> Noialles 1937, 10; Castello 1942, 100; Volterra 1948, 114; Cantarella 1976, 176-77 nt. 16; Giunti 1990, 280 nt. 1; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 120; Fayer 2005, 76 nt. 83.

<sup>48</sup> Papin., *dig.* 35.2.9.1: “*partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur*”.

<sup>49</sup> Papin., *dig.* 11.8.2.

soltanto, in quanto unico titolare della *patria potestas*, spettava il diritto di decidere della vita e della morte dei membri della *familia*. Ne consegue che, al di fuori del matrimonio legittimo o quando fosse praticata con il consenso del marito, l'interruzione di gravidanza non rappresentava affatto una colpa per la cultura e il diritto romani.<sup>50</sup>

Per ricapitolare, secondo Plutarco la norma attribuita a Romolo avrebbe consentito al marito di punire la moglie colpevole di aborto, di consumo di vino o di adulterio, comportamenti accomunati da uno stretto legame con la sfera della procreazione. Lo scopo della vita di una donna, del resto, si riduceva quasi interamente alla generazione di figli, legittima e aderente alle decisioni del marito. Diversamente da quanto riferisce Dionigi di Alicarnasso, Plutarco ritiene che tali colpe fossero punite con il ripudio e non con la morte. Secondo diversi studiosi il contrasto tra le due fonti sarebbe tuttavia soltanto apparente.

Piro propone di risolvere la contraddizione ipotizzando l'esistenza, nell'esercizio della disciplina punitiva, di una regolamentazione per gradi: a seconda della gravità dell'adulterio – e dunque delle ripercussioni che questo poteva avere sulla famiglia del marito – si sarebbe proceduto al ripudio o alla condanna a morte dell'*uxor* colpevole. Solo nel primo caso la decisione sarebbe stata rimessa personalmente al marito; nel secondo, invece, si sarebbe reso necessario il giudizio collettivo del *consilium domesticum*.<sup>51</sup>

È anche possibile ipotizzare, seguendo Astolfi, che Dionigi e Plutarco riflettano pratiche riferibili a fasi differenti. Dionigi rinvierebbe a un sistema più risalente, caratterizzato dall'indissolubilità del matrimonio *cum manu*, in cui l'unica possibile sanzione per la moglie adultera sarebbe stata la morte, anche in assenza di flagranza. In un momento successivo, con l'ammissione dello scioglimento del vincolo coniugale, alla pena più grave si sarebbe affiancata una misura meno severa, quale il ripudio. Plutarco – che sembra riferirsi al matrimonio in generale, poiché “il ripudio è atto del marito come tale e non ha rilievo la *manus*”.<sup>52</sup> – guarderebbe dunque a questa fase più avanzata. La riconduzione della pena del

---

<sup>50</sup> Noialles 1937, 11; Cantarella<sup>14</sup> 2024, 219-21.

<sup>51</sup> Piro 1994, 84-85 nt. 40; Piro 1997, 266.

<sup>52</sup> Astolfi 2002<sup>2</sup>, 119.

ripudio a una norma di Romolo o, in ogni caso, al diritto più antico, costituirebbe pertanto un'incongruenza. "Del resto" osserva lo studioso "è storicamente plausibile che la pena meno grave sia successiva, cronologicamente, a quella più grave, cioè che il ripudio segua la pena di morte".<sup>53</sup>

Alcuni indizi sembrano in effetti suggerire che, nel corso del tempo, il ricorso alla massima sanzione nei casi di adulterio non flagrante abbia subito una progressiva attenuazione. Dall'epistolario di Cicerone e dai successivi biografi emergono infatti alcuni riferimenti a relazioni extraconiugali risalenti alla tarda repubblica che si conclusero con una semplice separazione.

Tra la fine del 62 e l'inizio del 61 a.C., Pompeo, di ritorno in Italia dopo le vittoriose campagne militari contro Mitridate del Ponto, notificò alla moglie Mucia Terza, dalla quale aveva avuto tre figli, una lettera di ripudio. È probabile che la decisione fosse dettata in larga misura da motivazioni politiche: il Magno aveva interesse a ridefinire il proprio sistema di alleanze, interrompendo determinati rapporti e stabilendone di nuovi. Era una dinamica, questa, in cui matrimoni e ripudi venivano di frequente strumentalizzati.<sup>54</sup> Ciononostante, la motivazione – reale o pretestuosa – ufficialmente addotta per il ripudio fu l'adulterio, che pare Mucia avesse intrattenuto anche con Cesare.<sup>55</sup>

Negli stessi anni anche Giulio Cesare scelse di divorziare da Pompea, a seguito di una sospetta relazione extraconiugale con Publio Clodio Pulcro.<sup>56</sup> Nel dicembre del 62 a.C. Clodio si introdusse nella casa di Cesare, allora pontefice massimo, durante i riti della *Bona Dea*, ai quali era ammessa la sola presenza femminile. Se l'avventato tentativo ebbe inizialmente successo, ciò fu probabilmente reso possibile proprio dal rapporto intrattenuto con la moglie del pontefice. Quando Clodio fu portato a giudizio, Cesare si astenne dal deporre contro di lui, forse scoraggiato dal favore di cui egli godeva presso la

---

<sup>53</sup> Astolfi 2002<sup>2</sup>, 119-20. Cfr. Astolfi 1992, 258-59; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 140-42; Cavaggioni 2004, 37-38; Fayer 2005, 77 nt. 85.

<sup>54</sup> Rohr Vio 2019, 29-31.

<sup>55</sup> Cic., *Att.* 1.12.3; Plut., *Pomp.* 42.13; Cass. Dio, 37.49.3. Per la voce secondo cui l'amante di Mucia sarebbe Giulio Cesare: Svet., *Iul.* 50.1.

<sup>56</sup> Vell. 2, 45, 1; Sen., *epist.* 97.2 Svet., *Iul.* 6.2; 74.2.

plebe. Nulla lo distolse, al contrario, dal ripudiare Pompea, allo scopo di sottrarre la propria famiglia a ogni sospetto.<sup>57</sup>

Questi casi di ripudio, ufficialmente motivati dall'adulterio, sembrano avvalorare l'ipotesi che, con il passare del tempo, il variare della mentalità e l'evoluzione dell'istituto matrimoniale abbiano inciso anche sulle modalità di repressione dell'infedeltà coniugale: in assenza di flagranza, alla soppressione fisica della colpevole si sarebbe progressivamente sostituito il suo allontanamento. In questa prospettiva, Plutarco proietterebbe erroneamente tale sistema all'età di Romolo.

In conclusione, prima di passare all'analisi della fonte successiva, è opportuno fare un'ultima osservazione. Pur lasciando margini di incertezza, la vicenda di Lucrezia in Livio e le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco trasmettono indirettamente un dato significativo: la tradizione faceva risalire la repressione dell'adulterio – una repressione, va sottolineato, interamente domestica – a un'epoca remotissima, riconducendola – nel caso di Dionigi e Plutarco – alla figura di Romolo. Una tale attribuzione, nella mentalità romana, equivaleva a conferirle il valore di un precetto sacro, dotato di particolare autorità e destinato a essere scrupolosamente osservato.<sup>58</sup>

### **1.1.1.3 La facoltà di uccidere impunemente la moglie sorpresa in flagrante adulterio**

Un'ulteriore fonte utile a ricostruire le modalità repressive dell'adulterio in età repubblicana è un frammento di Catone il Censore, tratto dal discorso *De dote* e tramandato all'interno delle *Notti Attiche* di Aulo Gellio. Sebbene non si conoscano con certezza né la data né l'occasione in cui il discorso fu pronunciato,<sup>59</sup> è evidente che questa testimonianza è la più

---

<sup>57</sup> Svet., *Iul.* 74.2. Vd. Pomeroy 1975, 159; Cavaggioni 2004, 38 nt. 88. Sullo scandalo di Clodio: Rohr Vio 2020.

<sup>58</sup> Cavaggioni 2004, 28.

<sup>59</sup> Sblendorio Cugusi 1982, 463.

antica tra quelle in esame – considerato che Catone visse tra il III e il II secolo a.C. –, nonché l'unica effettivamente anteriore alla *lex Iulia de adulteriis*.

Nel passo, Catone rivendica con forza il diritto del marito di uccidere “*sine iudicio*” – ossia, senza il necessità di convocare il *consilium domesticum*<sup>60</sup> – e impunemente la moglie scoperta in flagrante adulterio, sottolineando al contempo l'assenza di una facoltà equivalente in capo alla donna:<sup>61</sup>

*In adulterio uxorem tuam si prebendisses, sine iudicio inpune necares. Illa te, si adulterares siue tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est.*

Se tu cogliessi tua moglie in adulterio, potresti ucciderla senza processo impunemente; se invece fossi tu a commettere adulterio, per tua iniziativa o per iniziativa di altra donna, tua moglie non oserebbe toccarti con un dito, poiché la legge non glielo consente.

(Cato frg. 200–201 *apud* Gell., 10.23.5)<sup>62</sup>

Sulla base delle notizie presenti in Catone il Censore e in Dionigi di Alicarnasso, alcuni studiosi hanno dunque ipotizzato l'esistenza di una duplice procedura, fondata sul discrimine della flagranza. In assenza di flagranza, prima di essere eventualmente punita con la morte, la donna doveva essere giudicata, in ambito domestico, da un consiglio di parenti, presieduto dal marito nel caso del matrimonio *cum manu* e, forse, dal *pater* qualora ella fosse ancora sottoposta alla sua *potestas*;<sup>63</sup> se invece il marito scopriva la moglie sul fatto, la flagranza del delitto lo dispensava dalla convocazione del *consilium domesticum*: egli poteva allora uccidere l'adultera impunemente, senza incorrere in conseguenze.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Voci 1980, 55-56; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 118.

<sup>61</sup> Beltrami 1998, 42-43 nt. 135; Cavaggioni 2004, 30; Cantarella 2015, 62.

<sup>62</sup> Traduzione a cura di M. T. Cugusi e P. Cugusi, 2001.

<sup>63</sup> Thomas 1970, 637.

<sup>64</sup> Thomas 1970, 637; Watson 1975, 36; 38; Astolfi 1992, 242-43; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 119-20; 129; 353; Fayer 2005, 199-200.

Si è detto che nei casi di adulterio non flagrante alla soppressione fisica della colpevole si preferì progressivamente il suo allontanamento mediante ripudio. Sempre la morte fu invece il destino a cui andava incontro la donna che veniva sorpresa sul fatto, dai tempi più antichi sino alla fine dell'epoca repubblicana.<sup>65</sup>

È possibile così rinvenire tracce di questa prassi nelle commedie di Plauto, databili tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C.

Le opere plautine costituiscono una tipologia di fonte interessante, che da un lato consente di cogliere aspetti della società romana contemporanea – anche in ambiti, come quello domestico, generalmente poco documentati in altri generi –, dall'altro richiede un utilizzo prudente. Pur rifacendosi in larga misura alla commedia greca, esse incorporano elementi riconducibili alla realtà sociale del tempo in cui furono composte, funzionali alla costruzione dell'effetto comico. Per la stessa ragione, tuttavia, non possono essere considerate alla stregua di una cronaca: l'esigenza di divertire il pubblico induceva l'autore a enfatizzare situazioni e caratteri, accentuandone i tratti più marcati.

È con questa consapevolezza che vanno lette le due situazioni plautine che si intende esaminare: due incontri amorosi in atto – l'uno un vero e proprio adulterio, l'altro solo erroneamente ritenuto tale – minacciati dall'improvviso sopraggiungere del marito, il quale, infuriato, rivolge dure promesse di morte alla moglie infedele e al suo amante.

La prima vicenda occupa una delle scene conclusive della commedia *Bacchides*. Ispirata a un originale menandro,<sup>66</sup> l'opera ripropone il *topos* del servo astuto che, fedele al giovane padrone, escogita un inganno ai danni del padre di quest'ultimo.<sup>67</sup> Il servo Crisalo deve trovare il modo di spillare al vecchio padrone Nicobulo una somma di denaro sufficiente a permettere a Mnesiloco di riscattare la cortigiana Bacchide, di cui è innamorato. La donna si trova infatti sotto il controllo del suo lenone, un soldato di nome Cleomaco, che esige il pagamento di duecento filippi.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Astolfi 1992, 243; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 129; Fayer 2005, 200; 209.

<sup>66</sup> Carena 1975, 153; Paduano 2011, 67.

<sup>67</sup> Paduano 2011, 67.

<sup>68</sup> Carena 1975, 153.

Un iniziale fallimento, lungi dallo scoraggiare Crisalo, crea le circostanze favorevoli per una strategia più efficace. Dopo aver avvisato Nicobulo che suo figlio si è cacciato in un tremendo pericolo, il servo lo conduce alla porta di Bacchide, dove i due amanti si trovano nel pieno di un incontro sessuale.<sup>69</sup> La stessa fortuna interviene a questo punto a sostenere benignamente l'inganno di Crisalo: proprio al momento opportuno, infatti, sopraggiunge Cleomaco.<sup>70</sup>

L'astuta messinscena del servo ha così modo di prendere forma: Bacchide, spiega Crisalo, non è una prostituta, ma una rispettabile matrona<sup>71</sup> e Cleomaco non è il suo lenone, ma un marito che sta per sorprendere la moglie in flagrante adulterio con un altro uomo.<sup>72</sup> In uno scenario così delineato, il figlio di Nicobulo si troverebbe esposto al rischio tipico degli amanti clandestini, ossia quello di subire la vendetta arbitraria del marito offeso.<sup>73</sup>

La narrazione proposta da Crisalo è rinforzata dall'onesta reazione rabbiosa di Cleomaco, il quale, adirato per motivi che nulla hanno a che fare con l'adulterio, quanto piuttosto con il rifiuto da parte di Mnesiloco di pagare la somma che gli è dovuta, sbraita contro di lui e lo minaccia di morte, interpretando alla perfezione e in assoluto malinteso la parte del marito tradito.<sup>74</sup>

*CL. Non me arbitratur militem sed mulierem,  
qui me meosque non queam defendere.  
Nam neque Bellona mi umquam neque Mars creduat,  
ni illum exanimalem faxo, si convenero,  
nive exheredem fecero vitae suae.*

---

<sup>69</sup> Plaut., *Bacch.* 826-37.

<sup>70</sup> Plaut., *Bacch.* 842-44. Vd. Paduano 2011, 77.

<sup>71</sup> Plaut., *Bacch.* 837-41.

<sup>72</sup> Plaut., *Bacch.* 850-53.

<sup>73</sup> Paduano 2011, 77.

<sup>74</sup> Paduano 2011, 77.

Mi prende non per un militare, ma per una donnetta, incapace di difendere me e i miei. Bellona e Marte non mi diano mai più credito, se non lo sgonfio del fiato che ha in corpo, appena lo incontro, e lo diseredo dalla vita.

(Plaut., *Bacch.* 845-49)<sup>75</sup>

Neanche la donna è esente dalle intimidazioni di Cleomaco: nulla gli darebbe maggiore soddisfazione che sorprendere i due insieme, per ucciderli entrambi:

*CL. Nihil est lucri quod me hodie facere mavelim,  
quam illum cubantem cum illa opprimere, ambo ut necem.*

Oggi a qualunque guadagno preferirei sorprenderlo a tavola con lei, per ammazzarli tutt'e due.

(Plaut., *Bacch.* 859-60)<sup>76</sup>

E ancora:

*CL. Nunc nisi ducenti Philippi redduntur mihi,  
iam illorum ego animam amborum exsorbebo oppido.*

Se oggi non mi ritornano subito i duecento filippi, gli cavo sull'istante l'anima a tutt'e due per intero.

(Plaut., *Bacch.* 868-69)<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>76</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>77</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

Si tratta ovviamente di un semplice equivoco: le parole di Cleomaco non sono che vuote minacce, un'innocua iperbole lessicale che non potrà mai tradursi in realtà, perchè il soldato non è affatto un marito tradito e l'incontro amoroso in cui sta per irrompere non è un adulterio. Quel che conta, tuttavia, è che l'ignaro Nicobulo le crede vere e ritiene che il rischio che il figlio sta correndo sia abbastanza concreto da giustificare il pagamento dell'intera somma richiesta.<sup>78</sup> L'efficacia dell'inganno di Crisalo, così come l'apprensione del suo padrone, presuppone dunque un dato preciso: il destino evocato da Cleomaco per Bacchide e Mnesiloco corrispondeva, nell'immaginario condiviso, a quello riservato agli adulteri colti in flagrante.

Il secondo episodio è tratto dalla *Amphitruo*, commedia che rielabora il mito della nascita dell'eroe Ercole, concepito dall'unione adulterina tra Alcmena, moglie di Anfitrione, e Zeus-Giove.<sup>79</sup> Nella versione plautina, Giove approfitta dell'assenza di Anfitrione, impegnato in guerra contro i Tebani, per assumere le sue sembianze e giacere indisturbato con la donna. A sostenerlo nell'inganno interviene Mercurio, a sua volta calato nei panni di Sosia, servo di Anfitrione.

Al ritorno in patria, dopo la vittoriosa spedizione, il vero Anfitrione è indotto da una serie di indizi a sospettare l'infedeltà della moglie. Tuttavia, le prove concrete gli sfuggono, mentre la presenza di un doppio Anfitrione e di un doppio Sosia dà luogo a una catena di equivoci e scambi di persona. Questa situazione paradossale accresce lo smarrimento del protagonista, destabilizzato nella sua identità e nel suo ruolo familiare.<sup>80</sup> La tensione culmina quando Anfitrione, ormai disorientato, isolato e oggetto di scherno, convinto che l'amante della moglie sia appena entrato nella sua casa, si lascia sopraffare dall'ira:

*Certumst, intro rumpam in aedis: ubi quemque hominem aspexero,  
si ancillam seu servom sive uxorem sive adulterum*

---

<sup>78</sup> Plaut., *Bacch.* 865-83. Cfr. Paduano 2011, 77.

<sup>79</sup> Carena 1975, 5; Paduano 2019<sup>18</sup>, 64.

<sup>80</sup> Paduano 2019<sup>18</sup>, 66.

*seu patrem sive avom videbo, optruncabo in aedibus.*

Ho deciso: irrompo in casa e chiunque trovo, sia cameriera o servo o mia moglie o il suo amante o il padre o il nonno che mi capitano davanti, io li accoppo sul posto. (Plaut., *Amph.* 1048-50)<sup>81</sup>

A differenza del caso precedente, come osservato da Paduano, l'aggressiva dichiarazione di Anfitrùo "non può essere letta come un'iperbole lessicalizzata".<sup>82</sup> Essa riflette piuttosto un tipo di comportamento che, pur inserito nel contesto comico, era ritenuto plausibile nelle circostanze descritte.

Le commedie di Plauto suggeriscono dunque che, almeno agli inizi II secolo a.C., la reazione collerica e violenta del marito alla scoperta dell'adulterio fosse concepibile e socialmente attesa. Esse non consentono tuttavia di stabilire se tale reazione fosse anche ritenuta legittima.

Contribuiscono a rispondere a questo interrogativo altre fonti successive, dalle quali emerge come, nel mondo romano pre-augusteo, l'uccisione della moglie e del suo amante sorpresi in flagrante adulterio rappresentasse non solo una realtà, ma una vera e propria facoltà riconosciuta al marito. In tal senso depone, oltre al frammento di Catone il Censore, già richiamato e risalente al II secolo a.C., anche la testimonianza offerta da alcuni versi delle *Satire* di Orazio, composte negli ultimi decenni della Repubblica.

In una satira del II libro, attraverso le parole dello schiavo Davo, Orazio mette a confronto l'amore di un *servus* per una *meretrícula* con quello del *dominus* per una *aliena uxor*.<sup>83</sup> Se il primo è libero e ciò riduce i rischi – essenzialmente la concorrenza di un rivale più ricco o avvenente<sup>84</sup> –, il secondo espone invece a gravi pericoli. Per dissuadere il padrone, Davo tratteggia in chiave grottesca la condizione dell'adultero: costretto a uscire dalla casa

---

<sup>81</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>82</sup> Paduano 2019<sup>18</sup>, 66.

<sup>83</sup> Hor., *sat.* 2.7.46-71.

<sup>84</sup> Hor., *sat.* 2.7.47-52.

travestito per non farsi riconoscere, dominato dall'angoscia, pronto a nascondersi in una cassa per sottrarsi alle conseguenze della propria condotta,<sup>85</sup> egli finisce per mettere consapevolmente nelle mani del marito furente i propri beni, la propria reputazione e, non da ultima, la propria vita.<sup>86</sup> “Ha o non ha” conclude lo schiavo “il marito dell’adultera, un potere legale su entrambi i peccatori?”.<sup>87</sup>

Accertato, sulla base delle testimonianze di Catone e di Orazio, che il marito poteva impunemente uccidere i due adulteri colti in flagrante, gli studiosi si interrogano sul fondamento di un simile potere. Se infatti in caso di matrimonio *cum manu* esso può essere agevolmente ricondotto alle prerogative connesse all'autorità maritale, più incerti risultano i suoi presupposti giuridici in contesti differenti, vale a dire nei casi in cui la moglie non fosse direttamente sottoposta alla *manus* del marito. Cosa accadeva se quest'ultimo era *alieni iuris*? E cosa se il matrimonio non aveva comportato alcuna *conventio in manum* e la donna era rimasta *in potestate* del proprio *pater familias*? In tali circostanze, è lecito domandarsi se il marito offeso disponesse comunque della facoltà di infliggere impunemente la morte alla moglie scoperta in flagrante adulterio.<sup>88</sup>

Per tentare di rispondere a questo interrogativo è opportuno, ancora una volta, ritornare alle fonti antiche. Si osserva, anzitutto, che nel frammento del *De dote* Catone parla semplicemente di “*uxor*”, facendo riferimento al rapporto matrimoniale in quanto tale, senza ulteriori specificazioni. Analoga è la formulazione adottata da Orazio, il quale attribuisce la “*iusta potestas*” sugli adulteri a un generico “*maritus*”, senza alcun richiamo alla titolarità della *manus*. A ciò si aggiunge che entrambi gli autori – e in particolare Orazio – operarono in una fase della storia romana in cui la forma di unione prevalente era ormai quella *sine manu*: sempre più raramente, infatti, il matrimonio comportava il trasferimento della donna dalla *potestas* del padre alla sfera di autorità del marito.<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup> Hor., *sat.* 2.7.53-61.

<sup>86</sup> Hor., *sat.* 2.7.66-67.

<sup>87</sup> Hor., *sat.* 2.7.61-62: “*Estne marito || matronae peccantis in ambo iusta potestas?*”. Traduzione a cura di M. Beck, 1994.

<sup>88</sup> Cantarella 1976, 179-80; Cavaggioni 2004, 39.

<sup>89</sup> Cantarella 1976, 180-82; Fayer 2005, 210-11.

“Onde, mi pare” conclude Cantarella “in mancanza di specificazione in senso contrario, ogni allusione al matrimonio deve essere intesa come allusione al puro e semplice rapporto matrimoniale, indipendentemente dalla sottoposizione della moglie al potere del marito”.<sup>90</sup> In altri termini, i dati disponibili inducono a ritenere che, in caso di flagrante adulterio, il potere di uccidere impunemente la moglie spettasse al marito in quanto tale: non aveva importanza che egli avesse oppure no la *manus* su di lei.<sup>91</sup>

#### **1.1.1.4 La violenza sull’adultero: pene corporali e riprovazione sociale**

Nel mondo romano l’adulterio era considerato un delitto femminile. È probabilmente per questa ragione che le fonti fin qui analizzate – Catone, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco – si soffermano unicamente sulla sorte della donna sposata, senza menzionare il suo complice.<sup>92</sup> Ciò non implica, tuttavia, che quest’ultimo restasse impunito. Se è vero che l’adulterio coincideva con l’infedeltà coniugale della *nupta*, è altrettanto evidente che esso presupponeva necessariamente la partecipazione di un partner. E se la gravità della condotta risiedeva nella corruzione del corpo femminile, qualcuno doveva pur assumere il ruolo di *corruptor*. Anche l’amante, dunque, era ritenuto in parte responsabile e alla sua colpa doveva corrispondere una sanzione. Lo imponevano anche i modelli del passato: dopo aver violato Lucrezia, Sesto Tarquinio era stato cacciato da Roma insieme al resto della sua famiglia, pagando così il prezzo della propria condotta. Ancora una volta, nel caso di flagrante adulterio, la facoltà di esercitare la vendetta spettava dunque a chi aveva subito direttamente l’offesa.

---

<sup>90</sup> Cantarella 1976, 182.

<sup>91</sup> Branca 1958, 620; Cantarella 1976, 180; Astolfi 1992, 243; Astolfi 2002<sup>2</sup>, 129; Manfredini 1999, 328 nt. 9; Fayer 2005, 200; 210-11.

<sup>92</sup> Cavaggioni 2004, 28.

Diverse fonti attestano infatti che il marito punito poteva impunemente sfogare la propria collera sull'adultero scoperto con moglie. Lo *ius occidendi* di cui egli era titolare si estendeva, con ogni probabilità, anche al rivale, come già emerge da alcuni dei testi esaminati, in particolare dalla satira di Orazio.<sup>93</sup> Le testimonianze antiche mostrano, tuttavia, che la reazione del marito non si esauriva necessariamente nell'uccisione dell'amante: accanto alla soppressione fisica, si registrano pratiche di punizioni alternative, quali mutilazioni, violenze, oltraggi corporali e forme di umiliazione di vario genere. In più di un caso, le fonti si premurano di sottolineare la piena legittimità di tali condotte, che non sembrano comportare alcuna conseguenza per chi le poneva in essere.<sup>94</sup>

Se si intende introdurre un'analisi più dettagliata del tipo di punizioni in cui potevano incorrere gli adulteri *manifesti*, ossia colti sul fatto, un buon punto di partenza è offerto da una breve sequenza dialogica del *Poenulus* di Plauto, nella quale due schiavi si scambiano bonariamente una serie di battute:

*MI. Quid agis? SY. Facio quod manifesti moechi | hau ferme solent.*

*MI. Quid id est? SY. Refero vasa salva.*

MI: Cosa fai di bello?

SY: Ciò che di solito non fanno gli adulteri colti sull'atto.

MI: Cioè?

SY: Riporto a casa gli attrezzi incolumi.

(Plaut., *Poen.* 862-863)<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Plaut., *Amph.* 1048-50; Plaut., *Bacch.* 845-49; 59-60; 68-69; Hor., *sat.* 2.7.46-71.

<sup>94</sup> Cantarella 1976, 181-82; Manfredini 1999, 328; Cavaggioni 2004, 33.

<sup>95</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

Il destino tipicamente riservato agli adulteri cui lo schiavo si riferisce è la castrazione, che non viene esplicitamente nominata, bensì evocata attraverso uno spiritoso gioco di parole: “*vasa*”, in questo caso, vale tanto ‘attrezzi, utensili’ quanto ‘testicoli’.<sup>96</sup>

Non è raro che, nelle sue commedie, Plauto scherzi sulla mutilazione genitale, riconducendola al castigo degli amanti *manufesti*. Come nella *Poenulus*, il commediografo vi allude spesso mediante doppi sensi dall’effetto umoristico. In più di un’occasione, ad esempio, egli sfrutta ironicamente la duplice interpretazione del termine ‘*testis*’, al contempo ‘testimone’ e ‘testicolo’, o ancora degli aggettivi ‘*intestatus*’ e ‘*intestabilis*’, impiegati per indicare chi, a seguito di un’azione infamante, era privato della capacità di testimoniare e di produrre testimoni, ma anche chi aveva subito la castrazione.<sup>97</sup>

È esattamente questo il gioco linguistico sotteso a un passaggio della *Curculio* dove lo schiavo Palinuro, consigliando al giovane padrone e allievo Fedromo di non insidiare donne oneste, lo esorta a non diventare “*intestabilis*” e ad avere sempre cura dei propri “*testes*”.<sup>98</sup>

Un uso ancora più articolato di questa ambiguità lessicale si riscontra in una delle scene conclusive della *Miles gloriosus*. Anche in questo caso al centro della vicenda vi è l’inganno ordito da uno schiavo, Palestrione. Protagonisti della finzione sono la meretrice Acroteleuzio e lo scapolo Periplectomeno, i quali, nei panni rispettivamente di una *uxor* infedele e di un marito tradito, attirano il soldato Pirgopolinice nella trappola di un falso adulterio. Sedotto dalla donna, questi viene condotto nella casa di Periplectomeno, dove la messinscena può avere inizio.

Periplectomeno interpreta alla perfezione la parte del marito disonorato, replicandone la prevedibile reazione aggressiva: su suo ordine, Pirgopolinice viene catturato, bastonato dagli schiavi e minacciato di castrazione. Quando Periplectomeno chiede al suo cuoco se abbia a disposizione un coltello abbastanza affilato, quello conferma:

---

<sup>96</sup> Fayer 2005, 207 nt. 67.

<sup>97</sup> Augello 1972, 548 nt. 30; Fayer 2005, 207 nt. 67.

<sup>98</sup> Plaut., *Curc.* 23-32.

CA: *Quin iam dudum gestit moeche hoc abdomen adimere,  
ut faciam quasi puero in collo pendeant crepundia.*

CA: Ma se è da tempo che smania di staccare il ventre a questo adultero! Gli farò pendere gli intestini giù dal collo come i sonaglietti ai bambini.  
(Plaut., *Mil.* 1398-99)<sup>99</sup>

Anche Pirgopolinice – come Nicobulo nella *Bacchides* – considera del tutto plausibili le minacce di colui che, ai suoi occhi, appare come un marito tradito. Terrorizzato, si mette a supplicare, tenta di giustificarsi e infine ottiene la grazia. Quando, dopo una buona dose di percosse, gli viene concesso di andarsene, riconosce di aver meritato la punizione<sup>100</sup>. Egli stesso scherza sul doppio significato di ‘*intestatus*’:

PY: *et si intestatus non abeo hinc, bene agitur pro noxia.*

PY: e se oggi me ne vado di qui con i miei testi..., sono fortunato, vista la mia colpa.  
(Plaut., *Mil.* 1416)<sup>101</sup>

Prima lasciarlo davvero libero, tuttavia, Periplectomeno pretende il pagamento di una mina d’oro. Il motivo viene immediatamente chiarito dal cuoco:

CA: [...] *Salvis testibus  
ut ted hodie hinc amittamus, Venerium nepotolum.*

CA: Perché oggi ti lasciamo partire, o nipotino di Venere, coi tuoi testi.... incolumi.

---

<sup>99</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>100</sup> Plaut., *Mil.* 1414-15.

<sup>101</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

(Plaut., *Mil.* 1420-1421)<sup>102</sup>

In conclusione all'episodio, Pirgopolinice – pur scosso e alleggerito nel patrimonio – ribadisce che la punizione gli è stata inflitta “*iure*”, a buon diritto:

PY: [...] *Iure factum iudico.*

*Si sic aliis moechis fiat, minus hic moechorum siet;*

*magis metuant, minus has res studeant.*

PY: Ma riconosco che è giusto. Se si facesse così con tutti gli adulteri, qui ce ne sarebbero di meno. Avrebbero più paura e meno passione per queste cose.

(Plaut., *Mil.* 1435-1437)<sup>103</sup>

La castrazione non era l'unico castigo cui un marito offeso poteva ricorrere, *iure*, per vendicare sull'adultero l'offesa subita. Non mancano notizie di violenze sessuali, spesso perpetrate dagli schiavi, talvolta in forme insolite. È Catullo ad alludere per primo alla pratica di penetrare il rivale con un rafano o con un muggine.<sup>104</sup> Il poeta, in realtà, rivolge tale minaccia all'uomo che teme possa insidiare il *puer* di cui è innamorato, ma Giovenale – attivo in un'epoca in cui la *lex Iulia de adulteriis* era già in vigore – riconduce il medesimo supplizio alla sorte degli adulteri sorpresi in flagrante.<sup>105</sup>

Anche Orazio riferisce dei numerosi rischi cui gli amanti si esponevano, elencandoli in un passo delle *Satire*:

*hic se praecipitem tecto dedit, ille flagellis*

*ad mortem caesus, fugiens hic decidit acrem*

---

<sup>102</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>103</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 1975.

<sup>104</sup> Catull., 15.18-19.

<sup>105</sup> Iuv., 10.317.

*praedonum in turbam, dedit hic pro corpore nummos,  
hunc perminxerunt calones; quin etiam illud  
accidit, ut cuidam testis caudamque salacem  
demeterent ferro. 'iure' omnes [...]*

Uno s'è gettato a capofitto giù dal tetto, un altro è stato flagellato a morte, uno che fuggiva è incappato in una banda feroce di briganti; per aver salva la vita, questo ha sborsato quattrini, mentre quest'altro i garzoni l'hanno stuprato; anche di peggio è accaduto: i testicoli, li ha fatti tagliare col ferro un marito, e il codino troppo vivace.

E tutti: «Ben fatto!».

(Hor., *sat.* 1.2.41-45)<sup>106</sup>

Proseguendo nella narrazione, l'autore si sofferma su un caso reale, quello di Villio, che pagò a caro prezzo il fatto di essersi lasciato sedurre dal prestigio di un gran nome. Il nome in questione è quello di Fausta, figlia di Silla nota per i suoi adulterii, che poteva annoverare, tra i propri numerosi amanti, anche una figura del rilievo dello storico Sallustio.<sup>107</sup> Che Villio fosse davvero attratto dalla matrona o piuttosto, come insinua Orazio, dai suoi illustri natali, l'esito della vicenda gli fu avverso: finì picchiato, ferito a coltellate, chiuso fuori dalla casa mentre Longareno – forse un secondo e più fortunato *adulter* – rimaneva all'interno.<sup>108</sup>

Se la posta in gioco era tanto elevata, si comprende bene il clima di terrore che poteva sconvolgere la casa teatro dell'adulterio e i suoi occupanti all'inatteso rientro del marito. Orazio descrive con efficacia il panico della moglie infedele, che, preoccupata per la dote, balza giù dal letto, pallidissima; allo stesso modo rappresenta la rassegnazione della schiava, complice della relazione illecita, che sa di dover temere le percosse che seguiranno alla

---

<sup>106</sup> Traduzione a cura di M. Beck, 1994. Vd. Cantarella 1976, 181; Fayer 2005, 202-03.

<sup>107</sup> Varro *apud* Gell., 17.18; Macr., *Sat.* 2.2.9.

<sup>108</sup> Hor., *sat.* 1.2.64-67. Vd. Fayer 2005, 203 nt. 51.

scoperta del suo coinvolgimento.<sup>109</sup> Non minore è il pericolo che incombe sull'adultero: occorre fuggire, dice Orazio, con gli abiti discinti e a piedi scalzi, per non rimetterci "i soldi, il culo e il nome" e poi conclude, amaramente: "Essere presi è un disastro".<sup>110</sup>

L'ultima fonte rilevante per il tema in esame è la raccolta di *exempla* di Valerio Massimo. All'interno del sesto libro, nella rubrica dedicata alla *pudicitia*, l'autore elenca infatti casi di mariti che "nel vendicare la propria pudicizia ricorsero al proprio dolore invece che alle leggi della repubblica".<sup>111</sup> Come è noto, Valerio Massimo compose la propria opera in età tiberiana, quando la *lex Iulia de adulteriis* era ormai in vigore da diversi decenni. La sua testimonianza risulta tuttavia significativa per la ricostruzione delle forme della vendetta maritale nei secoli che precedettero l'intervento legislativo del *princeps*, poiché i protagonisti degli episodi narrati vissero nell'ultima fase della Repubblica. Benché non si possa escludere del tutto che l'autore sia stato, almeno in parte, influenzato dal nuovo quadro normativo, egli sembra comunque riferirsi a pratiche e modelli comportamentali precedenti all'introduzione della legge augustea.<sup>112</sup>

*Sed ut eos quoque, qui in vindicanda pudicitia dolore suo pro publica lege usi sunt, strictim percurram, Sempronius Musca C. Gellium deprehensum in adulterio flagellis cecidit, C. Memmius L. Octavius similiter deprehensum pernis contudit, Carbo Attienus a Vibieno, item Pontius a P. Cere[n]cio deprehensi castrati sunt. Cn. etiam Furium Brocchum qui deprehenderat familiae stuprandum obiecit.*

Sempronio Mosca, colto Caio Gellio in flagrante adulterio, lo finì a frustate, Caio Memmio abbatté a pugni Lucio Ottavio sorpreso a fare altrettanto; mentre

---

<sup>109</sup> Hor., *sat.* 1.2.125-31. Cfr. Hor., *sat.* 2.7.46-71.

<sup>110</sup> Hor., *sat.* 1.2.132-34: "*Discincta tunica fugiendum est et pede nudo, | ne nummi pereant aut puga aut denique fama. | Deprendi miserum est [...]*". Traduzione a cura di C. Carena, 2009. Vd. Fayer 2005, 203 e nt. 52.

<sup>111</sup> Val. Max., 6.1.13: "*in vindicanda pudicitia dolore suo pro publica lege usi sunt.*" Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

<sup>112</sup> Fantham 1991, 127; Manfredini 1999, 333-34; Fayer 2005, 204 e nt. 54.

Carbone Attieno e Ponzio, sorpresi rispettivamente da Vibieno e da Publio Cerennio, furono privati dei loro attributi virili. Un tale, che aveva scoperto Cneo Furio Brocco, lo offrì allo stupro della sua gente.

(Val. Max., 6.1.13)<sup>113</sup>

Percosse, fustigazioni, mutilazioni dei genitali, violenze psicologiche e sessuali erano dunque tutti modi in cui il marito poteva sfogare la propria collera sugli adulteri *manufesti*. Si trattava di pratiche umilianti e degradanti che, in qualche misura, determinavano la squalifica sociale degli amanti colpiti. Della legittimità di simili punizioni, peraltro, sembra che nessuno dubitasse: esse erano socialmente accettate e, con ogni probabilità, giuridicamente consentite, come confermano le stesse fonti.<sup>114</sup> Così, dopo aver elencato i molteplici e terribili supplizi cui potevano andare incontro gli adulteri, Orazio precisa che tali pratiche avvenivano “*iure*”, “a buon diritto”, aggiungendo che questa opinione era condivisa da “*omnes*”, “tutti”.<sup>115</sup> Nella settima satira del secondo libro, poi, lo schiavo Davo definisce “*insta*” la *potestas* esercitata dal marito nei confronti di entrambi gli adulteri, ancor di più quando a essere punito era il *corruptor*, il seduttore.<sup>116</sup> E ancora Valerio Massimo, al termine della rassegna dedicata ai mariti vendicatori della *pudicitia* coniugale afferma che per costoro “l’aver dato sfogo alla propria collera non costituì reato”.<sup>117</sup>

Non era tuttavia soltanto l’integrità fisica del seduttore a essere messa in pericolo: la scoperta dell’adulterio poteva infatti avere conseguenze anche sul piano patrimoniale. Doveva essere piuttosto abituale che l’adultero colto in flagrante tentasse di comprare la pietà del marito offeso offrendo una somma di denaro, oppure che fosse quest’ultimo a pretendere una compensazione pecuniaria per rinunciare al diritto di uccidere.<sup>118</sup> Nessuna somma, tuttavia, sembrava poter sostituire del tutto il piacere derivante dall’inflizione di pene corporali.

---

<sup>113</sup> Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

<sup>114</sup> Fayer 2005, 206.

<sup>115</sup> Hor., *sat.* 1.2.46.

<sup>116</sup> Hor., *sat.* 2.7.61-63.

<sup>117</sup> Val. Max., 6.1.13: “*Quibus irae suae indulgisse fraudi non fuit*”. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

<sup>118</sup> Manfredini 1999, 328; Fayer 2005, 206.

Emblematico, in tal senso, è il già ricordato caso di Sallustio, amante di Fausta, figlia di Silla. Quando il marito di lei, Tito Annio Milone, sorprese i due in flagrante adulterio, liberò lo storico soltanto dietro pagamento e dopo averlo fatto fustigare.<sup>119</sup>

Le imposizioni pecuniarie inflitte agli adulteri potevano comportare conseguenze gravissime, che si spingevano ben oltre il semplice impoverimento materiale. Esse incidavano infatti sul patrimonio, la cui consistenza costituiva uno dei requisiti per l'accesso al Senato. L'adulterio poteva pertanto compromettere la partecipazione del colpevole alle cariche e determinarne, di conseguenza, la morte politica. In questa prospettiva, non si può escludere che l'accusa di adulterio potesse talvolta essere impiegata in modo pretestuoso per colpire gli avversari politici. Forse anche per tale ragione, la *lex Iulia de adulteriis* intervenne a vietare ogni forma di profitto tratto dall'adulterio, compresi i vantaggi economici che il marito avrebbe potuto ottenere imponendo pagamenti al seduttore sorpreso in flagrante.

Il marito poteva persino legare l'amante della moglie e trattenerlo fino all'avvenuto versamento, dopo averne fatto constatare la cattura alla presenza di testimoni.<sup>120</sup>

L'amante colto in flagrante e sopravvissuto all'ira del marito non sfuggiva tuttavia alla riprovazione sociale, che lo colpiva duramente. Come attestano diverse fonti antiche, la figura del seduttore delle altrui mogli era infatti oggetto di una valutazione del tutto negativa nel mondo romano, dove egli veniva considerato un individuo spregevole.<sup>121</sup> In questo senso, appare significativo l'impiego del termine '*adulter*' come insulto. Nella difesa di Marco Celio Rufo, ad esempio, Cicerone replica così alle accuse infamanti rivolte contro il suo assistito:

*“Adulter, inpudicus, sequester” conviciū est, non accusatio. nullum est enim fundamentum horum criminum, nulla sedes; voces sunt contumeliosae temere ab irato accusatore nullo auctore emissae.*

---

<sup>119</sup> Varro *apud* Gell., 17.1. Vd. altri accenni a compensazioni pecuniarie in Plaut., *Mil.* 1420-21; Plaut., *Bacch.* 842-924; Hor., *sat.* 1.2.43; Hor. *sat.*, 1.2.133; Hor. *sat.*, 2.7.66-67.

<sup>120</sup> Ter., *Eun.* 955-61; Ter., *Eun.* 992-93. Vd. Fayer 2005, 206-07.

<sup>121</sup> Ad. es. Plaut., *Mil.* 802; Cic., *Planc.* 30; Ov., *her.* 4.34. Vd. Beltrami 1998, 79-81.

“Adultero, debosciato, galoppino elettorale”: insulti, non accuse, ch  non hanno nessun fondamento, nessuna base: parole offensive lanciate con leggerezza e senza alcun sostegno da un accusatore che s’  lasciato trascinare dall’ira.

(Cic., *Cael.* 30)<sup>122</sup>

Di fatto, tuttavia, lo stesso Cicerone ricorreva frequentemente all’insinuazione di adulterio come strumento di attacco all’interno delle proprie orazioni.<sup>123</sup>

Un’ulteriore testimonianza del duro giudizio riservato agli adulteri sembra emergere dal fatto che essi vengano annoverati tanto da Cicerone quanto da Sallustio tra “le bande di uomini turpi e scellerati”<sup>124</sup> che Catilina raccolse intorno a s  in occasione della celebre congiura.<sup>125</sup> Nella mentalit  romana, infatti, l’*adulter* era considerato alla stregua di un qualsiasi malfattore, che aveva sottratto a un altro uomo – e, insieme, all’intero gruppo familiare – qualcosa che spettava loro di diritto: la purezza della sposa e, di conseguenza, la certezza della legittimit  della discendenza. Come osserva Beltrami, non sembra casuale che l’adultero venisse abitualmente assimilato a un *fur*, un ladro, e l’adulterio a un *furtum*, una rapina.<sup>126</sup>   quanto accade, ad esempio, in alcuni versi virgiliani:

*Quae causa fuit, consurgere in arma*

*Europamque Asiamque et foedera solvere furto?*

*Me duce Dardanius Spartam expugnavit adulter [...]*

---

<sup>122</sup> Traduzione a cura di G. Bellardi, 1975.

<sup>123</sup> Ad es. Cic., *Verr.* II 1, 9; *Verr.* II 3, 6; *Verr.* II 4, 144; *Flacc.* 34; *Sest.* 20; *Sest.* 39; *Pis.* 28; *Pis.* 70; *Mil.* 72-73; Ascon., *tog. cand.* p. 92.

<sup>124</sup> Sall., *Catil.* 14.1: “*Catilina, id quod factu facillimum erat, omnium flagitiorum atque facinorum circum se tamquam stipatorum catervas habebat*”. Traduzione a cura di P. Frassinetti e L. Di Salvo, 1991.

<sup>125</sup> Cic., *Catil.* 2.7; Cic., *Catil.* 2.23; Sall., *Catil.* 14.1-2.

<sup>126</sup> Beltrami 1998, 80.

Quale fu la causa che in una si sollevassero in armi l'Europa e l'Asia, e spezzassero per un furto la loro alleanza? Sotto la mia guida l'adulterio dardanio ha espugnato Sparta [...]

(Verg., *Aen.* 10.90-92)<sup>127</sup>

Con il termine '*furtum*' Virgilio allude evidentemente al rapimento di Elena da parte di Paride, il quale al verso successivo viene infatti perifrasticamente definito "adultero dardanio".<sup>128</sup> Una conferma esplicita viene anche dal commento di Servio al decimo libro dell'*Eneide*, dove il grammatico precisa: "infatti il furto è l'adulterio".<sup>129</sup> Spostandosi a un'epoca successiva, e precisamente al II secolo d.C., anche Apuleio definisce l'adulterio una "*furatrina coniugalis*", una "rapina coniugale".<sup>130</sup>

Il giudizio riservato all'adultero che avesse violato la castità di una *nupta* appare dunque radicalmente diverso da quello rivolto al marito vendicatore che avesse ucciso il rivale o gli avesse inflitto pene particolarmente crudeli. Mentre la condotta del primo suscitava un profondo biasimo sociale, quella del secondo incontrava, al contrario, approvazione. Tale doppia valutazione trovava riscontro anche sul piano giuridico, poiché il diritto non prevedeva alcun tipo di sanzione nei confronti del marito che, in caso di flagrante adulterio, si fosse fatto violentemente giustizia da sé.

#### 1.1.1.5 Il potere punitivo del *pater familias* dell'adultera

Le fonti fin qui esaminate fanno riferimento esclusivamente al marito e alla sua facoltà di uccidere (o ripudiare) la moglie adultera e il suo amante. Non vi è tuttavia motivo di escludere che analoga prerogativa spettasse anche al *pater familias* nei confronti della figlia.

---

<sup>127</sup> Traduzione a cura di R. Scarcia, 2002.

<sup>128</sup> Scarcia 2002, 907 nt. 21.

<sup>129</sup> Serv., *comm. in Verg. Aen.* 10.91: "*nam furtum est adulterium*".

<sup>130</sup> Apul., *met.* 8.3.

Le condotte sessuali illecite dovevano infatti rappresentare una *iusta causa* idonea a legittimare la più estrema manifestazione della potestà paterna: lo *ius vitae ac necis*.

A sostegno di tale ipotesi si possono richiamare due *exempla* tratti dai *Facta et dicta memorabilia* di Valerio Massimo, appartenenti alla rubrica del sesto libro dedicata alla *pudicitia*. I due episodi, correntemente ricondotti all'età repubblicana,<sup>131</sup> rievocano le vicende di altrettante *filiae familias* colpevoli di atti di impudicizia e per questo duramente punite dal padre. Poiché le giovani sono qualificate come “*virgines*” (“vergini”) o “*nubiles*” (“nubili”) il delitto che le riguarda costituirebbe, in senso stretto, *stuprum*. È tuttavia plausibile ritenere che analoghe forme di repressione si applicassero anche ai casi di *adulterium*, considerata la gravità della condotta, che non solo ledeva gli interessi della famiglia del marito, ma comprometteva anche l'onore del *pater familias* che aveva cresciuto ed educato la colpevole.

Secondo il racconto di Valerio Massimo, entrambe le fanciulle pagarono la propria *impudicitia* con la vita. Il cavaliere Ponzio Aufidiano, figura non altrimenti nota, uccise la giovane figlia e il suo seduttore, un pedagogo di nome Fannio Saturnino: “per non celebrarne le vergognose nozze” – un matrimonio ormai irrimediabilmente contaminato – “ne celebrò le dolorose esequie”.<sup>132</sup>

Non dissimile fu il caso di Publio Attilio Filisco, il quale, pur avendo esercitato la prostituzione in gioventù, si distinse in età adulta per un'estrema severità, al punto che, quando sua figlia si macchiò di *stuprum*, la punì con la morte. Nulla è noto, invece, circa la sorte del suo *corruptor*.<sup>133</sup>

Un terzo episodio, proposto da Valerio Massimo quale massimo esempio di severità, presenta un esito diverso dai precedenti. In questo caso, l'unica vittima fu un liberto, colpevole di aver dato un semplice *osculum*, un bacio, alla figlia di Publio Menio, allora in età marito. Poco rilevava, spiega l'autore, che il gesto non fosse dettato da desiderio, ma da

---

<sup>131</sup> Fantham 1991, 127.

<sup>132</sup> Val. Max., 6.1.3: “*Ita ne turpes eius nuptias celebraret, acerbis exequias duxit*”. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971. Vd. Gardner 1986, 7; 121-22; Fantham 1991, 126; Cantarella 2015, 57.

<sup>133</sup> Val. Max., 6.1.6. Vd. Gardner 1986, 7; 122; Fantham 1991, 127; Cantarella 2015, 57.

un affetto verosimilmente sincero: con una punizione tanto drastica, il *pater* intendeva offrire alla figlia un monito esemplare, affinché non solo conservasse intatta la propria verginità, ma riservasse anche al futuro sposo “*oscula sincera*”, “baci purissimi”.<sup>134</sup>

L'opera di Valerio Massimo tramanda dunque, come modello per i posteri, tre vicende repubblicane di *stuprum in virgine*, che si conclusero con una repressione domestica e violenta, messa in atto dal *pater familias* della colpevole. La manifestazione di un simile potere punitivo, esercitato per i motivi descritti, risulta perfettamente legittima. Come osserva Cavaggioni, infatti, non si registra alcuna conseguenza giuridica a carico dei padri coinvolti, neppure nel caso di Publio Menio, la cui reazione appare sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. Ne deriva che la soppressione della *filia in potestate* colpevole di impudicizia era considerata un legittimo esercizio dello *ius vitae ac necis*, fondato sulla *patria potestas*.<sup>135</sup> Quanto alla punizione dell'amante – che evidentemente non era soggetto alla potestà del suo uccisore – essa può verosimilmente essere interpretata come una forma di vendetta privata.<sup>136</sup>

### **1.1.2 I tratti fondamentali della repressione dell'adulterio in età pre-augustea: dimensione domestica e violenza legittima**

L'analisi fin qui condotta ha consentito, più che il raggiungimento di certezze, la formulazione di ipotesi. Nonostante le criticità evidenziate, dalle fonti antiche e dalle ricostruzioni – talvolta divergenti – degli studiosi sembrano comunque emergere due elementi relativamente sicuri circa la repressione dell'adulterio nel mondo romano arcaico e repubblicano.

---

<sup>134</sup> Val. Max., 6.1.4. Vd. Gardner 1986, 7; 122; Fantham 1991, 126-27.

<sup>135</sup> Cavaggioni 2004, 35.

<sup>136</sup> Cantarella 1976, 190 nt. 38.

Anzitutto, tale repressione pare essersi tradizionalmente svolta entro la sfera domestica, in seno alla famiglia e senza interferenze da parte dello Stato. A questo proposito risulta particolarmente interessante un'osservazione di Beltrami, la quale, sulla base di un frammento del *De Republica* ciceroniano – “e non si proponga alle donne un prefetto, [...] ma sia il censore ad insegnare agli uomini come tenere a freno le mogli”<sup>137</sup> – ipotizza che lo Stato demandasse al marito il compito di vigilare sulla castità della *uxor* e, conseguentemente, di punire eventuali violazioni.<sup>138</sup> Non vi è motivo di dubitare che il padre fosse investito di una responsabilità analoga.

Circa un secolo prima del *De Republica*, anche Catone il Censore aveva sostenuto con forza il medesimo concetto in un'orazione tramandata da Livio. L'occasione fu offerta dalla proposta di abrogazione della *lex Oppia*, legge suntuaria entrata in vigore nel 215 a.C., nel pieno della seconda guerra punica, allo scopo di limitare il lusso femminile. Venuta meno la situazione di emergenza che ne aveva giustificato l'introduzione, le matrone romane manifestarono il desiderio di recuperare l'accesso a beni e simboli di *status* precedentemente consentiti. Le loro istanze furono verosimilmente accolte dai tribuni della plebe Marco Fundanio e Lucio Valerio, i quali proposero l'abrogazione della legge. La questione suscitò un acceso dibattito, al punto che numerose matrone si riversarono nelle strade e nei luoghi pubblici della città, rivolgendo direttamente le proprie richieste a consoli, pretori e altri magistrati. Si trattava di comportamenti estranei al *mos maiorum* matronale, che prescriveva alle donne di rimanere, per quanto possibile, all'interno della dimensione domestica e di non intervenire pubblicamente, soprattutto in questioni di carattere politico.<sup>139</sup>

Nel discorso che pronunciò in difesa della *lex Oppia*, Catone il Censore, allora console, condannò con sdegno questi comportamenti e, a più riprese, sin dall'esordio, fece esplicito

---

<sup>137</sup> Cic., *Rep.* 4.6 *apud* Non., 499.13: “*Nec vero mulieribus praefectus praeponatur, [...] sed sit censor, qui viros doceat moderari uxoris*”. Traduzione a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, 1974.

<sup>138</sup> Beltrami 1998, 77-78.

<sup>139</sup> Liv., 34.1.

riferimento al controllo che gli uomini della famiglia erano chiamati ad esercitare sulle proprie donne:

*Si in sua quisque nostrum matre familiae, Quirites, ius et maiestatem viri retinere instituisset, minus cum universis feminis negotii haberemus.*

Se ciascuno di noi, o Quiriti, avesse cominciato a conservare nei confronti della madre di famiglia i diritti e l'autorità di marito, ora non avremmo delle questioni con tutte quante le donne.

(Liv., 34.2.1)<sup>140</sup>

O ancora:

*Maiores nostri, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum.*

I nostri antenati vollero che le donne non trattassero alcun affare, nemmeno privato, senza la garanzia di un tutore, che rimanessero sotto il controllo dei padri, dei fratelli, dei mariti.

(Liv., 34.2.11)<sup>141</sup>

Anche per Catone, dunque, mariti e padri avevano la responsabilità di porre un freno al comportamento delle proprie donne, senza mai correre il rischio allentarlo.<sup>142</sup>

Il secondo dato che emerge a proposito della repressione dell'adulterio è che essa assumeva spesso un carattere violento, le cui conseguenze erano socialmente accettate e

---

<sup>140</sup> Traduzione a cura di P. Pecchiura, 1970.

<sup>141</sup> Traduzione a cura di P. Pecchiura, 1970.

<sup>142</sup> Liv., 34.2.13-14.

giuridicamente legittimate. In assenza di flagranza, la *uxor in manu*, qualora fosse stata riconosciuta colpevole dal giudizio collettivo del marito e dei parenti, poteva essere condannata a morte, almeno in una fase più antica, precedente all'affermarsi del ripudio quale soluzione preferenziale. In simili circostanze, il ricorso alla violenza si configurava come una misura repressiva adottata al termine di un *iter* delineato e all'emanazione di una deliberazione congiunta, peraltro giustificata dalla certezza della colpa.

La violenza, tuttavia, trovava legittimazione soprattutto nel caso dell'adulterio flagrante. Il marito che sorprende la moglie sul fatto era infatti pienamente autorizzato a sfogare la propria rabbia su di lei e sul complice, uccidendoli o ricorrendo ad altre forme di punizione e umiliazione, senza necessità di consultare il *consilium domesticum*. Era una facoltà che gli spettava in quanto marito – indipendentemente dall'esistenza *manus* –, una forma di *potestas* che le fonti qualificano come “*iusta*”, esercitata “*iure*” e “*sine fraude*”. Pare inoltre che tale potere non incontrasse limiti particolari, salvo quello rappresentato dalla necessaria flagranza. È possibile che un simile vincolo fosse utile a evitare che, attraverso false accuse di adulterio, i Romani avessero a disposizione uno strumento per eliminare i propri avversari politici.

Si è infine osservato che anche il padre, in quanto detentore di *ius vitae ac necis* sulla figlia che aveva *in potestate*, poteva certamente decidere della sorte di quest'ultima qualora si fosse resa colpevole di comportamenti sessuali ritenuti riprovevoli. Anche in questo caso, il ricorso alla violenza appariva pienamente legittimo.

Ci si potrebbe a questo punto domandare perché, se davvero la repressione domestica e violenta dei delitti sessuali femminili costituiva la prassi ordinaria, le fonti tramandino un numero relativamente esiguo di testimonianze. A tale interrogativo sembra offrire una risposta convincente l'interpretazione proposta da Cantarella: semplicemente, gli autori antichi non avrebbero ritenuto degni di menzione casi di “ordinaria amministrazione”, interessandosi piuttosto a episodi eccezionali.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Cantarella 2015, 57-58.

Che la repressione dell'adulterio fosse considerata essenzialmente una questione privata, da gestire entro i confini della famiglia e senza interventi da parte dello Stato, sembra inoltre trovare indiretta conferma nella sostanziale assenza – prima dell'introduzione della *lex Iulia de adulteriis* – di una normativa organica volta a criminalizzare i comportamenti sessuali femminili illeciti. In questa prospettiva, appare significativo anche il carattere eccezionale degli unici due episodi che, nel III secolo a.C., videro numerose matrone pubblicamente imputate per condotte riconducibili alle categorie di *stuprum* e *probrum*.

## **1.2 La marginalità dell'intervento statale nella repressione dell'adulterio**

### **1.2.1 *Priores leges plures*: il vuoto normativo in materia di adulterio**

Il fenomeno dell'irregolarità sessuale, nelle sue diverse manifestazioni, fu certamente criminalizzato durante il principato di Augusto, con l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, nel 18 a.C. o in un anno di poco successivo. Per quanto concerne, invece, l'esistenza di una legislazione in materia durante l'epoca repubblicana le notizie sono imprecise.

Un passo del giurista Paolo menziona "*priores leges plures*", "diverse leggi precedenti" che sarebbero state abrogate (*abrogatae*) oppure modificate (*obrogatae*) dal primo capitolo della *lex Iulia de adulteriis*.<sup>144</sup> L'incertezza interpretativa riguarda il verbo trasmesso dal testo: i codici riportano infatti la lezione "*abrogat*", mentre i filologi preferiscono correggere in "*obrogat*".<sup>145</sup> In ogni caso, quale lettura si scelga di adottare, il dato significativo è che Paolo

---

<sup>144</sup> Paul., *coll.* 4.2.2.

<sup>145</sup> Rizzelli 1997, 270-71 nt. 15; Cavaggioni 2004, 24 nt. 26.

sembra presupporre l'esistenza di norme anteriori su cui la legislazione augustea sarebbe intervenuta in modo più o meno incisivo, modificandole parzialmente oppure abrogandole integralmente. Di tale produzione normativa, tuttavia, non restano che riscontri vaghi, suscettibili di interpretazioni non univoche.<sup>146</sup>

Un cenno merita la *lex Scatinia* o *Scantinia*, di cui rimangono incerti sia la cronologia che il contenuto. Promulgata probabilmente tra la fine del III e la metà del II secolo a.C.,<sup>147</sup> e sicuramente vigente in epoca ciceroniana,<sup>148</sup> la legge sanzionava alcune forme di omosessualità maschile percepite come moralmente riprovevoli, come la pederastia – nel significato ristretto di rapporto con un fanciullo *ingenuus* – e, forse, l'assunzione del ruolo sessuale passivo.<sup>149</sup> Ci si troverebbe dunque di fronte a una delle rare attestazioni, in età repubblicana, di un intervento normativo volto a reprimere comportamenti sessuali considerati illeciti.<sup>150</sup>

Resta però poco plausibile identificare la *lex Scatinia* con una delle *priores leges plures* cui allude Paolo a proposito della *lex Iulia de adulteriis*. La legge, infatti, risulta ancora in vigore all'epoca di Domiziano<sup>151</sup> e continua a essere attestata anche nei secoli successivi, fino almeno al III<sup>152</sup> e al IV secolo d.C.<sup>153</sup> Soltanto accogliendo la lezione "*obrogat*" sarebbe possibile ipotizzare che la normativa augustea sia intervenuta non per abolirla integralmente, ma per modificarne alcuni aspetti specifici.<sup>154</sup> Come si avrà modo di osservare nel secondo capitolo, tuttavia, l'orientamento prevalente della dottrina tende a escludere che la *lex Iulia de adulteriis* disciplinasse in alcun modo l'omosessualità maschile. Quanto a eventuali leggi sull'adulterio, le notizie si riducono a vaghi e incerti richiami: in una delle due *Satire*, Orazio allude all'esistenza di non ben identificate antiche *leges* contro

---

<sup>146</sup> Cavaggioni 2004, 24; Fayer 2005, 215.

<sup>147</sup> Dalla 1987, 86-92; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 146-47.

<sup>148</sup> Cic., *Fam.* 8.12.3; 8.14.4. Vd. Dalla 1987, 86; 111.

<sup>149</sup> Dalla 1987, 94-99; Cavaggioni 2004, 24-25; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 147-52.

<sup>150</sup> Per la *lex Scatinia*: Dalla 1987, 82-99; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 141-52.

<sup>151</sup> Svet., *Dom.* 8.3; Iuv., 2.44. Vd. Dalla 1987, 97; 104-06; 112; Cavaggioni 2004, 25.

<sup>152</sup> Tert., *monog.* 12.

<sup>153</sup> Auson., *Epigr.* 91; Prud., *perist.* 10.204.

<sup>154</sup> Dalla 1987, 104-06; 112.

*fures, latrones e adulteri*;<sup>155</sup> Valerio Massimo, prima di elencare i casi dei mariti che in età repubblicana vendicarono violentemente la castità delle proprie mogli, accenna a una generica *lex publica*, cui questi ultimi avrebbero anteposto la propria collera.<sup>156</sup> Entrambe le dichiarazioni risultano tuttavia poco probanti: non si può escludere, infatti, che i due autori si riferiscano a norme sviluppatesi nella prassi o a procedure di natura privata e non necessariamente criminalistiche.<sup>157</sup>

Rimane controversa anche l'esistenza di leggi "sui matrimoni e sulla sobrietà", che Silla avrebbe promulgato nonostante la sua stessa fama di uomo incline agli amori e agli adulterii.<sup>158</sup> L'unica testimonianza in proposito proviene da Plutarco, il quale afferma a sua volta di dipendere da Sallustio. La notizia, tuttavia, è formulata in termini troppo generici per consentire di ipotizzare con sicurezza l'esistenza di una legislazione sillana specificamente volta alla repressione dell'adulterio o alla tutela della *pudicitia*. Più verosimilmente – come suggerisce Cavaggioni – si potrebbe pensare a disposizioni isolate inserite nel quadro di interventi normativi più ampi, come la *lex Cornelia de iniuriis* o la *lex sumptuaria*.<sup>159</sup>

Cesare, pur celebre per le relazioni intrattenute con numerose matrone,<sup>160</sup> dimostrò un certo rigore nell'ambito della morale sessuale: è di Svetonio, ad esempio, la notizia per cui avrebbe mandato a morte un liberto a lui molto caro, colpevole di aver indotto all'adulterio la moglie di un cavaliere romano.<sup>161</sup> Nonostante ciò, nulla induce a ritenere che Cesare abbia promosso un intervento legislativo in materia, benché durante la dittatura Cicerone ne avesse invocato un'azione volta a contrastare il dilagare delle *libidines*.<sup>162</sup>

---

<sup>155</sup> Hor., *sat.* 1.3.104-06.

<sup>156</sup> Val. Max., 6.1.13.

<sup>157</sup> Rizzelli 1997, 271; Cavaggioni 2004, 25-26.

<sup>158</sup> Plut., *Lys. et Sull.* 41.3.3: "ἀλλὰ τοὺς περὶ γάμων καὶ σωφροσύνης εἰσηγείτο νόμους τοῖς πολίταις". Traduzione a cura di R. Giannattasio Andria e A. Meriani, 1998.

<sup>159</sup> Cavaggioni 2004, 26. Cfr. Giunti 1990, 226 nt. 36; Fayer 2005, 215.

<sup>160</sup> Svet., *Iul.* 50-52.

<sup>161</sup> Svet., *Iul.* 48.1.

<sup>162</sup> Cic., *Marcell.* 23. Vd. Treggiari 1991, 277.

Appare infine del tutto sconosciuta la *lex Titia*, che Ausonio menziona insieme alla *lex Scatinia* in uno dei suoi epigrammi.<sup>163</sup>

Non sorprende, pertanto, che la maggior parte degli studiosi tenda a dubitare dell'esistenza, anteriormente alla *lex Iulia de adulteriis*, di una legislazione che criminalizzasse gli illeciti sessuali, fatta forse eccezione per alcune forme di rapporti omosessuali maschili.<sup>164</sup> D'altra parte, come osserva Cavaggioni, anche qualora in età repubblicana fossero effettivamente esistiti provvedimenti di questo tipo, essi "non ebbero che carattere limitato e non organico, se con l'avvento del principato si sentì con urgenza da più parti la necessità improrogabile di mettere ordine nel conflittuale nodo dei rapporti familiari e di coppia".<sup>165</sup>

### **1.2.2 Due casi eccezionali: i processi pubblici per *stuprum* e *probrum* del III secolo a.C.**

Il fatto che l'adulterio fosse tradizionalmente perseguito in ambito domestico sembra trovare un'altra indiretta conferma nella sostanziale assenza, per l'età repubblicana, di *iudicia publica* aventi per oggetto la condotta sessuale femminile. Solo in due episodi, entrambi risalenti al III secolo a.C. e narrati nelle *Storie* di Livio, alle devianze attribuite a gruppi di matrone fu attribuita valenza criminale, ossia esse furono ritenute lesive degli interessi dell'intera comunità. In tali circostanze, le donne coinvolte furono indagate e condannate nell'ambito di due processi pubblici, indetti su iniziativa magistratuale – in un caso sicuramente degli edili<sup>166</sup> – alla presenza del popolo.<sup>167</sup>

---

<sup>163</sup> Aus., *Epigr.* 91.4.

<sup>164</sup> Gardner 1986, 117; 121; 123; Giunti 1990, 226 nt. 36; Treggiari 1991, 277; Rizzelli 1997, 270-72; Beltrami 1998, 77-78 nt. 255; Cavaggioni 2004, 26; Fayer 2005, 215-16. *Contra* Rabello 1979, 211-12.

<sup>165</sup> Cavaggioni 2004, 26.

<sup>166</sup> Sull'iniziativa processuale degli edili nei processi pubblici femminili tra la fine del IV e la prima metà del II secolo a.C.: Giunti 2009.

<sup>167</sup> Cavaggioni 2004, 42; Beggiato 2023, 25.

Le ragioni che indussero ad adottare queste misure ad oggi non sono del tutto chiare. Pur non essendo possibile pervenire a conclusioni definitive, appare tuttavia utile richiamare i processi per *stuprum* e *probrum* del III secolo a.C., nonché alcune ipotesi interpretative formulate dagli studiosi, al fine di evidenziare come questi due episodi costituiscano una deviazione rispetto alla prassi tradizionale, che vedeva i crimini sessuali femminili gestiti in ambito domestico. Si tratterebbe, con ogni probabilità, di una virata determinata dall'eccezionalità delle circostanze in cui tale vicende si collocarono.

Sicuramente peculiare fu il momento storico che fece da cornice al primo dei due *iudicia publica* in esame, brevemente menzionato da Livio nel corso dell'ampia narrazione sulle guerre sannitiche. L'anno 295 a.C. – segnato dal consolato di Quinto Fabio Massimo Rulliano e Publio Decio Mure<sup>168</sup> – fu al contempo *felix* sul piano militare e funestato sotto altri aspetti. Mentre conseguiva successi nella guerra contro i Sanniti, Roma si trovò infatti a dover gestire una grave pestilenza e ad affrontare una serie di *prodigia*: quando in molti luoghi si abbatté una pioggia di terra e diversi soldati romani caddero vittima di fulmini, si decise di consultare i Libri Sibillini.<sup>169</sup> Nel mezzo di tante nefaste sciagure alcune matrone furono accusate di *stuprum* e chiamate a giudizio al cospetto dei comizi, su iniziativa di Quinto Fabio Massimo Gurgite, figlio del console e presumibilmente detentore di un potere magistratuale, che tuttavia Livio non specifica.<sup>170</sup> Giudicate colpevoli, le matrone furono condannate al pagamento di una multa, il cui ricavato fu destinato alla costruzione di un tempio in onore di Venere nei pressi del Circo Massimo.<sup>171</sup>

Anche il 213 a.C. – consolato di Tiberio Sempronio Gracco e Quinto Fabio Massimo<sup>172</sup> – fu un anno di profonda tensione, tanto interna quanto esterna. La vicinanza di Annibale, accampato con il suo esercito nell'agro salentino, suscitò nell'Urbe un clima di inquietudine e favorì l'insorgere di un'ondata di superstizione, che fece breccia specie entro una

---

<sup>168</sup> Broughton 1951, 177.

<sup>169</sup> Liv., 10.31.8.

<sup>170</sup> Cavaggioni 2004, 40.

<sup>171</sup> Liv., 10.31.9. Vd. Cavaggioni 2004, 40-41; Cantarella 2015, 68; Beggiato 2023, 25; Brännstedt 2024, 209.

<sup>172</sup> Broughton 1951, 262.

“*mulierum turba*”, “una folla disordinata di donne”, e la “*rustica plebs*”, formata da quei contadini che, spaventati e impoveriti, erano fuggiti nella capitale dai campi circostanti. Sotto la guida di sacerdoti e indovini stranieri si diffusero allora in città riti e culti estranei al costume tradizionale, che non venivano praticati solo in segreto e entro le mura domestiche, ma anche *in publico*, nel Foro e nel Campidoglio, con grande riprovazione dei *boni* e del Senato.<sup>173</sup> Dopo un iniziale insuccesso degli edili e dei triumviri capitali, il Senato incaricò il pretore di liberare il popolo da tali pratiche superstiziose. Questi ordinò la consegna di tutti i libri di profezia, delle formule di preghiera e dei trattati sui sacrifici, vietando al contempo lo svolgimento di cerimonie religiose di matrice straniera in luoghi pubblici o sacri. In questo clima, ulteriormente appesantito dalla morte di quattro sacerdoti e dalle contestazioni rivolte a Publio Cornelio Scipione, eletto edile,<sup>174</sup> alcune matrone furono nuovamente processate *apud populum* con l'accusa di *probrum*. Alcune tra loro, condannate, furono mandate in esilio;<sup>175</sup> la sorte delle altre non è nota.<sup>176</sup> È invece attestato che il *iudicium* fu promosso su iniziativa di Lucio Villio Tappulo e Marco Fundanio Fundolo, entrambi edili plebei.<sup>177</sup>

Una volta inquadrare le vicende, prima di addentrarsi nel merito della questione, sembra opportuno fare una precisazione sulla natura degli atti perseguiti. Data la polivalenza dei termini utilizzati da Livio – ‘*stuprum*’ e ‘*probrum*’ – non è infatti agevole individuare con precisione quale comportamento sessuale socialmente riprovevole fosse ascritto alle donne portate a giudizio. La qualificazione della condotta dipende dallo *status* matrimoniale delle imputate. Da un lato, l'uso del termine ‘*matronae*’ sembra orientare verso l'ipotesi di relazioni di relazioni adulterine, poiché *matrona* designa per lo più lo sposa legittima.<sup>178</sup> Dall'altro, non si può tuttavia escludere che il vocabolo sia usato in senso più ampio, a

---

<sup>173</sup> Liv., 25.1.7-9.

<sup>174</sup> Liv., 25.2.1-7.

<sup>175</sup> Per la problematica sanzione del 213 a.C.: Cavaggioni 2004, 199-201.

<sup>176</sup> Liv., 25.2.9. Vd. Cavaggioni 2004, 41-42; Cantarella 2015, 68; Beggiato 2023, 26-27; Brännstedt 2024, 209.

<sup>177</sup> Broughton 1951, 264.

<sup>178</sup> TLL s.v. I: “*Proprie nuptam significat*”. “Designa propriamente la donna sposata”.

indicare l'*ingenua*, ossia la donna rispettabile di nascita libera, contrapposta alla *meretrix*.<sup>179</sup>

In tal caso, si aprirebbe la possibilità di identificare i crimini commessi dalle imputate anche – o esclusivamente – come *stupra* in senso proprio.<sup>180</sup>

Al di là della questione terminologica, è comunque evidente che le vicende riferite da Livio presentano caratteri eccezionali. Non solo perché, come si è anticipato, le condotte sessuali femminili divennero oggetto di una repressione giudiziaria, ma anche perché i processi comiziali sembrano aver coinvolto più imputate. È questo un importante elemento di differenziazione rispetto ai casi già considerati, nei quali veniva sempre sanzionato – in ambito domestico – un singolo comportamento delittuoso, fosse esso *adulterium* o *stuprum*.<sup>181</sup>

È possibile che anche in questo caso gli atti cui Livio allude fossero reati distinti per origine e motivazioni; in altre parole, singoli episodi di *adulterium* o *stuprum* furono trattati unitariamente dalla fonte perché riconducibili a una stessa tipologia, senza che tra di essi sussistesse altro nesso che la comune appartenenza alla sfera del malcostume sessuale.<sup>182</sup> In questa prospettiva, la scelta di procedere pubblicamente potrebbe trovare una spiegazione nelle profonde alterazioni degli equilibri sociali e familiari prodotte dai conflitti in corso. In particolare, la prolungata assenza o la scomparsa di molti uomini, padri e mariti, avrebbe indebolito i tradizionali meccanismi di controllo esercitati all'interno della famiglia, favorendo forse l'emergere di comportamenti *extra mores* da parte delle matrone. Che si trattasse di un fenomeno reale oppure di un timore amplificato da stereotipi e pregiudizi di genere, è possibile che lo Stato abbia avvertito la necessità di supplire a tale vuoto di

---

<sup>179</sup> TLL s.v. I.

<sup>180</sup> Cavaggioni 2004, 42-43; Beggiato 2023, 27.

<sup>181</sup> Cavaggioni 2004, 42-43; Cantarella 2015, 68.

<sup>182</sup> Cfr. Rizzelli 2008, 87-88, il quale, evidenziando l'ampiezza semantica di *stuprum* e *probrum*, ipotizza che in entrambi i casi le matrone si fossero macchiate di diverse condotte ritenute socialmente destabilizzanti, ma non necessariamente riconducibili alla sfera dell'immortalità sessuale.

controllo familiare, intervenendo in un ambito – quello della morale sessuale femminile – tradizionalmente demandato all'autorità domestica di padri e mariti.<sup>183</sup>

Resta il fatto che Livio sembra parlare delle matrone incriminate come di un gruppo coeso. È possibile che il fattore di aggregazione risiedesse semplicemente nel loro *status* matronale e dunque nell'appartenenza al cosiddetto *ordo matronarum*. Non manca tuttavia chi ipotizza che le donne in questione si fossero rese responsabili, in forma collettiva, di un reato identificabile con *stuprum* o *probrum*.

Secondo Giunti, proprio il carattere associativo delle condotte sessuali perseguite potrebbe spiegare la scelta di ricorrere a un giudizio pubblico. La dimensione collettiva potrebbe infatti aver mutato la percezione della pericolosità di tali comportamenti, generando una situazione di allarme sociale e “richiesto, anche alla luce delle contingenti situazioni di particolare sforzo bellico, l'attivazione di un diverso *iter* punitivo, a carattere pubblico”.<sup>184</sup>

Più nello specifico, alcuni studiosi hanno ipotizzato che le imputate si fossero rese collettivamente responsabili di *stuprum* e *probrum* all'interno di un medesimo contesto comune di natura culturale.

Questa interpretazione appare particolarmente persuasiva con riferimento al *iudicium* del 213 a.C. Secondo il racconto liviano il processo comiziale per *probrum* si svolse infatti in un clima di profonda inquietudine religiosa, che vide la città attraversata da nuovi culti, di matrice straniera e contrari al costume tradizionale, peraltro caratterizzati da una forte partecipazione femminile. Non sembra quindi improbabile che ci fosse un nesso tra la propagazione di tali pratiche, l'intervento repressivo dei magistrati e il processo comiziale celebrato, verosimilmente, nello stesso anno e a breve distanza di tempo.<sup>185</sup> Bauman, in particolare, ravvisa nelle matrone incriminate parte della *mulierum turba* menzionata da Livio, la quale, in occasione della celebrazione dei nuovi culti, si sarebbe resa colpevole di

---

<sup>183</sup> Fantham 1991, 132-33; Cavaggioni 2004, 43; 238; Jońca 2009, 84, secondo cui le *matronae* incriminate erano *sui iuris*; Cantarella 2015, 69; Brännstedt 2024, 209. *Contra* Giunti 2009, 104. Ritengono probabile che le matrone incriminate avessero iniziato a esercitare la prostituzione: Fantham 1991, 132-133; Brännstedt 2024, 209. *Contra* Cantarella 2015, 69; Ramon 2015, 644-45 nt. 73.

<sup>184</sup> Giunti 2009, 104.

<sup>185</sup> Cavaggioni 2004, 44 nt. 117.

comportamenti qualificabili come *probrum*.<sup>186</sup> È certo significativo che, circa trent'anni più tardi, nell'ambito della repressione dei Baccanali, tra i reati ascritti agli adepti del culto di Dioniso figurassero anche gli *stupra*.<sup>187</sup>

Quanto invece al caso del 295 a.C., la destinazione del ricavato delle sanzioni al culto di Venere ha indotto alcune studiose a ipotizzare che le donne multate si fossero macchiate di *stuprum* proprio nell'ambito di riti e banchetti celebrati in onore della dea – o comunque di altre divinità femminili.<sup>188</sup> Tale ricostruzione troverebbe un ulteriore elemento di sostegno nel fatto che anche in altre circostanze dediche rivolte a Venere seguirono episodi di disordine morale o sessuale. Si pensi, ad esempio, alla statua di Venere Verticordia, consacrata allo scopo di “distogliere più facilmente le vergini e le donne sposate dalla lussuria e di rivolgerle alla castità”,<sup>189</sup> oppure al tempio innalzato in onore della stessa dea nel 114 a.C., a seguito di un caso di *incestum* ascrivibile a tre Vestali.<sup>190</sup>

L'ipotesi secondo cui le matrone coinvolte nei processi del 295 e del 213 a.C. sarebbero state accusate di un unico illecito – qualificabile rispettivamente come *stuprum* e *probrum* e consumato in ambito cultuale – risulta dunque indubbiamente suggestiva. Come segnala tuttavia Cavaggioni, si tratta pur sempre di “letture possibili degli avvenimenti, non esclusive né tantomeno verificabili nel concreto, e non aliene da obiezioni”.<sup>191</sup>

Pur non escludendo il peso delle motivazioni contingenti che avrebbero spinto i magistrati a indire i due *iudicia publica*, la studiosa richiama l'attenzione su un diverso aspetto. Ampliando la prospettiva, Cavaggioni propone, infatti, di interpretare i processi per *stuprum* e *probrum* come segnali e, al contempo, esiti dell'affiorare di una nuova visione dell'impudicizia, nonché degli altri crimini considerati tipicamente femminili, come atti lesivi degli interessi dell'intera comunità. L'emergere di tale orientamento sarebbe

---

<sup>186</sup> Bauman 1974, 255; Beggiato 2023, 29-30.

<sup>187</sup> Liv., 39.14.8. Vd. Bauman 1974, 255; Cavaggioni 2004, 45.

<sup>188</sup> Gardner 1986, 123; Cantarella 2015, 69; Beggiato 2023, 28.

<sup>189</sup> Val. Max., 8.15.12: “[...] *quo facilius virginum mulierumque mens a libidine ad pudicitiam converteretur*”. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971. Cfr. Plin., *nat.* 7.35.

<sup>190</sup> Ov., *fast.* 4.157-60; Plut., *qu. R* 83; Serv., *Aen.* 8.636; Oros., 5.15.22. Vd. Cavaggioni 2004, 45.

<sup>191</sup> Cavaggioni 2004, 46-47.

strettamente connesso al particolare contesto storico del III secolo a.C., che, da un lato, avrebbe favorito una rinnovata attenzione per i ruoli e le *virtutes* matronali, dall'altro avrebbe contribuito a riattivare antichi timori e superstizioni legati al genere.

I due processi – come accadeva, più in generale, per le accuse *in feminas* – ebbero luogo, non a caso, in periodi di crisi e cambiamento, segnati da guerre, trasformazioni politiche ed economiche, mutamenti dei costumi e della mentalità.<sup>192</sup> In contesti di questo tipo, il cambiamento finiva inevitabilmente per investire anche l'assetto sociale nel suo complesso: ruoli, responsabilità e valori attribuiti ai diversi attori della scena romana venivano rielaborati e ridefiniti. Neppure la dimensione femminile rimaneva esclusa: nonostante il cosiddetto *mos maiorum* matronale si caratterizzasse per una notevole rigidità, esso non era infatti del tutto impermeabile al cambiamento. Non sorprende dunque che, in periodi di crisi, anche i doveri, i comportamenti, le virtù e, di conseguenza, le colpe muliebri divenissero oggetto di riflessione.<sup>193</sup>

È quanto avvenne nei primissimi anni del III secolo a.C., quando, nell'ambito del processo di parificazione tra patrizi e plebei – e dunque in una fase di rielaborazione degli assetti della *civitas* – l'univirato e la castità divennero oggetto di una lite tra matrone. Nel 296 a.C. una donna di nome Virginia fu allontanata dai sacri riti in onore della dea *Pudicitia Patricia*. Motivo dell'interdizione fu il matrimonio misto che Virginia, di nascita patrizia, aveva contratto con un plebeo, il console Lucio Volumnio. La donna, dapprima, sostenne davanti alle altre matrone di essere entrata nel tempio della dea in qualità di *patricia, casta e uni nupta*, ossia di essere stata in possesso di tutti i requisiti richiesti. In seguito, decise di fondare a sua volta un sacello in onore di *Pudicitia Plebeia*, ammettendo al culto esclusivamente matrone univire, di comprovata castità e di origine plebea.<sup>194</sup> Nel racconto di Livio, Virginia incita le donne alla massima purezza con questa parole:

---

<sup>192</sup> Brännstedt 2024, 209; Giunti 2009, 103-04.

<sup>193</sup> Cavaggioni 2004, 228-29.

<sup>194</sup> Liv., 10.23.1-10.

*"Hanc ego aram" inquit "Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur".*

“Io consacro quest’altare alla Pudicizia plebea, e vi esorto affinché, a quella gara di valore che tiene impegnati in questa città gli uomini, corrisponda per le donne una gara di pudicizia, e vi invito a fare ogni sforzo perché si dica che quest’altare è venerato più religiosamente e da donne più caste, se è possibile, di quello patrizio”.  
(Liv., 10.23.7-8)<sup>195</sup>

La vicenda di Virginia testimonia dunque non solo che, in un periodo immediatamente precedente al processo per *stuprum* del 295 a.C., il *mos maiorum* matronale, distinto da quello maschile, era ormai codificato, ma anche che le *virtutes* da esso prescritte potevano divenire oggetto di dibattito. Nel caso specifico, la diatriba tra matrone non mise in discussione in quanto tali l’univirato e la *pudicitia*, valori condivisi e tenuti in gran conto da entrambe le parti; essa riguardò piuttosto – in linea con la coeva ridefinizione dei ruoli e dei rapporti tra i diversi gruppi sociali – il diritto di accedervi in ragione dell’appartenenza a un determinato ordine.<sup>196</sup>

Cambiamenti nella condizione femminile, prodromi delle grandi trasformazioni del II secolo a.C., si registrarono anche nel corso della seconda guerra punica. Le fonti attestano a più riprese, per quegli anni, la presenza di donne sulla scena pubblica, per lo più riunite in gruppo. Secondo il resoconto liviano, le *matronae* presero parte alla folla che, alla notizia della sconfitta del lago Trasimeno (217 a.C.), si riversò nelle strade e accorse nel Foro per conoscere i dettagli della strage.<sup>197</sup> Nei giorni immediatamente successivi, quando si trattò di attendere alle porte della città l’arrivo dei sopravvissuti, “le donne eran quasi più

---

<sup>195</sup> Traduzione a cura di L. Perelli, 1979.

<sup>196</sup> Cavaggioni 2004, 47-48; 231.

<sup>197</sup> Liv., 22.7.6-8.

numerosi degli uomini”.<sup>198</sup> Anche dopo la disfatta di Canne esse diedero pubblicamente e collettivamente manifestazione del proprio dolore, al punto che i senatori stessi dovettero intervenire per “impedire alle matrone di comparire in pubblico costringendole a starsene ciascuna in casa sua”.<sup>199</sup>

Altri episodi suggeriscono che, in questa fase, le donne cominciarono a godere di una maggiore disponibilità patrimoniale: si pensi all’aiuto fornito da Busa, illustre per nascita e ricchezza, ai sopravvissuti di Canne rifugiatosi a Canosa;<sup>200</sup> al contributo in denaro richiesto alle *viduae* nel 214 a.C.;<sup>201</sup> o ancora all’offerta che, nel 207 a.C., venticinque matrone romane versarono a Giunone Regina dopo che la caduta di un fulmine sul suo tempio era stata interpretata dagli aruspici come un segnale prodigioso.<sup>202</sup>

Nel complesso, durante gli anni drammatici della seconda guerra punica la condizione femminile appare nuovamente in evoluzione. Risulta significativo, pertanto, che le fonti antiche riferiscano, per questo periodo, numerosi episodi in cui la *pudicitia* risulta posta al centro dell’attenzione pubblica, specie in connessione con eventi di carattere religioso.

Tra il 217 e il 204 a.C., a seguito della consultazione dei Libri Sibillini, fu decretata – come si è anticipato – la consacrazione di una statua a Venere Verticordia, allo scopo di ricondurre le fanciulle e le donne romane alla moralità. Il compito fu affidato a Sulpicia, selezionata tra le matrone per la sua incomparabile *pudicitia*.<sup>203</sup>

Alcuni anni più tardi, l’arrivo a Roma della statua di un’altra dea offrì nuovamente l’occasione di portare all’attenzione pubblica la castità di una matrona. Nel 204 a.C., all’aprirsi dell’ultimo atto della guerra, i sacerdoti consultarono gli oracoli e stabilirono che, per scongiurare il pericolo rappresentato da Annibale e propiziare la vittoria romana, il culto

---

<sup>198</sup> Liv., 22.7.11: “*maior prope mulierum quam virorum multitudo stetit*”. Traduzione a cura di P. Ramondetti, 1989.

<sup>199</sup> Liv., 22.55.6: “*ut [...] matronas publico arceant continerique intra suum quamque limen cogant*”. Traduzione a cura di P. Ramondetti, 1989.

<sup>200</sup> Liv., 22.52.7; 22.54.1-5.

<sup>201</sup> Liv., 24.18.13-14.

<sup>202</sup> Liv., 27.37.8-10.

<sup>203</sup> Val. Max., 8.15.12; Plin., *nat.* 7.35.

della Grande Madre Cibele dovesse essere introdotto nell'Urbe. Il responso prevedeva inoltre che il simulacro della dea, partito da Pessinunte, fosse accolto nella capitale dal migliore dei cittadini romani. La scelta ricadde sul giovane Publio Cornelio Scipione Nasica, il quale, posto a capo di un corteo di matrone e Vestali, si recò a Ostia per ricevere la statua. Durante le operazioni di trasporto, tuttavia, la nave che recava il preziosissimo carico si incagliò nell'alveo fangoso del Tevere. A nulla valsero gli sforzi degli uomini: la situazione, come riferisce Ovidio, si risolse soltanto grazie all'intervento di una donna, che si distingueva per la propria castità.<sup>204</sup> Della condotta di Claudia Quinta, in realtà, si dubitava: la cura dell'acconciatura, così come la fama di donna incline al pettegolezzo, avevano infatti alimentato sospetti sulla sua moralità. Nonostante tali pregiudizi, fu proprio lei a farsi avanti tra le matrone. Dopo essersi inginocchiata e bagnata con le acque del fiume, Claudia pregò la *Mater Idaea* affinché, se davvero era immune da colpa, le fosse concesso di dimostrare la propria purezza. Conclusa la preghiera, la donna riuscì a trarre a riva la nave con le proprie sole forze, assicurando a Roma il favore degli dèi e, al contempo, ripulendo la propria reputazione da ogni sospetto.<sup>205</sup>

Se nei casi appena esaminati la castità di alcune integerrime donne fu pubblicamente riconosciuta e esaltata, in altri la violazione della *pudicitia* produsse esiti opposti. È nota la vicenda di due Vestali, Opimia e Floronia, che nel 216 a.C. – non a caso subito dopo la tragica disfatta di Canne – furono accusate di aver infranto il voto di castità e andarono per questo incontro a una dura punizione di matrice religiosa: mentre la prima, com'era costume, fu sepolta viva, la seconda si diede autonomamente la morte.<sup>206</sup>

Sembra quindi plausibile che, in queste fasi di trasformazione e di ridefinizione dei ruoli femminili, dei valori cui le matrone dovevano attenersi e delle colpe da cui dovevano astenersi, anche la *pudicitia* sia stata oggetto di riflessione e, come i casi sopra richiamati sembrano suggerire, talvolta ricondotta a una dimensione pubblica. In questo clima

---

<sup>204</sup> Ov., *fast.* 4.305-26. Cfr. Liv., 29.14.12; Prop., 4.11.51-52; Plin., *nat.* 7.35.

<sup>205</sup> Liv., 29.14; Prop., 4.11.51-52; Ov., *fast.* 4.291-348; Plin., *nat.* 7.34-35.

<sup>206</sup> Liv., 22.57.2-4.

avrebbe progressivamente preso forma una visione criminalistica degli illeciti sessuali femminili, percepiti come lesivi degli interessi dell'intera *civitas*.<sup>207</sup>

D'altronde – come dovrebbe emergere con chiarezza da alcuni degli episodi descritti – il malcostume femminile era investito di un carattere religioso. È di nuovo Cavaggioni a osservare che, in epoca repubblicana, la persecuzione pubblica dei delitti ritenuti tipicamente femminili, ossia le condotte sessuali illecite e il *veneficium*, si verificò prevalentemente in coincidenza con eventi particolari, che Frascchetti – in realtà, con riferimento ai processi a Vestali – definisce “costanti di emergenza”.<sup>208</sup> Più nello specifico, i sospetti verso gruppi di matrone affioravano in genere in situazioni di difficoltà demografiche, dettate da guerre prolungate e/o epidemie; periodi caratterizzati da una forte angoscia religiosa, in cui fenomeni e avvenimenti negativi per la comunità venivano definiti *prodigia* e interpretati come segnali di rottura della *pax deorum*.<sup>209</sup> Tornando ai due processi per *stuprum* e *probrum*, si osserverà che condizioni di questo tipo si verificarono certamente nel 295 a.C., anno che, come riferisce Livio, fu funestato da una pestilenza e da insoliti eventi atmosferici; quanto al 213 a.C., lo storico patavino non fa esplicitamente riferimento a *prodigia*, ma dando notizia della morte di alcuni sacerdoti e della diffusione di culti stranieri, dipinge comunque un quadro di profonda tensione religiosa, aggravato da criticità di altro tipo, *in primis* la guerra in corso.

Dal quadro sin'ora delineato pare dunque che i Romani tendessero a stabilire una connessione tra il comportamento femminile e le difficoltà del tempo.<sup>210</sup>

I motivi di una tale preoccupazione risalirebbero a paure ancestrali legate al genere, superstizioni radicate nel mistero della riproduzione. I corpi femminili, in quanto vettori imprescindibili per la trasmissione della vita, erano investiti di un potere straordinario nel campo della fecondità e della fertilità.<sup>211</sup> Tale facoltà poteva produrre effetti benefici: è

---

<sup>207</sup> Cavaggioni 2004, 228-32.

<sup>208</sup> Frascchetti 1984, 101.

<sup>209</sup> Cavaggioni 2004, 224-25.

<sup>210</sup> Cavaggioni 2004, 50.

<sup>211</sup> Cavaggioni 2004, 227-28.

verosimilmente sulla base di questa convinzione che, in momenti di emergenza demografica causati da carestie o fenomeni epidemici, le donne erano chiamate a intervenire per porre rimedio alla crisi mediante specifici atti rituali.<sup>212</sup> Lo stesso principio, tuttavia, poteva operare anche in senso inverso: se in determinate circostanze l'elemento femminile era percepito come salvifico per la comunità, in altre esso poteva trasformarsi in un fattore di rischio, capace di compromettere l'ordine collettivo. Così, quando eventi nefasti si abbattevano sulla *civitas*, agli occhi dei Romani come segnali inequivocabili della rottura della *pax deorum*, la colpa veniva talvolta ricercata proprio tra le donne e i delitti di cui potevano essersi macchiate, tra i quali rientrava certamente l'*impudicitia*.<sup>213</sup>

È dunque possibile che simili timori relativi al potere di “contaminazione” attribuito alla condotta sessuale femminile, riemersi in un clima di forte inquietudine religiosa e innestati in una fase di ridefinizione dei ruoli e dei valori matronali, abbiano favorito l'emergere di una visione criminalistica dell'impudicizia. Questa nuova concezione – unitamente alla concomitanza di fattori contingenti, quali, ad esempio, l'indebolimento del controllo familiare causato dalla guerra – avrebbe sollecitato l'intervento dello Stato, chiamato da un lato a ripristinare l'ordine interno della comunità, dall'altro a ricomporre la *pax deorum*.<sup>214</sup> Che si trattasse di singoli casi di impudicizia diffusa, favoriti dall'assenza di controllo maschile, oppure di reati comuni maturati nell'ambito di nuovi culti, e ancora pur senza escludere che fosse in corso un processo di criminalizzazione femminile, i due processi pubblici per *stuprum* e *probrum* restano comunque vicende isolate, contraddistinte da un “alone di ‘eccezionalità’”.<sup>215</sup> Per tutta l'età repubblicana, infatti, non si ha notizia di altri episodi analoghi; ciò induce a ritenere che la prassi prevalente fosse un'altra e che gli illeciti sessuali femminili fossero normalmente demandati alla responsabilità di padri, parenti e mariti, come testimoniano fonti di gran lunga successive agli eventi narrati.<sup>216</sup>

---

<sup>212</sup> Gagé 1963, 131; 144; Cavaggioni 2004, 77.

<sup>213</sup> Gagé 1963, 144; Cavaggioni 2004, 227; Cantarella 2015, 69-70.

<sup>214</sup> Cavaggioni 2004, 238-39.

<sup>215</sup> Cavaggioni 2004, 237; Ramon 2015, 645; Beggiato 2023, 30-31.

<sup>216</sup> Ad es. Cic., *Rep.* 4.6 *apud* Non., 499.13; Hor., *sat.* 2.7.61-63.

### 1.3 Qualche considerazione conclusiva: famiglia, violenza e tradizione nella repressione dell'adulterio di età pre-augustea

Nei secoli che precedettero l'introduzione della *lex Iulia de adulteriis* la repressione dell'adulterio poteva assumere forme varie, difficili da ricostruire con precisione. A partire da un passo di Dionigi di Alicarnasso, gli studiosi ipotizzano che, sin dall'età fondativa, il marito detentore di *manus* disponesse della facoltà di condannare a morte la *uxor* sospettata di adulterio, previa consultazione di un *consilium domesticum* composto dai parenti della parte colpevole o di quella lesa.<sup>217</sup> Sulla base di Plutarco, si ritiene inoltre che, in una fase successiva, all'eliminazione fisica della donna si sia progressivamente preferita una misura meno drastica, ossia l'allontanamento mediante ripudio.<sup>218</sup> Diversa appare invece la situazione in caso di flagrante adulterio: avvalendosi della testimonianza di Catone, la dottrina sottolinea che, in tali circostanze, l'uccisione della coppia di amanti costituì sempre la soluzione privilegiata. Il marito, ricorda il Censore, aveva il diritto di uccidere impunemente la moglie adultera sorpresa in flagranza.<sup>219</sup> La medesima *potestas*, chiarisce circa un secolo più tardi Orazio, si estendeva anche all'eliminazione del rivale.<sup>220</sup> Se vi era flagranza, il marito non era tenuto a consultare alcun *iudicium domesticum*, né assumeva rilievo l'eventuale sussistenza della *manus* sulla *uxor*, perché la facoltà di uccidere gli spettava in quanto tale. Come attestano Plauto, Catullo, Orazio e Valerio Massimo, egli poteva inoltre vendicarsi impunemente sull'adultero attraverso modalità alternative, che comprendevano oltraggi fisici e psicologici, violenze sessuali, imposizioni pecuniarie, detenzione forzata.

Benché le fonti antiche non lo affermino esplicitamente, anche il padre, nell'esercizio delle prerogative connesse alla *patria potestas*, godeva certamente del diritto di punire con la

---

<sup>217</sup> Dion. Hal., *ant.* 2.25.6.

<sup>218</sup> Plut., *Rom.* 22.3.

<sup>219</sup> Cato frg. 200-2001 *apud* Gell., 10.23.5.

<sup>220</sup> Hor., *sat.* 2.7.61-63.

morte la *filia* responsabile di delitti di natura sessuale, nonché di vendicarsi sull'uomo che ne aveva violato la purezza. È Valerio Massimo a tramandare i casi di tre padri che punirono nel più severo dei modi lo *stuprum in virgine* delle figlie.<sup>221</sup>

Il quadro delineato dalla dottrina riguardo alle caratteristiche assunte dalla repressione dell'adulterio in epoca pre-augustea è necessariamente fondato, in larga misura, su ipotesi. Come anticipato in apertura del capitolo, tuttavia, almeno due aspetti si segnalano come punti fermi.

Anzitutto, la repressione dell'adulterio presentava tendenzialmente caratteri violenti, soprattutto in caso di flagranza. Questo orientamento non suscitava particolare turbamento nella coscienza sociale dell'epoca, dove incontrava al contrario approvazione. Questo, quantomeno, è quanto lasciano intendere le fonti antiche. In Plauto, Pirgopolinice, scampato a fatica a una minacciata evirazione, riconosce che la punizione sarebbe stata inflitta a ragione e osserva che, se simili misure fossero adottate più frequentemente, la piaga dell'adulterio sarebbe più contenuta.<sup>222</sup> Orazio definisce "*iusta*" la *potestas* del marito di uccidere i due adulteri, "*vel iustior*", "perfino più giusta" quando esercitata nei confronti del seduttore.<sup>223</sup> In un'altra satira, inoltre, il poeta afferma che chi si vendica sul rivale responsabile dell'adulterio agisce "a buon diritto", precisando di riportare un'opinione universalmente condivisa.<sup>224</sup>

Se la violenza suscitava approvazione sociale, essa pare essere stata ammessa anche dal diritto: almeno quando esercitata in seguito a un adulterio flagrante, essa non generava infatti alcun tipo di ripercussione per i suoi perpetratori. Ancora una volta, la conferma proviene direttamente dalle parole degli antichi. Quando tratta dell'uccisione degli adulteri colti sul fatto, Catone parla di uno *ius* che il marito esercita impunemente;<sup>225</sup> Valerio Massimo, dal canto suo, dopo aver ricordato episodi di seduttori fustigati, mutilati e violati sessualmente,

---

<sup>221</sup> Val. Max., 6.1.3-4; 6.

<sup>222</sup> Plaut., *Mil.* 1435-37.

<sup>223</sup> Hor., *sat.* 2.7.61-63.

<sup>224</sup> Hor., *sat.* 1.2.46.

<sup>225</sup> Cato frg. 200-2001 *apud* Gell., 10.23.5.

specifica che nulla di tutto questo costituì reato.<sup>226</sup> Del resto, le fonti non restituiscono casi di mariti o padri puniti per la violenza esercitata nei confronti di mogli o figlie adultere, né dei loro complici.

La seconda caratteristica che sembra contraddistinguere con una certa chiarezza la repressione dell'adulterio in età pre-augustea è la sua natura essenzialmente domestica. Il malcostume sessuale femminile era infatti percepito come una violazione degli interessi gentilizi: esso disonorava la famiglia d'origine della donna e, nel caso dell'infedeltà coniugale, minacciava l'integrità della linea agnatizia del marito, compromettendo la purezza della discendenza. Di conseguenza, la prassi tradizionale voleva che simili comportamenti fossero puniti in seno alla famiglia, a opera dei soggetti direttamente lesi. La *lex regia* ricordata da Dionigi di Alicarnasso attribuiva allo sposo tradito, insieme a un consiglio formato dai parenti, la responsabilità di decidere il destino della *uxor* infedele. Ancora al marito spettava la facoltà di ripudiare la moglie o di ucciderla dopo averla sorpresa in flagrante adulterio. Del resto, gli autori antichi che riferiscono episodi di *impudicitia* femminile – siano essi storici o letterari, risalenti all'età repubblicana oppure a epoche successive – individuano costantemente nei padri e nei mariti offesi i protagonisti della repressione.

In un quadro di questo genere, l'intervento dello Stato non era contemplato. Pochi decenni prima dell'emanazione della legislazione augustea in materia di adulterio, Cicerone lo affermava esplicitamente: la vigilanza sulla condotta delle *uxores* doveva spettare ai mariti, non ai magistrati della Repubblica.<sup>227</sup>

Come si è osservato, il fatto che la repressione dell'adulterio si svolgesse in ambito familiare, senza interventi da parte dello Stato, trova indiretta conferma nella sostanziale assenza, durante l'età repubblicana, di una legislazione organica in materia di delitti sessuali femminili. Altrettanto significativo è che le fonti non tramandino notizia di processi pubblici celebrati per reprimere comportamenti di questo tipo. Le sole eccezioni note,

---

<sup>226</sup> Val. Max., 6.1.3.

<sup>227</sup> Cic., *Rep.* 4.6 *apud* Non., 499.13.

riferite da Livio, risalgono al 295 e al 213 a.C., quando “*aliquot matronae*” furono processate *apud populum* per fatti riconducibili, rispettivamente, alle categorie di *stuprum* e *probrum*. Si è evidenziato che i due *iudicia* ebbero luogo in circostanze del tutto straordinarie, che potrebbero aver favorito l’emergere di una visione criminalistica dell’*impudicitia* femminile, intesa non più soltanto come un comportamento lesivo degli interessi gentilizi, ma anche come un atto potenzialmente deleterio per l’intera comunità civica. L’affiorare di tale prospettiva non sembra tuttavia aver scalfito in modo significativo la tradizionale concezione della condotta femminile quale questione interna alla famiglia, ambito nel quale i Romani erano da sempre poco inclini ad ammettere interferenze del diritto pubblico.

I processi per *stuprum* e *probrum* del 295 e del 213 a.C. rimasero, infatti, due episodi isolati. Per tutta l’epoca repubblicana la repressione dell’adulterio mantenne i suoi tratti caratteristici: continuò a svolgersi in ambito domestico, per iniziativa del marito o del padre dell’adultera, e a implicare il ricorso a forme di violenza socialmente e giuridicamente legittimate, soprattutto nei casi di flagranza.

Una prima significativa cesura si ebbe soltanto nel 18 a.C., o in un anno di poco successivo, quando, con l’emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, Augusto trasformò ufficialmente in *crimen* l’infedeltà della *nupta*. Attraverso questo intervento il *princeps* mirava a estendere il controllo dello Stato sulla morale sessuale femminile e a contenere, per quanto possibile, il ricorso alla repressione violenta e privata. La nuova disciplina si scontrò tuttavia con concezioni e pratiche consolidate da secoli. Fedeli alla tradizione e diffidenti nei confronti di ogni novità, i Romani opposero una ferma resistenza al provvedimento augusteo, contribuendo alla sua limitata efficacia pratica. Anche se la *lex Iulia de adulteriis* rimase formalmente in vigore per lungo tempo, numerosi indizi suggeriscono infatti che la visione tradizionale le sopravvisse. Appare certo significativo, in tal senso, il fatto che diversi imperatori, pur senza entrare apertamente in contrasto con la normativa del loro

predecessore, presero concreti provvedimenti per restituire alla repressione dell'adulterio un aspetto più simile a quello delineato in questo capitolo.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> Vd. *infra* pp. 252-55.

## Capitolo 2 – La *lex Iulia de adulteriis* e la disciplina dello *ius occidendi*

### 2.1 La *lex Iulia de adulteriis*

#### 2.1.1 La legislazione matrimoniale augustea

Nel 28 a.C., Ottaviano, uscito vincitore dalla battaglia di Azio, rientrò in Italia e si dedicò al recupero della stabilità dopo oltre un secolo di guerre civili. I suoi sforzi sarebbero culminati nell'instaurazione di una nuova forma di governo, il principato, destinata a trasformare profondamente e in via definitiva l'assetto politico dello Stato.

Consapevole della devozione per la tradizione che caratterizzava la cultura romana e, al contempo, della diffidenza verso qualsiasi *novitas*, Ottaviano-Augusto fu attento a celare l'introduzione di quella che, di fatto, era una nuova modalità di governo dietro l'apparente restaurazione di strutture e usi preesistenti.<sup>229</sup> Egli volle presentarsi come l'“*optimi status auctor*”, il “fondatore della migliore forma di governo”, che avrebbe riallacciato Roma all'esperienza repubblicana dopo i disordini istituzionali e sociali causati dalle guerre civili.<sup>230</sup>

Nel 28 a.C. abolì con un solo editto i provvedimenti che egli stesso aveva promosso nel corso del triumvirato.<sup>231</sup> Nel gennaio del 27 a.C., nel corso di una riunione della Curia, si fece autore di un atto dal forte valore propagandistico:

*In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populiue Romani arbitrium transtuli.*

---

<sup>229</sup> Rohr Vio 2011, 9; Borgna 2016, 48-49.

<sup>230</sup> Svet., *Aug.* 28.2. Traduzione a cura di I. Lana, 2008.

<sup>231</sup> Tac., *ann.* 3.28.2; Cass. Dio, 53.2.5.

Ἐν ὑπατεΐαι ἕκτῃ καὶ ἑβδόμῃ μετὰ τὸ τοὺς ἐνφυλίους ζῆσαι με πολέμους κατὰ τὰς εὐχὰς τῶν ἐμῶν πολειτῶν ἐνκρατὴς γενόμενος πάντων τῶν πραγμάτων, ἐκ τῆς ἐμῆς ἐξουσίας εἰς τὴν τῆς συνκλήτου καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων μετήνεγκα κυρίαν.

Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver estinto le guerre civili, avendo conseguito tutto il potere attraverso il consenso universale, trasferii il governo dello Stato dalla mia potestà al libero volere del senato e del popolo Romano.

(R. Gest. div. Aug., 34)<sup>232</sup>

Spogliandosi dei poteri straordinari che gli erano stati conferiti per lo scontro con Antonio, Ottaviano – destinato, proprio a seguito di questo momento, a diventare Augusto – “restituì” la *res publica* al Senato e al popolo (*restitutio rei publicae*), avviando così il processo di restaurazione delle tradizionali istituzioni.<sup>233</sup>

Nel corso della propria attività, Augusto si premurò di ostentare, anche con il supporto di un’attenta propaganda, una netta distanza dai precedenti rappresentati da Silla e Cesare. A differenza di questi ultimi, egli poteva vantare di non aver ricoperto magistrature straordinarie, che pure gli erano state offerte, e di aver provveduto alla risoluzione della crisi nel rispetto dei tradizionali ordinamenti della *res publica*.

Nelle *Res Gestae* ricorda a contemporanei e posteri di aver rifiutato, nel 22 a.C., sia la dittatura sia il consolato “*annuus et perpetuus*”.<sup>234</sup> Per tre volte, nel 19, nel 18 e nell’11 a.C., – riferiscono ancora le *Res Gestae* – il Senato e il popolo invitarono Augusto ad assumere da solo la carica di “*curator legum et morum summa potestate*”, “curatore delle leggi e dei costumi con potestà suprema”.<sup>235</sup> Per tre volte il principe rifiutò:

---

<sup>232</sup> Traduzione a cura di L. De Biasi e A. M. Ferrero, 2003.

<sup>233</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 3-4; Rohr Vio 2011, 9.

<sup>234</sup> R. Gest. div. Aug., 5.

<sup>235</sup> R. Gest. div. Aug., 6.

*nullum magistratum contra more maiorum delatum recepi.*

ἀρχὴν οὐδεμίαν παρὰ τὰ πάτρια ἔθῃ διδομένην ἀνεδεξάμην.

Non accettai nessuna magistratura che mi fosse offerta in contrasto con le tradizioni dei padri.

(R. Gest. div. Aug., 6)<sup>236</sup>

Come nel caso della dittatura, Augusto prese dunque le distanze da una magistratura straordinaria, estranea alla costituzione tradizionale, che lo avrebbe ricollegato ai detestati esempi dell'età delle guerre civili.

Nondimeno, egli accettò i compiti sostanziali impliciti in quella carica – la cura delle leggi e dei costumi – e vi provvide attraverso uno strumento riconducibile all'esperienza repubblicana, la *tribunicia potestas*:

*Quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis conlegam et ipse ultro quinquies a senatu depoposci et accepi.*

ἃ δὲ τότε δι' ἐμοῦ ἢ σύνκλητος οἰκονομεῖσθαι ἐβούλετο, τῆς δημαρχικῆς ἔξου σίας ὧν ἐτέλεσα. Καὶ ταύτης αὐτῆς τῆς ἀρχῆς συνάρχοντα αὐτὸς ἀπὸ τῆς συνκλήτου πεντάκις αἰτήσας ἔλαβον.

E tutte le funzioni che allora il senato volle che fossero da me esercitate, le espletai per mezzo della potestà tribunizia, nella quale io stesso spontaneamente cinque volte pretesi e ottenni dal senato un collega.

---

<sup>236</sup> Traduzione a cura di L. De Biasi e A. M. Ferrero, 2003.

(R. Gest. div. Aug., 6)<sup>237</sup>

Augusto promosse in effetti il risanamento dei *mores* come uno dei cardini della propria azione politica. Raccolse così un convincimento diffuso, di cui si trovano testimonianze anche nei letterati a lui vicini:<sup>238</sup> l'idea, cioè, che la restaurazione delle istituzioni e l'estirpazione delle "*impias caedes et rabiem civicam*", "le empie stragi e il furore delle lotte civili",<sup>239</sup> non potesse prescindere da un recupero del diritto e della morale, anch'essi profondamente sconvolti dalle recenti guerre.<sup>240</sup>

Nel perseguire questo obiettivo Augusto fece ricorso a due strumenti fondamentali:

*Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.*

Εισαγαγὼν καινοὺς νόμους πολλὰ ἤδη τῶν ἀρχαίων ἐθῶν καταλυόμενα διωρθωσάμην καὶ αὐτὸς πολλῶν πραγμάτων μείμημα ἑμαυτὸν τοῖς μετέπειτα παρέδωκα.

Con nuove leggi, proposte su mia iniziativa, rimisi in vigore molti modelli di comportamento degli avi, che ormai nel nostro tempo erano caduti in disuso, e io stesso consegnai ai posteri esempi di molti costumi da imitare.

(R. Gest. div. Aug., 8)<sup>241</sup>

*Exempla e leges*: furono questi i mezzi che il *princeps* seppe sapientemente combinare per promuovere il recupero del *mos maiorum*.

---

<sup>237</sup> Traduzione a cura di L. De Biasi e A. M. Ferrero, 2003. Cfr. Svet., *Aug.* 27.5; Cass. Dio., 54.10.5; 30.1, secondo i quali il *princeps* accettò l'incarico. Vd. Raditsa 1980, 302-04; Spagnuolo Vigorita 2001, 81; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 5-6; Borgna 2016, 49.

<sup>238</sup> Hor., *carm.* 3.24.25-29.

<sup>239</sup> Hor., *carm.* 3.24.25-26.

<sup>240</sup> Cic., *ad Brut.* 18.3. Vd. Raditsa 1980, 305-06; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 5.

<sup>241</sup> Traduzione a cura di L. De Biasi e A. M. Ferrero, 2003.

Da un lato egli si rivolse al passato, con il quale intendeva porsi in continuità, e vi ricercò *exempla* positivi da proporre alla cittadinanza, affinché fossero recepiti e imitati. Dall'altro, contribuì a costruire modelli di comportamento nel presente, adoperandosi perché la sua stessa famiglia assumesse una funzione esemplare. I membri della *domus Augusta* – sia gli uomini che le donne – cominciarono così a essere presentati come modelli di moralità, cui i cittadini romani e italici erano invitati a conformarsi. Fondamentale in tale processo fu il ruolo della propaganda augustea, che si realizzava in molteplici forme e attraverso vari media.<sup>242</sup>

Il ricorso all'*exemplum* permetteva inoltre di soddisfare un'altra esigenza del *princeps*. Esso risultava infatti funzionale ad attenuare, agli occhi della sensibilità romana, l'effettiva novità dei provvedimenti legislativi adottati, a metterne in luce l'intento moralizzatore e restauratore e, di conseguenza, a giustificarne l'attuazione.<sup>243</sup>

Nell'espressione "*novae leges me auctore latae*" è possibile riconoscere un riferimento alle *leges Iuliae*, plebisciti che Augusto propose personalmente ai *concilia plebis* nell'ambito dell'esercizio della *tribunicia potestas* e attraverso i quali, specie nella prima parte del principato, attuò importanti riforme nell'ambito della morale. Se alla sua iniziativa si affiancò talvolta quella di altri – magistrati che avanzarono proposte di legge su suo diretto o indiretto suggerimento –, è tuttavia evidente che Augusto rivendicò per sé la paternità politica di tutta la legislazione del periodo. "*Reduxi*" ("rimisi in vigore"), "*tradidi*" ("consegnai"),<sup>244</sup> si legge nelle *Res Gestae* a proposito degli effetti delle *novae leges*; e l'uso del verbo alla prima persona è di per sé esplicativo.<sup>245</sup>

Questa prospettiva pare condivisa dai contemporanei. In Ovidio, per esempio, Augusto e Augusto soltanto è "giustissimo ispiratore" che "proporrà leggi e con il suo esempio reggerà i costumi".<sup>246</sup>

<sup>242</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 7-9; Rohr Vio 2011, 9; Cenerini 2013; Borgna 2016, 53-57.

<sup>243</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 7; Borgna 2016, 55.

<sup>244</sup> Traduzione a cura di L. De Biasi e A. M. Ferrero, 2003.

<sup>245</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 6.

<sup>246</sup> Ov., *met.* 15.833-34: "[...] *legesque feret iustissimus auctor exemploque suo mores reget* [...]".

La cosiddetta legislazione morale augustea investì aspetti tradizionalmente rimandati alla sfera privata e legati alla vita quotidiana dei Romani, in particolare quelli appartenenti all'*élite*. Certo non poteva prescindere dall'ambito matrimoniale-familiare, ritenuto fondamento della società romana. Augusto riservò infatti a quest'ultimo una particolare attenzione: per tutto il corso del principato egli si dedicò, in più tappe, all'elaborazione di un programma legislativo che incoraggiasse e tutelasse le *iustae nuptiae* e, di conseguenza, la generazione di una prole legittima. Passaggi fondamentali del processo furono l'emanazione di due plebisciti, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, di poco successiva, e la promulgazione della *lex Papia Poppaea* del 9 d.C.

#### **2.1.1.1 La *lex sublatam* del 28-27 a.C.**

Ottaviano-Augusto avviò il tentativo di una riforma matrimoniale ben prima del 18 a.C., anno a cui risale la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. All'inizio dell'esperienza del principato, infatti, emanò una *lex publica* – o, più probabilmente, avanzò una proposta di legge – poi rapidamente abbandonata, della quale è possibile ricostruire in parte datazione e contenuti. Le informazioni a riguardo provengono da una nota elegia di Propertio, inclusa tra i componimenti del suo secondo libro. Con toni gioiosi, il poeta celebra l'abolizione di una detestata *lex*, che aveva temuto potesse dividerlo dalla sua amata Cinzia:

*Gavisa es certe sublatam Cynthia legem,  
qua quondam edicta flemus uterque diu,  
ni nos divideret: quamvis diducere amanti  
non queat invitos Iuppiter ipse duos.*

Certamente ti sei rallegrata, Cinzia, che sia stata abolita la legge, per la cui promulgazione un tempo noi due piangemmo a lungo nel timore che ci dovesse dividere, benché neppure lo stesso Giove potrebbe dividere due amanti che non lo vogliano.

(Prop., 2.7.1-4)<sup>247</sup>

La preoccupazione non era stata priva di fondamento: la legge, dice Properzio, lo avrebbe forzato a prendere moglie e a generare figli, così da fornire soldati alle imprese di Cesare; lo avrebbe inoltre obbligato, per amore di una sposa, a tradire Cinzia. Un simile destino, afferma, sarebbe stato intollerabile, peggiore della morte.<sup>248</sup>

Ora invece, abolita la legge, tra Properzio e Cinzia non si frappone più alcun ostacolo normativo. Il poeta è libero di continuare ad amarla e di anteporre la passione al nome di padre.<sup>249</sup> nessun soldato avrà il suo sangue.<sup>250</sup>

Attraverso diverse considerazioni, legate alla pubblicazione del secondo libro delle elegie di Properzio e ai periodi che Ottaviano-Augusto trascorse a Roma in quegli anni, è stato possibile datare la *lex edicta* e poi *sublata* al 28 o ai primi mesi del 27 a.C. È certamente da escludere, per ragioni cronologiche, che il poeta alluda alla *lex Iulia de maritandis ordinibus*.<sup>251</sup>

Quanto ai contenuti, è difficile ritenere che il testo dell'elegia vada interpretato alla lettera. Appare infatti improbabile che il provvedimento augusteo istituisse un vero e proprio obbligo di sposarsi e di generare figli, nonché il divieto, per i mariti, di intrattenere rapporti extraconiugali con donne 'accessibili', ossia non sposate, *ingenuae* e *honestae*, categoria a cui doveva appartenere Cinzia in quanto tipica donna amata da un poeta elegiaco.<sup>252</sup> La conclusione, secondo Cairns, è chiara: "everything Propertius says about being compelled

---

<sup>247</sup> Traduzione a cura di G. Namia, 1973.

<sup>248</sup> Prop., 2.7.7-13.

<sup>249</sup> Prop., 2.7.19-20.

<sup>250</sup> Prop., 2.7.14.

<sup>251</sup> Cairns 1979, 185; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 12-13.

<sup>252</sup> Della Corte 1982, 550-51.

to marry is an exaggeration and is meant to be recognisable as such by the reader”.<sup>253</sup> Properzio avrebbe dunque attuato un’esagerazione poetica, portando agli estremi gli effetti della legge per far risaltare l’inconciliabilità tra i principi morali che la ispiravano e la dissoluta vita del poeta elegiaco. È più plausibile ritenere che la legge mirasse piuttosto a incrementare i matrimoni e le nascite, mediante diverse strategie.<sup>254</sup>

Come Properzio, poeta appartenente al circolo di Mecenate, abbia potuto pubblicare un’elegia di critica a un provvedimento voluto e tenuto in grande considerazione da Ottaviano-Augusto è questione dibattuta. Alcuni ritengono tuttavia che il testo potesse sortire sulla maggioranza del pubblico l’effetto opposto a quello che ci si aspetterebbe, contribuendo a porre la legge in una luce favorevole. Il terrore che la norma incuteva in una figura socialmente negativa – quella del poeta elegiaco, licenzioso, celibe, senza figli e del tutto disinteressato alla vita pubblica, un tipo a cui Properzio si conformava ostentatamente – “tendeva a rinsaldare in ogni cittadino responsabile la fiducia nella sua necessità ed efficacia”.<sup>255</sup>

Il tentativo di riforma del 28-27 a.C. incontrò evidentemente una ferma opposizione, che convinse il *princeps* a fare un passo indietro e a ritirare il provvedimento.

Non mancarono reazioni deluse, che trovarono espressione anche tra i letterati del suo seguito.

Livio allude forse all’osteggiato tentativo legislativo del 28-27 a.C. quando, in un pessimistico passaggio della prefazione alle *Storie*, si lamenta dei tempi presenti, nei quali “non siamo più in grado di sopportare né i nostri vizi né i loro rimedi”.<sup>256</sup>

Analoga amarezza emerge nei versi di Orazio.<sup>257</sup> In un’ode del terzo libro, egli manifesta un profondo disappunto per l’iniziale fallimento della riforma dei costumi. Paragonando la

---

<sup>253</sup> Cairns 1979, 189: “Tutto ciò che Properzio dice a proposito dell’essere costretto a sposarsi è un’esagerazione ed è inteso per essere riconosciuto in quanto tale dal lettore”.

<sup>254</sup> Cairns 1979, 188-89; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 15-21.

<sup>255</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 15. Cfr. Cairns 1979.

<sup>256</sup> Liv., *pref.* 9: “[...] *quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus* [...]”. Traduzione a cura di L. Perelli, 1974. Vd. Galinsky 1981, 129; 132.

<sup>257</sup> Galinsky 1981, 128-29; Spagnuolo Vigorita 2001, 91; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 21-22.

mollezza dei Romani all'integrità degli Sciti e dei Geti, il poeta esalta la castità delle donne di questi ultimi e la fermezza con cui vengono puniti gli adulterii. Si rivolge quindi al *princeps*, esortandolo ad adottare provvedimenti legislativi capaci di porre una volta per tutte un freno all'"indomita licenza" ("*indomitam audeat refrenare licentiam*").<sup>258</sup> Il poeta pare infine rivolgere alcune parole di biasimo a quanti, pur lamentando il degrado dei costumi, non sono stati disposti ad accettarne la correzione:

*Quid tristes querimoniae,  
si non supplicio culpa reciditur?  
Quid leges sine moribus  
vanae proficiunt [...]*

A che servono i mesti lamenti se non si estirpa la colpa con la pena? E le leggi senza morale restano vane [...]  
(Hor., *carm.* 3.24.33-36)<sup>259</sup>

In un altro componimento dello stesso libro i toni del poeta appaiono ancora più rassegnati:

*Fecunda culpa saecula nuptias  
primum inquinavere et genus et domos:  
hoc fonte derivata clades  
in patriam populumque fluxit.*

Generazioni feconde di colpe ammorbarono dapprima i matrimoni, le stirpi e le famiglie; di lì il contagio si diffuse nella patria e nel popolo.

---

<sup>258</sup> Hor., *carm.* 3.24.17-32.

<sup>259</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 2009.

(Hor., *carm.* 3.6.17-20)<sup>260</sup>

Non v'è alcun rispetto per i costumi degli antenati nella società che Orazio ha davanti agli occhi, ma solo impudicizia e adulterio dilagante.<sup>261</sup> Della gioventù che aveva sconfitto Pirro, Antioco e Annibale non resta traccia,<sup>262</sup> né il poeta sembra nutrire speranze in un miglioramento futuro:

*Damnosa quid non inminuit dies?*

*aetas parentum, peior avis, tulit*

*nos nequiores, mox daturos*

*progeniem vitiosiore.*

Che cosa non consuma il tempo rovinoso? L'epoca dei nostri padri, peggiore degli avi, produsse noi ancor peggiori e genitori poi di prole più corrotta.

(Hor., *carm.* 3.6.45-48)<sup>263</sup>

Il pessimismo degli intellettuali dell'epoca non scalfì tuttavia la determinazione dell'artefice stesso del provvedimento. Il *princeps*, che evidentemente attribuiva alle riforme morali un'importanza di prim'ordine, non si perse d'animo e, nonostante il fallimento del 28-27 a.C., continuò a lavorare per portare a compimento il progetto. Nei decenni successivi, una volta maturate condizioni più favorevoli, egli sarebbe finalmente riuscito a emanare due leggi destinate, almeno nelle sue intenzioni, a incoraggiare i Romani delle *élites* al matrimonio e alla procreazione.

---

<sup>260</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 2009.

<sup>261</sup> Hor., *carm.* 3.6.21-32.

<sup>262</sup> Hor., *carm.* 3.6.33-46.

<sup>263</sup> Traduzione a cura di C. Carena, 2009.

### 2.1.1.2 La *lex Iulia et Papia*

La prima di queste leggi, la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, rientra tra quei provvedimenti che Augusto sottopose al *concilium plebis*, avvalendosi della *tribunicia potestas*.

La legge è comunemente messa in relazione con i *ludi saeculares* che si svolsero per volontà del *princeps* tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 17 a.C. Tali celebrazioni erano volte a sancire solennemente l'inizio di un nuovo secolo della storia di Roma, che appariva finalmente restituita alla stabilità grazie all'intervento augusteo. Venivano così esaltati il potere del principe, i successi militari conseguiti negli ultimi decenni e, non da ultimo, il programma di riforma dei costumi.

Per l'occasione Orazio ricevette direttamente dal *princeps* l'incarico di comporre un inno agli dèi protettori di Roma, il *Carmen saeculare*, che fu cantato da un coro di ventisette fanciulli e ventisette fanciulle sul Campidoglio e sul Palatino nell'ultimo giorno dei *ludi*. Ai versi oraziani furono affidati alcuni dei temi più cari alla propaganda augustea: il dominio romano sul mondo, il ritorno ai valori degli antenati, l'incremento dei matrimoni e della natalità.<sup>264</sup> In particolare, dopo aver invocato Ilizia, dea protettrice delle partorienti,<sup>265</sup> il poeta le rivolge la seguente preghiera:

*Diva, producas subolem patrumque  
prosperes decreta super iugandis  
feminis prolisque novae feraci  
lege marita [...]*

O dea, accresci la stirpe e dona prosperità ai decreti dei padri sulle nozze delle donne e sulla legge maritale, ferace di nuova prole.

---

<sup>264</sup> Cenerini 2013, 111-12.

<sup>265</sup> Hor., *carm. saec.* 13-16.

(Hor., *carm. saec.* 17-20)<sup>266</sup>

È chiaro che la “*lex marita*”, sulla quale la dea è invitata a vegliare, debba essere identificata con la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. Ne consegue che, nel 17 a.C., la legge era già entrata in vigore. Tale dato sembra avvalorare la datazione proposta da Cassio Dione, il quale colloca l’emanazione del provvedimento tra gli eventi del 18 a.C.<sup>267</sup>

Nel 9 d.C., a quasi trent’anni di distanza, Augusto incoraggiò i due consoli suffetti di quell’anno, Marco Papio Mutilio e Quinto Poppeo Secondo – i quali, ci tiene a specificare Cassio Dione, erano entrambi celibi e senza figli<sup>268</sup> – a presentare una seconda proposta normativa. La *lex Papia Poppaea* si poneva a integrazione e completamento della precedente *lex Iulia*, della quale riprendeva e sviluppava diversi aspetti.<sup>269</sup>

In ragione dell’evidente collegamento, dell’analogia e della parziale coincidenza degli ambiti disciplinati – nonostante non manchino incongruenze – tanto i giuristi classici quanto la dottrina moderna hanno tendenzialmente trattato le due leggi come un corpo unitario, designandole congiuntamente come *lex Iulia et Papia*.<sup>270</sup>

La *lex Iulia et Papia* mirava a promuovere matrimoni e natalità mediante un meccanismo sanzionatorio indiretto rivolto ai *caelibes* – ossia alle persone non sposate – e agli *orbi* – cioè a coloro che non avevano figli –, entro determinate fasce d’età; a tale apparato si affiancava, in senso opposto, un sistema di premi destinato ai coniugati con prole.<sup>271</sup>

La normativa prevedeva inoltre una serie di divieti matrimoniali tra specifiche categorie di persone. Il matrimonio tra *ingenui* e *ingenuae* e liberti o liberte era ritenuto legittimo;<sup>272</sup> non lo era invece quello con attori e attrici, lenoni e lene, prostitute,<sup>273</sup> nonché adultere

---

<sup>266</sup> Traduzione a cura di O. Portuese, 2020.

<sup>267</sup> Cass. Dio., 54.16.1-2. Cfr. Spagnuolo Vigorita 2001, 81; 89-90; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 25.

<sup>268</sup> Cass. Dio., 56.10.3.

<sup>269</sup> McGinn 1998, 70; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 78.

<sup>270</sup> McGinn 1998, 70-71; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 1.

<sup>271</sup> Per le disposizioni della *lex Iulia et Papia*: Raditsa 1980, 319-29; Galinsky 1981, 128; Nörr 1981; Astolfi 1986<sup>2</sup>; McGinn 1998, 72-78; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 22-25; 77-78.

<sup>272</sup> Ulp., *dig.* 23.2.23; Cass. Dio., 56.7.2.

<sup>273</sup> Ulp., *Tit. ex Ulp.* 13.2; Ulp., *Tit. ex Ulp.* 16.2; Ulp., *dig.* 23.2.43 pr.-10

manifeste, vale a dire donne sorprese in flagrante o condannate in un pubblico giudizio per adulterio.<sup>274</sup> Disposizioni ancora più rigorose erano previste per i senatori e i loro discendenti, ai quali fu vietato di contrarre matrimonio o fidanzamento – oltre che con le categorie già menzionate<sup>275</sup> – anche con liberti e liberte, attori e attrici, figli e figlie di attori.<sup>276</sup>

### 2.1.1.3 L'intento demografico della legislazione matrimoniale augustea

Prima di completare il quadro della legislazione matrimoniale augustea introducendo la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, pare opportuno fare un ulteriore cenno in merito agli scopi del progetto di riforma del *princeps*.

In particolare, secondo diversi studiosi, al già menzionato intento moralizzatore si affiancherebbe un obiettivo più concreto, legato alla necessità di mantenere elevato il livello della popolazione. Alcuni sottolineano, anzi, come in una società quale quella romana non sia affatto possibile operare una netta distinzione tra sfera morale e finalità demografiche, essendo le due dimensioni strettamente connesse.<sup>277</sup>

L'aumento delle nascite e la sicurezza di un continuo ricambio generazionale costituivano infatti fattori essenziali per la stabilità e la sopravvivenza dello Stato. Tale preoccupazione accompagnò Roma fin dalle origini della sua storia e non venne meno neppure quando, nel corso degli ultimi due secoli della Repubblica, la popolazione conobbe una fase di stagnazione, dovuta, tra le altre cause, al calo dei matrimoni.<sup>278</sup>

Già prima di Augusto diversi avevano tentato di porre un rimedio al problema demografico. Si può citare il caso del censore Metello Macedonico, che nel 131 a.C. pronunciò un

---

<sup>274</sup> Ulp., *Tit. ex Ulp.* 13.2; Ulp., *dig.* 23.2.43.13-14.

<sup>275</sup> Paul., *dig.* 23.2.44.8; Marcel., *dig.* 23.2.49.

<sup>276</sup> Cass. Dio., 54.16.2; 56.7.2; Ulp., *Tit. ex Ulp.* 13.1; Ulp., *Tit. ex Ulp.* 16.2; Ulp., *dig.* 23.2.23; Paul., *dig.* 23.2.44 pr.

<sup>277</sup> Galinsky 1981, 131.

<sup>278</sup> Nörr 1981, 350; McGinn 1998, 78-79.

discorso volto a incoraggiare il popolo a contrarre matrimonio. L'episodio appare particolarmente significativo nel contesto in esame, poiché nel 18 a.C. lo stesso Augusto ripropose tale orazione in Senato, a sostegno delle riforme matrimoniali che intendeva promuovere, verosimilmente con l'intento di attenuare la portata innovativa dei provvedimenti dimostrando come anche in passato si fosse avvertita l'esigenza di intervenire in materia.<sup>279</sup>

Il discorso non si è conservato integralmente. Tuttavia, dai frammenti tramandati emerge “*a peculiar combination of concern for the birth rate and of moralizing in general*”.<sup>280</sup> Prendere moglie, sostiene Metello Macedonico rifacendosi a un'opinione condivisa – quantomeno secondo la ricostruzione presente nelle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio – è una vera seccatura, dalla quale chiunque preferirebbe essere esentato. Si tratta tuttavia di un male necessario, indispensabile per provvedere alla “*salus perpetua*”, la “perpetua salute”.<sup>281</sup> Che cosa il censore intenda con questa espressione è chiaramente spiegato da uno dei suoi sostenitori nell'opera di Aulo Gellio:

[...] *civitatem salvam esse sine matrimoniorum frequentia non posse.*

[...] che non può esserci salute dello stato se non c'è copiosità di matrimoni.

(Gell., 1.6.6)<sup>282</sup>

Il tema dell'inscindibile legame tra ambito morale e demografico è a più riprese richiamato anche in un discorso che, stando allo storico Cassio Dione, Augusto avrebbe pronunciato nel foro nel 9 d.C., in risposta alla richiesta di abrogazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus* avanzata da alcuni cavalieri.<sup>283</sup>

<sup>279</sup> Svet., *Aug.* 89.2; Gell., 1.6, che nomina erroneamente Metello Numidico l'autore del discorso.

<sup>280</sup> Galinsky 1981, 131: “una peculiare combinazione di preoccupazione per il tasso di natalità e di moralizzazione in senso ampio”.

<sup>281</sup> Gell., 1.6.2. Traduzione a cura di G. Bernardi-Pierini, 1992.

<sup>282</sup> Traduzione a cura di G. Bernardi-Pierini, 1992.

<sup>283</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 67-68; Mastroianni 2007, 281.

Nel discorso il *princeps* si rivolge direttamente a coniugati e celibi, scenograficamente divisi in due gruppi. Elogia l'impegno matrimoniale dei primi, i quali, imitando gli dèi e gli antenati,<sup>284</sup> hanno intrapreso un percorso in grado di apportare rilevanti vantaggi sul piano privato,<sup>285</sup> ma anche su quello pubblico. Grazie al loro contributo, lo Stato disporrà di un numero sufficiente di uomini per l'esercizio delle attività lavorative in tempo di pace e per la difesa dei confini in tempo di guerra.<sup>286</sup>

Viceversa, Augusto rivolge aspre parole di biasimo ai – numerosi – celibi, i quali, con il loro atteggiamento contrario alla provvidenza e ai valori dei padri, hanno scelto di estinguere la propria stirpe e attentare al futuro della nazione romana, minandone le fondamenta. Rifiutandosi di generare figli all'interno del matrimonio legittimo, essi hanno tradito la patria, privandola di nuovi cittadini; per tale ragione, dovrebbero essere ritenuti responsabili della sua eventuale estinzione.<sup>287</sup>

Il discorso di Augusto ricostruito da Cassio Dione è tendenzialmente ritenuto una costruzione letteraria dello storico. Secondo alcuni studiosi recenti non si può tuttavia escludere che un'orazione su tali temi sia stata effettivamente pronunciata dal *princeps* dinanzi ai cittadini. In età severiana, Cassio Dione avrebbe avuto accesso al testo originale, non pubblicato o non circolante, di questo e altri discorsi augustei, e ne avrebbe confezionato una versione rielaborata, adeguata allo stile della sua opera, secondo una prassi ben attestata nella storiografia antica.<sup>288</sup>

Se non altro, osserva Mastrorosa, pur non riportando le esatte parole pronunciate dal *princeps*, il discorso riportato da Dione offre spunti di riflessione sul clima ideologico entro cui maturò la legislazione matrimoniale augustea e dunque sugli intenti demografici a essa sottesi.<sup>289</sup>

---

<sup>284</sup> Cass. Dio, 56.3.1.

<sup>285</sup> Cass. Dio, 56.3.2-5.

<sup>286</sup> Cass. Dio, 56.3.4-5.

<sup>287</sup> Cass. Dio, 56.4.4; 5.1-3. Vd. Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 69-71; Mastrorosa 2007, 285-88.

<sup>288</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 69 e nt. 301; Mastrorosa 2007, 282.

<sup>289</sup> Mastrorosa 2007, 282.

A valutazioni generali, relative all'importanza della consistenza numerica per la stabilità della comunità civica, si affiancavano verosimilmente fattori contingenti, dettati dallo specifico contesto socio-politico. In particolare, l'andamento demografico risultava negativamente influenzato dagli eventi bellici, che comportavano ingenti perdite di vite umane. Ciò dovette apparire con particolare evidenza al termine dei decenni delle guerre civili. Un anonimo scoliaste di Orazio, attivo probabilmente nel VII secolo, ma forse debitore di commenti risalenti alla fine del II-inizio del III secolo, attribuisce così alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* l'intento di porre rimedio alla perdita di tanti giovani causata dai conflitti appena conclusi, durante i quali sarebbero caduti circa ottantamila soldati.<sup>290</sup> Gli effetti delle operazioni belliche sul piano demografico dovettero risultare del tutto palesi anche nel 9 d.C., anno in cui, dopo le difficili campagne sul fronte dalmatico e pannonico, Roma fu sconvolta dall'immane sconfitta di Teutoburgo. In tale occasione, tre intere legioni, al comando di Publio Quintilio Varo, furono annientate nelle foreste della Germania, insieme nove unità ausiliarie.<sup>291</sup> La *clades Variana*, con il suo ingente tributo di vite, determinò comprensibili problemi di riorganizzazione al fronte e una sensibile carenza di forze armate, cui Augusto fu costretto a porre rimedio mediante arruolamenti forzati.<sup>292</sup> Certamente essa rese quanto mai evidente l'urgenza di monitorare l'andamento demografico, al fine di evitare che lo Stato si trovasse nuovamente esposto a una simile emergenza.<sup>293</sup> È dunque plausibile che la propaganda a favore delle nozze e della procreazione fosse funzionale ad assicurare e consolidare la consistenza numerica della comunità romana e, tramite essa, la stabilità delle istituzioni e l'adeguatezza delle forze difensive.<sup>294</sup>

---

<sup>290</sup> Ps. Acron., *expositio in Horatii Carmen saeculare*, 20. Vd. Spagnuolo Vigoriti 2002<sup>2</sup>, 11-12.

<sup>291</sup> Vell., 2.119.1-2; Tac., *ann.* 1.61; Flor., 2.34-36; Cass. Dio, 56.19-22.

<sup>292</sup> Cass. Dio, 56.23.2-4.

<sup>293</sup> Mastroianni 2007, 293-97; Cenerini 2013, 110.

<sup>294</sup> Per l'intento demografico della legislazione matrimoniale augustea: Mastroianni 2007. Mette in guardia dal rischio di attribuire troppa rilevanza a questo aspetto: Galinsky 1981, 129-31.

### 2.1.2 La *lex Iulia de adulteriis coercendis*: accoglienza, contenuto, obiettivi

La *lex Iulia et Papia*, con il suo sistema di premi e sanzioni indirette, mirava dunque a incentivare il matrimonio legittimo e la procreazione, perseguendo tanto un generale intento moralizzatore, quanto una risoluzione del problema demografico. Vista l'importanza attribuita al matrimonio e alla famiglia, il programma di riforme di Augusto sarebbe tuttavia rimasto incompleto senza un provvedimento volto a tutelare tali istituzioni dai comportamenti che maggiormente ne mettevano a repentaglio l'esistenza: i rapporti sessuali illeciti e, primo tra tutti, l'adulterio.<sup>295</sup>

Augusto si dedicò, dunque, all'elaborazione di una norma in grado di soddisfare tale esigenza. La legge, nota con il nome di *lex Iulia de adulteriis coercendis*, è stata definita da Mommsen una delle innovazioni più energiche e durature della storia del diritto penale.<sup>296</sup> Come la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, la legge sull'adulterio fu proposta dal *princeps* dinanzi al *concilium plebis*, nell'ambito dell'esercizio della sua *tribunicia potestas*.<sup>297</sup> Che Augusto stesso debba essere ritenuto *auctor* del provvedimento è confermato da un passo di Seneca. Nel denunciare l'impudicizia di Giulia, figlia di Augusto, l'autore menziona infatti tra i luoghi scelti per i suoi incontri amorosi "i rostri dai quali il padre aveva promulgato la legge sull'adulterio".<sup>298</sup>

La dottrina dominante data la *lex Iulia de adulteriis coercendis* al 18 a.C.<sup>299</sup> In uno studio dei primi anni del Duemila, Spagnuolo Vigorita propone tuttavia una datazione leggermente abbassata, facendo risalire la legge augustea sull'adulterio alla seconda metà del

---

<sup>295</sup> McGinn 1998, 207-08.

<sup>296</sup> Mommsen 1899, 691.

<sup>297</sup> Rizzelli 1997, 10 nt. 4; Fayer 2005, 212 nt. 92.

<sup>298</sup> Sen., *de ben.* 6.32.1: "[...] rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat". Traduzione a cura di G. Reale, 2000. Cfr. Svet., *Aug.* 34.1; Ulp., *dig.* 48.5.1.

<sup>299</sup> Ad es. Biondi 1965, 48; Chiazzese 1957, 322; Daube 1972, 373; Nörr 1981, 351; Gardner 1986, 7; Ankum 1985, 153; Ankum 1987, 161; Dalla 1987, 101; Treggiari 1991, 277; Cantarella 1992, 555; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 7; McGinn 1998, 140; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 182; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 105.

17, al più tardi ai primi mesi del 16 a.C.<sup>300</sup> In ogni caso, questo provvedimento sarebbe da ritenersi certamente successivo all'emanazione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*.

Con la *lex Iulia de adulteriis* per la prima volta lo Stato intervenne in maniera incisiva e diretta nella repressione dell'adulterio e di altri comportamenti sessuali illeciti. Tali comportamenti, da sempre riprovati dalle norme sociali e dal costume, furono formalmente dichiarati *crimina publica*, ossia azioni delittuose lesive degli interessi dell'intera comunità. Dopo secoli di tradizione, l'adulterio cessava così, almeno sul piano giuridico e istituzionale, di essere un affare privato, che soltanto il marito e il padre della colpevole – assistiti, al massimo, da un *concilium* di parenti – potevano discutere e punire. In base alle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis* esso, come altri illeciti sessuali – sebbene, come si avrà modo di osservare, la questione sia oggetto di dibattito tra gli studiosi – sarebbe stato d'ora in poi perseguito da una *quaestio perpetua* appositamente istituita, la cosiddetta *quaestio de adulteriis*.<sup>301</sup>

Le *quaestiones perpetuae* erano tribunali regolari e permanenti, creati a partire da una serie di leggi risalenti soprattutto ai decenni tra Silla e Cesare. Progressivamente, il nuovo sistema finì per assorbire l'antico processo comiziale, che si svolgeva dinanzi alle assemblee popolari, e le *quaestiones* divennero così l'organo ordinario della repressione criminale nell'ultima età repubblicana e nei primi decenni dell'Impero.

I tribunali permanenti erano composti da un certo numero di giurati e presieduti da un magistrato, generalmente un pretore. Ciascuna *quaestio* aveva competenza limitata a uno specifico crimine, definito dalla legge istitutiva. Il tribunale era chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato. In caso di condanna, applicava poi rigidamente la pena, nuovamente fissata dalla legge di riferimento.<sup>302</sup>

---

<sup>300</sup> Spagnuolo Vigorita 2001. Cfr. Raditsa 1980, 297; Galinski 1981, 128; Robinson 1995, 58; Rizzelli 1997, 9-10; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 28-29.

<sup>301</sup> Chiazzese 1957, 322; Raditsa 1980, 310; Galinski 1981, 128; Ankum 1987, 162; Robinson 1995, 59; Rizzelli 1997, 10; Fayer 2005, 213 e nt. 93. Sulla *quaestio de adulteriis*: Garnsey 1967; Bauman 1968.

<sup>302</sup> Sulle *quaestiones perpetuae*: Pugliese 1982, 723-34; Santalucia 1987, 335-50; Santalucia 1989, 63-81.

Sin dai primi anni del principato il sistema delle *quaestiones perpetuae* iniziò a subire la concorrenza di una nuova forma di procedimento penale, più conforme al mutato assetto politico-costituzionale dello Stato, nella quale l'intera questione era affidata al Senato o all'imperatore. Tale procedimento, comunemente definito *cognitio extra ordinem* – in quanto sviluppatosi al di fuori della giurisdizione ordinaria – si diffuse per gradi: come era avvenuto nel caso dei *iudicia populi*, esso dapprima si affiancò al sistema delle *quaestiones*, che è attestato per tutto il II secolo a.C., per poi sostituirlo definitivamente.<sup>303</sup> Nel III secolo d.C. l'intero sistema era crollato: l'amministrazione della giustizia era concentrata nelle mani del *praefectus urbi*, mentre una quota ridotta, ma politicamente significativa, di processi continuava a svolgersi dinanzi al Senato o alla corte imperiale.<sup>304</sup> A quanto pare, in questo generale quadro di declino, la *quaestio de adulteriis* si rivelò uno dei tribunali permanenti più longevi, mantenendosi attiva sino all'età Severiana.<sup>305</sup>

### 2.1.2.1 L'apparente consenso

I contemporanei apparentemente accolsero con favore l'intervento legislativo augusteo. Orazio, che una decina di anni prima aveva lamentato la corruzione dei costumi e formulato una rassegnata profezia sulla possibilità di porre rimedio alla dissolutezza dilagante, nel quarto libro delle *Odi* sembra finalmente avere motivo di rallegrarsi. In un *carme* composto non oltre la metà del 13 a.C., il poeta invoca il rientro di Augusto, assente da Roma dal 16 a.C.<sup>306</sup> La presenza del *princeps* assicura infatti fecondità, pace, lealtà e moralità.<sup>307</sup> L'adulterio non deturpa più le case, che si mantengono caste, mentre le spose possono vantare la somiglianza dei figli ai mariti, garanzia di una prole legittima. La tutela del

---

<sup>303</sup> Santalucia 1987, 349-50.

<sup>304</sup> Bauman 1968, 68.

<sup>305</sup> Bauman 1968. *Contra* Garnsey 1967; Robinson 1995, 59.

<sup>306</sup> Cass. Dio, 54.19.

<sup>307</sup> Hor., *carmin.* 4.5.17-20.

matrimonio è assicurata dal prevalere del buon costume e della legge (“*mos et lex*”) sul vizio, nonché dalla certezza della pena, che incalza la colpa da vicino.<sup>308</sup>

In un'altra ode del quarto libro, all'incirca coeva, Orazio celebra in termini più generali il secolo di Augusto, che ha finalmente posto un freno all'indomita licenza, in passato da lui stesso denunciata, e ha rievocato le antiche virtù a scapito dei delitti.<sup>309</sup>

Vale la pena ricordare che in quegli anni Orazio attendeva con grande consapevolezza al ruolo di poeta ufficiale della corte augustea. Nel quarto libro delle *Odi*, come nel *Carmen saeculare*, trovano espressione orientamenti coerenti con l'ideologia del *princeps*; non deve dunque stupire l'atteggiamento celebrativo verso gli effetti dei provvedimenti adottati. Parole d'elogio si ritrovano però anche nell'opera di un poeta più indipendente e dissoluto, quale Ovidio.

Già nei versi composti prima della *relegatio* a Tomi, l'autore mette in risalto il risanamento dei costumi per mezzo della legge. Nei *Fasti*, facendo il confronto tra Romolo e Augusto, l'autore sottolinea che, mentre il primo rapisce le spose, il secondo esige che siano caste.<sup>310</sup> Nell'*Ars Amatoria* egli rivolge un monito alle matrone: che temano i loro mariti, la cui sorveglianza deve essere ferrea; è ciò che si conviene e quanto stabiliscono “le leggi, l'imperatore e il pudore”.<sup>311</sup> Nel comporre questi versi Ovidio aveva chiaramente presenti le sanzioni che Augusto prevedeva per l'adultera.

La stessa poesia erotica di Ovidio smentisce, tuttavia, questo apparente clima di consenso. Nell'*Ars Amatoria* il poeta celebra e perfino incoraggia l'amore libero e proibito, il tradimento, la seduzione, atteggiamenti che si pongono in evidente contrasto con gli sforzi moralizzatori del *princeps*. Non mancano casi in cui la stessa *lex Iulia de adulteriis* è oggetto di velata ironia. Una tale libertà poetica sarebbe costata al poeta la *relegatio* a Tomi, pena inflitta nell'8 d.C. e mai ritirata, né da Augusto né dal suo successore.<sup>312</sup> Pare tuttavia che

---

<sup>308</sup> Hor., *carm.* 4.5.21-24.

<sup>309</sup> Hor., *carm.* 4.15.9-12. Vd. Spagnuolo Vigorita 2001, 91; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 31-33; Fayer 2005, 214.

<sup>310</sup> Ov., *fast.* 2.139. Vd. Della Corte 1982, 543-44; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 33; Fayer 2005, 214.

<sup>311</sup> Ov., *ars.* 3.613-14: “*leges duxque pudorque iubent*”.

<sup>312</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 33-37.

quello di Ovidio non fosse un caso isolato e che, al contrario, i concetti espressi nei suoi versi erotici riflettessero un'attitudine piuttosto diffusa. In particolare, la raffinata gioventù urbana mostrò una certa insofferenza nei confronti del modello morale proposto dalle riforme augustee. Giovani di entrambi i generi adottarono diverse strategie per aggirare la legge e continuare a praticare uno stile di vita libero, favorendo i comportamenti che l'ideologia augustea etichettava come vizi, a scapito di quelli che intendeva invece promuovere.<sup>313</sup> Diversi indizi suggeriscono, insomma, che la *lex Iulia de adulteriis* non abbia ricevuto un'accoglienza tanto favorevole e che abbia sortito effetti ben diversi da quelli decantati nelle odi oraziane. Si tratta tuttavia di una questione che si avrà modo di approfondire in seguito.<sup>314</sup>

#### **2.1.2.2 I crimina definiti dalla *lex Iulia de adulteriis***

La legge istitutiva di una *quaestio perpetua* definiva il *crimen* di competenza del tribunale e la pena che, in caso di accertata colpevolezza, doveva essere comminata. Prima di analizzare questi aspetti nell'ambito della *lex Iulia de adulteriis coercendis* è tuttavia necessario fare una precisazione.

Il testo della legge augustea sull'adulterio non si è conservato. È possibile ricostruirne parzialmente il contenuto grazie ai successivi interventi dei giuristi classici – come Papiniano, Ulpiano e Paolo, autori di studi in materia – e dei compilatori tardoantichi. In molti casi, tuttavia, tanto gli uni quanto gli altri non riferiscono il dettato originario, bensì l'interpretazione che di esso si offriva ai loro tempi.<sup>315</sup> L'analisi delle fonti giuridiche pone, dunque, difficoltà interpretative e, in taluni casi, lascia spazio a margini di dubbio. In

---

<sup>313</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 37-43.

<sup>314</sup> Vd. infra pp. 232-44.

<sup>315</sup> Fayer 2005, 212 nt. 91.

particolare, non è sempre possibile stabilire con assoluta certezza quali disposizioni risalgano al dettato originario e quali siano invece frutto di successive elaborazioni. Si cercherà, per quanto possibile, di segnalare tali nodi problematici, quando presenti.

Chiariti questi aspetti metodologici, si può ora procedere all'analisi del *crimen* – o dei *crimina* – disciplinati dalla *lex Iulia de adulteriis*.

La norma augustea aveva come principale oggetto l'*adulterium*, ossia l'infedeltà della *nupta*, la donna sposata. Quest'ultima, in quanto autrice del *crimen*, era soggetta alla pena; lo stesso valeva per il suo complice.

Elemento essenziale per la configurazione del *crimen adulterii* era il dolo: l'atto doveva essere stato compiuto consapevolmente e con volontà malvagia.<sup>316</sup> Di conseguenza non era perseguibile per adulterio la *nupta* che avesse subito violenza<sup>317</sup> o colei che, credendo in buona fede di essere vedova, si fosse risposata.<sup>318</sup>

In questa sede ci si occuperà soltanto dell'infedeltà coniugale femminile. Si menzioneranno tuttavia, per completezza espositiva, gli altri comportamenti che la *lex Iulia de adulteriis* sanzionava. Poiché si tratta di questioni dibattute si rimanderà alle posizioni di diversi studiosi.

È certo che legge augustea definisse e criminalizzasse specifiche fattispecie di *lenocinium*.<sup>319</sup> Sostanzialmente, veniva sanzionato il comportamento di chi traeva profitto dalle unioni sessuali vietate dalla *lex Iulia de adulteriis* – ad esempio, chi ricavava un guadagno dall'adulterio della moglie<sup>320</sup> oppure chi, dietro pagamento, taceva un illecito sessuale accertato<sup>321</sup> – nonché di chi contribuiva alla riabilitazione di un'adultera manifesta – non procedendo al ripudio<sup>322</sup> o prendendola in moglie dopo la condanna.<sup>323</sup>

---

<sup>316</sup> Ulp., *dig.* 48.5.13 (12). Cfr. Gaius, *dig.* 48.5.44 (43). Vd. Treggiari 1991, 279; Fayer 2005, 337 nt. 466.

<sup>317</sup> Papin., *dig.* 48.5.40 (39) pr.; Ulp., *dig.* 48.5.14 (13).7.

<sup>318</sup> Papin., *dig.* 48.5.12 (11).12.

<sup>319</sup> Rizzelli 1997, 123-70; Fayer 2005, 252-79; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 107 e nt. 18.

<sup>320</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).3.

<sup>321</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).2.

<sup>322</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29) pr; Paul., *sent.* 2.26.8 (= *coll.* 4.12.7).

<sup>323</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).1.

È probabile che la *lex Iulia de adulteriis* reprimesse, configurandoli per la prima volta come *crimina publica*, non solo l'*adulterium*, ma anche altri comportamenti sessuali socialmente riprovati: lo *stuprum* e, forse, l'*incestum*. Se, nel caso di quest'ultimo, le opinioni degli studiosi divergono, quanto allo *stuprum* – ossia l'unione sessuale di una *virgo* o una *vidua*<sup>324</sup> – la dottrina appare pressoché concorde.

Fondamentale, in quest'ambito, è il contributo di Volterra. Lo studioso osserva che nei testi letterari e giuridici non si riscontra una rigida distinzione terminologica tra '*adulterium*' e '*stuprum*'. La stessa *lex Iulia de adulteriis*, segnalano i giuristi, adoperava i due termini in modo fungibile. Scrive Papiniano:

*Lex stuprum et adulterium promiscui et καταχρηστικώτερον appellat. Sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci φθοράν appellant.*

La legge menziona promiscuamente e assai impropriamente stupro e adulterio. Ma in senso proprio l'adulterio si commette nei confronti di una donna sposata, derivandone il nome per il parto concepito da un altro: lo stupro poi si commette nei confronti di una nubile o vedova, ciò che i greci chiamano corruzione.

(Papin., *dig.* 48.5.6.1)<sup>325</sup>

Lo stesso concetto è espresso da Modestino:

*Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur.*

---

<sup>324</sup> Papin., *dig.* 48.5.6.1; Mod., *dig.* 48.5.35 (34).1; Mod., *dig.* 50.16.101 pr.

<sup>325</sup> Traduzione a cura di C. Fayer 2005, 218 nt. 113.

Alcuni ritengono che tra stupro e adulterio ci sia questa differenza, che l'adulterio si commette nei confronti di una donna sposata, lo stupro nei confronti di una vedova (o una donna non più sposata). Ma la *lex Iulia de adulteriis* utilizza questo termine indifferentemente.

(Mod., *dig.* 50.16.101 pr.)

In età severiana, periodo in cui scrivono i due giuristi, '*adulterium*' e '*stuprum*' identificavano ormai due reati ben distinti. Di qui la necessità, da parte loro, di segnalare le modalità della *lex Iulia de adulteriis*, la quale impiegava i due termini "*promiscue*" "*indifferenter*" per indicare tanto l'una quanto l'altra condotta sessuale. Ne consegue, conclude Volterra, che la legge augustea avrebbe criminalizzato anche lo *stuprum*, al quale sarebbero state applicate le medesime sanzioni previste per l'*adulterium*.<sup>326</sup>

Questa opinione risulta, nel complesso, accolta in dottrina.<sup>327</sup> Non vi aderisce tuttavia Rizzelli, il quale nega che la *lex Iulia de adulteriis* si occupasse anche del cosiddetto *crimen stupri*. Le considerazioni sulla terminologia formulate da Volterra non sarebbero, a suo avviso, decisive.

È indubbio che, nella lingua latina, il termine '*stuprum*' fosse impiegato in due diverse accezioni. Da un lato, esso designava un particolare comportamento riprovevole, di cui costituiva il nome tecnico-giuridico: è il caso dello *stuprum in vidua* o *in virgine* o ancora *in puero*.<sup>328</sup> Dall'altro, il medesimo termine poteva essere impiegato in un'accezione più ampia.

In origine, come attesta il *De verborum significatione* – glossario di età augustea composto dal grammatico Verrio Flacco, di cui si conserva soltanto l'epitome di Sesto Pompeo Festo

---

<sup>326</sup> Volterra 1928, 5-6.

<sup>327</sup> Ad es. Esmein 1886, 92-93; Mommsen 1899, 693-94 nt. 2; Corsanego 1936, 17; Guarino 1943, 183; 185-86; Chiazzese 1957, 322; Branca 1958, 620; Thomas 1961, 65-66; Csillag 1976, 179-80; Raditsa 1980, 310; Ankum 1985, 157-58; Ankum 1987, 162; Dalla 1987, 101; Treggiari 1991, 278-79; Robinson 1995, 58; Cavaggioni 2004, 23-24; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 182; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 107 e nt. 17.

<sup>328</sup> Rizzelli 1987, 361-66; Rizzelli 1997, 177.

(II-III secolo d.C.) – ‘*stuprum*’ era sinonimo di ‘*turpitude*’ (‘onta’, ‘vergogna’).<sup>329</sup> Il termine passò in seguito – di certo in età plautina – a designare genericamente le condotte da cui tale vergogna derivava. Sotto un’unica nozione ‘a ombrello’ venivano così ricompresi diversi comportamenti sessuali negativamente rilevanti per l’ordine giuridico e per la morale. Così Rizzelli riassume la duplice valenza di ‘*stuprum*’:

“‘*Stuprum*’ designa, allora, tanto un particolare comportamento riprovevole di cui costituisce il nome, per dir così, tecnico (*stuprum in virgine*, ad esempio), quanto, in generale, ogni atto erotico valutato come illecito (sotto il profilo giuridico o meramente morale)”.

(Rizzelli 1997, 177)<sup>330</sup>

Si spiega così l’oscillazione semantica del termine, che spesso veniva impiegato – nella sua accezione più ampia – per indicare anche il delitto d’adulterio. L’*adulterium*, in quanto condotta sessuale riprovevole, costituiva, infatti, a tutti gli effetti uno *stuprum* ‘qualificato’ dal fatto che la donna autrice dell’illecito era unita a un altro uomo dal vincolo delle *iustae nuptiae*.<sup>331</sup>

Tale rapporto, che Rizzelli definisce di iponimia, non opererebbe tuttavia in senso inverso.<sup>332</sup> Diversamente da quanto sostenuto da Volterra,<sup>333</sup> nelle fonti letterarie e giuridiche pre- e postaugustee il termine ‘*adulterium*’ avrebbe sempre designato strettamente “l’unione sessuale di un uomo con una donna sposata consenziente”, senza mai assumere un significato generico tale da ricomprendere comportamenti riconducibili allo *stuprum*.<sup>334</sup>

---

<sup>329</sup> Fest., s.v. *stuprum* Lindsay, 418; Fest., s.v. *stuprum* Lindsay, 419.

<sup>330</sup> Cfr. Volterra 1928, 5 nt. 2; Gardner 1986, 121; Rizzelli 1987, 360-61; Rizzelli 1997, 176-77, Cavaggioni 2004, 20-21.

<sup>331</sup> Volterra 1928, 5 nt. 2. Cfr. Guarino 1943, 187; Rizzelli 1997, 177.

<sup>332</sup> Rizzelli 1997, 177-78.

<sup>333</sup> Volterra 1928, 5 nt. 2.

<sup>334</sup> Rizzelli 1987, 372-75; Rizzelli 1997, 176.

Questa distinzione sarebbe stata presupposta anche dal provvedimento augusteo, nonché dai frammenti di Papiniano e Modestino, di cui Rizzelli propone una rilettura.<sup>335</sup> Stando alla sua ricostruzione, i giuristi si limiterebbero a segnalare che la *lex Iulia de adulteriis* impiegava anche il termine ‘*stuprum*’ in riferimento all’infedeltà coniugale femminile.<sup>336</sup>

Le considerazioni di Rizzelli risultano coerenti con la sua più generale ipotesi sul contenuto della legge augustea: la *lex Iulia de adulteriis* avrebbe cioè disciplinato esclusivamente comportamenti riconducibili all’*adulterium* e al *lenocinium*, mentre la repressione di specifiche figure di *stuprum* sarebbe il risultato di un’estensione operata dalla giurisprudenza, quantomeno a partire dall’età severiana.<sup>337</sup> Questa lettura, come segnalato, si pone tuttavia in contrasto con quanto generalmente ammesso in dottrina.

Prima di concludere la questione dello *stuprum* sembra opportuno accennare al dibattuto problema dell’omosessualità maschile. I dubbi sorgono a partire dalla definizione che Modestino fornisce del reato di *stuprum*, entro la quale egli include non solo il rapporto sessuale con una *virgo* e una *vidua*, ma anche quello che si compie “*cum puero*”, “con un fanciullo”.<sup>338</sup> Ci si domanda, pertanto, se la *lex Iulia de adulteriis* sottopose a nuova regolamentazione anche i rapporti omosessuali con fanciulli liberi, una condotta che – come si è osservato nel primo capitolo – già in epoca repubblicana ricadeva nell’ambito di applicazione della *lex Scatinia*.<sup>339</sup>

La dottrina prevalente propende, tuttavia, per una risposta negativa.<sup>340</sup> È verosimile che l’omosessualità non rientrasse tra gli obiettivi dell’intervento legislativo augusteo, il quale mirava, come si è osservato, alla restaurazione della morale familiare e alla soluzione del problema demografico.<sup>341</sup> In favore di questa interpretazione depongono, inoltre, le

---

<sup>335</sup> Rizzelli 1987, 380-81; 383-84; Rizzelli 1997, 178-79 e nt. 34.

<sup>336</sup> Rizzelli 1987, 387; Rizzelli 1997, 179.

<sup>337</sup> Rizzelli 1997, 171-267.

<sup>338</sup> Mod., *dig.* 48.5.35 (34).1.

<sup>339</sup> Dalla 1987, 94-99; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 141-52.

<sup>340</sup> Mommsen 1899, 704; Ankum 1985, 154 nt. 4; Rizzelli 1997, 220-22; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 182-6. *Contra* Guarino 1943, 187 nt. 33; Csillag 1976, 181; Dalla 1987, 104-11, secondo il quale la *lex Iulia de adulteriis* avrebbe modificato la *lex Scatinia*.

<sup>341</sup> Cantarella 2020<sup>4</sup>, 182.

testimonianze di diversi autori che, anche dopo l’emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, continuano a ricondurre la repressione di alcune manifestazioni dell’omosessualità maschile esclusivamente alla *lex Scatinia*.<sup>342</sup> Quest’ultima, del resto, risulta ancora in vigore non solo all’epoca di Domiziano e negli anni immediatamente successivi, ma anche nel corso del III<sup>343</sup> e del IV secolo d.C.<sup>344</sup>

Tutto induce pertanto a ritenere che le due leggi concorressero a disciplinare ambiti distinti della sessualità – rispettivamente quello eterosessuale e quello omosessuale – senza sovrapporsi né interferire l’una con l’altra.<sup>345</sup>

Analogo dibattito riguarda l’*incestum*, definito da Guarino come l’unione tra persone legate da stretti vincoli di parentela o affinità, tra le quali non potevano sussistere né matrimonio né concubinato.<sup>346</sup> Anche in questo caso la maggior parte degli studiosi propende per l’esclusione di tale condotta dall’ambito di applicazione della *lex Iulia de adulteriis*, pur trattandosi di una pratica profondamente riprovata sul piano sociale.<sup>347</sup> Solo un orientamento minoritario della dottrina, che trova in Guarino un autorevole esponente, ritiene invece che il provvedimento augusteo includesse anche l’*incestum* quale autonoma figura criminosa, in quanto forma qualificata di *stuprum*, concettualmente distinta dall’*adulterium*.<sup>348</sup>

---

<sup>342</sup> Svet., *Dom.* 8.3; Iuv., 2.44. Vd. Dalla 1987, 104-06; 112.

<sup>343</sup> Tert., *monog.* 12.

<sup>344</sup> Auson., *Epigr.* 91; Prud., *perist.* 10.204. Vd. Rizzelli 1997, 220; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 184-85.

<sup>345</sup> Fayer 2005, 220-21; Cantarella 2020<sup>4</sup>, 185.

<sup>346</sup> Guarino 1943, 180; 217-20. Cfr. Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 107 nt. 16.

<sup>347</sup> Ad es. Mommsen 1899, 684 nt. 2; Robinson 1995, 54; Rizzelli 1997, 244-49.

<sup>348</sup> Guarino 1943, 185-212. Cfr. Gardner 1986, 126; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 107 nt. 16.

### 2.1.2.3 La *poena adulterii* e la stigmatizzazione sociale dell'adultera

La pena sancita dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per chi fosse stato condannato in pubblico giudizio per adulterio consisteva nella *relegatio in insulam* e nella *publicatio bonorum*.<sup>349</sup> È quanto risulta da un passo delle *Pauli Sententiae*:

*Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur.*

Si ritenne opportuno punire le donne trovate colpevoli di adulterio con la (confisca della) metà della dote e la (della) terza parte dei beni e con la relegazione in un'isola: si ritenne invero opportuno sottrarre agli uomini adulteri la metà dei beni con uguale relegazione in un'isola, purché siano relegati in isole diverse.

(Paul., *sent.* 2.26.14)

Gli adulteri condannati erano, dunque, colpiti da confische patrimoniali: metà della dote e la terza parte dei beni per la donna, la metà del patrimonio per il suo complice.

A tali misure si aggiungeva la *relegatio in insulam*, la residenza obbligatoria su un'isola. Più lieve della *deportatio in insulam*, essa non comportava la perdita della cittadinanza romana e del patrimonio.<sup>350</sup> La *relegatio*, inoltre, non era necessariamente irreversibile: essa poteva essere inflitta *in perpetuum*, in perpetuo, ma anche *ad tempus*, ossia con la previsione di un termine.<sup>351</sup>

---

<sup>349</sup> Chiazze 1957, 322; Branca 1958, 621; Fayer 2005, 337.

<sup>350</sup> Ulp., *dig.* 48.22.4.; Ulp., *dig.* 48.22.6 pr.

<sup>351</sup> Ulp., *dig.* 48.22.7.2-3. Vd. Pugliese 1982, 765-66; Fayer 2005, 337-38 nt. 467.

Di *publicatio bonorum* e *relegatio in insulam* in relazione alla pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis* – in questo caso espressamente menzionata – parla anche un passo delle *Institutiones* di Giustiniano:

*Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidia, bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione.*

Similmente la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, che punisce con la spada non solo i corruttori delle altrui nozze, ma anche coloro che osano abbandonarsi a una vergognosa passione con i maschi. Ma con la stessa *lex Iulia* è punita anche l'infamia dello *stuprum*, quando uno, senza violenza, abbia contaminato una vergine o una donna non più sposata di onesti costumi. La stessa legge infligge poi la pena contro i colpevoli: se sono di buona condizione, la confisca di metà del patrimonio, se sono di bassa condizione, una punizione corporale insieme alla relegazione.

(Inst. Iust., 4.18.4).

Il testo presenta tuttavia numerose inesattezze per l'applicazione in età augustea. Difficilmente può risalire al tempo di Augusto la distinzione tra *honestiores* e *humiliores*, una bipartizione sociale tra membri della classi dirigenti e ceti subalterni che si impose a partire dalla metà del II secolo d.C. Il passo menziona inoltre lo *stuprum cum masculo*, fattispecie che, come osservato, rientrava nell'ambito della *lex Scatinia* e non della *lex Iulia de adulteriis*.<sup>352</sup> Ma soprattutto il frammento delle Istituzioni appare discutibile per il suo riferimento alla *poena gladii*, che certamente non era prevista dal provvedimento augusteo.

---

<sup>352</sup> Biondi 1965, 48-49; Fayer 2005, 341.

In caso contrario, risulterebbero prive di coerenza altre disposizioni della legge, che presuppongono la sopravvivenza del condannato per adulterio.<sup>353</sup> Così, ad esempio, la legge vietava espressamente il matrimonio con la donna *adulterii damnata*, pena l'accusa di *lenocinium*,<sup>354</sup> e impediva al reo di adulterio di prestare testimonianza in giudizio.<sup>355</sup> Se la sanzione ordinaria fosse stata la pena di morte, tali disposizioni risulterebbero evidentemente superflue.<sup>356</sup> Non va poi trascurato che il condannato per adulterio era colpito dall'*infamia*.<sup>357</sup> Che tale conseguenza fosse espressamente prevista dalla legge o costituisse un effetto tipico della condanna in pubblico giudizio,<sup>358</sup> è comunque certo che l'*infamia* stessa implicava la sopravvivenza del suo destinatario.<sup>359</sup> Queste osservazioni, secondo Biondi, avvalorano l'ipotesi che il testo delle Istituzioni non tramandi affatto la pena originariamente prevista dalla *lex Iulia de adulteriis*, nonostante la menzione esplicitamente, ma rifletta piuttosto il regime vigente in epoca giustinianea, che era esito di un'evoluzione secolare.<sup>360</sup>

Come risulta evidente da quest'ultima analisi, la condanna per adulterio produceva effetti che travalicavano le sanzioni penali in senso stretto:<sup>361</sup> la perdita del *conubium* e della capacità di testimoniare, il divorzio – cui doveva verosimilmente accompagnarsi la *retentio propter mores* di parte della dote<sup>362</sup> – nonché l'*infamia*.<sup>363</sup> Ma soprattutto, la matrona condannata per adulterio era esposta a una profonda riprovazione sociale. Non poteva essere altrimenti se, come attesta Ovidio nell'*Ars Amatoria*, la sola insinuazione dell'infedeltà coniugale bastava a macchiare per sempre la reputazione di una donna. A che

---

<sup>353</sup> Biondi 1965, 49; Fayer 2005, 341.

<sup>354</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).1.

<sup>355</sup> Paul., *dig.* 22.5.18.

<sup>356</sup> Biondi 1965, 49.

<sup>357</sup> Ulp., *dig.* 3.2.2.3; Ulp., *dig.* 23.2.43.12.

<sup>358</sup> Macer., *dig.* 48.1.7.

<sup>359</sup> Biondi 1965, 50.

<sup>360</sup> Biondi 1965, 50. Cfr. Fayer 2005, 341.

<sup>361</sup> Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 105.

<sup>362</sup> Venturini 1988, 89-90.

<sup>363</sup> Branca 1958, 621.

pro, si chiede il poeta, un marito dovrebbe affannarsi a vigilare la moglie se esistono ‘gli adulteri del nome’?

*Corpora si nequeunt, quae possunt, nomina tagunt,  
famaque non tacto corpore crimen habet.*

Se non possono toccare il corpo, toccano il nome, che possono, e, senza che il corpo sia stato toccato, il buon nome è perduto.

(Ov., *ars.* 2.633-34)<sup>364</sup>

Anche le *Metamorfosi* di Apuleio offrono una significativa testimonianza della riprovazione sociale che colpiva una donna colpevole di aver violato le proprie nozze. I personaggi del romanzo, attraverso i loro commenti e giudizi, restituiscono con chiarezza lo sguardo che la società romana riservava all’adultera manifesta. Cedendo all’infedeltà coniugale, quest’ultima si macchiava di un’onta gravissima (“*turpissimus dedecus*”), tale da trasformarla, agli occhi di tutti, da sobria e fedele matrona qual era, in una donna perduta (“*perdita femina*”)<sup>365</sup>. Perfida (“*perfida*”) e svergognata (“*impudica*”), l’adultera aveva messo in secondo piano la propria virtù e calpestato il vincolo coniugale, arrecando disonore all’intero genere femminile.<sup>366</sup> Non più degna del nome di sposa, finiva per essere assimilata a una prostituta:

*[...] illam [...] quae suo pudore postposito torique genialis calcato foedere larem mariti  
lupanari maculasset infamia iamque perdita nuptae dignitate prostitutae sibi  
nomen adsciuerit.*

---

<sup>364</sup> Traduzione a cura di A. Della Casa, 1982.

<sup>365</sup> Apul., *met.* 9.23.4.

<sup>366</sup> Apul., *met.* 9.26.1.

[...] lei che, posposta la sua virtù e calpestati i patti del letto nuziale, aveva inferto alla casa del marito la macchia di un'infamia da postribolo, lei che, perduta ormai la dignità di sposa, si era guadagnata l'etichetta di puttana.

(Apul., *met.* 9.26.1)<sup>367</sup>

La stretta associazione tra adultere e prostitute emerge da un'ulteriore conseguenza che, forse, ricadeva sulla donna condannata in forza della *lex Iulia de adulteriis*. Stando alla testimonianza di alcuni autori antichi, infatti, il crimine che quest'ultima aveva commesso veniva esposto allo sguardo pubblico mediante un codice di comunicazione visivo tipicamente associato alla dimensione femminile: l'abbigliamento. In particolare, l'adultera condannata sarebbe stata costretta ad abbandonare la stola – l'abito lungo e pesante delle matrone, emblema di rispettabilità – per indossare la toga, indumento tipicamente associato alle meretrici.<sup>368</sup>

#### 2.1.2.4 Un quadro riassuntivo: innovazioni e finalità della *lex Iulia de adulteriis*

Tra il 18 e il 16 a.C. Augusto elaborò e sottopose al *concilium plebis* un provvedimento legislativo volto a reprimere l'immoralità sessuale femminile. La *lex Iulia de adulteriis*, come le altre *leges* istitutive di *quaestiones perpetuae*, definiva il *crimen* di competenza del nuovo tribunale, la cosiddetta *quaestio de adulteriis*. La legge introduceva, sotto questo profilo, un primo elemento di discontinuità rispetto a secoli di invariata tradizione: l'adulterio, da condotta socialmente riprovevole repressa all'interno della famiglia, diventava un *crimen*, ossia un atto lesivo degli interessi dell'intera comunità, e, in quanto tale, perseguibile in sede penale. L'iniziativa, dapprima ristretta al marito e al padre della colpevole, veniva aperta a qualunque terzo, in quanto membro della *civitas* colpita dall'adulterio. In assenza di

---

<sup>367</sup> Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>368</sup> Mart., 2.39; Iuv., 2.68-70. Vd. McGinn 1998, 156-70. Nega che la *lex Iulia* imponesse questo obbligo Gardner 1986, 129.

flagranza, la responsabilità di giudicare la condotta della donna e l'eventuale irrogazione della pena non venivano più demandate ai familiari offesi, bensì a un tribunale permanente, composto da una giuria e presieduto da un magistrato. Poco più di trent'anni prima, Cicerone si era espresso proprio contro questa prospettiva: "e non si proponga alle donne un prefetto", aveva scritto nel *De Republica*, "ma sia il censore ad insegnare agli uomini come tenere a freno le mogli".<sup>369</sup>

La *lex Iulia de adulteriis* si poneva, dunque, in contrasto con una solida e secolare tradizione, sancendo in maniera definitiva l'estensione del controllo dello Stato sul malcostume femminile, un ambito sino ad allora considerato di pertinenza privata. Il provvedimento si inseriva, del resto, in un più ampio programma normativo, che agiva proprio nella sfera matrimoniale. Negli anni del principato, Augusto emanò diverse leggi volte a incentivare le *iustae nuptiae* e la procreazione di figli legittimi. Attraverso tali misure legislative, egli mirava, da un lato, a porre rimedio alla crisi demografica che aveva colpito Roma, dall'altro, a realizzare un più generico fine moralizzatore, fondato sulla convinzione che il recupero della stabilità dopo i decenni delle guerre civili dovesse passare anche attraverso la restaurazione dei *mores* degli antenati.<sup>370</sup>

In effetti, la *lex Iulia de adulteriis* si proponeva esplicitamente di intervenire sul piano della moralità sessuale:

*Haec verba legis "ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo" et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.*

Queste parole della legge "che nessuno in avvenire commetta stupro o adulterio consapevolmente con dolo malvagio" si riferiscono sia a colui che ha spinto a commetterli, sia a colui che ha commesso stupro o adulterio.

---

<sup>369</sup> Cic., *Rep.* 4.6 *apud* Non., 499.13: "*Nec vero mulieribus praefectus praeponatur, [...] sed sit censor, qui viros doceat moderari uxoribus*". Traduzione a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, 1974.

<sup>370</sup> Hor., *carmin.* 3.24.25-29.

(Ulp., *dig.* 48.5.13 (12))

La legge mirava dunque a estirpare il fenomeno del malcostume sessuale femminile e a evitare che le matrone romane continuassero a macchiarsi di adulterio, verosimilmente per difendere il matrimonio e la famiglia dalla condotta più idonea a comprometterne la stabilità.

La moralizzazione dei costumi, tuttavia, non esaurisce necessariamente le finalità perseguite da Augusto attraverso la *lex Iulia de adulteriis*. Nei prossimi paragrafi, si cercherà infatti di mostrare come il provvedimento augusteo rispondesse ad almeno altri due obiettivi: limitare l'esercizio della violenza domestica e incentivare la repressione pubblica dell'adulterio. Anche sotto questo aspetto, la nuova legge segnava un momento di rottura rispetto alla tradizione precedente. Non solo, come si è più volte sottolineato, la mentalità comune romana era abituata a concepire la condotta sessuale femminile come una questione da gestire nel privato, ma sin dalle origini della storia di Roma, padri e mariti – soprattutto in caso di flagranza – avevano punito le figlie e le mogli adulate mediante forme violente socialmente legittimate.

Si avrà modo di osservare come l'insanabile contrasto tra gli intenti augustei e la mentalità romana abbia inciso sull'effettiva applicazione della legge. Per il momento, occorre soffermarsi sulla finalità contenitiva della *lex Iulia de adulteriis*, che sembra emergere con particolare chiarezza dalla disciplina dello *ius occidendi*, ossia della forma di repressione privata e stragiudiziale alla quale il padre e il marito della colpevole potevano ricorrere, in forza della legge, nei soli casi di flagrante adulterio.

## 2.2 Contenere le manifestazioni di violenza privata: la disciplina dello *ius occidendi ex lege Iulia*

Per quanto riguarda l'*adulterium*, la *lex Iulia de adulteriis* distingueva tra due eventualità: il caso in cui il reato fosse semplicemente sospettato o accertato in un momento successivo e il caso in cui vi fosse flagranza.

Nella prima situazione, la norma prevedeva un'accusa apposita, l'*accusatio adulterii*, che era riservata al marito e al padre dell'adultera per un iniziale periodo e veniva in seguito aperta a ogni cittadino. Il caso veniva giudicato presso una *quaestio* apposita, la *quaestio de adulteriis*. In caso di riconosciuta colpevolezza, gli adulteri erano colpiti dalla pena prevista dalla legge: la *publicatio bonorum* e la *relegatio in insulam*.

In caso di flagrante adulterio, invece, la *lex Iulia de adulteriis* consentiva al padre e al marito dell'adultera la facoltà di ricorrere a una soluzione stragiudiziale, uccidendo i colpevoli.<sup>371</sup> È stato osservato che lo *ius occidendi ex lege Iulia* non rappresentava una novità assoluta. Già prima dell'intervento augusteo tali soggetti godevano infatti del diritto di dare la morte alla loro congiunta e al suo amante, senza che tale prerogativa fosse subordinata ad altre condizioni oltre alla flagranza di reato.<sup>372</sup>

Con l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, il potere di uccidere trovò tuttavia una più rigorosa sistemazione normativa: esso fu infatti rigidamente disciplinato e condotto entro stringenti confini, il cui superamento comportava la condanna per omicidio.

Le innovazioni augustee non ebbero identico rilievo per i due soggetti legittimati. L'impunità maritale, che in precedenza era equiparabile a quella paterna, fu infatti oggetto di un intervento ben più restrittivo. Così, ad esempio, mentre il padre aveva il diritto-dovere di uccidere entrambi gli adulteri, per il marito l'uccisione della moglie costituiva sempre un

---

<sup>371</sup> Fayer 2005, 221.

<sup>372</sup> Corsanego 1936, 16; Cantarella 1976, 176.

omicidio, e l'esclusione dalla punibilità risultava limitata alla morte del solo correo, peraltro con ulteriori restrizioni legate allo *status* di quest'ultimo.

È soprattutto in relazione alla disciplina dello *ius occidendi ex lege Iulia* che si coglie come la legge avesse tra i propri intenti quello di limitare l'esercizio della repressione privata nei casi di flagrante adulterio, una prassi profondamente radicata e tradizionalmente approvata dalla mentalità romana.

Nei prossimi paragrafi si procederà, avvalendosi del supporto di diversi studi, all'analisi della disciplina augustea dello *ius occidendi* paterno e dell'impunità maritale. L'indagine sarà volta a mettere in luce, da un lato, le strategie verosimilmente adottate dal legislatore augusteo per contenere le manifestazioni di violenza privata e, dall'altro, il modo in cui le aspettative culturali relative alla reazione del marito e del padre al flagrante adulterio abbiano inciso sulla *ratio* sottesa alle disposizioni normative.

### 2.2.1 Lo *ius occidendi patris*

Il secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis* regolava lo *ius occidendi patris*. Il suo contenuto, riportato in diversi passi della *Collatio* e del *Digesto*, è meglio riassunto in un testo di Paolo. Una fonte, quest'ultima, che per opinione condivisa tra gli studiosi ricopre un ruolo chiave nella ricostruzione della disciplina della *lex*, presentandosi particolarmente completa e, in più punti, aderente all'originario dettato normativo – pur con prevedibili omissioni e semplificazioni:<sup>373</sup>

*Secundo vero capite permittit patri, si in filia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae eo auctore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit, adulterum domi*

---

<sup>373</sup> Albanese 1980, 6-7; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 8; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 365.

*suae generive sui deprehenderit isve in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut filiam in continenti occidat.*

Invero con il secondo capitolo [la legge] permette al padre, se abbia sorpreso l'amante di sua figlia, che ha in potestà, o di colei che, con la sua *auctoritas*, essendo in sua potestà, sia passata sotto la *manus* del marito, in casa sua o del genero, o se costui abbia incaricato il suocero di fare ciò, che questo padre uccida quell'adultero senza essere punito, a condizione che uccida all'istante anche la figlia.

(Paul., *coll.* 4.2.3)

Con il secondo capitolo, la *lex Iulia de adulteriis* permetteva dunque al padre dell'adultera di uccidere la figlia e il complice scoperti in flagrante adulterio. Quanto a quest'ultimo non venivano poste limitazioni di sorta: il padre, contrariamente al marito, era autorizzato a uccidere un adultero di qualsiasi condizione sociale, anche di rango consolare.<sup>374</sup> Erano tuttavia fissate precise condizioni, che dovevano sussistere affinché l'uccisione risultasse legittima: il padre doveva esercitare o aver esercitato la *patria potestas* sulla figlia – in altri termini, era necessario che la donna non fosse transitata alla *manus* del marito direttamente dalla *potestas* di un avo; il *pater* doveva inoltre sorprendere i colpevoli in flagrante adulterio, in casa propria o in quella del genero, e ucciderli entrambi *in continenti*, al momento stesso della scoperta e con un atto istintivo e immediato.<sup>375</sup>

Se anche solo uno di questi requisiti veniva meno, il padre non uccideva *sine fraude* ed era punito come omicida in forza della *lex Cornelia de sicariis*.<sup>376</sup>

La disciplina dello *ius occidendi* paterno è rivelatoria rispetto agli intenti contenitivi della *lex Iulia de adulteriis*. Come anticipato, si procederà dunque a un esame degli aspetti più rilevanti, con uno sguardo alla logica che potrebbe averli ispirati. Emergerà, in particolare,

---

<sup>374</sup> Paul., *sent.* 2.26.1 (= coll. 4.12.1, tranne *Capite-adulteriis*); Paul., *coll.* 4.2.

<sup>375</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 8; Fayer 2005, 221-22.

<sup>376</sup> Paul., *coll.* 4.2.6; Paul., *coll.* 4.2.7; Paul., *coll.* 4.9.1; Macer., *dig.* 48.5.33 (32) pr.

una non trascurabile considerazione per la tutela dell'adultero, nonché l'incidenza delle aspettative culturali sulla reazione di un padre posto di fronte alla scelta di uccidere la figlia.

#### 2.2.1.1 Il titolare dello *ius occidendi patris*

Stabilire quali fossero i soggetti legittimati dalla *lex Iulia de adulteriis* allo *ius occidendi patris* è una questione complessa, che ha suscitato ampio dibattito nella disciplina moderna.

Su un punto l'opinione degli studiosi è unanime: come attestano numerose fonti giuridiche, la *lex Iulia de adulteriis* si rivolgeva senza dubbio al *pater familias*, ossia un maschio *sui iuris*, titolare di *patria potestas* sull'adultera.<sup>377</sup>

Questa definizione non è tuttavia sufficiente a esaurire il valore attribuito al termine *pater* dal dettato normativo ed è proprio intorno alle ulteriori sfumature di tale nozione che si concentrano le principali divergenze interpretative in dottrina.

In primo luogo, la titolarità della *potestas*, pur imprescindibile, non era un requisito sufficiente. La *lex Iulia de adulteriis*, infatti, attribuiva lo *ius occidendi* unicamente a colui che fosse anche ascendente diretto dell'adultera.

In secondo luogo, il dettato normativo equiparava la *potestas* in atto a quella trascorsa. In particolare, legittimava l'uccisione da parte di quel padre che aveva autorizzato il passaggio della *filia familias* sotto la *manus* del marito, perdendo così la titolarità della *patria potestas* su di lei.

---

<sup>377</sup> Albanese 1980, 9. Per il caso del matrimonio *cum manu* vd. infra pp. 116-21.

### ***Patria potestas e ascendenza diretta***

Lo *ius occidendi* era dunque riconosciuto dalla *lex Iulia de adulteriis* al *pater* titolare di *potestas* immediata sull'adultera, ossia a colui che fosse al contempo suo *pater familias* e *parens*.<sup>378</sup> È quanto emerge, in particolar modo, da tre passi del *Digesto*:

*Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex patribus idem iure faciet: sed nec filius familias pater.*

Al padre è concesso il diritto di uccidere l'adultero insieme con la figlia che ha in potestà: pertanto nessun altro fra i padri di famiglia a buon diritto farà lo stesso: ma neppure padre *filius familias*.

(Papin., *dig.* 48.5.21 (20))

*(sic evenit, ut nec pater nec avus possint occidere) nec immerito: in sua enim potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis.*

(Così avviene che né il padre né l'avo possono uccidere) né immeritatamente: infatti non sembra che abbia in sua potestà chi non è di sua potestà.

(Ulp., *dig.* 48.5.22 (21))

*Nec in ea lege naturalis ab adoptivo pater separatur.*

Né in quella legge il padre naturale è distinto da quello adottivo.

---

<sup>378</sup> Thomas 1970, 639; Rabello 1972, 236; Rabello 1979, 218; Voci 1980, 62; Albanese 1980, 9; Burdese 1985, 540; Russo Ruggeri 1989-1990, 107; Russo Ruggeri 1990, 434-35; Lorenzi 1991, 159; Fayer 2005, 222-23; Rizzelli 2012, 300 nt. 103.

(Papin., *dig.* 48.5.23 (22) pr.)

I frammenti, uniti sintatticamente tra loro – in maniera piuttosto sgraziata – dai compilatori giustiniani,<sup>379</sup> pur se suscettibili di successivi rimaneggiamenti,<sup>380</sup> rivelano importanti informazioni.

In primo luogo, la legge non faceva distinzione tra il padre naturale e quello adottivo dell'adultera.<sup>381</sup> In base all'opinione prevalente in dottrina, dal momento che l'adozione ricreava artificialmente il vincolo di paternità naturale, il secondo veniva equiparato al primo. Il *pater adoptivus* era a tutti gli effetti ascendente diretto dell'adultera: in forza della *lex Iulia de adulteriis*, dunque, nei casi di adozione lo *ius occidendi* sui colpevoli spettava a quest'ultimo, naturalmente purché sussistesse l'imprescindibile condizione della *potestas*.<sup>382</sup> Proprio in assenza di tale attributo, la medesima prerogativa era preclusa al padre *filius familias*. La legge non lasciava dubbi in merito: “*itaque nemo alius ex patribus idem iure faciet*”, specifica Papiniano, che aggiunge “*sed nec filius familias pater*”.<sup>383</sup> Il successivo frammento di Ulpiano,<sup>384</sup> chiarisce i motivi dell'esclusione: il *filius familias*, pur incontrando il requisito dell'ascendenza diretta sull'adultera, non era *sui iuris* e, di conseguenza, non poteva esercitare alcuna *potestas* su di lei.<sup>385</sup>

Per la questione del padre *alieni iuris* rileva un terzo testo, un passo delle *Pauli Sententiae*, riproposto, salvo una lieve differenza finale, nella *Collatio*:<sup>386</sup>

---

<sup>379</sup> Albanese 1980, 11; Fayer 2005, 233.

<sup>380</sup> Corbett 1930, 137; Albanese 1980, 11.

<sup>381</sup> Cfr. Paul., *sent.* 2.26.1 (= *coll.* 4.12.1, tranne *Capite-adulteriis*).

<sup>382</sup> Cantarella 1976, 165; Rabello 1972, 236; Rabello 1979, 218; Albanese 1980, 10; Voci 1980, 62; Lobrano 1984, 136; Burdese 1985, 540; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 16 nt. 17; Fayer 2005, 223 nt. 127; 230.

<sup>383</sup> Papin., *dig.* 48.5.21 (20): “pertanto nessun altro fra i padri di famiglia a buon diritto farà lo stesso: ma neppure il padre *filius familias*”.

<sup>384</sup> Papin., *dig.* 48.5.22 (21).

<sup>385</sup> Voci 1970, 62; Cantarella 1976, 164; Albanese 1980, 12; Lobrano 1984, 136; Burdese 1985, 540; Russo Ruggeri 1989-1990, 106-07; Lorenzi 1991, 159; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 16 nt. 16; Lambertini 1992 (*Ancora sui legitimati*), 370; Rizzelli 1997, 31-32; Fayer 2005, 233.

<sup>386</sup> Paul., *coll.* 4.12.2: “*Filius familias pater si filiam in adulterio deprehenderit, verbis quidem legis prope est, ut non possit occidere: permittitur tamen etiam ei, ut occidat*”. “Il padre *filius familias*, se abbia sorpreso la figlia

*Filius familias pater si filiam in adulterio deprehenderit, verbis quidem legis prope est, ut non possit occidere: permitti tamen ei debet, ut occidat.*

Il padre *filius familias*, se abbia sorpreso la figlia in flagrante adulterio, è aderente al dettato della legge, che non possa uccidere: tuttavia gli si deve permettere di uccidere.

(Paul., *sent.* 2.26.2)

Contrariamente a quanto affermato esplicitamente nei frammenti del *Digesto*, il passo addiviene alla conclusione che la facoltà di uccidere debba essere riconosciuta anche al padre *filius familias*. Si tratterebbe, secondo gli studiosi, senza dubbio di un'estensione successiva alla legge.

Albanese non esclude che taluni giuristi classici – tra cui l'autore del passo citato – possano aver dato al dettato normativo una simile e audace lettura, forse tenendo conto del fatto che la *lex Iulia de adulteriis* riconosceva già lo *ius occidendi* anche a un padre privo di *potestas*, ossia a colui che aveva autorizzato la *conventio in manum* della figlia.<sup>387</sup> Altri studiosi riconducono piuttosto la chiusa dei due passi a una mano postclassica.<sup>388</sup>

Che la soluzione prospettata dal frammento paolino sia dovuta all'interpretazione dei giuristi classici o a un intervento di epoca tarda, resta comunque evidente che essa non risulta conforme all'originale dettato normativo. Questo è del resto segnalato dalle due redazioni stesse, che, in apertura, rilevano come l'esclusione del padre *filius familias* dallo *ius occidendi* sia più conforme ai “*verba legis*”.<sup>389</sup>

---

in flagrante adulterio, è aderente al dettato della legge, che non possa uccidere: tuttavia anche a lui si permette di uccidere”.

<sup>387</sup> Albanese 1980, 12-16. Cfr. Russo Ruggeri 1989-1990, 107 nt. 44; Russo Ruggeri 1990, 434 nt. 36.

<sup>388</sup> Voci 1980, 62 nt. 119; Lorenzi 1991, 159 nt. 7.

<sup>389</sup> Albanese 1980, 12.

Ma l'esercizio della *patria potestas*, come anticipato, non era un requisito sufficiente a soddisfare la richiesta della *lex Iulia de adulteriis*. Effettivi titolari di potestà sull'adultera rimanevano così esclusi dalla nozione di *pater* prevista dal dettato normativo: è il caso dell'*avus* e del *proavus* che non potevano avvalersi dello *ius occidendi* perché non erano padri naturali o adottivi della donna colpevole.

Già alla fine del XIX secolo, Esmein si interrogava su un punto problematico: nel caso in cui il padre dell'adultera fosse a sua volta un *filius familias*, chi deteneva lo *ius occidendi*? Nessuno, concludeva: non il genitore, che non era *sui iuris*, né l'*avus*, che era *in potestate*, ma non era ascendente diretto della donna.<sup>390</sup> Lo studioso giudica la soluzione poco coerente, ma nondimeno fondata, e la sua lettura è stata accolta da numerosi studiosi successivi.<sup>391</sup>

Tornando ai tre passi del *Digesto* citati in apertura al paragrafo, l'esclusione dell'*avus* e del *proavus* è esplicitamente menzionata nell'inciso parentetico che interrompe la dichiarazione sul padre *filius familias*.<sup>392</sup> Poiché tuttavia, come già osservato, questo frammento risulta verosimilmente rimaneggiato, gli studiosi hanno ritenuto opportuno considerare anche altre fonti.<sup>393</sup>

Nel passo paolino che riassume la disciplina dello *ius occidendi* paterno – e che si presenta, peraltro, particolarmente aderente al dettato normativo –, laddove si prescrive che gli amanti debbano essere sorpresi nella *domus* del padre o del marito, si parla di *gener* e *socer*, genero e suocero.<sup>394</sup> Attraverso l'uso di questi termini, la norma augustea avrebbe forse

---

<sup>390</sup> Esmein 1886, 90.

<sup>391</sup> Cantarella 1976, 164; Thomas 1970, 639; Voci 1970, 62; Albanese 1980, 16-23; Burdese 1985, 540; Russo Ruggeri 1989-1990, 106; Russo Ruggeri 1990, 434; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 16-17; Lambertini 1992 (*Ancora sui legitimati*), 368-70; Fayer 2005, 230.

<sup>392</sup> Ulp., *dig.* 48.5.22 (21).

<sup>393</sup> Albanese 1980, 19.

<sup>394</sup> Paul., *coll.* 4.2.3. Cfr. Papin, *dig.* 48.5.23 (22).2: "*ius occidendi patri conceditur domi suae [...] vel in domo generi*". "Si concede al padre il diritto di uccidere in casa sua [...] o in casa del genero"; Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).2: "*Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generive sui tantum, illa ratio redditur [...]*". "Del perché non si permette al padre di uccidere dovunque li abbia sorpresi in flagrante, ma solo nella propria casa o in quella di suo genero, si adduce tale ragione [...]".

limitato la nozione di *pater* al padre naturale (o adottivo) dell'adultera, escludendo avo e proavo.<sup>395</sup>

Non tutti gli studiosi giudicano tuttavia questo argomento probante: Rabello osserva che “il nostro problema non può essere risolto dall'uso della parola *gener*”, la quale, come si trova espressamente detto in un altro frammento ulpiano,<sup>396</sup> veniva talvolta impiegata in accezione più ampia, per designare il marito della nipote e della pronipote.<sup>397</sup>

Albanese individua una conferma indiretta del valore attribuito al termine *pater* dal secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis* in un passo ulpiano che non riguarda lo *ius occidendi*, bensì uno dei privilegi connessi all'*accusatio adulterii iure mariti vel patris*.<sup>398</sup> Per agevolare il marito e il padre dell'adultera nel processo di reperimento delle prove, la legge riconosceva loro la facoltà di sottoporre ad interrogatorio mediante tortura alcuni schiavi. Conseguentemente, il provvedimento vietava la manomissione e l'alienazione di questi ultimi nei primi sessanta giorni successivi al divorzio. Questo, appunto, il contenuto del passo di Ulpiano, dal quale emergerebbe, secondo lo studioso, che la *lex Iulia de adulteriis* prevedeva separatamente il divieto di *manumittere* per il *pater* che aveva l'adultera *in potestate*, per la *mater* e per gli *avi*.<sup>399</sup> “Pare ragionevole supporre”, conclude Albanese, “che, anche quando la *lex Iulia* menzionava il *pater* titolare (o già titolare) di *potestas* sull'adultera nel capitolo secondo, il legislatore avesse voluto riferirsi [...] solo al padre (e non all'avo) *pater familias* dell'adultera”.<sup>400</sup>

L'esclusione dell'*avus* e del *proavus*, attuali titolari di *potestas* sull'adultera, dall'esercizio dello *ius occidendi ex lege Iulia* era certamente una disposizione anomala, che si discostava dal tradizionale istituto della *vitae necisque potestas*. Va pertanto segnalato che, nonostante

---

<sup>395</sup> Albanese 1980, 16-17; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 368-69.

<sup>396</sup> Ulp., *dig.* 50.16.136.

<sup>397</sup> Rabello 1972, 235. Vd. anche Rabello 1979, 218; Lorenzi 1991, 161. *Contra* Albanese 1980, 18; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 369.

<sup>398</sup> Ulp. *dig.* 40.9.12.3-5.

<sup>399</sup> Albanese 1980, 20-22.

<sup>400</sup> Albanese 1980, 22.

la maggior parte della dottrina accolga tale interpretazione, essa ha nondimeno suscitato alcune perplessità.

Lorenzi, in particolare, sottolinea come una simile restrizione risulti difficilmente conciliabile con l'intento moralizzatore della legislazione di Augusto, che mirava a combattere la corruzione dei costumi e a recuperare i valori degli antenati. Alla luce di ciò, non avrebbe avuto senso limitare – per di più soltanto in materia di adulterio – la *vitae necisque potestas* del *pater familias*, un antico istituto “che aveva, fra le altre, proprio la funzione di tutelare l'onore della casa qualora fosse stato messo in pericolo da comportamenti indegni dei sottoposti, come, senza dubbio, l'adulterio di una figlia”.<sup>401</sup>

In sintesi, l'ipotesi oggi prevalente è che il valore attribuito al termine *pater* dal secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis* fosse il seguente: un uomo *sui iuris* che fosse al contempo padre naturale (o adottivo) e *pater familias* dell'adultera, con conseguente esclusione del padre *filius familias*, che non aveva la figlia *in potestate*, e dell'avo (o proavo) paterno, che era titolare di *potestas*, ma non parente di primo grado della donna.

### ***Potestas* trascorsa: lo *ius occidendi* per il padre *auctor* della *conventio in manum mariti***

La *lex Iulia de adulteriis*, nel disciplinare lo *ius occidendi* paterno, individuava nell'esercizio della *potestas* sull'adultera un requisito imprescindibile ai fini dell'impunità. La legge, tuttavia, non esigeva che tale *potestas* fosse ancora in atto al momento dell'uccisione.

Non solo, infatti, escludeva dallo *ius occidendi* effettivi detentori di potestà sull'adultera – ossia l'avo e il proavo –, ma attribuiva la medesima facoltà anche a una figura che, correntemente, non esercitava più potere su di lei o, meglio, che lo aveva trasferito ad altri. Si tratta in particolare del padre naturale o adottivo che, in qualità di *pater familias*, aveva autorizzato il passaggio della figlia nella *manus mariti*.

---

<sup>401</sup> Lorenzi 1991, 160. *Contra* Lambertini 1992 (*Ancora sui legitimati*), 368-70.

Questa disposizione viene espressamente menzionata, oltre che nel passo di Paolo a più riprese richiamato,<sup>402</sup> anche in un frammento attribuito a Papiniano. Rispondendo a un quesito sul caso della figlia *sui iuris*, il giurista ricorda infatti con queste parole i soggetti legittimati a uccidere i due amanti sorpresi in flagrante adulterio:

*occidendi quidem facultatem lex tribuit eam filiam, quam habet in potestatem, aut quae eo auctore in manum convenit.*

La legge concede (al padre) la facoltà di uccidere quella figlia, che ha in potestà o che, con la sua *auctoritas*, passò sotto la *manus* del marito.

(Papin., *coll.* 4.7.1)

A esclusione dei due passi della *Collatio*, nessun altro testo giuridico annovera il padre *auctor* della *conventio in manum* tra i detentori dello *ius occidendi* previsto dalla *lex Iulia de adulteriis*. Secondo diversi studiosi, il silenzio delle fonti dipenderebbe tuttavia dall'intervento dei compilatori giustiniane del *Digesto*, i quali avrebbero soppresso ogni riferimento a un istituto – quello della *manus* – che alla loro epoca era ormai caduto in disuso.<sup>403</sup>

In dottrina è dunque prevalente l'opinione che la disposizione sul padre *auctor* della *conventio in manum* fosse già presente nel dettato normativo augusteo.<sup>404</sup> Un intervento dei giuristi in tal senso sembrerebbe, del resto, irragionevole, vista la progressiva decadenza della *manus*, cui già si accennava.<sup>405</sup>

---

<sup>402</sup> Paul., *coll.* 4.2.3.

<sup>403</sup> Corbett 1930, 137; Albanese 1980, 11; Russo Ruggeri 1990, 425.

<sup>404</sup> Esmein 1886, 89; Thomas 1970, 639; Voci 1970, 61; Rabello 1972, 232; Rabello 1979, 215; Albanese 1980, 7-8; Burdese 1985, 240; Russo Ruggeri 1989-1990, 97-99; Russo Ruggeri 1990, 430-33; Lorenzi 1991, 158 nt. 2; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 11 nt. 12; Lambertini 1992 (*Ancora sui legitimati*), 365 nt. 13; Rizzelli 1997, 24-26; Fayer 2005, 223-24; Rizzelli 2008, 74; Rizzelli 2012, 300 nt. 103.

<sup>405</sup> Albanese 1980, 7-8; Russo Ruggeri 1989-1990, 97-98; Russo Ruggeri 1990, 432 nt. 32

In conclusione, per l'esercizio dello *ius occidendi*, la *lex Iulia de adulteriis* esigeva l'esistenza di una *potestas* in atto o trascorsa, ma, in tal caso, solo in quanto trasmessa al genero, senza soluzione di continuità, mediante la *conventio in manum*.<sup>406</sup> Richiamando quanto affermato da Esmein in merito al caso del padre *filius familias*,<sup>407</sup> si può presumere che, se l'adultera contraeva un matrimonio *cum manu* quando ancora si trovava sottoposta alla *potestas* dell'avo, senza essere mai transitata a quella del padre naturale o adottivo, nessuno detenesse lo *ius occidendi* su di lei.

Ma come spiegare una simile disposizione? Da un lato, spogliando il marito della facoltà di uccidere la moglie adultera, la *lex Iulia de adulteriis* creava l'esigenza di una compensazione, che il legislatore tentò di risolvere, per l'appunto, mediante l'estensione dello *ius occidendi* al padre che aveva acconsentito alla *conventio in manum*. Quest'ultimo recuperava così quel potere che, con il matrimonio, aveva trasferito al genero e che lo stesso dettato normativo aveva ormai reso inefficace.<sup>408</sup>

Nondimeno, l'adulterio non arrecava danno solo al marito e alla sua *gens*, ma andava a colpire, in vari modi, anche la famiglia d'origine della donna infedele. L'adulterio, anzitutto, gettava discredito sulla *domus* presso cui la colpevole aveva ricevuto la sua educazione.

Per comprendere i doveri educativi che, secondo la tradizione, spettavano al *pater familias* è utile guardare agli sforzi profusi da Augusto nell'impostare la formazione dei figli e dei nipoti.

Quello della *domus principis* rappresentava, com'è evidente, un caso fuori dal comune – i giovani che vi crescevano erano destinati a ricoprire ruoli di prim'ordine nella gestione dell'Impero o a succedere allo stesso Augusto come nuovi *principes* –, ma dotato di una vocazione esemplare. Intenzionato a restaurare i valori degli antenati dopo gli smottamenti delle guerre civili, Augusto fece infatti della *domus* imperiale il fulcro delle proprie strategie

---

<sup>406</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 11-13

<sup>407</sup> Esmein 1886, 90.

<sup>408</sup> Esmein 1886, 89

comunicative, individuando al suo interno paradigmi di comportamento da proporre al popolo, veri e propri *exempla* della nuova etica.

L'educazione nella famiglia imperiale era, dunque, una questione delicatissima, che non era e non poteva essere circoscritta a un ambito domestico, ma che si collocava a cavallo tra la dimensione pubblica e quella privata.<sup>409</sup>

Ciononostante, proprio in ragione degli intenti moralizzatori del *princeps*, il programma educativo adottato era improntato al modello tradizionale.<sup>410</sup> Augusto, in quanto *pater familias*, se ne occupò minuziosamente, assicurandosi, anche mediante l'intervento pedagogico della sorella Ottavia, della moglie Livia e della nipote Antonia,<sup>411</sup> che i giovani della famiglia venissero educati ai costumi degli antenati.<sup>412</sup>

L'imperatore non trascurò nemmeno la preparazione delle donne e delle fanciulle che abitavano la sua *domus*. Anch'esse, infatti, occupavano un ruolo rilevante nelle sue strategie politiche e comunicative. In primo luogo, vista l'assenza di eredi maschi, le discendenti di Augusto erano indispensabili vettori per la legittima trasmissione del potere e per la formazione di alleanze. Al tempo stesso, erano a loro volta investite di una funzione esemplare: dovevano diventare, con il loro comportamento irreprensibile, modelli positivi per le altre matrone di Roma, dell'Italia e dell'Impero.<sup>413</sup>

Come racconta Svetonio, Augusto impose dunque alla figlia Giulia e alle nipoti una disciplina rigorosa: volle che tutte imparassero a filare la lana, pretese che controllassero azioni e parole e proibì ogni frequentazione esterna alla *domus*.<sup>414</sup> In tal modo, egli mirava a trasmettere loro i fondamenti del modello femminile tradizionale, radicato nel *mos maiorum*, formandole ai ruoli che sarebbero state chiamate a ricoprire, ossia quelli di moglie e di madre.<sup>415</sup>

---

<sup>409</sup> Albana 2015, 46.

<sup>410</sup> Albana 2015, 46.

<sup>411</sup> Albana 2015, 33; Valentini 2019, 126-32.

<sup>412</sup> Albana 2015, 47.

<sup>413</sup> Cenerini 2013, 127-8; Albana 2015, 34.

<sup>414</sup> Svet., *Aug.* 64.2.

<sup>415</sup> Hemelrijk 1999, 22-23; Albana 2015, 48-49; Valentini 2019, 122-23.

Va segnalato che l'educazione delle figlie e delle nipoti di Augusto non si esauriva nelle mansioni proprie dell'ambito domestico. I profondi mutamenti intervenuti a partire dal II secolo a.C., che avevano investito la società romana in molteplici ambiti, avevano infatti trasformato anche lo *standard* dell'educazione femminile: le donne delle *élites*, disponendo di più tempo e risorse, avevano cominciato ad acquisire competenze di grammatica, retorica, letteratura e filosofia.<sup>416</sup> Pur ostentando adesione al modello educativo tradizionale Augusto si adattò dunque alla nuova tendenza e assicurò alle figlie e alle nipoti un'istruzione culturale di prim'ordine.<sup>417</sup>

Il caso di Augusto dimostra tuttavia come il *pater familias* fosse tradizionalmente investito della responsabilità di educare le donne anche come ottime mogli.

In questa prospettiva, tornando alla *lex Iulia de adulteriis*, in caso di matrimonio *cum manu*, il legislatore augusteo avrebbe dunque tenuto in considerazione non tanto il marito che attualmente esercitava potere sull'adultera, quanto quel *pater familias* che ne aveva impostato l'educazione, "rendendosi garante (e verso il nuovo eventuale titolare di *potestas* e, principalmente, nella cerchia sociale circostante) del comportamento della donna".<sup>418</sup> A quest'ultimo andava fatta risalire la responsabilità, seppur indiretta, dell'adulterio, un comportamento che certo non si addiceva a una donna correttamente educata al matrimonio. Gli veniva dunque riconosciuto il diritto – in realtà un dovere socialmente imposto – di impartire la punizione.<sup>419</sup>

Non vanno poi trascurati altri aspetti, che verosimilmente contribuirono in maniera significativa al riconoscimento del diritto del *pater* di punire la figlia adultera. Nel sistema romano, infatti, la dissoluzione del vincolo matrimoniale comportava il venir meno dell'alleanza politica ed economica instaurata con un altro gruppo familiare. La donna adultera, ormai considerata inidonea a garantire una discendenza certa e legittima, perdeva

---

<sup>416</sup> Rohr Vio 2019, 49-52.

<sup>417</sup> Hemelrijk 1999, 23; Valentini 2019, 124-26.

<sup>418</sup> Russo Ruggeri 1989-1990, 108. Cfr. Russo Ruggeri 1990, 435-36; Rizzelli 2008, 74 nt. 270; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 115.

<sup>419</sup> Russo Ruggeri 1990, 436 nt. 39.

inoltre gran parte della propria funzione, quale strumento di creazione di nuovi legami di questo genere. In altri termini, l'adulterio finiva per ledere direttamente gli interessi del *pater familias*, soprattutto quelli che potevano realizzarsi attraverso il matrimonio della figlia.

Infine, si ritiene opportuno sottolineare un ulteriore aspetto: se la *lex Iulia de adulteriis* riconosceva lo *ius occidendi* anche al *pater* che fosse stato *auctor* della *conventio in manum* della figlia, ciò significa che la legge augustea non faceva distinzione tra questa forma di unione e il matrimonio *sine manu*.

### **La figlia *sui iuris*: un caso non contemplato dalla *lex Iulia de adulteriis***

Ma cosa prevedeva il diritto qualora la donna sorpresa in flagrante adulterio fosse *sui iuris*? L'interpretazione estensiva della *lex Iulia de adulteriis coercendis* riconosceva forse al padre di quest'ultima, titolare di una *potestas* ormai trascorsa, la facoltà di dare la morte a lei e al correo?

Il caso della figlia *sui iuris* viene contemplato in un frammento tratto dal *liber singularis de adulteriis* di Paolo. Nel testo il giurista riporta l'opinione di Ulpio Marcello:

*In sui iuris autem filia qui adulterum deprehensum occiderit et in continenti filiam, licito iure hoc factum Marcellus libro XXXI, digestorum scribit.*

Chi poi abbia ucciso l'amante della figlia *sui iuris* sorpreso in flagrante e all'istante anche la figlia, Marcello nel trentunesimo libro dei *Digesta* scrive che ciò è stato fatto legittimamente.

(Paul., *coll.* 4.2.4)

Sulla base del passo paolino, la questione sembrerebbe, dunque, risolversi in senso affermativo: il padre della donna *sui iuris*, qualora fossero soddisfatti gli altri presupposti

richiesti dalla legge, avrebbe agito lecitamente nell'uccidere i due amanti sorpresi in flagrante.

Il testo pone, tuttavia, importanti problemi di ricostruzione. Le prime parole, "*in sui iuris autem filiam*", sono infatti frutto dell'interpretazione di Mommsen<sup>420</sup> e, benché comunemente accettate, non rappresentano l'unica lettura possibile. In Huschke e Lenel, per esempio, il frammento paolino si apre con "*in vidua autem filiam*",<sup>421</sup> una lezione ritenuta più affidabile da diversi studiosi.<sup>422</sup>

Un altro frammento della *Collatio*, in questo caso attribuibile a Papiniano, si pone inoltre in aperto contrasto con la posizione assunta da Paolo. Nel rispondere al quesito se sia legittimo accusare *iure mariti vel patris* la donna *sui iuris*, il giurista sottolinea, senza alcuna menzione alla presunta interpretazione di Marcello, che il dettato normativo attribuisce lo *ius occidendi* esclusivamente al *pater familias* della donna e al padre che abbia compiuto la *conventio in manum*. Quanto invece alla facoltà di ricorrere all'accusa privilegiata, dal momento che la legge non la esclude espressamente, Papiniano mantiene un atteggiamento possibilista.<sup>423</sup>

Gli studiosi hanno tentato di risolvere in vari modi la discrepanza tra le fonti. Alcuni hanno ipotizzato che il passo paolino – per cui viene ammessa la lettura di Mommsen – sia stato rimaneggiato e adattato al diritto postclassico: l'estensione dello *ius occidendi* al padre della figlia *sui iuris* sarebbe così riconducibile al progressivo prevalere dei rapporti di sangue su quelli potestativi.<sup>424</sup>

Russo Ruggeri, che giudica il frammento di Paolo genuino, pensa piuttosto ad una semplice divergenza d'opinioni tra i giuristi classici circa l'applicabilità della disciplina prevista dal secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis*. Marcello e Paolo, da un lato, e Papiniano,

---

<sup>420</sup> Mommsen 1890, 149-50; Mommsen 1899, 624 nt. 3.

<sup>421</sup> Huschke 1886, 658; Lenel 1889, 954.

<sup>422</sup> Voci 1980, 61 nt. 118; Albanese 1980, 15-16; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 15 nt. 15. Cfr. Rizzelli 1997, 28-29.

<sup>423</sup> Papin., *coll.* 4.7.1. Vd. Albanese 1980, 15-16; Russo Ruggeri 1990, 427; Rizzelli 1997, 29-31; Fayer 2005, 233-34.

<sup>424</sup> Cervenca 1971, 413.

dall'altro, avrebbero affrontato il problema dell'uccisione dell'adultera *sui iuris* da due differenti prospettive, pervenendo a soluzioni contrastanti, più o meno restrittive. Ciò sarebbe stato possibile per via del silenzio della legge augustea, che non forniva precise disposizioni in merito.<sup>425</sup>

Infatti, se è ipotizzabile – pur con le problematiche poste dalle fonti – che i giuristi classici o postclassici abbiano discusso un'estensione dello *ius occidendi* al padre dell'adultera *sui iuris*, è senz'altro da escludere che il caso fosse contemplato dalla *lex Iulia de adulteriis*.<sup>426</sup>

### **Soggetti legittimati e limitazione della violenza privata**

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* vincolava dunque lo *ius occidendi* paterno all'ascendenza diretta sull'adultera e all'esistenza di una *potestas* in atto o trascorsa su di lei. In quest'ultima eventualità – tralasciando il caso della figlia *sui iuris* – la legge si rivolgeva a quel padre che, avendo avuto la figlia *in potestate*, ne aveva autorizzato la *conventio in manum mariti*.

La legge riconfermava la legittimità del ricorso alla forza da parte del padre, preoccupandosi di fornirgli un mezzo per vendicare l'*iniuria* subita e, forse, facendo in parte affidamento sul potere deterrente della minaccia che pendeva sugli adulteri. Al tempo stesso, tuttavia, la norma augustea circoscriveva in modo significativo la sfera dei soggetti legittimati allo *ius occidendi*: la combinazione dei requisiti di ascendenza e di *potestas* escludeva infatti dal suo esercizio padri *alieni iuris*, avi, proavi, mariti titolari di *manus*.<sup>427</sup>

In questa prospettiva – ossia assumendo che la *lex Iulia de adulteriis* mirasse a contenere quanto più possibile l'esercizio della violenza privata – la presenza, tra i destinatari, del padre *auctor* della *conventio in manum* potrebbe apparire sorprendente. A ben vedere, tuttavia, anche questa disposizione risulta coerente con i probabili intenti del legislatore augusteo:

---

<sup>425</sup> Russo Ruggeri 1989-1990, 102-05. Cfr. Russo Ruggeri 1990, 427-30; Ankum 1985, 160-61.

<sup>426</sup> Esmein 1886, 89; Voci 1980, 61; Lorenzi 1991, 166 nt. 29; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 15 e nt. 15; Robinson 1995, 61; Rizzelli 1997, 31; Fayer 2005, 234.

<sup>427</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 17.

da un lato, consentiva all'ex titolare di *potestas* di esercitare il proprio diritto-dovere punitivo; dall'altro, fungeva da compensazione per l'esclusione del marito. Evidentemente, il legislatore riponeva maggiore fiducia nelle capacità di autocontrollo del padre rispetto a quelle del coniuge, soggetto ritenuto meno propenso al perdono e più incline a cedere all'impeto violento – nonché, verosimilmente, meno interessato alla donna, che aveva per lui un valore inferiore.<sup>428</sup>

### 2.2.1.2 Condizioni di tempo e luogo

Affinché l'uccisione degli adulteri risultasse legittima in forza della *lex Iulia de adulteriis*, il padre era tenuto a rispettare precise condizioni di luogo, tempo e modalità.

Era necessario, anzitutto, il requisito della flagranza: come precisa Ulpiano, i due amanti dovevano essere sorpresi "*in ipsis rebus Veneris*", nel pieno dell'adulterio.<sup>429</sup>

La scoperta doveva necessariamente avvenire nella casa del padre o del marito della donna.<sup>430</sup> Svelato l'adulterio entro le mura domestiche, quest'ultimo poteva invocare l'intervento punitivo del suocero: in questo modo, qualora lo desiderasse, poteva assicurarsi che la repressione violenta colpisse anche soggetti su cui non gli era permesso intervenire di persona – *in primis*, la moglie.<sup>431</sup>

Come segnalano i giuristi, il termine '*domus*' andava inteso nell'accezione di '*domicilium*', vale a dire il luogo in cui il padre o il marito dell'adultera risiedeva. Lo stesso criterio interpretativo – precisa Papiniano – veniva applicato nell'ambito della *lex Cornelia de iniuriis*.<sup>432</sup> Questa legge, risalente all'81 a.C., disciplinava diverse fattispecie di *iniuriae*, tra

---

<sup>428</sup> Lorenzi 1991, 160; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 13-14; Fayer 2005, 226-27.

<sup>429</sup> Ulp., *dig.* 48.5.24 (23) pr.

<sup>430</sup> Paul., *coll.* 4.2.3; Paul., *sent.* 2.26.1 (= *coll.* 4.12.1).

<sup>431</sup> Rizzelli 1997, 21 nt. 52.

<sup>432</sup> Papin., *dig.* 48.5.23 (22).2.

cui le lesioni alla persona e la “*domus vi introita*”,<sup>433</sup> la violazione della *domus*. Proprio con riguardo a quest’ultima Ulpiano specifica:

*Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium.*

Dobbiamo intendere ‘*domus*’ non come la casa di proprietà, bensì il domicilio.

(Ulp., *dig.* 47.10.5.2)

Il secondo capitolo della *lex Iulia de adulteriis* accoglieva il medesimo principio.<sup>434</sup> Per questo motivo, nel *libro primo de adulteriis*, Ulpiano esclude che il padre potesse uccidere la figlia adultera in una casa di sua proprietà, nella quale, tuttavia, non abitava.<sup>435</sup>

La circoscrizione dello *ius occidendi* paterno ad uno spazio ben determinato trovava il suo fondamento nel valore attribuito alla *domus*. Come spiega Ulpiano, infatti:

*Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generive sui tantum, illa ratio redditur, quod maiorem iniuriam putavit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa fuerit filia adulterum inducere.*

Del perché non si permette al padre di uccidere dovunque li abbia sorpresi in flagrante, ma solo nella propria casa o in quella di suo genero, si adduce tale ragione, perché il legislatore ha ritenuto un’offesa maggiore il fatto che la figlia abbia osato introdurre l’adultero nella casa del padre o del marito.

(Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).2)

---

<sup>433</sup> Ulp., *dig.* 47.10.5 pr.

<sup>434</sup> Cantarella 1976, 166.

<sup>435</sup> Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).3.

La norma si confrontava dunque con il contesto in cui veniva introdotta, una cultura che considerava la violazione della *domus* un'*iniuria* di eccezionale gravità – dato desumibile, peraltro, anche dalle disposizioni della *lex Cornelia de iniuriis*. Se compiuta all'interno delle mura domestiche oltraggiate dall'adulterio – e solamente in quel caso –, l'azione omicida del padre era dunque da ritenersi legittima: colpendo a morte l'adultera e il suo complice, egli aveva reagito in modo proporzionato all'offesa.<sup>436</sup>

### **2.2.1.3 *Dum utrumque occidat*: l'uccisione della figlia come condizione di legittimità**

L'elemento psicologico del padre offeso dall'adulterio assume una certa rilevanza, sotto diverse prospettive, anche in relazione a un'altra imprescindibile condizione posta dalla *lex Iulia de adulteriis*: l'obbligo di uccidere entrambi gli adulteri.

Più nello specifico, il padre era tenuto ad uccidere immediatamente, insieme all'adultero, anche la figlia.<sup>437</sup> La reazione violenta, se rivolta unicamente contro il correo, era considerata omicidio e il suo agente era punito di conseguenza, secondo le disposizioni della *lex Cornelia de sicariis*.<sup>438</sup>

Gli studiosi ritengono dunque che l'uccisione dell'adultera costituisse un onere imposto al padre, un passaggio necessario ad assicurargli l'impunità per l'eliminazione del complice.

Il medesimo principio sembra trovare conferma in un passo papiniano, che – come sottolinea parte della dottrina – non è tuttavia esente da sospetti di interpolazione.<sup>439</sup>

Interpellato sulla disciplina della *lex Iulia de adulteriis*, il giurista risponde alle perplessità

---

<sup>436</sup> Cantarella 1976, 202; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 17; Rizzelli 1997, 20 nt. 49; Fayer 2005, 235-36; Rizzelli 2008, 76 e nt. 276; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 115.

<sup>437</sup> Paul., *coll.* 4.2.3: “*Secundo vero capite permittit [...] ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut filiam in continenti occidat*”. “Invero con il secondo capitolo [la legge] permette [...] che questo padre uccida quell'adultero senza essere punito, a condizione che uccida all'istante anche la figlia”.

<sup>438</sup> Paul., *coll.* 4.2.6; Papin., *coll.* 4.9.1.

<sup>439</sup> Rabello 1972, 232-35; Rabello 1979, 215-18.

di un contemporaneo: perché – si chiede l’interlocutore – la legge avrebbe attribuito al padre titolare di *potestas* la facoltà di uccidere *anche* la figlia, se questi disponeva già di per sé della *vitae necisque potestas*?

*Respondit: numquid ex contrario praestat nobis argumentum haec adiectio, ut non videatur lex non habenti dedisse, sed occidi eam cum adultero iussisse, ut videatur maiore aequitate ductus adulterum occidisse, cum nec filiae pepercerit?*

Rispose: forse questa aggiunta ci dà al contrario argomento perché non sembri che la legge abbia conferito un potere a chi non lo ha, ma che abbia ordinato che la figlia venga uccisa con l’adultero, affinché sembri che abbia ucciso l’adultero spinto da un maggior senso di giustizia, non avendo perdonato neppure la figlia.

(Papin., *coll.* 4.8.1)

Stando a Papiniano, la legge non introduceva dunque alcuna innovazione quanto ai poteri che il padre titolare di *potestas* esercitava sulla figlia. Al contrario, gli imponeva un obbligo: negarle il perdono e condannarla allo stesso destino che intendeva infliggere all’amante, così da dimostrare di aver agito “*maiore aequitate ductus*”, “spinto da un maggior senso di giustizia”.<sup>440</sup>

In altri termini, il sacrificio della figlia costituiva una condizione di legittimità per l’uccisione del correo, soggetto che, in quanto estraneo, naturalmente non era sottoposto alla *vitae necisque potestas* del *pater* in questione.<sup>441</sup> Con riferimento a quest’ultimo, osserva Rizzelli, si dovrebbe dunque parlare, a rigore, di “*ius adulterum cum filia occidendi*”.<sup>442</sup>

---

<sup>440</sup> Rabello 1972, 235; Rabello 1979, 217-18; Fayer 2005, 229-30.

<sup>441</sup> Rabello 1972, 239; Cantarella 1976, 170 e 202; Rabello 1979, 222; Voci 1980, 62 e 64; Albanese 1980, 25; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 9; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 366; Rizzelli 1997, 18; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 113-114.

<sup>442</sup> Rizzelli 1997, 18. Espressione presente in Paul. *sent.* 2.26.1 (= *coll.* 4.12.1, tranne *Capite-adulteriis*): “*Capite secundo legis Iuliae de adulteriis permittitur patri tam adoptivo quam naturali adulterum cum filia cuiuscumque dignitatis domi suae vel generi sui deprehensum sua manu occidere*”. “Con il secondo capitolo

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che il reale scopo di questa disposizione fosse tutelare l'adultero. In caso contrario, un *pater familias* avrebbe potuto utilizzare il pretesto dell'adulterio per eliminare, ad esempio, i propri avversari politici. Per evitare che ciò accadesse, il legislatore augusteo ricorse a un'indiretta dissuasione dall'esercizio della violenza: come si avrà modo di osservare più diffusamente, è probabile che egli facesse affidamento sulla *pietas* paterna e sulla capacità di quest'ultima di prevalere sullo sdegno. Nonostante il modello culturale proposto fosse quello del *pater* rigoroso – sull'esempio di Virgilio –, vi era infatti ragione di credere che un padre, posto di fronte all'obbligo di togliere la vita alla propria figlia, scegliesse di non avvalersi affatto del diritto di colpire il suo amante, favorendo l'accusa pubblica all'intervento punitivo privato.<sup>443</sup>

A quanto emerge, la legge non regolava espressamente il caso in cui solo la figlia venisse colpita a morte. Non è chiaro, dunque, se anche in questa circostanza si ponesse l'obbligo di una duplice uccisione. Tra gli studiosi non c'è accordo: alcuni, come Voci, propendono per una risposta affermativa, sul presupposto che la legge non potesse trattare la figlia peggio dell'estraneo;<sup>444</sup> altri, come Lorenzi, ritengono questa possibilità altamente improbabile. Consentendo di uccidere la donna adultera solamente insieme al complice, osserva infatti lo studioso, il dettato normativo avrebbe perso gran parte del suo potere deterrente.<sup>445</sup> Se non è possibile avere certezze in merito alle iniziali disposizioni, è senz'altro vero che, piuttosto precocemente, l'interpretazione classica del dettato normativo giunse a ritenere in ogni caso necessaria la soppressione di entrambi gli adulteri.<sup>446</sup>

---

della *lex Iulia de adulteriis* si consente al padre tanto adottivo quanto naturale di uccidere di propria mano, insieme con la figlia, l'adultero di qualsiasi condizione sociale, sorpreso in flagrante adulterio in casa sua o in quella di suo genero”.

<sup>443</sup> Esmein 1886, 90; Rabello 1972, 238; Rabello 1979, 220; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidendi*), 10; Rizzelli 1997, 18-19.

<sup>444</sup> Voci 1980, 62. Cfr. Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 9; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 362 nt. 3.

<sup>445</sup> Lorenzi 1991, 164-166. Cfr. Rabello 1972, 240; Rabello 1979, 222-23.

<sup>446</sup> Albanese 1980, 30-31; Lorenzi 1991, 165; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 367; Fayer 2005, 241.

In tal senso depongono diverse fonti retoriche.<sup>447</sup> Nelle declamazioni e nell'*Institutio oratoria*, il principio dello *ius adulterum cum adultera occidendi* è affermato a più riprese nell'ambito delle cosiddette 'norme declamatorie' pur con riferimento al marito e dunque in contrasto con le effettive previsioni della legge sull'adulterio.<sup>448</sup> Così, ad esempio, in una controversia di Seneca il Vecchio, retore contemporaneo della *lex Iulia de adulteriis*, l'autore, subito prima di riportare la norma per cui "*adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit*" specifica di star citando il "*verbum legis*", verosimilmente riferendosi alla *lex Iulia de adulteriis*, di recente promulgazione.<sup>449</sup>

L'esempio appena richiamato pone il problema del rapporto tra norme declamatorie e diritto vigente. Le norme declamatorie erano proposte dai maestri di retorica a fini didattici, affinché gli studenti si esercitassero a costruire argomentazioni persuasive sulla base di esse. Le 'leggi' delle declamazioni non coincidevano necessariamente con il diritto realmente vigente. Talvolta, come nel caso della controversia senecana appena menzionata, traevano ispirazione da disposizioni effettivamente esistenti; in altri casi erano interamente fittizie oppure costituivano la trasposizione in forma normativa di valori radicati nei *mores*. Proprio per questa loro natura le declamazioni rappresentano un osservatorio privilegiato non soltanto per lo studio del diritto, ma anche per quello della mentalità e delle pratiche sociali dell'età imperiale.<sup>450</sup> Alla luce di ciò, non si può escludere che le norme menzionate nelle

---

<sup>447</sup> Albanese 1980, 27-30; Lorenzi 1991, 165 nt. 25; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 367; Fayer 2005, 242-43.

<sup>448</sup> Sen., *contr.* 1.4: "*Adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit*"; Sen., *contr.* 9.1: "*Adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit*"; Quint., *inst.* 7.1.7: "*adulterum*", inquit, "*cum adultera occidere licet*". *legem esse certum est*"; Quint., *decl.* 244 *thema* e 1: "*Adulterum cum adultera liceat occidere*"; Quint., *decl.* 277.1: "*occidere adulterum licet cum adultera*"; Quint., *decl.* 286.4: "*Lex est quae permittat adulterum cum adultera occidere*"; Calp., *decl.* 49: "*adulterum cum adultera liceat occidere*".

<sup>449</sup> Sen., *contr.* 1.4.6: "chi sorprenda in flagrante l'adultero insieme all'adultera, sia esente da colpa, purché li uccida entrambi".

<sup>450</sup> Sul ruolo della declamazione come osservatorio privilegiato della cultura del primo impero vd. *infra* pp. 143-45; 251-52..

declamazioni riflettano, talvolta, orientamenti maturati nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale della legislazione vigente.

Appare allora significativo che, in determinati casi, specialmente a partire dalla fine del I secolo d.C., il principio dello *ius adulterum cum adultera occidendi* risulti ribaltato: nelle norme declamatorie e nelle opere di retorica è l'uccisione della sola adultera ad essere espressamente dichiarata illecita.

In un passaggio dell'*Institutio oratoria* Quintiliano fa il caso di un sacerdote adultero che, avvalendosi della legge che gli permetteva di salvare un condannato a morte all'anno, sceglie sé stesso. Così facendo, osserva Quintiliano, egli finisce tuttavia per assolvere due persone:

*non unum nocentem servabas, quia te dimisso adulteram occidere non licebat.*

Non un solo colpevole salvavi, perché, assolto te, non era lecito condannare a morte l'adultera.

(Quint., *inst.* 10.10.104)<sup>451</sup>

La legge, infatti, – una legge declamatoria s'intende – “*prohibet adulteram sine adultero occidere*”, “vieta di condannare a morte l'adultera senza condannare l'adultero”.<sup>452</sup>

La medesima circostanza – quella del sacerdote sorpreso in flagrante adulterio che invoca per sé l'immunità prevista dalla legge – costituisce l'antefatto di una delle declamazioni minori del *corpus* pseudo-quintiliano. Come viene illustrato nel *thema*, l'appello del sacerdote ai propri privilegi non basta a sottrarlo alla violenza del marito che, dopo averlo sorpreso in compagnia della moglie, lo uccide, esponendosi così a un'accusa di omicidio. Tra le varie argomentazioni addotte in difesa dell'uomo, il declamatore riprende il ragionamento già formulato nell'*Institutio oratoria*: dal momento che la legge impone

---

<sup>451</sup> Traduzione a cura di P. Pecchiura, 1979.

<sup>452</sup> Quint., *inst.* 10.10.104. Traduzione a cura di P. Pecchiura, 1979.

l'uccisione contestuale di entrambi gli adulteri, chiedendo la grazia per sé il sacerdote avrebbe impedito anche l'esecuzione dell'adultera:

*Quid quod ille pro duobus petebat? Nam adultera sine adultero non poterat occidi: et tunc utique caedem commissem.*

E che dire del fatto che quello chiedeva l'impunità per due persone? Perché, senza l'adultero, non sarebbe stato possibile uccidere l'adultera: in quel caso, avrei davvero commesso un omicidio.

(Quint., *decl.* 284.4)<sup>453</sup>

Il principio affermato in questi casi si presenta in contrasto con il probabile dettato originario della legge, ma forse coerente gli sviluppi dell'elaborazione giurisprudenziale successiva.

Un'ultima menzione esplicita dell'obbligo di uccidere entrambi gli adulteri, o nessuno dei due, si rinviene infine nella *minor* 277:

*Nec hoc tantum in lege est, ut adulterae supplicium differri non possit, sed illud etiam, ut non tantum adulterae pereant. Nam lex, cum occidere mihi adulterum cum adultera permittat, manifeste illud ostendit, non posse eos diversis temporibus occidi, ac, si alteri remittatur supplicium, impunitatem etiam alteri dandam.*

La legge non stabilisce soltanto che l'esecuzione dell'adultera non può essere differita, ma anche che le adultere non sono le sole a dover morire. Infatti la legge, permettendomi di uccidere l'adultero insieme all'adultera, mostra in maniera

---

<sup>453</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

manifesta che essi non possono essere giustiziati in momenti differenti e, se si rimette la morte a uno, si deve concedere l'impunità anche all'altro.

(Quint., *decl.* 277.5)<sup>454</sup>

Le parole di Quintiliano e dei declamatori della sua scuola – all'interno della quale pare si siano prodotte le *declamationes minores*, erroneamente attribuite al maestro – inducono a ritenere plausibile che, già a partire dalla fine del I secolo d.C., l'uccisione della sola adultera fosse giudicata illegittima, al pari di quella del correo.

E se, per ragioni che si avrà modo di approfondire,<sup>455</sup> la dottrina invita alla prudenza nel trattare le affermazioni contenute nelle opere retoriche, resta il fatto che esse trovano riscontro in un testo giuridico successivo.<sup>456</sup> In un frammento tratto dal *libro primo de publicis iudiciis*, il giurista Macro equipara infatti i due possibili esiti dell'intervento punitivo paterno – l'uccisione del solo adultero o della sola adultera –, giudicandoli ugualmente idonei a determinare un'accusa di omicidio:

*Nihil interest, adulteram filiam prius pater occiderit an non, dum utrumque occidat: nam si alterum occidit, lege Cornelia reus erit.*

Non è importante se il padre abbia ucciso o no prima la figlia adultera, purché uccida entrambi: infatti se uccide uno solo dei due, sarà accusato come omicida secondo la legge Cornelia.

(Macer., *dig.* 48.5.33 (32) pr.)

---

<sup>454</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>455</sup> Vd. infra pp. 143-45.

<sup>456</sup> Albanese 1980, 30-31; Lorenzi 1991, 165-66; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 9; Lambertini 1992 (*Ancora sui legitimati*), 367-68; Fayer 2005, 243.

#### 2.2.1.4 L'uccisione *in continenti* degli adulteri

Secondo il dettato normativo originario, dunque, l'uccisione dell'amante da parte del padre doveva di necessità essere accompagnata da quella della figlia, affinché potesse dirsi legittima. Nemmeno questo esito era tuttavia sufficiente, se non sussisteva un ulteriore requisito: quello della simultaneità delle due morti. Secondo le disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, il padre doveva uccidere i due amanti "*in continenti*", ossia al momento stesso della scoperta e in immediata successione, senza frapporre alcun intervallo di tempo nel mezzo.<sup>457</sup> Il significato assunto dall'espressione nel dettato normativo augusteo viene illustrato con chiarezza da Ulpiano:

*Quod ait lex 'in continenti filiam occidat', sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta.*

Ciò che dice la legge 'uccida la figlia senza porre tempo in mezzo', si dovrà intendere che, ucciso oggi l'adultero, non risparmi la figlia e la uccida dopo qualche giorno, o viceversa: deve infatti quasi con un solo colpo e in un medesimo impeto uccidere ambedue, assunto uguale sdegno contro entrambi.

(Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).4)<sup>458</sup>

Un unico scatto d'ira motivato dalla scoperta doveva quindi indurre il padre a compiere un atto violento imparziale: i due adulteri dovevano cadere come colpiti da un solo gesto letale. Lo scopo della disposizione era verosimilmente quello di escludere qualsiasi sospetto di premeditazione, scongiurare l'idea che l'uccisione dell'amante fosse frutto di un calcolo

---

<sup>457</sup> Paul., *coll.* 4.2.3. Vd. Cantarella 1976, 168; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 17-18; Robinson 1995, 61; Rizzelli 1997, 21; Fayer 2005, 237-38

<sup>458</sup> Vd. Albanese 1980, 32-33; Lorenzi 1991, 166.

ponderato del padre, anziché di una reazione spontanea allo sdegno. Assicurare, in altri termini, che si trattava di un delitto d'impulso. Così Lambertini ricostruisce la *ratio* sottesa all'obbligo di uccidere *in continenti*:

La continuità dell'azione omicida, nel suo carattere bidirezionale, è infine un'ulteriore garanzia in ordine alla natura rigorosamente spontanea dell'*impetus* del padre, il quale, differendo volontariamente la soppressione di uno dei colpevoli – ma soprattutto, per i motivi esposti, della figlia –, si porrebbe in una posizione di sospetta parzialità, autorizzando l'osservatore a focalizzare in lui l'elemento del calcolo, a scapito di quello di un genuino dolore e di un incontrollabile sdegno.

(Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 17-18)

#### **2.2.1.5 Le difficoltà applicative dello *ius occidendi* paterno: gli interventi successivi e il ruolo della *voluntas occidendi***

Stando a quanto osservato sin'ora, in caso di flagrante adulterio poteva verificarsi una situazione come la seguente: un padre rientrava a casa e qui sorprende la figlia in compagnia di un uomo diverso dal marito; incassata l'offesa all'onore familiare e cedendo allo sdegno per l'adulterio consumato e scoperto entro le mura domestiche, egli decideva di colpire a morte l'amante. Questo primo gesto, presumibilmente dettato da un'accecante indignazione, innescava un meccanismo destinato a svolgersi sino in fondo.<sup>459</sup> Come osserva Lambertini, il padre era a questo punto costretto ad imboccare “una strada senza ritorno”.<sup>460</sup> Una volta che la repressione violenta era stata intrapresa, infatti, la *lex Iulia de adulteriis* imponeva il conseguimento di un risultato preciso e concreto: l'immediata e imparziale uccisione di entrambi gli adulteri. In altri termini, l'intervento punitivo paterno,

---

<sup>459</sup> Rizzelli 1997, 21.

<sup>460</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 33.

quando colpiva per primo l'adultero, poteva concludersi soltanto con due morti o con un'accusa di omicidio a carico del padre stesso.

Ma soddisfare le condizioni imposte dal dettato augusteo doveva rivelarsi tutt'altro che semplice. Al momento decisivo, infatti, potevano entrare in gioco numerosi fattori, ostacoli concreti, che sfuggivano del tutto al controllo dell'agente, ma che finivano per compromettere irrimediabilmente l'esito della sua azione: un colpo mancato, la fuga dell'adultera, l'intervento della sorte a favore di chi si credeva mortalmente ferito.<sup>461</sup>

La *lex Iulia de adulteriis*, che si limitava a prescrivere l'uccisione *in continenti* di entrambi i soggetti coinvolti nel delitto di adulterio – e, in particolare, dell'adultera insieme all'adultero –, non teneva conto delle oggettive difficoltà che accompagnavano l'impresa. Negli anni successivi alla sua introduzione la giurisprudenza e la legislazione imperiale cercarono quindi di attenuarne la rigidità, elaborando soluzioni più favorevoli al padre. Filo conduttore dei diversi interventi è il peso progressivamente attribuito a un elemento soggettivo riconducibile all'agente: la sua irriducibile *voluntas occidendi*, l'intenzione di uccidere.

Piuttosto a ridosso della norma augustea, l'interpretazione giurisprudenziale intervenne a disciplinare una prima casistica concreta: quella della figlia che riusciva a scappare, mentre il padre era intento a uccidere il suo amante. Come è evidente, la fuga di uno dei due adulteri nel migliore dei casi comprometteva l'esecuzione della duplice uccisione senza soluzione di continuità, nel peggiore impediva del tutto il raggiungimento del risultato concreto previsto dalla *lex Iulia de adulteriis*.

Poiché doveva trattarsi di un'evenienza tutto sommato probabile, i giuristi colmarono il silenzio della legge augustea, analizzando i possibili risvolti dell'espressione '*in continenti*'.

---

<sup>461</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 18 e 31; Rizzelli 1997, 21; Fayer 2005, 238.

Gli esiti di tale riflessione ci sono noti grazie a due passi successivi, attribuiti rispettivamente a Paolo<sup>462</sup> e Ulpiano.<sup>463</sup>

Qualora, portata a termine l'uccisione del correo, il padre si fosse lasciato sfuggire la figlia, egli doveva lanciarsi immediatamente al suo inseguimento e non poteva interrompere la *persecutio* finché non l'avesse raggiunta e colpita a morte. Se aveva successo, l'intervallo intercorso tra le due uccisioni non tornava a suo danno: si riteneva che avesse comunque agito *in continenti*.

Già in questo primo stadio interpretativo emerge dunque la rilevanza attribuita all'elemento psicologico nel valutare l'azione paterna. A rendere lecito l'operato del padre, nonostante la distanza temporale tra le due morti, era infatti la persistenza della *voluntas occidendi*. La tenace *persecutio* era prova di una *continuatio animi*: fattori esterni, indipendenti dal suo controllo, avevano ostacolato l'esecuzione immediata della seconda uccisione, ma la volontà di trovare la figlia e rendere imparziale l'intervento punitivo non aveva mai vacillato.

Senonché, il peso determinante dell'uccisione dell'adultera non veniva meno. In conformità alla *lex Iulia de adulteriis*, qualunque esito diverso dalla duplice soppressione degli adulteri faceva del padre in questione un omicida, a prescindere dalla fermezza della sua *voluntas occidendi*.<sup>464</sup>

La severità della disciplina augustea su questo punto fu in parte attenuata da un successivo intervento di Marco Aurelio e Commodo. Con un *rescriptum*, i due imperatori regolarono

---

<sup>462</sup> Paul., *coll.* 4.2.7: "*Et si intervallo filiam interfecerit, tantundem est, nisi persecutus illam interfecerit: continuatione enim animi videtur legis auctoritate fecisse*". "E se abbia ucciso la figlia a distanza di tempo, lo è altrettanto (accusato di omicidio), a meno che non l'abbia uccisa dopo averla inseguita: infatti sembra che per autorità della legge lo abbia fatto con continuità d'intenzione".

<sup>463</sup> Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).4: "*Quod ait lex 'in continenti filiam occidat', sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. Quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequabatur, in continenti videbitur occidisse*". "Ciò che dice la legge 'uccida la figlia senza porre tempo in mezzo', si dovrà intendere che, ucciso oggi l'adultero, non risparmi la figlia e la uccida dopo qualche giorno, o viceversa: deve infatti quasi con un solo colpo e in un medesimo impeto uccidere ambedue, assunto uguale sdegno contro entrambi. Se non desiderò ciò, ma, mentre uccideva l'adultero, la figlia fuggì e, passate alcune ore, fu presa dal padre che la inseguiva, sembrerà che l'abbia uccisa *in continenti*".

<sup>464</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 18-21. Cfr. Cantarella 1976, 168-69; Fayer 2005, 138.

un'altra fattispecie concreta: in ottemperanza alle condizioni poste dalla *lex Iulia de adulteriis*, il padre si era scagliato sia contro l'adultero che contro la figlia, ma quest'ultima, pur riportando gravi ferite, era per puro caso sopravvissuta. Muovendo un passo avanti rispetto alle precedenti disposizioni, il rescritto concedeva l'impunità a quel padre che, suo malgrado, non avesse portato a compimento la duplice uccisione.<sup>465</sup>

Anche in questo caso si richiedeva tuttavia un dato oggettivo: non più la morte dell'adultera, bensì le *gravia vulnera* da lei riportate. Il corpo della figlia, attraversato dalle ferite, testimoniava infatti l'esistenza di una *voluntas occidendi* paterna, che si era correttamente manifestata e che avrebbe prodotto l'esito richiesto, se non fosse intervenuta la fortuna.<sup>466</sup>

L'ultimo passaggio verso "la completa liberazione del *pater* da pastoie di mera natura oggettiva"<sup>467</sup> si ebbe con un'audace interpretazione della *lex Iulia de adulteriis*, frutto della riflessione di Papiniano. Una volta ricordata la disciplina augustea, che per la pena del *pater* omicida rimandava alla *lex Cornelia de sicariis*, il giurista propone il caso di una figlia sopravvissuta non per volontà paterna, ma per caso.<sup>468</sup> Focalizza dunque l'attenzione sulla problematica del *dolus malus*, requisito necessario ai fini della repressione dell'omicidio in forza della *lex Cornelia de sicariis*: può dirsi versare in dolo un padre che, del tutto intenzionato a rispettare le condizioni imposte dalla legge augustea sull'adulterio, è stato tradito da circostanze avverse, estranee al suo controllo? Papiniano ritiene di no:

---

<sup>465</sup> Macer., *dig.* 48, 5, 33 (32) pr. Vd. Corbett 1930, 138; Rizzelli 1997, 21-22.

<sup>466</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 22-24. Cfr. Robinson 1995, 61; Fayer 2005, 239.

<sup>467</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 29.

<sup>468</sup> Papin., *coll.* 4.9.1: "*Si pater quis adulterum occidit et filiae suae pepercit, quaero quid adversus eum sit statuendum? Respondit: sine dubio iste pater homicida est: igitur tenebitur lege Cornelia de sicariis. Plane si filia non voluntate patris, sed casu servata est, non minimam habebit defensionem pater, quod forte fugit filia*". "Se un padre uccise l'adultero e perdonò la propria figlia, domando quale pena deve stabilirsi contro di lui? Risposi: senza dubbio codesto padre è omicida: perciò sarà soggetto alla pena prevista dalla *lex Cornelia de sicariis*. Certamente se la figlia fu salvata non per volontà del padre, ma per caso, il padre non avrà la più piccola giustificazione, perché la figlia fuggì casualmente".

*Nam lex ita punit homicidam, si dolo malo homicidium factum fuerit, hic autem pater non ideo servavit filiam, quia voluit, sed quia occidere eam non potuit.*

Infatti la legge punisce l'omicida, se l'omicidio venne commesso con dolo malvagio, mentre in questa circostanza, il padre non risparmiò la figlia perchè lo volle, ma perché non poté ucciderla.

(Papin., *coll.* 4.9.1)

Il padre dell'ipotesi proposta da Papiniano si trova in una condizione 'intermedia', che non gli assicura l'impunità, ma nemmeno ne determina la condanna: è omicida secondo le disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, perché non ha ucciso l'adultera insieme all'adultero, ma non è sanzionabile in forza della *lex Cornelia de sicariis*, poiché non versa in dolo.<sup>469</sup>

Un'altra volta il giurista sottolinea il potere scagionante dell'ormai consueta *voluntas occidendi*. In questo caso – e solo in questo testo – la *voluntas occidendi* parrebbe tuttavia bastare in quanto tale. Ipotezzando genericamente il caso di una figlia “*non voluntate patris sed casu servata*”, Papiniano ricomprende infatti tra i possibili esiti tanto l'ipotesi della donna ferita – prevista dal precedente *rescriptum* di Marco Aurelio e Commodo –, quanto quella dell'adultera completamente illesa che sia riuscita a fuggire, senza che residui alcuna traccia dell'esercizio di un'intenzione punitiva. Nel passo in questione, dunque, il dato oggettivo viene completamente meno a favore di un elemento soggettivo.<sup>470</sup>

Come osserva Lambertini, la posizione assunta da Papiniano poneva tuttavia dei rischi. Affidarsi del tutto alla *voluntas occidendi* del padre, senza esigere alcuna prova tangibile, rendeva infatti particolarmente difficile smascherare eventuali scelte unilaterali. Forse per

---

<sup>469</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque*), 24-27; Fayer 2005, 239-40.

<sup>470</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 28-30; Fayer 2005, 240. Cfr. Corbett 1930, 138.

questo motivo, l'opinione del giurista non venne recepita dai compilatori giustiniane del *Digesto*, che accolsero invece il rescritto di Marco Aurelio e Commodo.<sup>471</sup>

#### **2.2.1.6 La reazione paterna all'adulterio nella *lex Iulia de adulteriis* e nella cultura romana del primo principato**

##### ***La lex Iulia de adulteriis: severitas e pietas***

«*lex parem in eos, qui deprehensi sunt, indignationem exigit et severitatem requirit*».

«la legge contro coloro che furono sorpresi in flagrante, esige pari indignazione e richiede severità».

(Macer., *dig.* 48.5.33 (32). pr.)

Con queste parole Macro chiude il passo dedicato all'obbligo di uccidere entrambi gli adulteri, posto dalla *lex Iulia de adulteriis* e successivamente riconsiderato dagli imperatori Marco Aurelio e Commodo. Il giurista ritiene la circostanza del flagrante adulterio terreno adatto al manifestarsi dell'indignazione del padre e all'applicarsi della sua *severitas*. Quanto a quest'ultima, la legge la richiede.

La *severitas* era una virtù antica, tradizionalmente associata alla figura del padre austero e inflessibile d'epoca arcaica, intransigente educatore ai valori del *mos maiorum*, che non esitava ad infliggere ai figli punizioni anche molto dure, qualora le circostanze lo richiedessero.<sup>472</sup> Il quinto libro della raccolta di Valerio Massimo propone diversi *exempla* di questo tipo: vicende, per lo più ambientate in epoca arcaica, nelle quali padri irremovibili

---

<sup>471</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 34-35; Fayer 2005, 240.

<sup>472</sup> Cantarella 1991, 150-52.

infliggono severe sanzioni ai figli che hanno violato i *boni mores* o messo in pericolo la sicurezza della patria.<sup>473</sup>

La *severitas* trovava applicazione anche nell'ambito della disciplina sessuale. È ciò che spinse Publio Menio, che Valerio Massimo definisce “*severum pudicitiae custodem*”, “severo custode della pudicizia”, a punire un liberto a lui caro per aver baciato sua figlia, ormai in età da marito. Un castigo forse eccessivo, ma funzionale a “*teneris adhuc puellae sensibus castitatis disciplinam ingenerari*”, “inculcare l’abitudine alla castità nei sensi ancor teneri della giovinetta”.<sup>474</sup>

È “*severus pater*” anche Publio Attilio Filisco, il quale, nonostante in passato avesse in prima persona esercitato la prostituzione, non esitò ad uccidere la figlia macchiata di *stuprum*.<sup>475</sup> È verosimile, dunque, che la *lex Iulia de adulteriis* – il cui intento dichiarato era pur sempre l’eliminazione dell’adulterio – si appellasse alla tradizionale *severitas* del padre affinché, nell’ambito circoscritto della propria famiglia, egli contribuisse a tutelare determinati valori e a reprimere un comportamento che si riteneva dannoso per l’intera comunità.<sup>476</sup> La legge richiedeva un’imparziale rigidità quando imponeva al padre di uccidere la figlia insieme al suo amante, così com’era espressione di durezza la ferma *voluntas occidendi* di cui egli doveva essere in grado di dare prova materiale.

Eppure, a quanto risulta da un passo di Papiniano, il *pater severus* degli *exempla* di Valerio Massimo non era la figura che il legislatore augusteo aveva in mente quando decise di riconoscere al genitore dell’adultera poteri repressivi nettamente superiori rispetto a quelli del marito. Il giurista tenta di spiegare la *ratio* sottesa alle scelte normative in questo modo:

*Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem adulterum remissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus.*

---

<sup>473</sup> Val. Max., 5, 8.

<sup>474</sup> Val. Max., 6.1.4. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

<sup>475</sup> Val. Max., 6.1.6.

<sup>476</sup> Rizzelli 2008, 75 nt. 272.

Perciò al padre, non al marito, fu permesso di uccidere la donna e ogni adultero, perché la *pietas* paterna prende la maggior parte delle decisioni in favore dei figli: del resto fu necessario frenare l'ardore e l'impeto di un marito che viene facilmente alle mani.

(Papin., *dig.* 48.5.23 (22).4)

Il modello di padre a cui la legge si rivolgeva, quantomeno secondo la ricostruzione di Papiniano, era ben lontano dall'irriducibile giustiziere d'epoca arcaica. Si trattava piuttosto di un padre mosso da *pietas*, che era incline a prendere decisioni in favore dei figli e che dava garanzie di misura e clemenza nell'esercizio dei propri poteri.

Posti gli obblighi della *lex Iulia de adulteriis*, vi era ragione di credere che un padre di questo tipo, pur di salvare la figlia, avrebbe rinunciato del tutto al diritto di sopprimere il suo amante.<sup>477</sup> La vicenda si sarebbe conclusa con un'accusa di adulterio, piuttosto che con una regolazione privata dei conti, e la repressione del crimine – quella pubblica e controllata – avrebbe potuto fare il suo corso.

Non si può avere certezza che il legislatore fosse realmente guidato dai ragionamenti che Papiniano gli attribuisce.<sup>478</sup> Diversi indizi, tuttavia, suggeriscono che Augusto agisse in un contesto culturale ormai incline a concepire il padre come una figura amorevole e indulgente.

### ***La pietas paterni nominis***

Come si è avuto modo di osservare, secondo Papiniano il legislatore augusteo si appellava alla *pietas paterni nominis*, confidando che essa distogliesse il padre titolare dello *ius*

---

<sup>477</sup> Cantarella 1976, 171; Voci 1980, 63; Ankum 1985, 160; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 10-11; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 366-67; Rizzelli 1997, 18-19; Fayer 2005, 245; Rizzelli 2012, 299-300.

<sup>478</sup> Rizzelli 2012, 299.

*occidendi* dall'esercizio della violenza e lo orientasse invece verso un atteggiamento di indulgenza.

La *pietas* evocata dal giurista riflette un significato ormai trasformato del termine, che in parte si discosta dalla sua originaria configurazione concettuale.

Nel *De Inventione*, Cicerone definisce la '*pietas*':

*quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine coniunctus officium conservare moneat.*

quello che ci induce ad adempiere i nostri obblighi morali verso la patria, i genitori o gli altri consanguinei.

(Cic., *inv.* 2.66)<sup>479</sup>

Anche per il preciso significato di '*officium*' disponiamo di una testimonianza antica, tratta dal *De beneficiis* senacano:

*officium esse filii, uxoris et earum personarum quas necessitudo suscitatur et ferre opem inbet.*

Il dovere è proprio del figlio, della moglie e di quelle persone che il legame di parentela induce a intervenire e spinge ad aiutarci.

(Sen., *benef.* 3.18.1)<sup>480</sup>

Chi presta un *officium* compie dunque un atto dovuto, cui è tenuto in forza dei vincoli che lo legano al destinatario dell'azione. Nell'ambito che qui interessa, il vincolo è quello della parentela, e, in particolare, il legame padre-figlio.

---

<sup>479</sup> Traduzione a cura di M. Greco, 1998.

<sup>480</sup> Traduzione a cura di G. Reale, 2000.

Originariamente, la *pietas* consisteva quindi nella devozione e nel senso di dovere che il figlio aveva nei confronti del padre, espressi nel rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo di parentela. Essa si manifestava in un rapporto gerarchico, orientato dal basso verso l'alto.<sup>481</sup> Come osserva Lentano, tuttavia, la nozione di *pietas* non rimase invariata nel corso della storia romana: alla sua originaria dimensione gerarchica si affiancò progressivamente una componente affettiva sempre più marcata. Già alla fine dell'epoca repubblicana, dunque, il termine *pietas*:

pur continuando a riferirsi di preferenza alle relazioni 'da inferiore a superiore' all'interno del nucleo di parentela, può talora genericamente indicare un sentimento di affetto, tanto del figlio quanto del padre o della madre, e questo processo prosegue nel latino imperiale.

(Lentano 1996, 68-69)

### **La maschera della *severitas*: il padre indulgente della declamazione**

Il mutamento linguistico affrontato al paragrafo precedente parrebbe essere spia di una trasformazione più profonda, maturata sul piano culturale, che vedeva il modello del *pater severus* cedere progressivamente il passo a una nuova figura paterna, più incline all'affetto verso i figli. Si possono rinvenire tracce di questo passaggio nelle declamazioni.

Prima di affrontare direttamente la questione può tuttavia tornare utile inquadrare questo genere di testimonianza ed evidenziare come, contrariamente a quanto si è a lungo ritenuto, esso rappresenti una preziosa miniera di informazioni sulla cultura della prima età imperiale. La declamazione si diffuse a Roma sin dal I secolo a.C., in origine come esercizio di preparazione destinato ai giovani allievi delle scuole di retorica. Essa poteva assumere due forme: la declamazione di tipo deliberativo (*suasoria*), ossia un discorso volto a persuadere o dissuadere un personaggio della storia o del mito dal compiere una determinata azione; e

---

<sup>481</sup> Lentano 1996, 39-55.

la declamazione di tipo giudiziario (*controversia*), più complessa, attraverso la quale ci si allenava a confutare o difendere un tema prefissato.<sup>482</sup>

Ogni controversia inscenava un caso giudiziario fittizio, volutamente complesso, talora decisamente inverosimile. Il maestro stabiliva delle leggi ‘declamatorie’, che spesso erano frutto d’invenzione e non rispecchiavano necessariamente il diritto reale vigente, e imbastiva il tema, definendo i dati essenziali della vicenda da cui la discussione prendeva avvio. L’allievo era tenuto ad assumere il ruolo del difensore o dell’accusatore, sostenendo l’una o l’altra parte in causa con argomentazioni efficaci.<sup>483</sup> In questo modo, i giovani si preparavano all’attività politica e forense.

In età augustea, con la crisi dell’oratoria, la declamazione finì tuttavia per perdere progressivamente il proprio originario carattere propedeutico e si avvicinò sempre di più a un mero esercizio di stile, adatto a dare prova di virtuosismo più che di capacità argomentative. Essa continuava ad essere praticata nelle scuole di retorica, passaggio ormai obbligato nella formazione dell’*élite* colta, ma trovava applicazione anche all’esterno, come forma di divertimento per maestri e appassionati.

Esaminando le cause delle decadenza dell’oratoria, gli intellettuali d’epoca imperiale criticavano duramente le esercitazioni proposte nelle scuole di retorica: le *controversiae* ormai valorizzavano le frasi ad effetto sopra le argomentazioni, muovevano da temi assolutamente irreali e sollevavano questioni fantasiose, che non trovavano alcun riscontro nella realtà quotidiana del Foro.<sup>484</sup>

Questa generale diffidenza verso le *controversiae* e le *suasoriae* si è protratta nel tempo fino a raggiungere i giorni odierni: per questo diversi studiosi mettono in guardia dell’utilizzo troppo fiducioso delle declamazioni come fonti d’informazione.

Non manca però chi, soprattutto in tempi recenti, ha riconosciuto nel genere declamatorio uno strumento importante e funzionale a ricostruire il contesto culturale d’epoca augustea

---

<sup>482</sup> Migliario 1989, 525.

<sup>483</sup> Brescia e Lentano 2016, 3-4.

<sup>484</sup> Petr., 1-4; Quint., *inst.* 2, 10; Tac., *dial.* 35.

e imperiale. Nel dibattere i temi loro proposti dai retori, gli allievi si confrontavano con la cultura del proprio tempo, con i valori e le norme che la regolavano, con gli attori sociali che la attraversavano. Dietro i casi fittizi, talvolta esasperati, delle raccolte declamatorie emergono così echi di elementi decisamente reali: eventi, leggi e consuetudini giudiziarie, costumi, valori e meccanismi operanti nei rapporti interpersonali della prima età imperiale.<sup>485</sup>

Per quanto riguarda quest'ultima categoria, uno spazio privilegiato era dedicato alle relazioni parentali, che nell'ambito delle *controversiae* spesso assumevano la forma del conflitto. E – come è stato osservato da Brescia e Lentano – in una cultura come quella romana “il conflitto tra padri e figli la fa naturalmente da padrone”.<sup>486</sup>

La declamazione costituisce quindi un canale privilegiato per ricostruire il modo in cui la coscienza sociale della prima età imperiale rappresentava la figura paterna, le caratteristiche che le attribuiva, il tipo di atteggiamento che da essa si attendeva. Sebbene il conflitto padre-figlio ricorra in numerose *controversiae*, riferite alle più diverse fattispecie, nel seguente paragrafo ci si occuperà di casi derivanti da vicende d'adulterio.<sup>487</sup>

Nella letteratura declamatoria, l'atteggiamento paterno nei confronti dei figli adulteri è di assoluta indulgenza. Non solo i padri protagonisti delle controversie non intervengono in senso punitivo contro i colpevoli, ma attivamente tentano di salvarli dalle conseguenze della loro condotta.<sup>488</sup>

È quanto avviene, per ben due volte, nella *minor* 286 dello pseudo-Quintiliano, declamazione che vede un padre intervenire in difesa di entrambi i figli, responsabili di delitti differenti. Il primo si macchia di *incestum* e di *raptus* quando, approfittando di un viaggio del fratello all'estero, ne violenta la fidanzata. Il giovane si rivolge al padre, per ottenere il suo aiuto ed evitare la pena capitale: in forza della *lex raptarum* infatti, la donna violata ha facoltà di scegliere se mandare a morte lo stupratore o obbligarlo a un matrimonio

---

<sup>485</sup> Migliario 1989, 525-26; Migliario 2007, 5-7; Brescia e Lentano 2009, 7-8.

<sup>486</sup> Brescia e Lentano 2009, 7-8. Cfr. Brescia e Lentano 2016, 4-5.

<sup>487</sup> Per il conflitto padre-figlio in declamazioni incentrate sull'adulterio e non: Brescia e Lentano 2009, 69-94.

<sup>488</sup> Brescia e Lentano 2016, 14.

senza dote.<sup>489</sup> Con il suo comportamento, il *raptor* ha disonorato il fratello, corrotto una *virgo* e sconvolto una tranquilla situazione familiare. Ci si attenderebbe una reazione di rigorosa severità da parte di un padre garante della buona condotta dei membri della sua *domus*. Ed egli, in effetti, inizialmente simula proprio una reazione di questo tipo:

*Eligat ipse qualem sortiri velit patrem, mitem an fortem: det mores, dum custodiat quos dederit. Cum adulteros occideris, necesse habes severum patrem sortiri. Abdico raptorem; necdum dico cuius, hoc certe dico: [...] fecisti propter quod iuste occidi posses.*

Decida lui che tipo di padre vuole scegliere, se indulgente o fermo: ne definisca lui il carattere, purché si attenga a quello che ha stabilito. Siccome hai ucciso degli adulteri, ti conviene scegliere un padre severo. Disconosco lo stupratore; non dico ancora di chi, ma di certo dico questo: [...] hai commesso un'azione per cui, secondo la legge, potevi essere ucciso.

(Quint., *decl.* 286.6)<sup>490</sup>

Ma si tratta soltanto di una finzione, che il padre abbandona poco dopo, non senza un certo sollievo:

*Vis igitur ignoscam? Nihil est gratius inpositam severitatem personae detrabi. Do vitiis veniam, habes patrem lenem, mitem, sceleribus ignosco.*

Vuoi dunque che ti perdoni? Nulla mi è più gradito che togliere al mio personaggio una severità imposta. Perdono i tuoi vizi, hai un padre clemente, mite, passo sopra ai tuoi misfatti.

---

<sup>489</sup> Brescia e Lentano 2009, 85; Pasetti, Casamento, Dimatteo, Krapinger, Santorelli e Valenzano 2019, 212.

<sup>490</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

(Quint., *decl.* 286.8)<sup>491</sup>

Per questo padre, dunque, la *severitas* non è nient'altro che una maschera – *persona*, osserva Lentano, è termine del linguaggio teatrale, che subito richiama alla memoria il personaggio del *durus pater*, ricorrente nella commedia da Menandro in avanti:<sup>492</sup> una maschera che egli può indossare o deporre a piacimento, ma che non riflette la sua indole naturale.

E infatti, abbandonato senza rimpianti il ruolo del *pater severus*, il protagonista della declamazione è disposto a tutto pur di salvare il figlio. Si presta persino a supplicare la fanciulla violata, che accetta infine di sposare il proprio violentatore, sebbene sia ancora innamorata dell'altro fratello.

È proprio questo amore insoddisfatto a costituire la premessa del fratricidio, vero punto centrale della declamazione. Rientrato dall'estero, il figlio viaggiatore intrattiene infatti una relazione adulterina con l'ex fidanzata. I due sono sorpresi in flagrante e uccisi, nonostante le suppliche del padre, che ancora una volta tenderebbe all'indulgenza piuttosto che al conflitto. Di qui la decisione di disconoscere il figlio sopravvissuto, la *recusatio* di quest'ultimo e la conseguente istruzione del processo.<sup>493</sup>

Anche nella *minor* 291, declamazione gemella della precedente, compare un padre che interviene a favore del figlio colpevole in una vicenda di fratricidio derivante da flagrante adulterio. Si ripropone inoltre il motivo di una *severitas* simulata:<sup>494</sup>

*Ingressurus actionem interrogo qualem patrem velis: gravem et severum an facilem et ignoscentem. Non dubito quin adulescens vindicato modo matrimonio malit me severe agere. Talis igitur pater obicit tibi quod in amorem incideris cuiusquam: non*

---

<sup>491</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>492</sup> Brescia e Lentano 2009, 86-87.

<sup>493</sup> Pasetti, Casamento, Dimatteo, Krapinger, Santorelli e Valenzano 2019, 447-48.

<sup>494</sup> Brescia e Lentano 2009, 86-87.

*est istud nisi lascivientis animi [...] Intellego me, iudices, fictae huic personae sufficere non posse, itaque tacebo.*

Inizierò la causa chiedendo che tipo di padre vuoi avere: inflessibile e severo o indulgente e incline al perdono. Non ho dubbi che un giovane che poco fa ha difeso i diritti del matrimonio preferisca che mi comporti in modo severo. Perciò, un padre di questo tipo ti rimprovera di essere caduto vittima dell'amore per chicchessia: questo comportamento è proprio solo di un'indole incapace di autocontrollo [...] Giudici, mi rendo conto di non poter interpretare bene questo personaggio e così starò in silenzio.

(Quint., *decl.* 291.1-2)<sup>495</sup>

Nella letteratura declamatoria, la benevolenza tipica dei padri non viene meno neppure quando a rendersi responsabili dell'adulterio siano le loro figlie femmine. La vicenda da cui muove la *controversia* 9.1 di Seneca il Vecchio vede Callia, ricco uomo di umili origini, implorare inutilmente Cimone, che ha riscattato dallo Stato, di non uccidere la moglie, sua figlia, dopo averla colta in manifesto adulterio.<sup>496</sup> Nell'estratto 23 di Calpurnio, poi, il padre di un'adultera condanna alla crocifissione il figlio di quest'ultima, che ha sorpreso la madre in flagranza di reato e l'ha colpita a morte. Sarà il padre legale del condannato a fare appello in tribunale, per una pena che ritiene ingiusta.<sup>497</sup>

Nella declamazione, quindi, da parte paterna sembrano prevalere atteggiamenti di indulgenza e *pietas*. Di certo, l'immagine di un padre giustiziere della figlia adultera è sistematicamente assente: agli occhi dei retori del I e del II secolo d.C. doveva apparire poco plausibile. "E poiché in declamazione i temi che risultano banditi dalla pratica didattica

---

<sup>495</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019. Per altri due esempi di padri indulgenti in vicende di fratricidio derivante da flagrante adulterio vedi Sen., *contr.* 1.7 e Calp., *decl.* 48.

<sup>496</sup> Sen., *contr.* 9.1.

<sup>497</sup> Calp., *decl.* 23.

sono almeno altrettanto indicativi di quelli ammessi, tale silenzio costituisce di per sé un indizio prezioso anche sui possibili presupposti culturali del legislatore augusteo”.<sup>498</sup>

L’interpretazione elaborata da Papiniano risulterebbe dunque verosimile: la *lex Iulia de adulteriis* e le raccolte declamatorie, cronologicamente assai più prossime all’età augustea rispetto alle elaborazioni dei giuristi del II e III secolo d.C., condividevano il medesimo panorama culturale, entro il quale il modo di rappresentare la figura paterna era ormai cambiato. Il padre che il legislatore augusteo aveva in mente era molto più simile all’affettuoso difensore messo in scena della declamazione che all’irreprensibile giustiziere degli *exempla* di Valerio Massimo. Era un soggetto al quale si poteva, con una certa fiducia, affidare la repressione privata dell’adulterio, una forma di violenza che Augusto non poteva eliminare del tutto, ma che puntava a limitare il più possibile. Semplicemente, il padre romano della prima età imperiale difficilmente avrebbe avuto interesse ad avvalersi del diritto che pure gli veniva riconosciuto.

### 2.2.2 L’impunità del marito

Riprendendo il testo papiniano esaminato al paragrafo precedente, risulta evidente che il paradigma culturale del marito offeso dall’adulterio differiva notevolmente da quello paterno.

Se vi erano buone probabilità che un padre, complice la tendenza alla *pietas paterni nominis*, mettesse da parte lo sdegno ed evitasse ad ogni costo la soluzione violenta, pur di risparmiare la figlia, il panorama emotivo che ci si aspettava da un marito tradito era molto più turbolento. Travolto da “*calor et impetus*”, “ardore e impeto”, egli avrebbe verosimilmente

---

<sup>498</sup> Brescia e Lentano 2016, 16.

colpito a morte la moglie adultera e il rivale, cercando soddisfazione per l'onore ferito nell'esercizio della vendetta.<sup>499</sup>

Consapevole del rischio che il *mariti calor et impetus* poneva, il legislatore augusteo tentò dunque di porvi un freno mediante la legge: per gli stessi motivi per cui riconobbe al padre un potere repressivo piuttosto esteso, egli restrinse in modo significativo i limiti dell'impunità maritale.

Così quel marito che all'epoca di Catone il Censore aveva una facoltà di uccidere pressoché sconfinata,<sup>500</sup> con la *lex Iulia de adulteriis* si vide privato del diritto di colpire a morte la moglie sorpresa in flagrante adulterio.<sup>501</sup> Se disattendeva a questa disposizione, poiché non uccideva impunemente, egli era sanzionabile in base alla *lex Cornelia de sicariis*. Papiniano presenta tale conseguenza come indiscutibile:<sup>502</sup>

*Si maritus uxorem suam in adulterio deprehensam occidit, an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis marito uxorem occidere conceditur: quare aperte contra legem fecisse eum non ambigitur.*

Se il marito uccise sua moglie sorpresa in flagrante adulterio, domando se incorra nella *lex Cornelia de sicariis*. Rispose: in nessuna parte della legge si concede al marito di uccidere la moglie: pertanto non c'è dubbio che egli agì apertamente contravvenendo alla legge.

(Papin., *coll.* 4.10.1)

Se la *lex Iulia de adulteriis* privava il marito del diritto di uccidere la moglie, al contrario gli riconosceva l'impunità per la soppressione del suo amante. In ciò, il dettato normativo non

---

<sup>499</sup> Papin., *dig.* 48.5.23 (22).4: "*ceterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus*". "Del resto fu necessario frenare l'ardore e l'impeto di un marito che viene facilmente alle mani".

<sup>500</sup> Cato, *frg.* 201 *apud* Gell., 10, 23, 5.

<sup>501</sup> Paul., *coll.* 4.3.1; Paul., *sent.* 2.26.4 (= *coll.* 4.12.3).

<sup>502</sup> Corbett 1930, 136; Cantarella 1976, 171; Ankum 1985, 161; Robinson 1995, 61; Rizzelli 1997, 12; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 117.

operava alcuna distinzione tra il marito *sui iuris* e quello *filius familias*.<sup>503</sup> Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore augusteo intervenne in senso restrittivo, subordinando la concessione dell'impunità al rispetto di stringenti condizioni.<sup>504</sup>

### 2.2.2.1 Le condizioni per l'impunità

Come per lo *ius occidendi* paterno, la flagranza di reato rimaneva un requisito imprescindibile. Il marito era tuttavia tenuto ad osservare condizioni di luogo più limitanti: egli poteva uccidere l'adultero solo se lo sorprende in casa propria e non anche in quella del suocero.<sup>505</sup>

A differenza del padre, poi, il marito non poteva uccidere impunemente qualunque adultero, ma soltanto soggetti appartenenti a determinate categorie sociali.<sup>506</sup> Come emerge da alcuni passi delle *Sententiae* di Paolo,<sup>507</sup> della *Collatio*,<sup>508</sup> e del *Digesto*,<sup>509</sup> egli non incorreva in alcuna sanzione se colpiva a morte schiavi,<sup>510</sup> liberti – in particolare, *servi manomessi* del marito stesso, della moglie e di alcuni parenti di primo grado dell'uno e dell'altra –<sup>511</sup> e *infames*.<sup>512</sup> Più nello specifico, quest'ultima categoria comprendeva

---

<sup>503</sup> Papin., *dig.* 48.5.6.2; Paul., *coll.* 4.3.2; Macer., *dig.* 48.5.25 (24).2.

<sup>504</sup> Esmein 1886, 90-91; Thomas 1970, 638; Cantarella 1976, 171; Treggiari 1991, 283-84; Rizzelli 1997, 11; Fayer 2005, 246-47.

<sup>505</sup> Paul., *sent.* 2.26.7 (= *coll.* 4.12.6); Paul., *coll.* 4.3.2; Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.

<sup>506</sup> Esmein 1886, 90; Corbett 1930, 136; Thomas 1970, 638-39; Cantarella 1976, 171-73; Treggiari 1991, 283-84; Robinson 1995, 61; Rizzelli 1997, 11; Fayer 2005, 247-49; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 117.

<sup>507</sup> Paul., *sent.* 2.26.4 (= *coll.* 4.12.3).

<sup>508</sup> Paul., *coll.* 4.3.1-4.

<sup>509</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24). pr.

<sup>510</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.; Paul., *coll.* 4.3.2; Paul., *sent.* 2.26.4 (= *coll.* 4.12.3).

<sup>511</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.; Paul., *coll.* 4.3.3-4; Paul., *coll.* 4.12.3. Vd. ulteriori precisazioni in Tryphon., *dig.* 48.5.43 (42); Papin., *dig.* 48.5.39 (38).9.

<sup>512</sup> Paul., *sent.* 2.26.4 (= *coll.* 4.12.3).

condannati in pubblico giudizio;<sup>513</sup> attori, ballerini e cantanti;<sup>514</sup> gladiatori e *bestiarii*, ossia coloro che combattevano con le belve nel circo;<sup>515</sup> prostituti<sup>516</sup> e lenoni.<sup>517</sup>

È probabile che l'elenco originariamente previsto dalla *lex Iulia de adulteriis* non fosse tanto lungo: il testo che appare più fedele al dettato normativo – al quale, infatti, si richiama direttamente – è quello tramandato nel *Digesto*. Solo in un secondo momento la giurisprudenza o gli imperatori sarebbero intervenuti per infittire ulteriormente il novero degli adulteri che il marito poteva uccidere *impune*.<sup>518</sup>

Tutte le tipologie di persone menzionate, per quanto varie, risultano accomunate da un'estrazione sociale bassa. Come osserva Esmein, la norma delineava delle categorie sulla base dello *status* e riservava trattamenti molto diversi ai membri dell'una e dell'altra: la vita degli adulteri di rango era dichiarata inviolabile, quella degli emarginati e dei disonesti era lasciata alla *mercé* del marito.<sup>519</sup>

È possibile che questa disposizione mirasse a ribadire le differenziazioni sociali e garantire tutele all'*élite*: l'adulterio di una matrona, in sé deprecabile, era infatti intollerabile se commesso con un uomo di ceto inferiore.

Detto questo, è poco plausibile che, nella concitazione del momento, un marito – che la legge stessa presupponeva in preda a *calor et impetus* – fosse in grado di distinguere a colpo d'occhio se il rivale sorpreso in flagrante adulterio fosse un senatore o un liberto, se avesse mai calcato le scene o praticato la prostituzione, se fosse stato condannato in pubblico giudizio. La facoltà di uccidere determinati adulteri poteva certamente essere invocata come argomento di difesa contro un'accusa di omicidio, ma la sua effettiva disponibilità – dice Corbett – dipendeva in larga misura dalla fortuna.<sup>520</sup>

---

<sup>513</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.; Paul., *coll.* 4.3.3.

<sup>514</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.

<sup>515</sup> Paul., *coll.* 4.3.2.

<sup>516</sup> Paul., *sent.* 2.26.4 (= *coll.* 4.12.3).

<sup>517</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24) pr.

<sup>518</sup> Rizzelli 1997, 15 nt. 33; Fayer 2005, 249 nt. 213.

<sup>519</sup> Esmein 1886, 90.

<sup>520</sup> Corbett 1930, 137. Cfr. Thomas 1970, 639.

### 2.2.2.2 Gli adempimenti successivi

La posizione del marito appare ancora più scomoda, se si considera che, a uccisione avvenuta, egli era tenuto a rispettare precisi adempimenti previsti dalla legge stessa: allontanare immediatamente la moglie e dare comunicazione di quanto avvenuto al magistrato competente.<sup>521</sup>

La *dimissio* della donna, ossia il ripudio, doveva avere luogo subito dopo la soppressione del complice – “*sine mora*”, “senza indugio”, dicono le fonti.<sup>522</sup> A ben vedere, in presenza di flagranza, l’allontanamento dell’adultera era obbligatorio anche nel caso in cui il marito non avesse ucciso l’amante. L’interruzione del matrimonio era infatti presupposto necessario all’esperibilità dell’accusa di adulterio. Fu probabilmente per questa ragione che Augusto, intenzionato a dare il buon esempio punendo i reiterati *adulteria* ascritti alla figlia Giulia, si attenne alle disposizioni della sua stessa legge e le notificò il ripudio in nome del marito Tiberio.<sup>523</sup> Quest’ultimo aveva in passato mostrato una certa riluttanza a sciogliere il matrimonio, temendo che una simile decisione potesse compromettere i rapporti con la *gens Iulia* e nuocere alla propria posizione politica.<sup>524</sup>

Ulpiano attribuisce tuttavia al ripudio un ulteriore significato: esso consentiva al marito di esternare in maniera concreta lo sdegno e l’ira che doveva provare nei confronti della moglie per la violazione del matrimonio:

*Mariti lenocinium lex coercuit, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium eius violavit. Mariti lenocinium lex coercuit, qui deprehensam uxorem in adulterio*

---

<sup>521</sup> Paul., *sent.* 2.26.6 (= *coll.* 4.12.5); Paul., *coll.* 4.3.5.

<sup>522</sup> Macer., *dig.* 48.5.25 (24).1: “*Et praecipitur, ut is maritus, qui horum quem occiderit, uxorem sine mora dimittat*”. “E si dispone che quel marito che abbia ucciso qualcuno di questi ripudi la moglie senza indugio”.

<sup>523</sup> Svet., *Tib.* 11.4.

<sup>524</sup> Svet., *Tib.* 11.7. Vd. Rohr Vio 2011, 81.

*retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium eius violavit.*

La legge punì il lenocinio del marito, che trattene presso di sé la moglie sorpresa in flagrante adulterio e lasciò andare l'adultero: infatti doveva adirarsi anche con la moglie, che violò il suo matrimonio.

(Ulp., *dig.* 48.5.30 (29) pr.)

Cantarella ipotizza dunque che, in caso di uccisione dell'adultero, l'immediata *dimissio* della donna fosse funzionale a dare prova della buona fede del marito: egli aveva agito esclusivamente sotto l'impulso dello sdegno suscitato dall'*iniuria*, e non per altri motivi, magari una rivalità personale con la vittima. L'ira era stata giustamente rivolta in modo imparziale contro entrambi i colpevoli, con modalità differenti, ma conformi alle prescrizioni normative, tenuto conto del divieto di uccidere la moglie.<sup>525</sup>

Una volta soddisfatto l'obbligo di ripudio, il marito aveva a disposizione tre giorni per informare il magistrato competente in quel territorio dell'uccisione, precisando il luogo in cui si era consumata e l'identità dell'adultero.<sup>526</sup> Evidentemente, la notifica al magistrato era necessaria per verificare che tutte le condizioni previste dalla legge fossero state rispettate.<sup>527</sup> Come sottolinea Paolo, l'inosservanza di questi adempimenti era motivo sufficiente a non escludere il marito dalla punibilità.<sup>528</sup>

La *lex Iulia de adulteriis* subordinava, quindi, l'impunità del marito a condizioni talmente stringenti da far sorgere tra gli studiosi il dubbio che il legislatore augusteo intendesse disarmarlo del tutto.<sup>529</sup> Chi desiderava esercitare la vendetta contro il rivale si trovava costretto in uno spazio di manovra estremamente ridotto, e le conseguenze di un eventuale

---

<sup>525</sup> Cantarella 1976, 175; Fayer 2005, 252; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 119.

<sup>526</sup> Paul., *sent.* 2.26.6 (= *coll.* 4.12.5); Paul., *coll.* 4.3.5.

<sup>527</sup> Cantarella 1976, 174-75; Treggiari 1991, 284; Fayer 2005, 250; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 119.

<sup>528</sup> Paul., *coll.* 4.3.5.

<sup>529</sup> Esmein 1886, 91; Thomas 1970, 639.

sconfinamento erano tutt'altro che trascurabili: un semplice errore di valutazione bastava a tradurre un'uccisione legittima in un omicidio, cui avrebbero fatto seguito un processo e, in caso di condanna, la pena capitale. Un simile assetto doveva verosimilmente fungere da deterrente per il soggetto più incline a ricorrere alla violenza privata.

### **2.2.2.3 Altre forme di vendetta: trattenere l'adultero e infliggergli pene corporali**

Non tutti i casi di flagrante adulterio si concludevano necessariamente con l'uccisione dell'amante da parte del marito offeso. Poteva capitare che le condizioni imposte dalla *lex Iulia de adulteriis* non sussistessero e che, di conseguenza, il marito non avesse alcun margine per garantirsi l'impunità. Ma era altrettanto possibile che, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti, egli scegliesse per le ragioni più diverse di non colpire a morte il rivale. In simili circostanze, l'adultero poteva aver salva la vita. Ciò non implica, tuttavia, che fosse al riparo da altre forme di violenza, forse tollerate – se non addirittura previste – dalla legge stessa.

È certo che il quinto capitolo della *lex Iulia de adulteriis* permetteva al marito – e, a maggior ragione, al padre – di trattenere l'adultero che aveva sorpreso in flagrante adulterio con la moglie/figlia per non più di venti ore consecutive, diurne o notturne. Durante questo periodo di tempo, il marito doveva procurarsi dei testimoni che, presa visione dell'accaduto, potessero deporre a suo favore in fase di processo.<sup>530</sup>

Quanto all'antica pratica di catturare l'amante e liberarlo solo una volta ottenuto un compenso pecuniario, la legge augustea la abolì, configurando in ogni forma di guadagno legata all'adulterio un'ipotesi di lenocinio, sanzionabile con la *poena adulterii*.<sup>531</sup>

---

<sup>530</sup> Paul., *sent.* 2.26.3; Ulp., *dig.* 48.5.26 (25) pr.-5. Vd. Esmein 1886, 91; Corbett 1930, 136; Ankum 1985, 161-62; Treggiari 1991, 285; Robinson 1995, 61; Rizzelli 1997, 12 e 128; Fayer 2005, 251.

<sup>531</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).2.

Non è altrettanto chiaro se il dettato normativo augusteo contemplasse la possibilità di infliggere all'adultero oltraggi, umiliazioni e violenze fisiche. Parlando dello *ius occidendi* paterno, Papiniano scrive:

*Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit iure adficere.*

Ma colui che può uccidere l'adultero, a maggior ragione potrà legittimamente infliggere oltraggi.

(Papin., *dig.* 48.5.23 (22).3)

La logica sottesa al ragionamento è evidente: se si reputa lecito l'esito più estremo, ossia la soppressione dell'adultero, non si può che ritenere consentite anche forme di repressione meno gravi, quali le pene corporali. Si tratta di un argomento interpretativo *a maiore ad minus*, che trova riscontro anche nell'*Intitutio oratoria* di Quintiliano:

*Iuris confirmatio est eius modi ex maiore: 'si adulterum occidere licet, et loris caedere'.*

La conferma giuridica è di questo tipo: dal più al meno è: 'Se è lecito uccidere un adultero, è lecito anche flagellarlo'.

(Quint., *inst.* 10.5.88)<sup>532</sup>

Pare dunque che il padre potesse legittimamente infliggere oltraggi all'amante della figlia. Resta tuttavia da chiedersi se una simile facoltà fosse riconosciuta anche al marito dell'adultera. Le considerazioni che, a una prima lettura, Papiniano sembra riferire al *pater* – formulate peraltro, come osserva Manfredini, in termini generici (*"qui occidere potest*

---

<sup>532</sup> Traduzione a cura di P. Pecchiura, 1979.

*adulterum*”, “colui che può uccidere l'adultero”)<sup>533</sup> – possono essere estese anche al *maritus*? In dottrina si propende per una risposta affermativa.<sup>534</sup>

Diversi autori antichi, attivi quando la *lex Iulia de adulteriis* era in pieno vigore, attestano casi in cui mariti traditi si abbandonavano a violenze di vario genere sull'adultero.

È il caso di Valerio Massimo, che in un passo della sua raccolta di *exempla*, composta sotto il principato di Tiberio, parla di gravi abusi inflitti *sine fraude* ad amanti sorpresi in flagrante adulterio: flagellazioni, percosse fisiche, evirazioni, violenze sessuali.<sup>535</sup> Come si è avuto modo di osservare, l'autore fa riferimento a personaggi riconducibili all'ultimo secolo della repubblica e dunque a pratiche precedenti alla *lex Iulia de adulteriis*.<sup>536</sup> La menzione di una *lex publica* in luogo della quale i mariti offesi avrebbero fatto ricorso al *dolor*, insieme al periodo di composizione dell'opera, induce tuttavia Manfredini a ritenere che Valerio Massimo avesse in mente proprio la norma augustea, pur riferendovi casi più antichi.<sup>537</sup>

Le sevizie inflitte agli adulteri rappresentano un motivo ricorrente anche in diversi epigrammi di Marziale, nei quali mariti in cerca di vendetta mettono in atto mutilazioni al viso,<sup>538</sup> minacciano accecamenti,<sup>539</sup> alludono ad abusi sessuali<sup>540</sup> o evirazioni<sup>541</sup> cui vorrebbero sottoporre i loro rivali.

Proprio a quest'ultimo rischio si espone Illo, giovane amante cui il poeta si rivolge in un epigramma del secondo libro.<sup>542</sup> Marziale lo mette in guardia: se continuerà a frequentare la moglie del tribuno militare, finirà per essere evirato. Al monito il *puer* replica prontamente che la castrazione ormai è vietata.<sup>543</sup> “È forse permesso ciò che fai tu, Illo?”<sup>544</sup> ribatte allora il

---

<sup>533</sup> Manfredini 1999, 337 nt. 40.

<sup>534</sup> Rizzelli 1997, 128 nt. 20; Manfredini 1999; Fayer 2005, 252.

<sup>535</sup> Val. Max., 6.1.13.

<sup>536</sup> Rizzelli 1997, 271 nt. 17; Fayer 2005, 204 nt. 54

<sup>537</sup> Manfredini 1999, 333-34.

<sup>538</sup> Mart., 2.83; Mart., 3.85.

<sup>539</sup> Mart., 3.92.

<sup>540</sup> Mart., 2.47; Mart., 2.49; Mart., 3.96.

<sup>541</sup> Mart., 2.83; Mart., 3.85.

<sup>542</sup> Mart., 2.60.

<sup>543</sup> Svet., Dom. 7.1.

<sup>544</sup> Mart., 2.60.4: «*Tu quod facis, Hyllle, licet?*».

poeta, lasciando forse intendere – secondo Manfredini – che la castrazione fosse invece considerata lecita quando praticata in risposta all’adulterio,<sup>545</sup> o quantomeno che, pur essendo formalmente vietata, costituisse una reazione prevedibile a un crimine come l’adulterio.

Giovenale, vissuto sotto Traiano e Adriano, immagina una madre raccolta in preghiera nel tempio di Venere chiedere il dono della bellezza per il figlio che porta in grembo. Lungi dall’essere presentata come un bene, tuttavia, tale qualità assume nel testo i tratti di una vera e propria maledizione. La bellezza, osserva il poeta, raramente si accompagna al *pudor*: ne deriva l’elevata probabilità che un giovane avvenente divenga un adultero pubblico, condizione che espone a rischi tutt’altro che trascurabili:

[...] *fiet adulter*  
*publicus et poenas metuet quascumque mariti*  
*irati debet, nec erit felicius astro*  
*Martis, ut in laqueos numquam incidat. exigit autem*  
*interdum ille dolor plus quam lex ulla dolori*  
*concessit: necat hic ferro, secat ille cruentis*  
*uerberibus, quosdam moechos et mugilis intrat.*

Diventerà pubblico amante, e dovrà temere tutte le pene che si devono all’ira di un marito, né la sua buona stella potrà essere più fortunata di quella di Marte, tanto da non cadere mai nei lacci. E quel dolore pretende talvolta più quanto mai nessuna legge abbia accordato al dolore: questo lo uccide di spada, quello lo fa a pezzi con violente frustate, e a certi adulteri viene ficcato in corpo un muggine.

(Iuv. 10.311-17)<sup>546</sup>

---

<sup>545</sup> Manfredini 1999, 334-35.

<sup>546</sup> Traduzione a cura di B. Santorelli, 2011.

Analogamente Apuleio narrando le disavventure di Lucio, che come asino è affetto da un'irrefrenabile libidine, ha occasione di citare alcune delle violenze fisiche inflitte agli adulteri. Dapprima, qualcuno propone di punire Lucio, che viene dispregiativamente definito "*publicus maritus*", "marito pubblico", o "*communis omnium adulter*", "adultero universale",<sup>547</sup> con la morte. Poi, per non sprecare un così buon asino, si opta piuttosto per la castrazione.<sup>548</sup>

Le fonti letterarie delineano, dunque, un quadro ricorrente di violenze e pratiche degradanti perpetrate a danno degli amanti che avevano la sfortuna, come Marte, di cadere nei lacci dei mariti. Non si rinviene, peraltro, alcun cenno a eventuali sanzioni imposte ai perpetratori di questi abusi, i quali sembrano agire assolutamente indisturbati.

Manfredini porta dunque l'analisi su un piano ulteriore, domandandosi se l'inflizione di oltraggi all'adultero fosse prevista dalla normativa augustea oppure se, pur essendo *contra legem*, tali comportamenti godessero di una sorta di impunità di fatto, per via della tendenza diffusa nell'opinione comune a giustificare la vendetta dettata dal *dolor*.<sup>549</sup>

Lo studioso conclude che, come già in epoca precedente, simili atti di violenza venissero con ogni probabilità compiuti *iure*. Ciò non in forza di una previsione espressa della *lex Iulia de adulteriis*, bensì in virtù dell'elaborazione dei giuristi. Questi ultimi avrebbero interpretato il dettato normativo, forse al momento stesso della sua emanazione, alla luce dell'argomento *a maiore ad minus* in seguito ripreso da Papiniano. In tal modo, avrebbero risolto il conflitto tra il testo della legge – che non includeva le sevizie tra gli atti che si potevano compiere *iure* sull'adultero – e la prassi corrente, incline a riconoscere nella reazione vendicativa del marito una giustificabile forma di compensazione, idonea a placare un *iustus dolor*.<sup>550</sup> "A Roma", osserva Cantarella, "il consenso che circondava il marito che

---

<sup>547</sup> Apul., *met.* 7.22. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>548</sup> Apul., *met.* 7.22-23.

<sup>549</sup> Manfredini 1999, 333. Per la tendenza a giustificare la vendetta dettata dal *dolor* vd. infra pp. 178-80.

<sup>550</sup> Cantarella 1991, 313; Manfredini 1999, 336-37.

aveva riscattato il proprio onore era totale”.<sup>551</sup> Un consenso che, come si vedrà nel prossimo capitolo, contribuì almeno in parte a orientare le scelte del legislatore augusteo stesso.

La pretesa di una compensazione per l’adulterio, che non si spinge all’uccisione, ma certo implica l’esercizio della violenza contro il rivale, è atteggiamento proprio di un altro personaggio delle *Metamorfosi* di Apuleio: un marito mugnaio che si trova coinvolto in due vicende di flagrante adulterio.

Proprio il flagrante adulterio, con le sue conseguenze, costituisce il nucleo tematico di un ciclo di racconti del romanzo apuleiano, tre novelle in cui riemergono molti degli argomenti trattati nei precedenti paragrafi. In chiusura del capitolo appare dunque utile soffermarsi su questa testimonianza letteraria.

### **2.2.3 Reazioni emotive e applicazione della *lex Iulia de adulteriis* nelle novelle sull’adulterio delle *Metamorfosi* di Apuleio**

#### **2.2.3.1 Le novelle sull’adulterio**

Nel nono libro delle *Metamorfosi* di Apuleio vengono raccontate quattro storie di adulterio, vicende a cui il protagonista, Lucio, assiste personalmente o che apprende per sentito dire. Le *Metamorfosi*, come è noto, risalgono a un’epoca successiva all’emanazione della *lex Iulia de adulteriis* e costituiscono un romanzo di finzione. Nelle novelle sull’adulterio risulta evidente, ad esempio, l’influenza del genere della *fabula Milesia* e del mimo romano: vi si riconoscono pertanto motivi topici – come quello dell’inatteso rientro

---

<sup>551</sup> Cantarella 1991, 313.

del marito o della disperata fuga degli amanti –<sup>552</sup> e tipi di personaggi – come il marito credulone, oppure rabbioso e incline alla vendetta.<sup>553</sup>

Eppure, per le dinamiche proprie del racconto, volte a suscitare interesse e a stabilire punti di contatto con il pubblico, l'opera non rinuncia a incorporare anche elementi realistici. Per questo, negli ultimi decenni, è stata evidenziata l'importanza del romanzo apuleiano, che, sotto la trama favolesca e i dettagli di folklore, volti ad affascinare il pubblico, sembra conservare significative informazioni sul contesto storico e culturale dell'autore.<sup>554</sup>

In questo caso, nei quattro episodi apuleiani ricorrono alcuni dei temi centrali affrontati nel presente capitolo. Prima di metterli in evidenza, sembra tuttavia opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, riassumere brevemente le vicende cui si farà riferimento. I quattro racconti, che si trovano intrecciati tra loro all'interno della costruzione narrativa dell'opera, conservano traccia di altrettanti episodi di flagrante adulterio che, accomunati da alcuni elementi fondamentali, si distinguono tuttavia per il diverso esito cui danno luogo.

Il primo episodio viene introdotto come una "*lepida fabula*", una storiella divertente, che Lucio ha avuto modo di ascoltare mentre viaggiava con i sacerdoti della dea Siria e che ora intende riportare ai suoi lettori. Con toni assolutamente leggeri e ironici, viene messo in scena l'episodio di un adulterio perfettamente riuscito ai danni di un povero marito.<sup>555</sup>

L'uomo, rientrato anticipatamente a casa, è inconsapevole di aver interrotto la tresca della moglie. Cade dunque vittima dello scaltro inganno architettato da quest'ultima, la quale sa bene di poter fare leva sul suo desiderio di guadagno. Il "*temerarius adulter*", "temerario adultero",<sup>556</sup> dapprima nascosto dentro una giara, finge di essere un acquirente interessato all'acquisto. Il marito, del tutto privo di sospetti, è talmente intenzionato a completare la compravendita da offrirsi di ripulire il *dolium* dalle incrostazioni e infine di trasportarlo egli stesso fino alla casa del rivale.

---

<sup>552</sup> Mattiacci 1996, 149.

<sup>553</sup> Bechtle 1995, 106; Mattiacci 1996, 156.

<sup>554</sup> Summers 1972, 120.

<sup>555</sup> Apul., *met.* 9.4-7.

<sup>556</sup> Apul., *met.* 9.5.2. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

Con rispetto della premessa iniziale, l'adulterio è presentato come una frivola occasione comica, uno spiritoso vizio di uomini e donne che, se abbastanza astuti, sembrano destinati a cavarsela senza conseguenze.<sup>557</sup>

Pochi capitoli più avanti, tuttavia, la prospettiva muta sensibilmente. Il ciclo sull'adulterio si sviluppa infatti in un complesso inserto novellistico, in cui tre storie parallele si intrecciano tra loro.<sup>558</sup> Nonostante le premesse siano quasi le stesse del racconto precedente – Lucio annuncia infatti una “*fabula bona prae ceteris*”, “una storia bella sopra tutte le altre”<sup>559</sup> – risulta presto evidente che le aspettative di un intrattenimento leggero saranno disattese. Con il progressivo avanzare dell'intreccio, i toni si fanno più cupi e gli esiti sempre più sfavorevoli per i personaggi coinvolti. L'adulterio non appare più come un'innocua trasgressione, ma come una manifestazione della decadenza umana, destinata a un epilogo tutt'altro che lieto.<sup>560</sup>

La storia principale – quella che coinvolge Lucio e i suoi nuovi proprietari – si articola in tre tempi e funge da cornice agli altri due racconti.

Quando i sacerdoti della dea Siria vengono catturati e imprigionati, Lucio è venduto a un mugnaio e costretto a lavorare nel mulino. Qui fa la conoscenza della moglie del suo nuovo proprietario, una donna odiosa, dotata di ogni vizio, che lo tratta con ingiustificata cattiveria. Incuriosito da queste continue angherie e intenzionato a vendicarsi, l'asino comincia a spiare. Si accorge così che ogni giorno due persone le fanno visita: un giovanotto, il suo amante, e una vecchia mezzana, che abitualmente le consiglia come intrattenere relazioni adulterine, ai danni del marito.<sup>561</sup>

Un giorno, grazie alle sue lunghe orecchie, Lucio riesce ad ascoltare una conversazione tra le due amiche. La mezzana, che intende istigare la mugnaia a procurarsi un amante meno “*pigrum et formidulosum*”, “pigro e fifoncello”,<sup>562</sup> di quello attuale, tesse le lodi di un certo

---

<sup>557</sup> Mattiacci 1996, 12-13.

<sup>558</sup> Mattiacci 1996, 13.

<sup>559</sup> Apul., *met.* 9.14.1. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>560</sup> Bechtle 1995, 110; Mattiacci 1996, 18-19; 141.

<sup>561</sup> Apul., *met.* 9.14-15.

<sup>562</sup> Apul., *met.* 9.16.1. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

Filesitero, giovane bello e intraprendente, affascinante seduttore di matrone, che è in grado di svincolarsi con grande classe dalla minaccia dei mariti gelosi.<sup>563</sup> Per dimostrarlo, la mezzana racconta una storia, la terza nel ciclo complessivo sull'adulterio. I personaggi di questa novella, caso unico dell'intreccio, non sono anonimi, ma hanno nomi parlanti, che ne sottolineano direttamente o per antifrasi la funzione.<sup>564</sup> Filesitero, attratto dalla bellezza e dalla famigerata castità di una donna di nome Arete, decide di sedurla. Coerentemente con la sua fama, non solo riesce a corrompere con la promessa del denaro Mirmece, lo schiavo incaricato di vigilare sulla donna in assenza del marito Barbaro, ma è anche capace, grazie a una scaltra trovata, di risolvere una situazione che sembrava volgere in tragedia.

I due amanti si incontrano a notte fonda e sono nel pieno dell'atto sessuale quando, inaspettatamente, Barbaro rientra. Mentre Mirmece prende tempo, Filesitero si riveste e fugge, dimenticando tuttavia le scarpe, nella concitazione del momento. Il giorno successivo, quando il marito scopre i calzari abbandonati, si precipita in piazza, trascinando con sé lo schiavo in catene, e, furibondo, cerca di individuare il presunto rivale. Si imbatte in Filesitero, il quale non si lascia cogliere impreparato. Con grande sagacia, aggredisce Mirmece, accusandolo di avergli rubato le scarpe ai bagni pubblici. Così, con la convinzione che si sia trattato di un semplice malinteso, Barbaro abbandona le vesti del marito vendicativo, per indossare quelle del credulone: perdona il servo e gli intima semplicemente di restituire i calzari al loro legittimo proprietario.<sup>565</sup>

Ascoltata la vicenda e il suo fortunato esito, la mugnaia manifesta il desiderio di trovare un amante altrettanto audace. L'intervento della mezzana non tarda ad arrivare: quella stessa sera Filesitero in persona è ospite della nuova proprietaria di Lucio, che per l'occasione ha imbastito un banchetto. Ma all'ingresso del presunto seduttore risulta subito evidente che la mezzana è una narratrice inaffidabile. Alla porta del mulino, infatti, non si presenta un *temerarius adulter*, ma un timido *puer*, che non si allontana dal fianco della sua

---

<sup>563</sup> Apul., *met.* 9.16.

<sup>564</sup> Bechtle 1995, 107; Mattiacci 1996, 17

<sup>565</sup> Apul., *met.* 9.17-21.

accompagnatrice e che, con le guance ancora lisce, “*adhuc adulteros ipse delectans*”, “lui stesso ancora delizia ai seduttori”<sup>566</sup> – quasi un’anticipazione di quanto avverrà in conclusione all’episodio. Segnale inequivocabile della trasformazione del personaggio è la perdita del nome, che non sarà più menzionato: Filesitero diventa un anonimo adultero, come tutti gli altri.<sup>567</sup>

L’incontro amoroso è appena iniziato quando, ancora una volta, è interrotto dal brusco rientro del marito dell’adultera. La mugnaia fa prontamente nascondere l’amante sotto un cassone e interroga l’uomo sulle ragioni che lo hanno spinto a lasciare in anticipo la cena con l’amico tintore.<sup>568</sup>

Comincia così il racconto del mugnaio. Dopo il bagno, lui e l’amico rientrano a casa di quest’ultimo, per cenare. Con il loro arrivo, interrompono inconsapevolmente la relazione clandestina della moglie del tintore, che, colta alla sprovvista, nasconde in tutta fretta l’amante in un riparo di fortuna: una cesta di vimini, su cui si stendevano i panni a sbiancare al fumo dello zolfo. In questo caso, tuttavia, le circostanze si rivelano avverse ai due amanti e, diversamente da quanto avviene nell’inaffidabile racconto della mezzana, l’astuzia è insufficiente a evitare le terribili conseguenze del loro comportamento. Mentre il mugnaio, il tintore e sua moglie stanno cenando, i vapori dello zolfo soffocano il malcapitato adultero, che comincia a starnutire in modo incontrollato, tradendo la propria presenza.

Il marito è travolto dall’ira: si scaglia sul rivale, ormai moribondo, e chiede una spada per sgozzarlo. La strage è evitata solo grazie all’intervento del mugnaio, che riesce a ricondurre l’amico alla ragione, facendogli notare che l’adultero morirà comunque e che non vi è dunque motivo di esporsi al rischio di una condanna per omicidio. Si preoccupa anche della sicurezza della donna, consigliandole di allontanarsi dalla casa finché l’ira del marito non si sia placata.<sup>569</sup>

---

<sup>566</sup> Apul., *met.* 9.22.5. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>567</sup> Hijmans, Van Der Paardt, Schmidt, Wesseling e Zimmerman 1995, 386; Bechtle 1995, 107-08; Mattiaci 1996, 17-18; 152-53.

<sup>568</sup> Apul., *met.* 9.22-23.

<sup>569</sup> Apul., *met.* 9.24-25.

Il racconto del mugnaio è stato accompagnato dagli ipocriti commenti della moglie:

*illam perfidam, illam impudicam, denique universi sexus grande dedecus, quae suo pudore postposito torique genialis calcato foedere larem mariti lupanari maculasset infamia iamque perdita nuptae dignitate prostitutae sibi nomen adsciverit; addebat et talis oportere vivas exuri feminas.*

Ah lei fedifraga, ah lei svergognata, e insomma disonore grande per tutto il loro sesso, lei che, postposta la sua virtù e calpestati i patti del letto nuziale, aveva inferto alla casa del marito la macchia di un'infamia da postribolo, lei che, perduta ormai la dignità di sposa, si era guadagnata l'etichetta di puttana. Simili femmine – aggiungeva – bruciarle vive bisogna!

(Apul., *met.* 9.26.1)<sup>570</sup>

Anche la sua messinscena, tuttavia, sta per essere svelata. Provvidenziale, in questo caso, è l'intervento di Lucio stesso che, vedendo finalmente l'occasione per vendicarsi della perfida padrona, mentre passa accanto al cassone schiaccia sotto lo zoccolo le punte delle dita dell'amante nascosto. Il giovane grida e esce dal proprio nascondiglio, proprio sotto gli occhi del marito.

La reazione del mugnaio, tuttavia, è diversa da quella che ci si aspetterebbe.<sup>571</sup> Egli non si adira, né si scaglia contro la moglie traditrice o il rivale tremante. Con calma, si rivolge a quest'ultimo con un articolato discorso, apparentemente rassicurante, in cui si combinano linguaggio alto e retorico e terminologia legale.<sup>572</sup> Il sarcasmo sotteso alle sue parole è tuttavia svelato dal nesso "*ut [...] tribus nobis in uno conveniat lectulo*", "di modo che [...] noi si trovi un accordo, su un medesimo lettino, tutti e tre".<sup>573</sup>

---

<sup>570</sup> Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>571</sup> Sulla figura del *pistor*: Hijmans, Van Der Paardt, Schmidt, Wesseling e Zimmerman 1995, 384-89.

<sup>572</sup> Per un'analisi del discorso del *pistor*: Bechtle 1975, 111-16.

<sup>573</sup> Traduzione a cura di A. Fo, 2010. Vd. Mattiacci 1996, 159.

E infatti il marito, nonostante l'ostentata calma, pretende una compensazione per l'offesa subita. Conduce quindi il giovane nel letto nuziale e qui lo sodomizza, sottoponendolo "al castigo cui invitava la sua effeminata giovinezza".<sup>574</sup> Il giorno seguente lo frusta, con l'assistenza di due schiavi, e infine lo caccia di casa. La moglie, invece, viene immediatamente ripudiata.<sup>575</sup>

I successivi e tragici sviluppi della vicenda non sono rilevanti in questa sede.

### 2.2.3.2 Emozioni e diritto nelle novelle sull'adulterio

La lettura di questo ciclo di racconti si rivela significativa per una duplice ragione. Da un lato, essa offre una rappresentazione delle reazioni emotive e dei comportamenti culturalmente associati all'adulterio, tanto nella prospettiva dei colpevoli quanto in quella del marito sorpreso. Dall'altro, la vicenda del mugnaio consente di osservare, sia pure entro i confini della finzione narrativa, la messa in scena di una corretta applicazione della *lex Iulia de adulteriis* in un caso di flagrante adulterio.

In tutte e quattro le novelle sono rappresentati i momenti convulsi che seguono l'improvviso ingresso del marito nella *domus*.<sup>576</sup> Gli adulteri interrompono bruscamente l'incontro, l'amante si riveste e fugge o viene fatto nascondere, mentre la moglie, simulando disinvoltura, prende tempo e tenta di distrarre il consorte. Il tutto si svolge in un clima di tensione e di fretta: gli amanti clandestini – e gli eventuali complici – sono pienamente consapevoli delle possibili conseguenze della scoperta e temono, anzitutto, la violenta reazione del marito.

Che la rabbia costituisse un sentimento culturalmente associato al marito testimone dell'adulterio trova riscontro nelle novelle apuleiane, dove tanto Barbaro quanto il tintore, al momento della scoperta, appaiono immediatamente sopraffatti dal proprio stato

---

<sup>574</sup> Mattiacci 1996, 16.

<sup>575</sup> Apul., *met.* 9.27-28.

<sup>576</sup> Apul., *met.* 9.20.4; Apul. *met.* 9.23.2; Apul., *met.* 9.24.2.

d'animo. Il primo, insospettito dal ritardo di Mirmece nel permettergli l'ingresso, strepita, colpisce la porta con un sasso, minaccia lo schiavo dei peggiori supplizi.<sup>577</sup> Il giorno successivo, mentre percorre la piazza alla ricerca dell'adultero, la sua rabbia si tradisce nei gesti e negli atteggiamenti corpo: il brontolio sommesso, l'incedere incalzante, il volto gonfio e le sopracciglia aggrottate.<sup>578</sup>

Nel caso del tintore, Apuleio descrive, mediante una densa terminologia legata al fuoco, una manifestazione d'ira ancora più plateale. Il marito è "*inflammatus indignatione contumeliae*", "infiammato dall'indignazione per l'affronto", è colto da un "*impetus furiosus*", "impeto furioso", e il suo animo è "*fervens*", "infuocato".<sup>579</sup> "*Tanto calore tantaque rabie percussus*", "colpito da tanto ardore e tanta rabbia", egli non solo desidera sgozzare l'adultero – peraltro già morente – ma intende riservare un destino non meno cupo alla moglie.<sup>580</sup> Solo l'intervento del mugnaio scongiura il duplice omicidio: se gli adulteri fossero stati lasciati alla *mercé* del marito l'esito della vicenda sarebbe stato verosimilmente diverso.

Alla luce di una simile rappresentazione della risposta all'offesa, si comprende la preoccupazione di circoscrivere entro limiti stringenti l'impunità maritale.

Non tutte le reazioni, tuttavia, sono improntate alla rabbia. Si è già ricordato l'insolito atteggiamento del mugnaio, che, discostandosi da ogni *topos*, si mostra inizialmente calmo e comprensivo nei confronti dell'adultero. Si osserverà ora che egli pare conoscere la *lex Iulia de adulteriis* – i limiti imposti al marito, i diritti riconosciutigli, i doveri cui è tenuto – e scegliere di attenersi.

La familiarità di Apuleio con il diritto penale romano appare, del resto, coerente con la sua stessa carriera di avvocato. Nel romanzo egli dimostra, direttamente o indirettamente, di conoscere diverse leggi – la *lex Pompeia de parricidiis*, la *lex Fabia*, la *lex Cornelia de sicariis*

---

<sup>577</sup> Apul., *met.* 9.20.3.

<sup>578</sup> Apul., *met.* 9.21.3. Vd. Mattiacci 1996, 150.

<sup>579</sup> Apul., *met.* 9.25.2-6.

<sup>580</sup> Apul., *met.* 9.25.2 e 6. Vd. Mattiacci 1996, 156.

*et de veneficis, le leges Iuliae de vi.*<sup>581</sup> Certamente rientra in questo quadro anche la *lex Iulia de adulteriis*, della quale viene fatta esplicita menzione. Le parole provengono da Giove, il quale, rimproverando al figlio Cupido di aver macchiato la sua reputazione costringendolo, con le sue frecce, ai più turpi adulterii, lo accusa di aver agito contro il diritto “*et ipsam Iuliam disciplinam que publicam*”, “e quella stessa pubblica normativa della *lex Iulia*”.<sup>582</sup> Sembra quindi legittimo ritenere che l’autore metta in scena alcuni aspetti della legge attraverso il personaggio del mugnaio. Mentre è ospite del tintore, egli interviene per impedire che la rabbia dell’amico abbia la meglio e lo conduca a infrangere le disposizioni augustee. Consapevole che l’uccisione dell’adultero, platealmente preannunciata, configurerebbe un reato di omicidio, non sembra disposto a esporsi a possibili accuse di complicità.<sup>583</sup> Quando poi l’adulterio investe la stabilità del suo stesso matrimonio, il mugnaio si attiene con scrupolo alla *lex Iulia de adulteriis*. Nel discorso, rassicura il giovane adultero, garantendogli che non lo ucciderà, nonostante – a suo dire – la legge glielo consenta:

[...] *ac ne iuris quidem severitate lege de adulteriis ad discrimen vocabo capitis tam venustum tamque pulchellum puellum* [...]

[...] E – forte della severità del diritto, stando alle norme sul reato di adulterio – non convocherò neppure a rischio capitale un fanciullino così bellino e grazioso [...]  
(Apul., *met.* 9.27.4)<sup>584</sup>

In realtà, l’uccisione dell’adultero non è affatto consentita dalla legge, circostanza di cui il mugnaio è evidentemente consapevole. Il riferimento al rischio capitale assume pertanto il

---

<sup>581</sup> Summers 1970; Summers 1972; Facchini 2011.

<sup>582</sup> Apul., *met.* 6.22.4. Traduzione a cura di A. Fo, 2010. Vd. Faccini 2011, 305-06.

<sup>583</sup> Apul., *met.* 9.25.3. Vd. Mattiacci 1996, 156.

<sup>584</sup> Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

valore di una deliberata esagerazione retorica, volta a spaventare il giovane interlocutore. Il marito, che conosce le formule legali, le manipola abilmente a proprio vantaggio.<sup>585</sup>

Quanto alla moglie, egli non prende nemmeno in considerazione la possibilità di ucciderla o punirla con la violenza, ma tempestivamente la ripudia, allontanandola dalla *domus*.<sup>586</sup>

In conclusione all'episodio trovano, infine, rappresentazione alcune delle punizioni fisiche cui il costume ricorreva in alternativa alle pene previste dalla legge e che furono probabilmente ammesse dalla giurisprudenza. Anche il mugnaio, apparentemente magnanimo, se ne avvale, costringendo il fanciullo ad un rapporto sessuale, fustigandolo e umiliandolo. Si parla in questa circostanza di “*gratissima corruptarum nuptiarum vindicta*”, “dolcissima vendetta per le nozze violate”,<sup>587</sup> dove *gratissima* allude non tanto a una gratificazione di natura sessuale, quanto a una soddisfazione di ordine psicologico. La vendetta, infatti, era un atto ritenuto in grado produrre piacere in sé, aspetto che sarà oggetto di più ampia analisi nel prossimo capitolo.<sup>588</sup>

#### **2.2.4 Qualche considerazione conclusiva: strategie di contenimento e ruolo delle passioni nella disciplina dello *ius occidendi ex lege Iulia***

La *lex Iulia de adulteriis* ripropose una prassi del passato, confermando la possibilità per il padre e per il marito di uccidere impunemente la figlia o la moglie qualora le sorprendessero in flagrante adulterio. La minaccia di morte che incombeva sugli adulteri, con il suo potenziale deterrente, contribuiva verosimilmente al dichiarato intento della legge: l'eliminazione del comportamento sessuale oggetto di repressione.

---

<sup>585</sup> Mattiacci 1996, 160.

<sup>586</sup> Mattiacci 1996, 161.

<sup>587</sup> Apul., *met.* 9.28.1. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>588</sup> Mattiacci 1996, 160-61.

La norma augustea mirava, tuttavia, anche ad arginare, per quanto possibile, le manifestazioni di violenza privata. Che questo obiettivo fosse presente al legislatore pare trovare conferma nella disciplina stessa dello *ius occidendi* paterno e dell'impunità maritale. Il legislatore operava in un contesto culturale abituato a rappresentare e immaginare in un determinato modo la reazione del padre e del marito all'adulterio della loro congiunta. Se dal primo ci si poteva attendere una certa tendenza alla moderazione, dettata dall'età e dalla *pietas paterni nominis*, per il secondo si presagivano *calor et impetus*, cui avrebbe verosimilmente fatto seguito una reazione violenta.

Egli avrebbe tenuto conto di questa paradigmatica differenza e disciplinato di conseguenza la facoltà di uccidere *impune* dell'uno e dell'altro soggetto, nel tentativo di rendere quanto più improbabile il ricorso all'esito estremo.

Così, la *lex Iulia de adulteriis* attribuiva al padre un diritto più esteso di quello maritale. Nonostante ciò, lo riconduceva entro limiti precisi, in particolare imponendo l'obbligo di uccidere *in continenti* la figlia insieme all'adultero. C'era infatti ragione di ritenere che, per effetto della *pietas paterni nominis*, egli preferisse non avvalersi affatto dello *ius occidendi*.

Quanto all'impunità maritale, un tempo equivalente a quella paterna, essa risultò profondamente ridimensionata dall'intervento del legislatore augusteo. L'esenzione dalla colpevolezza non si applicava più all'uccisione della moglie, ma solo a quella dell'amante. Anche in quest'ultimo caso, per altro, l'ordinamento subordinava la liceità dell'atto al rispetto di condizioni e obblighi particolarmente stringenti.

La mancata osservanza anche di uno solo di tali presupposti comportava il venir meno dell'impunità, con la conseguente applicazione della sanzione capitale in forza della *lex Cornelia de sicariis*. Ciò non poteva che costituire un forte deterrente per il marito offeso, al quale non conveniva esporsi ai rischi connessi all'esercizio della vendetta nei confronti del rivale. In questo modo, la *lex Iulia de adulteriis* disarmava il soggetto più incline ad imboccare la strada della violenza.

Che questo provvedimento fosse necessario pare confermato dalle novelle sull'adulterio presenti nel nono libro delle *Metamorfosi* di Apuleio. In questo ciclo di racconti, luogo

privilegiato di osservazione delle modalità con cui la società romana immaginava, rappresentava e regolava i casi di flagrante adulterio, è infatti evidente la centralità di sentimenti come la rabbia e il desiderio di vendetta, sistematicamente attribuiti alla figura del marito, consapevole o anche solo sospettoso del tradimento.

Ma se è vero che la stretta associazione, nella mentalità comune, tra adulterio e dinamiche passionali scaturite dall'offesa costituì un elemento determinante per una limitazione dell'ambito dell'impunità maritale, è probabile che quella stessa associazione abbia influito anche in maniera differente sulla regolamentazione di questo reato. Ciò avvenne certamente in fase di elaborazione giurisprudenziale – come mostrano alcune prese di posizione già richiamate, ad esempio in tema di padre che non riusciva a uccidere entrambi gli adulteri *in continenti* o di marito che infliggeva oltraggi al rivale –, ma anche al momento dell'emanazione della legge augustea. La rabbia e il desiderio di vendetta sembrano, infatti, essere stati, almeno in parte, recepiti e funzionalizzati all'interno della normativa sull'adulterio, nonostante il suo intento contenitivo.

Se le novelle apuleiane dicono qualcosa, d'altra parte, è che nell'epoca degli Antonini, oltre un secolo dopo l'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, le aspettative culturali circa una reazione violenta al flagrante adulterio sopravvivevano pienamente.



## Capitolo 3 – L’ambivalenza normativa delle passioni: il ruolo del *dolor* nell’impunità maritale e nell’*accusatio adulterii*

Nel capitolo precedente si è osservato che le misure preventive assunte nella disciplina dell’impunità maritale, almeno alla luce dell’interpretazione che i giuristi offrirono degli intenti del legislatore augusteo, riflettevano una precisa valutazione dello stato d’animo culturalmente attribuito al marito tradito, spettatore involontario di un atto percepito come lesivo non solo del vincolo coniugale, ma anche della purezza della discendenza.

Ma nel tenere in considerazione il *calor et impetus mariti*,<sup>589</sup> la norma augustea assumeva anche prospettive differenti. Esso non costituiva solamente un argomento a sostegno della limitazione dei poteri del marito, un tempo pressoché sconfinati. Lo stato d’animo di quest’ultimo diveniva infatti anche un fattore di legittimazione dello spazio d’azione, sebbene ristretto, che ora gli veniva riconosciuto nei casi di flagrante adulterio. Nel caso specifico dell’*accusatio adulterii*, poi, l’ira del marito veniva addirittura incoraggiata.

### 3.1 Il *iustus dolor* nella coscienza sociale e nella *lex Iulia de adulteriis*

Nel capitolo dedicato alla disciplina dell’impunità riconosciuta al marito che, attenendosi a determinate condizioni, avesse ucciso l’amante della moglie scoperta in flagrante adulterio, non si è affrontata la questione del fondamento di una simile concessione.

---

<sup>589</sup> Papin., *dig.* 48.5.23 (22).4.

Diversi studiosi ritengono verosimile identificare quest'ultimo nel *dolor*, ossia il particolare stato d'animo in cui il marito veniva a trovarsi al momento della scoperta.

Come gli stessi studiosi sottolineano, tuttavia, ciò non era di per sé sufficiente. Il *dolor*, come attestano le fonti giuridiche, doveva infatti essere *iustus*.<sup>590</sup> Altrettanto rilevante risultava pertanto il movente: se lo sdegno era emerso in risposta all'offesa a un valore che la coscienza sociale condivideva e intendeva difendere, esso veniva in certa misura valutato positivamente. Lo stato d'animo del marito, in tal caso, poteva effettivamente dirsi *iustus* e la reazione che ne fosse derivata, sebbene violenta, risultava giustificata.<sup>591</sup>

Fondando l'impunità del marito sul *iustus dolor*, il legislatore augusteo non si sarebbe distaccato completamente né dalla tradizione né dalla mentalità corrente: la prima aveva riconosciuto per secoli al marito in quanto tale il diritto di vendicarsi sugli adulteri; la seconda, come si è avuto modo di sottolineare con riferimento all'infrazione di oltraggi fisici all'amante, non condannava necessariamente l'ira e il desiderio di rivalsa che potevano cogliere il marito che sorprende la moglie in compagnia di un rivale.

Nei prossimi paragrafi si analizzerà il meccanismo passionale che, secondo la concezione dell'epoca, poteva attivarsi a seguito di un'*iniuria* quale l'adulterio. Si mostrerà come, proprio perché dettati da un'offesa ritenuta ingiusta, l'ira e il desiderio di vendetta – anche quando si traducevano in un'azione violenta – non incorressero necessariamente nella riprovazione sociale. Infine, si riporterà il tutto alla disciplina dell'impunità maritale, per evidenziare come l'*iniuria* e il *iustus dolor* trovino applicazione nella *lex Iulia de adulteriis*

---

<sup>590</sup> Papin., *dig.* 48.5.39 (38).8: “*Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare*”. “A colui, che non nega di aver ucciso la propria moglie sorpresa in flagrante adulterio, può essere rimesso l'ultimo supplizio, essendo difficilissimo frenare un giusto dolore [...]”. Cfr. Paul., *sent.* 2.26.5 (= *coll.* 4.12.4): “*Maritum, qui uxorem deprehensam cum adultero occidit, quia hoc impatientia iusti doloris admisit, lenius puniri placuit*”. “Si ritenne opportuno punire con più mitezza il marito che uccise la moglie sorpresa in flagrante adulterio con l'adultero, poiché commise ciò per l'incapacità di tollerare il giusto dolore”; Cod. Iust., 9.9.4.1: “[...] *tamen quia et nox et dolor iustus factum eius relevat, potest in exilium dari*”. “[...] tuttavia, poiché sia la notte sia il giusto dolore attenuano il suo atto, può essere mandato in esilio”.

<sup>591</sup> Cantarella 1976, 193; Rizzelli 1997, 17-18; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 120.

anche in prospettive differenti da quelle già evidenziate. Una specifica attenzione sarà riservata anche allo stato d'animo del padre.

### 3.1.1 *Iniuria, dolor e ira* nella coscienza sociale d'epoca augustea

#### 3.1.1.1 Il meccanismo passionale attivato dalla scoperta dell'*iniuria*

Il *Thesaurus Linguae Latinae* presenta il *dolor* come una passione dell'animo originatasi da un'*iniuria*, uno stato emotivo molto simile all'*ira* o all'*indignatio*.<sup>592</sup> La nozione di *dolor*, sottolinea Harris, si collocava in effetti ai margini del campo semantico dell'*ira*, cui era spesso associata.<sup>593</sup>

Il *dolor* si trova alla base del complesso meccanismo passionale che, secondo la mentalità romana d'epoca augustea, si attivava in chi scopriva un flagrante adulterio. In questo processo, non a caso, l'*ira* assumeva un ruolo centrale: sviluppata dal *dolor* provocato da un'*iniuria*, essa poteva condurre all'*ultio*, la vendetta.<sup>594</sup>

Per tutta l'antichità classica il sentimento della collera ha suscitato un profondo interesse filosofico. Una definizione cruciale si deve a Aristotele:

Ἔστω δὴ ὀργὴ ὀρεξίς μετὰ λύπης τιμωρίας [φαινομένης] διὰ φαινομένην ὀλιγωρίαν εἰς αὐτὸν ἢ <τι> τῶν αὐτοῦ, τοῦ ὀλιγωρεῖν μὴ προσήκοντος. εἰ δὴ τοῦτ' ἐστὶν ἡ ὀργή, ἀνάγκη τὸν ὀργιζόμενον ὀργίζεσθαι αἰεὶ τῶν καθ' ἕκαστόν τινα [...] καὶ ὅτι αὐτὸν ἢ τῶν αὐτοῦ τί [1378b] πεποίηκεν ἢ ἡμελλεν, καὶ πάσῃ ὀργῇ ἔπεσθαί τινα ἡδονήν, τὴν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ τιμωρήσασθαι. ἡδὺ μὲν γὰρ τὸ οἶεσθαι τεύξεσθαι ὧν ἐφίεται, οὐδεὶς δὲ τῶν φαινομένων ἀδυνάτων ἐφίεται αὐτῷ, ὁ δὲ ὀργιζόμενος ἐφίεται δυνατῶν αὐτῷ.

---

<sup>592</sup> TLL s.v. III B.

<sup>593</sup> Harris 2001, 68.

<sup>594</sup> Rizzelli 2008, 58.

Si definisce l'ira come un doloroso desiderio di vendetta per un'evidente mancanza di rispetto nei nostri riguardi o di qualcuno dei nostri cari, quando l'offesa non è meritata. Se questa è l'ira, necessariamente colui che è in collera si arrabbia sempre con una singola determinata persona [...] perché questi ha fatto, o stava per fare, qualcosa o contro di noi o contro qualcuno dei nostri. [1378b] Inoltre, a ogni ira consegue un certo piacere, quello che deriva dalla speranza di vendicarsi: infatti è piacevole pensare che si otterrà ciò che si vuole raggiungere, e nessuno aspira a delle cose che si palesano impossibili, e l'uomo adirato mira a cose possibili per lui. (Aristot., *rhēt.* 1378a-1378b)<sup>595</sup>

La definizione aristotelica dell'ira trova significative risonanze anche nel pensiero d'epoca romana, dove viene ripresa, tra gli altri, da Cicerone e Seneca, con lievi sfumature riconducibili al diverso contesto culturale e al retroterra filosofico di tali autori. Un'analisi puntuale di queste differenze esula tuttavia dagli obiettivi di questa tesi, che si propone piuttosto di evidenziare come la mentalità romana d'epoca augustea stabilisse un inscindibile legame tra le nozioni di *ira*, *iniuria* e *ultio*.<sup>596</sup>

Nelle *Tusculanae disputationes* Cicerone scrive:

*Quae autem libidini subiecta sunt, ea sic definiuntur, ut ira sit libido poeniendi eius qui videatur laesisse iniuria.*

Le passioni che fanno capo alla bramosia sono definite così: l'ira è la bramosia di punire chi, a nostro avviso, ci ha danneggiato ingiustamente.

(Cic., *Tusc.* 4.21)<sup>597</sup>

---

<sup>595</sup> Traduzione a cura di F. Cannavò, 2014.

<sup>596</sup> Per un'approfondita analisi dell'ideologia della collera nell'antichità classica: Harris 2001.

<sup>597</sup> Traduzione a cura di L. Zuccoli Clerici, 1996.

Nel *De Ira*, trattato dedicato al contenimento di questa passione, Seneca si richiama direttamente ad Aristotele:

*Aristotelis finitio non multum a nostra abest; ait enim iram esse cupiditatem doloris reponendi.*

Non è molto lontana dalla nostra la definizione di Aristotele: dice infatti che l'ira è il desiderio di ricambiare il male.

(Sen., *dial.* 3.3.3)<sup>598</sup>

Gli autori antichi convergono, quindi, nel definire l'*ira* come il desiderio di vendicare un'*iniuria* ritenuta ingiusta, infliggendo *dolor* a colui che, per primo, lo ha provocato.<sup>599</sup> Se messa in atto, la vendetta permette di punire la colpa<sup>600</sup> e fornisce una forma di compensazione psicologica, lenendo il *dolor* iniziale.<sup>601</sup> È questo il concetto sotteso alla "*gratissima corruptarum nuptiarum vindicta*", "dolcissima vendetta per le nozze violate",<sup>602</sup> che, nelle novelle sull'adulterio di Apuleio, si consuma nella camera da letto del mugnaio offeso, quando costringe l'amante della moglie a un umiliante rapporto sessuale penetrativo.<sup>603</sup>

---

<sup>598</sup> Traduzione a cura di R. Marino, 2024.

<sup>599</sup> Cfr. Lact., *ira* 17.13

<sup>600</sup> Cic., *inv.* 2.66.

<sup>601</sup> Cic., *Tusc.* 3.19. Traduzione a cura di L. Zuccoli Clerici, 1996. Vd. Cantarella 1991, 309.

<sup>602</sup> Apul., *met.* 9.28.1. Traduzione a cura di A. Fo, 2010.

<sup>603</sup> Apul., *met.* 9.28.1.

### 3.1.1.2 La valutazione dell'ira e della vendetta nella coscienza sociale d'epoca augustea

Il manifestarsi della collera presuppone, dunque, l'esistenza di un'offesa, reale o presunta.<sup>604</sup> Questa circostanza determina un'ambiguità di posizioni e giudizi sull'*impetus* che dà luogo alla reazione irosa e sulla responsabilità del suo agente. Se, da un lato, l'ira nasce in risposta a un'*iniuria*, e può dunque apparire in qualche misura giustificabile, dall'altro il comportamento cui essa dà luogo resta potenzialmente suscettibile di censura sul piano etico e giuridico, in linea con l'idea che la condotta debba essere governata dalla razionalità piuttosto che dall'emotività.

Una simile tensione è rappresentata da Livio nelle vicende che, alle origini della storia romana, seguono il leggendario scontro tra Orazi e Curiazi.<sup>605</sup> Quando un Orazio, unico sopravvissuto allo scontro, torna a Roma portando con sé le spoglie dei rivali sconfitti, resta stupito dalla reazione della sorella. Questa, promessa sposa a uno dei Curiazi, non appena scorge il manto dell'amato ucciso sulle spalle del fratello, comincia infatti ad invocarne il nome, disperata.

Come Livio lascia intendere, nell'Orazio si attiva dunque il meccanismo passionale delineato nel paragrafo precedente: egli interpreta le lacrime della sorella come un'*iniuria* ai fratelli morti, a sé stesso e alla patria; l'*iniuria* suscita lo sdegno, cui fa seguito la reazione violenta. Si consuma così l'uccisione della donna, accompagnata da severe parole di biasimo. Negli eventi successivi, il comportamento dell'Orazio suscita valutazioni profondamente divergenti. Il padre lo difende senza esitazione, sostenendo la legittimità dell'uccisione della figlia. I *duumviri*, al contrario, lo condannano, ritenendolo colpevole di lesa maestà. I cittadini, il cui giudizio si rivelerà determinante nel processo d'appello, trovano "*atrox*", "atroce, terribile" il delitto commesso dall'eroe, ma alla fine decidono di assolverlo

---

<sup>604</sup> Sen., *dial.* 4.1.3.

<sup>605</sup> Liv., 1.26.2-12. Vd. Rizzelli 2008, 60 nt. 229.

“*admiratione magis virtutis quam iure causae*”, “più per l’ammirazione del valore che per il buon diritto della causa”.<sup>606</sup>

Altrove, il gesto dell’Orazio superstite viene giudicato positivamente. Così avviene, per esempio, nel *De Inventione* ciceroniano, dove esso viene difeso in quanto legittimo, se considerato in relazione all’esigenza di vendicare le *iniuriae* subite.<sup>607</sup>

Pare che in epoca augustea la coscienza sociale non escludesse una valutazione positiva dell’*ira*, purché essa fosse “*directed in appropriate quantity against an appropriate target*”.<sup>608</sup> Qualora il desiderio di vendetta, con cui la collera si identificava, si traducesse in azione, la reazione violenta – pur vietata dalla legge – poteva risultare socialmente giustificabile, a condizione che la provocazione e il conseguente *dolor* apparissero sufficienti.<sup>609</sup>

In questa prospettiva, assumono particolare rilievo due *exempla* proposti da Valerio Massimo. Nell’ottavo libro della raccolta, l’autore propone due casi repubblicani di donne che, sottoposte a processo per essersi fatte giustizia personalmente, non vennero né condannate né assolte.

La prima fu chiamata presso il pretore Marco Popilio Lenate per aver ucciso a bastonate la madre, dopo che quest’ultima aveva avvelenato i suoi figli. Il verdetto non fu pronunciato né in un senso né nell’altro, poiché era noto che la donna aveva agito “*dolore commotam*”, “mossa dal dolore” e che “*parricidium ultam esse parricidio*”, “aveva vendicato col matricidio il delitto di parricidio”.<sup>610</sup>

La seconda vicenda riguarda invece una donna di Smirne, colpevole di aver ucciso il marito e il figlio dopo aver appreso che essi erano responsabili della morte di un altro figlio, frutto di un precedente matrimonio. Publio Dolabella, all’epoca proconsole d’Asia, affidò l’istruzione del processo all’Areopago ateniese, “*quia ipse neque liberare duabus caedibus*

---

<sup>606</sup> Liv., 1.26.12. Traduzione a cura di L. Perelli, 1974.

<sup>607</sup> Cic., *inv.* 2.78-81. Vd. Rizzelli 2008, 60 nt. 229.

<sup>608</sup> Harris 2001, 218: “diretta in quantità appropriata contro un obiettivo appropriato”.

<sup>609</sup> Cantarella 1991, 309-14; Harris 2001, 219.

<sup>610</sup> Val. Max., 8.1 *ambust.* 1. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

*contaminatam neque punire tam iusto dolore impulsam sustinebat*”, “non osando di persona né assolvere la donna contaminata da due nefandi assassinii né punirla in quanto spinta a commetterli da così giusto dolore”.<sup>611</sup>

Come sottolinea Cantarella, Valerio Massimo, che fu attivo negli anni immediatamente successivi al principato di Augusto e che è pertanto espressione di valori e categorie sociali dell'epoca, selezionava accuratamente gli *exempla* da proporre al proprio pubblico, seguendo precisi criteri e perseguendo intenti chiarissimi. “Evidentemente” conclude la studiosa “egli voleva sottolineare che persino gli omicidi più efferati (anche se non potevano meritare assoluzione) quando erano dettati da una motivazione così nobile non meritavano condanna. Il giudizio sociale premiava il comportamento vendicativo, o quantomeno lo riteneva così giustificato da indurre a non applicare il diritto: a cos'altro si riconduceva il fatto di non emettere il verdetto se non a disapplicare la regola giuridica?”.<sup>612</sup>

Non è privo di significato, infine, che Valerio Massimo faccia esplicito riferimento al *iustus dolor*, categoria concettuale che riemerge anche nella disciplina augustea dell'adulterio.

Questo non implica, come è evidente, che questa concezione dell'ira e della vendetta fosse universalmente condivisa. Nel *De Ira*, per esempio, Seneca dà voce alla prospettiva stoica e afferma che la collera, pur non manifestandosi senza il concorso della volontà,<sup>613</sup> annulla la ragione,<sup>614</sup> produce effetti distruttivi ed è pertanto intrinsecamente negativa. Il fatto, tuttavia, che l'autore avverta l'esigenza di confutare sistematicamente l'utilità dell'ira lascia quantomeno intravedere l'esistenza di atteggiamenti culturali meno rigidamente ostili a tale passione.

---

<sup>611</sup> Val. Max., 8.1 *ambust.* 2. Traduzione a cura di R. Faranda, 1971.

<sup>612</sup> Cantarella 1991, 312.

<sup>613</sup> Sen., *dial.* 4.1.4-5.

<sup>614</sup> Sen., *dial.* 4.3.4.

### 3.1.2 Le nozioni di *iniuria*, *dolor* e *ira* nella *lex Iulia de adulteriis*

#### 3.1.2.1 Il *dolor* nell'ambito dell'impunità maritale

Ritornando alla *lex Iulia de adulteriis*, è evidente che, in relazione alla disciplina dell'impunità del marito, le nozioni di *iniuria*, *dolor*, *ira*, *calor*, *impetus* e affini assumevano un particolare rilievo.

L'*iniuria*, anzitutto, era senz'altro presente. L'adulterio era di per sé considerato un comportamento lesivo e offensivo, per le ragioni già ricordate. Quando poi si consumava e veniva scoperto all'interno della *domus*, spazio socialmente tenuto in gran conto, l'*iniuria* già insita al comportamento si aggravava ulteriormente.<sup>615</sup> Di qui la subordinazione dell'impunità al rispetto di una precisa condizione di luogo.

Altrettanto significativo era il profilo temporale della reazione violenta, che doveva porsi in rapporto di stretta contestualità con la scoperta dell'adulterio in atto. Le antiche teorizzazioni del *dolor* sottolineavano, infatti, come esso si attivasse in risposta a un male presente,<sup>616</sup> con particolare intensità quando tale male era inatteso.<sup>617</sup> La flagranza di reato presupponeva, quindi, l'insorgere del *dolor* e del conseguente meccanismo passionale.

La flagranza, inoltre, era utile a dimostrare che l'uccisione non era premeditata, che non dipendeva da una volontà malvagia del suo agente, ma che era davvero avvenuta nel corso

---

<sup>615</sup> Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).2.

<sup>616</sup> Cic., *Tusc.* 3.13.25.

<sup>617</sup> Cic., *Tusc.* 3.13.28-14.30. Vd. Rizzelli 2008, 81 nt. 289.

dell'accesso passionale.<sup>618</sup> In altre parole, era prova del fatto che il *dolor* era stato *inconsultus*, avventato, non ponderato,<sup>619</sup> e così il *calor*.<sup>620</sup>

Probabilmente per le stesse ragioni, come già evidenziato, la legge insisteva sull'obbligo di ripudiare la moglie *sine mora*.<sup>621</sup> Il *dolor*, infatti, era destinato ad attenuarsi con il trascorrere del tempo: se la reazione irosa non era stata immediatamente e concretamente rivolta contro entrambi i soggetti coinvolti nell'adulterio, ciò avrebbe potuto alimentare il sospetto che l'uccisione dell'amante si fosse verificata con dolo da parte del marito.<sup>622</sup>

Tutti questi elementi erano utili a dimostrare che l'uccisione era avvenuta nel corso di un impeto di rabbia, a sua volta provocato dalla scoperta di un'*iniuria* percepita come ingiusta e inattesa e dal conseguente insorgere del *dolor*. Lo stato d'animo del marito poteva, dunque, essere considerato una causa di esclusione della punibilità.

Si può presumere che una simile prospettiva non fosse estranea al legislatore augusteo.<sup>623</sup> Per quale motivo, allora, egli introduceva limiti relativi alle categorie di adulteri che risultava lecito uccidere? Se il *dolor* costituiva il fondamento dell'impunità – ed è evidente che il suo insorgere non dipendeva dall'estrazione sociale del rivale – perché non attribuirgli rilevanza anche nel caso in cui l'ucciso fosse di alto rango?

Una possibile soluzione viene proposta da Cantarella. La studiosa sottolinea che, ai fini dell'impunità, non era sufficiente accertare che l'uccisione era avvenuta nel pieno di un accesso passionale. Non tutte le passioni, infatti, erano socialmente tollerate, né tutte le manifestazioni d'ira erano ritenute accettabili.<sup>624</sup> Come si è avuto modo di rilevare, il *dolor*

---

<sup>618</sup> Rizzelli 1997, 80-82.

<sup>619</sup> Cod. Iust., 9.9.4.1: "*Sed si legis auctoritate cessante inconsulto dolore adulterum interemit, quamvis homicidium perpetratum sit, tamen quia et nox et dolor iustus factum eius relevat, potest in exilium dari*". "Ma se, venuta meno l'autorità della legge, egli (il marito) abbia ucciso l'adultero spinto da un dolore non ponderato, sebbene sia stato commesso un omicidio, tuttavia, poiché sia la notte sia il giusto dolore attenuano il suo atto, può essere mandato in esilio".

<sup>620</sup> Paul., coll. 4.3.6: "*Sed et Magnus Antoninus pepercit, si qui[s] adulteros inconsulto calore ducti interfecerunt*". "Ma anche Antonino Magno (Antonino Pio) ebbe riguardo, se alcuni uccisero gli adulteri trasportati da un impeto non ponderato".

<sup>621</sup> Macer., dig. 48.5.25 (24).1.

<sup>622</sup> Cantarella 1976, 175; Fayer 2005, 252; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 119.

<sup>623</sup> Rizzelli 2008, 81.

<sup>624</sup> Cantarella 1976, 193; Rizzelli 2008, 63; 68.

doveva essere *iustus*, il che equivale a dire che il movente della reazione doveva essere valutato positivamente dalla coscienza sociale. E in una società come quella romana, caratterizzata da una marcata coscienza di classe, difficilmente si sarebbero potute considerare giuste le motivazioni che avessero spinto un marito tradito a colpire a morte un membro delle *élites*. La reazione dell'agente, in altri termini, veniva valutata anche in funzione del valore sociale attribuito alla vittima: se era elevato, il *dolor* perdeva rilevanza per l'esclusione dalla punibilità.<sup>625</sup>

### 3.1.2.2 Il *dolor* del padre

Come osserva nuovamente Cantarella, il fondamento dell'impunità paterna si distingueva nettamente da quello dell'impunità maritale. Nel caso dell'uccisione degli adulteri, infatti, il padre esercitava un vero e proprio diritto, riconducibile, secondo le diverse ricostruzioni proposte in dottrina,<sup>626</sup> alla *vitae necisque potestas*<sup>627</sup> o a un nuovo potere introdotto dalla *lex Iulia de adulteriis* stessa.<sup>628</sup> Il suo atto, in altri termini, non era antiggiuridico e, diversamente da quanto avveniva per il marito, non richiedeva, dunque, di essere giustificato sulla base del *dolor*.<sup>629</sup>

Senonché, la *lex Iulia de adulteriis* e la successiva elaborazione giurisprudenziale mostrarono, in più circostanze, di attribuire rilievo anche allo stato d'animo del *pater*.<sup>630</sup> Nonostante la fiducia riposta nella sua capacità di moderazione, non si escludeva che

---

<sup>625</sup> Cantarella 1976, 195-96.

<sup>626</sup> Fayer 2005, 227-28.

<sup>627</sup> Esmein 1886, 89; Corbett 1930, 138; Volterra 1948, 139; Rabello 1972, 241-42; Rabello 1979, 223-24; Lorenzi 1991, 168-72.

<sup>628</sup> Volterra 1966, 328-29; Thomas 1970, 639-40; Albanese 1980, 23-38; Voci 1980, 61 nt. 117; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 11-12; Lambertini 1992 (Ancora sui legittimati), 364; 375.

<sup>629</sup> Cantarella 1976, 190-91; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 119.

<sup>630</sup> Cantarella 1976, 201-04.

quest'ultimo reagisse all'adulterio della figlia con sdegno: *iniuria, dolor, ira*, desiderio di uccidere sono dunque elementi che ricorrono anche nell'ambito dello *ius occidendi* paterno. Questi aspetti sono già stati esaminati nel corso dell'analisi dedicata alla disciplina dell'intervento punitivo del padre. In questo paragrafo vi si farà soltanto cenno, al fine di richiamarne i passaggi essenziali.

Una certa rilevanza, si è osservato, veniva probabilmente attribuita all'offesa che la donna, mediante l'adulterio, arrecava all'onore della famiglia d'origine e del padre, tradizionalmente considerato garante della sua educazione e della sua condotta. Anche alla luce di tale prospettiva può leggersi la scelta del legislatore augusteo di riconoscere lo *ius occidendi* anche al padre che non esercitava più la *potestas* sulla figlia, ma che era stato *auctor* della *conventio in manum mariti*.<sup>631</sup>

Anche nell'ambito dello *ius occidendi* paterno sussisteva l'obbligo della flagranza di reato, che doveva di necessità essere scoperto all'interno della *domus*, per le ragioni già esaminate. Si è detto che l'uccisione *in continenti* di entrambi gli adulteri rappresentava un dovere imposto al padre, volto con ogni probabilità alla tutela dell'adultero e al contenimento delle manifestazioni di violenza privata. Anche rispetto a tale condizione, tuttavia, lo stato d'animo del *pater* conservava un ruolo non trascurabile. Il principio appare analogo a quello sotteso all'obbligo, per il marito, di ripudiare la moglie *sine mora*: il padre doveva dimostrare di aver agito sotto l'impulso del *dolor* suscitato dalla scoperta dell'adulterio, e non per effetto di una decisione meditata.<sup>632</sup> L'impeto violento doveva, pertanto, rivolgersi in modo imparziale contro entrambi i responsabili – dal momento che l'adulterio si realizza necessariamente in due – e manifestarsi immediatamente, fintanto che lo sdegno si manteneva vivo.<sup>633</sup>

Negli anni che seguirono la *lex Iulia de adulteriis* l'elemento psicologico in relazione al padre assunse una rilevanza progressivamente maggiore. La giurisprudenza prese, infatti, in

---

<sup>631</sup> Russo Ruggeri 1989-1990, 108; Russo Ruggeri 1990, 435-36; Rizzelli 2008, 74 nt. 270; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 115.

<sup>632</sup> Ulp., *dig.* 48.5.24 (23).4.

<sup>633</sup> Cantarella 1976, 202-03; Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 17-18.

considerazione gli elementi che potevano ostacolare l'uccisione *in continenti* di entrambi gli adulteri e, attraverso varie fasi, giunse a valorizzare l'irriducibile *voluntas occidendi* del padre, purché dimostrabile mediante un dato oggettivo, quale possibile criterio di esclusione della punibilità, qualora egli non fosse riuscito, nonostante l'intenzione, a conseguire il risultato concreto richiesto dalla legge.<sup>634</sup>

La considerazione dello stato d'animo paterno conferma, ancora una volta, come la disciplina augustea dell'adulterio fosse profondamente permeata da categorie emotive.

Ciò emerge con chiarezza anche in relazione all'altro strumento che la *lex Iulia de adulteriis* attribuiva al padre e al marito dell'adultera. Abbandonando l'ambito dello *ius occidendi* ed entrando in quello dell'*accusatio iure mariti vel patris* si noterà, infatti, che sentimenti quali il *dolor* e l'*ira*, già posti a fondamento dell'impunità maritale, non solo venivano presupposti dal dettato normativo, ma in certa misura anche sollecitati.

### **3.2 L'*ira* e il *dolor* come risorse: l'*accusatio adulterii iure mariti vel patris***

Nel secondo capitolo di questo studio si è sottolineato come la *lex Iulia de adulteriis* mirasse a contenere il ricorso alla violenza privata. Nondimeno, porre un freno all'adulterio rimaneva un obiettivo imprescindibile, che doveva essere raggiunto con efficacia. Se dunque il dettato normativo scoraggiava, mediante varie strategie, gli interventi punitivi domestici, al contrario valorizzava una forma di repressione pubblica di questo crimine, che si concretizzava nell'esperibilità di un'apposita accusa formale.

In assenza di flagranza, quando l'adulterio fosse soltanto noto o sospettato, oppure qualora il padre e il marito non volessero o non potessero – per mancanza dei requisiti richiesti –

---

<sup>634</sup> Lambertini 1992 (*Dum utrumque occidat*), 18-35.

esercitare lo *ius occidendi*, la *lex Iulia de adulteriis* prevedeva infatti il subentrare dell'*accusatio adulterii*. In questo modo, si evitava che i colpevoli rimanessero impuniti per il crimine perpetrato.<sup>635</sup>

L'adulterio determinava la conclusione del matrimonio violato. Nei primi sessanta giorni utili dopo il suo scioglimento, potevano presentare una denuncia solo i due soggetti direttamente offesi dall'adulterio, ossia il marito e il padre della colpevole. In ciò, il dettato augusteo si uniformava alle disposizioni precedenti che prevedevano l'iniziativa dei familiari della donna nella punizione degli illeciti sessuali.<sup>636</sup> L'accusa privilegiata, per ovvi motivi definita *iure mariti* (o *viri*) *vel patris*, era accompagnata da specifici benefici, volti ad agevolare i suoi titolari – il marito e il padre – nel processo di persecuzione dell'*iniuria* subita.

Se il marito e il padre lasciavano scadere il periodo di tempo loro riservato, l'accusa si apriva, per i quattro mesi successivi, all'iniziativa di ogni terzo. In altri termini, chiunque poteva presentarla. Essa prendeva dunque il nome di *accusatio iure extranei* o *iure publico*<sup>637</sup> oppure semplicemente di *accusatio*.

La repressione dell'adulterio avveniva nell'ambito di un *iudicium publicum*, ossia di un processo nel quale – come precisa Ulpiano – l'iniziativa spettava "*cuilibet ex populo*", a qualunque *civis* non fosse stato privato della *potestas accusandi*.<sup>638</sup> L'adulterio, infatti, si configurava ormai pienamente come un *crimen*, un'azione delittuosa ritenuta lesiva per l'intera comunità. In quanto tale, esso coinvolgeva ogni cittadino, che, come membro della collettività offesa, doveva essere ammesso a prendere parte alla sua repressione.<sup>639</sup> Chi procedeva *iure extranei* perseguiva dunque senz'altro un interesse pubblico. Come si avrà modo di osservare, tuttavia, ciò non era meno vero per chi si avvaleva dell'accusa privilegiata.

---

<sup>635</sup> Fayer 2005, 270.

<sup>636</sup> Rizzelli 1997, 37.

<sup>637</sup> Paul., *dig.* 48.5.41(40) pr.

<sup>638</sup> Ulp., *dig.* 23.2.43.10.

<sup>639</sup> Rizzelli 1997, 37; Fayer 2005, 271; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 110.

In questa sede ci si occuperà unicamente di quest'ultima forma di accusa. È soprattutto in relazione a essa, infatti, che si rivelano gli aspetti che si intende porre al centro dell'indagine: da un lato, la trasformazione della repressione dell'adulterio da privata a pubblica voluta dal legislatore; dall'altro, la valorizzazione dello stato d'animo del marito offeso in questa prospettiva.

Dopo aver inquadrato i soggetti intitolati, si metterà in luce il duplice scopo dell'accusa privilegiata, che permetteva di soddisfare efficacemente interessi tanto privati quanto pubblici. Si richiameranno i benefici a essa connessi, certo idonei a incoraggiare il marito e il padre dell'adultera a farvi ricorso, e si sottolineerà la priorità riconosciuta al primo rispetto al secondo. Quanto a quest'ultima disposizione emergerà che la considerazione del *calor et impetus mariti*, lungi dal costituire un deterrente, si rivelò determinante. Nell'ambito dell'accusa privilegiata, quindi, le aspettative culturali sulla reazione del marito orientarono le scelte del legislatore in senso diametralmente opposto da quanto avvenne nella disciplina dell'impunità maritale. Nel regolare la soluzione stragiudiziale dello *ius occidendi* Augusto accordò al padre margini di impunità più ampi rispetto a quelli concessi al marito; viceversa, qualora l'adulterio non sfociasse nell'uccisione dei colpevoli, ma nell'instaurazione di un'accusa, l'iniziativa del marito assumeva un rilievo prevalente.

### **3.2.1 L'*accusatio iure mariti vel patris***

#### **3.2.1.1 I titolari dell'accusa privilegiata**

Come anticipato, l'accusa privilegiata era riservata ai due soggetti che si credevano direttamente colpiti dall'adulterio, ossia il padre e, *in primis*, il marito della colpevole.

Quanto all'*accusatio iure mariti*, non vi è dubbio che essa spettasse solo a colui che, al momento dell'adulterio, era *maritus* legittimo della donna.<sup>640</sup>

Questa conclusione trova indiretta conferma nei successivi interventi della giurisprudenza classica. Forse a partire dal II secolo d.C., gli interpreti della *lex Iulia de adulteriis* presero in considerazione varie forme di relazioni – come il concubinato o l'unione *sine conubio* di un cittadino romano con una romana o una straniera –, che non potevano essere considerate *iusta matrimonia*, ma che erano tendenzialmente stabili, e qualificarono l'infedeltà di una donna impegnata in un legame di questo tipo come un *adulterium*, perseguibile mediante l'apposita accusa. Scrive Ulpiano:

*Plane sive iusta uxor fuit sive iniusta, accusationem instituere vir poterit.*

Il marito potrà intentare l'accusa, sia se fu moglie legittima sia se fu illegittima.

(Ulp., *dig.* 48.5.14 (13).1)

Nel passo citato, Ulpiano non specifica il tipo di accusa esperibile. Un chiarimento giunge tuttavia dal *principium* dello stesso frammento.

Il giurista propone, a titolo di esempio, il caso della liberta concubina che commette *adulterium*: l'uomo tradito, specifica, non potrà accusare *iure mariti* una donna "*quae uxor non fuit*", "che non fu moglie legittima". Nulla, tuttavia, gli impedirà di accusare *iure extranei*.<sup>641</sup>

Per l'*iniustus maritus* veniva quindi adottata una soluzione di compromesso: l'infedeltà che violava la sua relazione era qualificata come *adulterium*, ma, dal momento che non sussistevano le *iustae nuptiae*, non gli veniva riconosciuta la facoltà di accusare *iure mariti*.<sup>642</sup>

---

<sup>640</sup> Volterra 1928, 49; Fayer 2005, 275.

<sup>641</sup> Ulp., *dig.* 48.5.14 (13) pr. Cfr. Ulp., *dig.* 48.5.14 (13).4; Papin., *coll.* 4.5.1.

<sup>642</sup> Sull'argomento: Volterra 1928, 46-50; Thomas 1961, 67-70; Rizzelli 1997, 184-99; Fayer 2005, 311-15.

Maggiori incertezze emergono, invece, con riferimento all'*accusatio iure patris*.

Le stesse fonti giuridiche presentano divergenze: Scevola parla solo del padre che abbia la figlia *in potestate*,<sup>643</sup> mentre Macro adotta un criterio più ampio, identificando i titolari dell'accusa privilegiata con i detentori dello *ius occidendi*:

*Et rectius dicetur eos ius occidendi habere, qui iure patris maritave accusare possunt.*

E più esattamente si dirà che hanno il diritto di uccidere coloro che possono accusare per diritto di padre o di marito.

(Macer., *dig.* 48.5.25 (24).3)

Come si è osservato in precedenza, tra i titolari dello *ius occidendi* si doveva annoverare anche quel *pater* che, avendo autorizzato il passaggio della figlia sotto la *manus* del marito, non esercitava più la *patria potestas* su di lei. Se la testimonianza di Macro è veritiera – e gli studiosi tendono a ritenerla tale – il padre ammesso all'accusa privilegiata sarebbe dunque “un soggetto che conserva un rapporto attuale con la figlia sposata, o perché titolare di *patria potestas* o in quanto, *auctor* della *conventio in manum*, abbia conservato nei confronti dell'adultera alcune importanti prerogative, di cui il provvedimento normativo non può non tener conto”.<sup>644</sup>

La mancata menzione del padre *auctor* della *conventio in manum* nel frammento di Scevola sarebbe allora spiegabile – come è stato proposto – con la tendenza dei compilatori giustiniane a espungere sistematicamente i riferimenti alla *manus*.<sup>645</sup>

---

<sup>643</sup> Scaev., *dig.* 48.5.15 (14).2.

<sup>644</sup> Rizzelli 1997, 38. Vd. anche Fayer 2005, 276.

<sup>645</sup> Rizzelli 1997, 39 nt. 119.

In ogni caso, è certo che la *lex Iulia de adulteriis* non riconosceva il privilegio dell'accusa al padre della figlia emancipata, contrariamente a quanto afferma Papiniano:<sup>646</sup> si tratterebbe, secondo Volterra, di un portato della giurisprudenza.<sup>647</sup>

### 3.2.1.2 Il duplice scopo dell'accusa privilegiata

Il fondamento della legittimazione del marito e del padre ad un'accusa non praticabile da terzi risiedeva certamente nel particolare legame che li univa alla donna, in forza del quale l'adulterio veniva qualificato quale *iniuria* nei loro confronti.

Già prima della *lex Iulia de adulteriis*, nel sistema delle *quaestiones* il dolore per un'offesa subita era considerato uno dei validi motivi che potevano indurre la vittima a promuovere un'azione penale. L'accusa poteva certamente essere mossa da finalità oggettive, come l'agire *rei publicae causa*, ma non rimanevano prive di considerazione eventuali motivazioni personali: legami di amicizia, timori, aspirazioni alla gloria o al guadagno, così come il desiderio di vendetta per un torto ricevuto.<sup>648</sup>

Così, in un passaggio della *Divinatio in Q. Caecilium*, Cicerone definisce "*probabilis*", "degnata di approvazione", la posizione di coloro che scelgono di promuovere un processo per vendicare le *iniuriae* subite, pur riconoscendo che, in questo modo, essi si occupano del loro *dolor* e non dell'interesse pubblico.<sup>649</sup>

Quest'ultima precisazione risulta senza dubbio funzionale al contesto argomentativo in cui si colloca. L'ambito è quello di una *divinatio*, un dibattito preliminare all'instaurazione del processo, che era volto ad individuare l'accusatore più idoneo quando più soggetti avessero

---

<sup>646</sup> Papin., *coll.* 4.7.1.

<sup>647</sup> Volterra 1928, 41. Vd. anche Esmein 1886, 124-25; Fayer 2005, 276 nt. 287.

<sup>648</sup> Cic., *inv.* 2.18. Vd. Rizzelli 1997, 36; Centola 2011, 47.

<sup>649</sup> Cic., *div. in Caec.* 64

manifestato la volontà di procedere contro la medesima persona per il medesimo reato.<sup>650</sup> L'Arpinate mira a essere scelto come accusatore per conto dei Siciliani nella *quaestio de repetundis* contro Verre. Egli ricorre, dunque, ad argomentazioni utili ad accreditarlo come miglior candidato: se *probabilis* è il comportamento di colui che agisce per vendicare un'offesa personale, senza tenere conto dell'interesse pubblico, ancora più nobile è il proposito di chi – come Cicerone – è mosso dalla volontà di farsi carico del *dolor* e delle *iniuriae* altrui, nella fattispecie di quelle dei provinciali vessati da Verre, amici e alleati del popolo romano.<sup>651</sup>

L'osservazione secondo cui l'iniziativa processuale fondata su motivazioni personali sarebbe del tutto svincolata dall'interesse pubblico va dunque letta alla luce di tali finalità contingenti. Essa non può essere estesa in via generale a ogni accusa volta a perseguire *iniurias suas*, tanto meno a quella in esame.<sup>652</sup>

È infatti evidente che chi promuoveva un'accusa *iure mariti vel patris*, pur agendo per soddisfare una personale esigenza di rivalsa, concorreva nondimeno – come l'*extraneus* – alla tutela della comunità rispetto a un comportamento potenzialmente lesivo. Mediante questo tipo di accusa, entrambi gli interessi – sia quello privato che quello pubblico – venivano soddisfatti, senza che l'uno fosse subordinato all'altro.

Per questo, gli studiosi ritengono che l'accusa *iure mariti vel patris* fosse concepita per perseguire un duplice scopo: da un lato, consentire ai soggetti direttamente offesi dall'adulterio di dare soddisfazione al proprio *dolor*, senza essere preceduti da terzi; dall'altro, contribuire alla repressione del crimine. In ciò l'accusa privilegiata dava anzi particolari garanzie di efficacia. Come si avrà modo di argomentare nei successivi paragrafi, infatti, era verosimile che un padre, e soprattutto un marito, direttamente offeso dall'adulterio e incentivato da precisi benefici, sarebbe stato maggiormente motivato a condurre a termine il processo rispetto a qualunque estraneo.<sup>653</sup>

---

<sup>650</sup> Bianchini 1964, 35-37.

<sup>651</sup> Rizzelli 1997, 36-37; Centola 2011, 48-51.

<sup>652</sup> Rizzelli 1997, 35-37.

<sup>653</sup> Rizzelli 1997, 37; Fayer 2005, 272 nt. 278.

### 3.2.1.3 Il periodo dell'accusa privilegiata

Come primo beneficio, il legislatore augusteo metteva a disposizione del marito e del padre intenzionati a promuovere l'accusa di adulterio un intervallo di tempo esclusivo, in cui l'iniziativa processuale era preclusa a ogni terzo.<sup>654</sup>

Il periodo dell'accusa privilegiata aveva la durata di sessanta giorni e cominciava a decorrere dalla data del divorzio,<sup>655</sup> presupposto necessario per entrambi i tipi di accusa.<sup>656</sup>

Il termine bimestrale, che con ogni probabilità risale alla *lex Iulia de adulteriis* o, al più, a un momento immediatamente successivo alla sua promulgazione, viene menzionato anche in un testo letterario. Nei suoi *Annales* Tacito riferisce l'episodio di Vistilia, donna di famiglia pretoria vissuta durante il principato di Tiberio. Quando il suo adulterio fu scoperto,<sup>657</sup> la matrona tentò di ricorrere a un espediente frequentemente utilizzato dalle donne dell'epoca per aggirare le sanzioni previste dalla *lex Iulia de adulteriis*. Sfruttando un cavillo legale, ossia il fatto che la norma non si applicava a coloro che svolgevano professioni ritenute infamanti – prostitute, attrici e mezzane –, Vistilia presentò agli edili una dichiarazione formale con cui annunciava l'intenzione di esercitare pubblicamente la prostituzione. Questo vistoso tentativo di eludere la normativa spinse il Senato a intervenire contro il malcostume femminile. Con un senatoconsulto risalente al 19 d.C. esso stabilì che tutte le matrone di rango senatorio o equestre che avessero iniziato a esercitare la prostituzione, a praticare il lenocinio o a calcare le scene per sottrarsi alla pena della *lex Iulia de adulteriis* fossero sanzionate con l'esilio. La prima vittima illustre del nuovo provvedimento fu proprio Vistilia.<sup>658</sup>

---

<sup>654</sup> Volterra 1928, 9-10; Venturini 1988, 72-73; Fayer 2005, 276.

<sup>655</sup> Scaev., *dig.* 48.5.15(14).2; Paul., *dig.* 48.5.31 (30).1; Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).5; Ulp., *dig.* 48.5.4.1; Ulp., *dig.* 40.9.14.1; Cod. Iust., 9.9.35 (36) pr.

<sup>656</sup> Per l'accusa *iure extranei*: Papin., *dig.* 48.5.12 (11).10. Per l'accusa *iure mariti vel patris*: Cod. Iust., 9.9.11 (a. 226). Vd. De Dominici 1950, 224; Thomas 1970, 641; Ankum 1987, 166; Venturini 1988, 72; Rizzelli 1997, 67; Fayer 2005, 273; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 111.

<sup>657</sup> McGinn 1992, 284-85.

<sup>658</sup> Malavolta 1978, 361; Giuffrè 1980, 11-13; Levick 1983, 114; Zabolocka 1986, 403-04; Treggiari 1991, 297; McGinn 1992, 284-85.

Nel corso del processo svoltosi dinanzi al Senato anche un errore del marito di Vistilia, Titidio Labeone, fu messo in discussione. Interrogato sul motivo per cui non avesse ancora promosso l'azione contro la moglie manifestamente adultera, secondo quanto previsto dalla legge, egli si giustificò sostenendo che il termine di sessanta giorni riservato all'accusa privilegiata non era ancora decorso. Tacito non precisa se Titidio Labeone avesse ripudiato la moglie, ma è possibile che lo scioglimento del matrimonio costituisse un presupposto implicito alla sua facoltà di agire.<sup>659</sup> In ogni caso, la giustificazione addotta dall'uomo, venne accolta.<sup>660</sup>

È infine opportuno specificare che i giorni dell'accusa privilegiata venivano computati utilmente: non si trattava dunque di sessanta giorni continuativi, bensì di sessanta giorni nei quali il marito e il padre dell'adultera fossero effettivamente in condizione di procedere.<sup>661</sup> È quanto si ricava da un significativo frammento di Papiniano. Il giurista è interpellato in merito al caso di un uomo che, intendendo promuovere l'accusa di adulterio contro la moglie, domandava che non venissero conteggiati i giorni che aveva trascorso agli arresti. La richiesta, conclude, è fondata perché la legge prende in considerazione solamente i giorni in cui sia possibile compiere gli atti necessari all'instaurazione del processo. Nel paragrafo successivo, Papiniano aggiunge che possono rientrare nel computo anche i giorni festivi, qualora l'accusatore sia riuscito a rivolgersi al magistrato competente.<sup>662</sup> Tra le facilitazioni procedurali previste per l'accusa privilegiata figurava infatti la possibilità di presentare il libello *de plano*, ossia direttamente nelle mani del magistrato, anche al di fuori del tribunale e in un giorno festivo.

---

<sup>659</sup> Tac., *ann.* 2.85.1-3.

<sup>660</sup> Tac., *ann.* 2.85.1-3.

<sup>661</sup> Volterra 1928, 10-11; Fayer 2005, 276-77.

<sup>662</sup> Papin., *dig.* 48.5.11 (12).5-6. Cfr. Cod. Iust., 9.9.6 pr. (a. 223), con interpretazione di Volterra 1928, 32-33; Cod. Iust., 9.9.21 (a. 290).

### 3.2.1.4 I privilegi procedurali connessi all'accusa privilegiata

L'accusa *iure mariti vel patris* era corredata da una serie di privilegi procedurali, idonei ad agevolare in modo significativo i suoi titolari nella persecuzione del *crimen* commesso a loro danno.

Non è sempre facile distinguere quali di questi benefici risalgano al dettato originario della *lex Iulia de adulteriis* e quali siano invece frutto di successive elaborazioni dei giuristi. Del resto, la concessione di precise agevolazioni risulta perfettamente coerente con la tendenza, affermata in epoca imperiale, a favorire in vari modi i soggetti direttamente lesi da un comportamento criminoso e determinati a perseguirlo.<sup>663</sup>

Va infine osservato che, sebbene nella maggior parte dei casi le fonti giuridiche riferiscano tali vantaggi all'azione intentata dal marito, non risulta che il diritto operasse una distinzione, in questo ambito, tra i due soggetti legittimati all'accusa privilegiata.<sup>664</sup>

#### ***La quaestio de serviis***

Un primo beneficio riconosciuto ai titolari dell'accusa privilegiata – e verosimilmente già contemplato dal dettato originario della *lex Iulia de adulteriis* – era la facoltà di richiedere la *quaestio de serviis*, ossia l'interrogatorio mediante tortura degli schiavi, finalizzato alla raccolta di prove sulla colpevolezza dei presunti adulteri.<sup>665</sup> Potevano essere sottoposti a tortura gli schiavi appartenenti all'uomo o alla donna accusati di adulterio, nonché quelli messi al loro servizio dai genitori o dagli avi.<sup>666</sup>

---

<sup>663</sup> Lauria 1934, 304; Rizzelli 1997, p. 39 nt. 120

<sup>664</sup> Rizzelli 1997, p. 39 nt. 120; Fayer 2005, 282.

<sup>665</sup> Venturini 1988, 82; Fayer 2005, 287-88.

<sup>666</sup> Ulp., *dig.* 48.5.28 (27).6.

Il beneficio della *quaestio de serviis* si poneva in contrasto con un regola vigente nel diritto di procedura penale romano, che vietava di sottoporre a tortura gli schiavi *in caput domini*.<sup>667</sup> Emblematico, in proposito, è quanto riferito in un passo del *Codex Iustinianus*:

*Questionem de servis contra dominos haberi non oportet, exceptis adulterii criminibus.*

Non si deve ricorrere alla tortura degli schiavi contro i padroni, eccetto nei crimini di adulterio.

(Cod. Iust., 9.41.1 (a. 197))

La ragione di tale deroga può forse essere rintracciata in un frammento di Papiniano, in cui si accenna a un'estensione del privilegio della *quaestio de servis* agli estranei.<sup>668</sup> L'adulterio – spiega il giurista – è un reato difficile da commettere senza la complicità degli schiavi. L'interrogatorio di questi ultimi, pertanto, offrirebbe al marito e al padre uno strumento efficace per comprovare scrupolosamente l'accusa, giungere a una condanna e, in tal modo, vendicare il *dolor* del loro animo e l'*iniuria* della casa offesa.

La *quaestio de servis*, si potrebbe aggiungere, agevolando il reperimento delle prove da parte degli accusatori, era funzionale anche all'interesse pubblico per la repressione del *crimen adulterii*. È forse anche per questa ragione che il legislatore augusteo si adoperò affinché tale strumento fosse concretamente praticabile e il più possibile efficace.

---

<sup>667</sup> Tac., *ann.* 2.30.3. Vd. Fayer, 2005, 287-88.

<sup>668</sup> Papin., *coll.* 4.11.1: “*Respondit: potest videri ea ratio fuisse permittendi istis personis de servis quaestionem habere, ut diligentius dolorem animi sui, item iniuriam laesae domus non translatitiae persequerentur. Sed quoniam non facile tale delictum sine ministerio servorum admitti creditum est, ratio eo perduxit, ut etiam extraneo accusante mancipia quaestioni tormentorum subicerentur a iudicibus*”. “Rispose: può sembrare che quella fosse la ragione di permettere a queste persone (al marito e al padre) di sottoporre a tortura gli schiavi, perchè con più scrupolo, non neglientemente, vendichino il dolore del proprio animo, così come l'ingiuria della casa offesa. Ma poichè si ritenne che tale delitto non venga facilmente commesso senza l'impiego di schiavi, la ragione condusse a che, anche quando accusa un estraneo, gli schiavi siano sottoposti dai giudici all'interrogatorio con tortura”.

La *lex Iulia de adulteriis* proibì così alla donna accusata di adulterio e al suo correo di manomettere o alienare gli schiavi – compresi quelli ricevuti in servizio dai genitori o dagli avi – nei sessanta giorni dell'accusa privilegiata, a decorrere dalla data del divorzio.<sup>669</sup> Con questo divieto si sottraeva ai sospetti adulteri un potenziale metodo per ostacolare le indagini e si assicurava al marito e al padre la possibilità di interrogare soggetti verosimilmente coinvolti nella consumazione dell'adulterio.<sup>670</sup>

Ma il legislatore augusteo adottò misure volte a garantire non solo che l'interrogatorio potesse avere luogo, ma anche che fosse il più possibile efficace. Stabilì dunque che gli schiavi sottoposti a tortura, indipendentemente dall'esito delle loro dichiarazioni – sia che avessero confermato sia che avessero smentito il reato – fossero confiscati e divenissero proprietà dello Stato. Come specifica un passo di Ulpiano, l'intento era evitare che gli schiavi, per timore di eventuali ritorsioni da parte del loro padrone o, al contrario, nella speranza di ottenere una ricompensa, resistessero alla tortura o rendessero dichiarazioni mendaci.<sup>671</sup>

Come accennato, il privilegio della *quaestio de servis*, inizialmente limitato all'accusa privilegiata, fu successivamente esteso, per interpretazione dei giuristi, anche all'accusa *iure extranei*.<sup>672</sup> A questo principio, ormai affermatosi nella prassi giurisprudenziale, si conformarono gli imperatori Marco Aurelio, Settimio Severo e Caracalla,<sup>673</sup> cui fece seguito Alessandro Severo.<sup>674</sup> Quest'ultimo, richiamandosi alla decisione dei suoi *dives parentes*, ne offrì una motivazione esplicita: l'interrogatorio degli schiavi riduceva il rischio, sempre gravante sull'*extraneus*, di non riuscire a provare il crimine oggetto dell'accusa e di incorrere di conseguenza nel *crimen calumniae*.<sup>675</sup> Si tratta di un'ulteriore conferma della fiducia che

---

<sup>669</sup> Ulp., *dig.* 40.9.12 pr. - 5; Cod. Iust., 9.9.3 (a. 213); Cod. Iust., 9.9.35 (36) pr. (a. 532).

<sup>670</sup> Volterra 1928, 18-19; Fayer 2005, 288

<sup>671</sup> Ulp., *dig.* 48.5.28 (27).11-14. Vd. Fayer 2005, 287 nt. 314.

<sup>672</sup> Papin., *coll.* 4.11.1.

<sup>673</sup> Papin., *dig.* 48.18.17 pr.

<sup>674</sup> Cod. Iust., 9.9.6.1 (a. 223).

<sup>675</sup> Thomas 1970, 641; Venturini 1988, 82-83; Fayer 2005, 292-93

i Romani riponevano nell'efficacia di questo procedimento ai fini del conseguimento di una condanna.

### **Le semplificazioni formali negli atti costitutivi del rapporto processuale**

L'accusa *iure mariti vel patris* beneficiava di un trattamento di favore sia sul piano delle formalità necessarie all'instaurazione del rapporto processuale, sia con riguardo alla tutela del suo promotore dalle possibili conseguenze giuridiche derivanti dall'assoluzione del reo.<sup>676</sup>

Si è ipotizzato che i benefici connessi all'accusa privilegiata includessero alcune semplificazioni di carattere formale negli atti costitutivi del processo.

In epoca classica, come già durante il periodo repubblicano, un passaggio fondamentale ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale era la *delatio nominis*, vale a dire la dichiarazione formale resa al magistrato competente, contenente l'indicazione del nome del sospettato, del reato che gli si ascriveva e degli elementi di prova che si potevano portare a sostegno dell'accusa.<sup>677</sup>

A partire da un momento difficile da determinare – probabilmente nel corso dell'età classica –, nella *delatio*, l'originaria dichiarazione orale venne affiancata dai cosiddetti *libelli inscriptionis*, accuse scritte, redatte secondo una formula precisa,<sup>678</sup> che avevano lo scopo di riassumerne e sintetizzarne il contenuto.<sup>679</sup> I *libelli* dell'accusa dovevano essere depositati presso il tribunale, dove il magistrato ne verificava la regolarità.<sup>680</sup>

Compiuto questo passaggio preliminare, potevano infine avere luogo i due atti dotati di potere costitutivo – al termine dei quali, cioè, il rapporto processuale era effettivamente

---

<sup>676</sup> Venturini 1988, 83.

<sup>677</sup> Bianchini 1964, 41-45.

<sup>678</sup> Paul., *dig.* 48.2.3 pr.

<sup>679</sup> Bianchini 1964, 61-64. Cfr. Fayer 2005, 278 nt. 293.

<sup>680</sup> Bianchini 1964, 93-94.

instaurato: l'*inscriptio*, ossia la registrazione dell'accusa nelle *tabulae publicae* da parte del magistrato, secondo gli estremi forniti dal *libellus inscriptionis*, e la *subscriptio*, la sottoscrizione dell'*inscriptio* da parte dell'accusatore, mediante la quale egli riconosceva formalmente la paternità delle dichiarazioni rese.<sup>681</sup>

A partire dalla fine del II secolo d.C., l'*inscriptio* e la *subscriptio* cominciarono a essere indicate nelle fonti giuridiche con l'espressione '*solemnia accusationis*'.<sup>682</sup> Questa formula compare per la prima volta in un passo di Papiniano, riferito proprio all'accusa di adulterio e al computo dei giorni utili per la sua promozione.<sup>683</sup>

Questo, a grandi linee, era dunque il normale *iter* cui doveva attenersi un accusatore esterno in un caso di adulterio: egli era tenuto ad adempiere ai *solemnia accusationis* ("*solemnia accusationis implere*") e di conseguenza a compiere tutti gli essenziali passaggi formali che li precedevano. Lo stesso valeva per quel marito o quel padre che avesse lasciato decorrere inutilmente il periodo dell'accusa privilegiata e si trovasse dunque a dover agire come *extraneus*.

Ma se, al contrario, i due soggetti legittimati si avvalevano del proprio privilegio entro i termini stabiliti, è probabile che potessero produrre l'accusa mediante formalità semplificate. Non si sa con certezza in cosa consistessero queste agevolazioni. Pare però che includessero la possibilità di consegnare il libello dell'accusa *de plano*, ossia direttamente nelle mani del magistrato, senza doverlo necessariamente depositare in tribunale.

È in questo senso che Papiniano giustifica l'inclusione, nel computo dei *dies utiles* dell'accusa privilegiata, dei giorni – anche festivi – nei quali vi fosse stata la possibilità di

---

<sup>681</sup> Bianchini 1964, 100-08

<sup>682</sup> Bianchini 1964, 116-19; Venturini 1988, 83 nt. 55; Vd. Fayer, 2005, 278 nt. 293.

<sup>683</sup> Papin., *dig.* 48.5.11 (12).5: "[...] Respondit: opinionem tuam et verba legis et sententia adiuvant, cui placuit utiles dies accusatori computandos esse, id est quibus potuit accusationis sollemnia implere [...]". "[...] Rispose: rafforzano la tua opinione sia le parole che l'intenzione della legge, la quale volle che all'accusatore fossero da computare i giorni utili, cioè quelli in cui poteva compiere i *solemnia accusationis* [...]"

adire il magistrato.<sup>684</sup> Come puntualizza Ulpiano, a tal fine era sufficiente che quest'ultimo si rendesse disponibile in pubblico.<sup>685</sup>

### **L'esenzione dall'*actio calumniae***

Come si è avuto modo di sottolineare in relazione alla *quaestio de servis*, una volta intentato un processo per adulterio era fondamentale raccogliere prove quanto più possibile efficaci. Chi non riusciva a dimostrare la colpevolezza dell'accusato in un processo penale, infatti, si esponeva al *periculum calumniae*, ossia al rischio di incorrere nel crimine imputato a intentava dolosamente un'azione penale, pur consapevole dell'infondatezza dell'accusa.<sup>686</sup> Sembra tuttavia che chi promuoveva l'accusa *iure mariti vel patris* godesse di un'esenzione dal *crimen calumniae*. Sia Paolo che Trifonino paiono infatti esprimersi in questo senso. Paolo afferma:

*Iure mariti vel patris qui accusat, potest et sine calumniae poena vinci: si iure extranei accusat, potest calumniae poena puniri.*

Colui che accusa per diritto di marito o di padre può anche senza la pena per calunnia perdere la causa: se accusa per diritto di estraneo può essere punito con la pena per la calunnia.

---

<sup>684</sup> Papin., *dig.* 48.5.11 (12).5-6: "*Sexaginta dies, qui marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest. Quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre*". "È stabilito che i sessanta giorni, che si computano utilmente al marito accusatore, siano contati anche nei giorni festivi, purchè l'accusatore abbia avuto la possibilità di adire il magistrato, poichè il *libellus* può essere consegnato anche *de plano*. Se ha perduto tale privilegio, non gli si vieta di presentare la sua denuncia presso il giudice entro altri quattro mesi". Cfr. Cod. Iust., 9.9.6 pr. (a. 223), con interpretazione di Volterra 1928, 32-33.

<sup>685</sup> Ulp., *dig.* 49, 4, 1, 9. Vd. Volterra 1928, 29-34; Bianchini 1964, 98 nt. 65; Ankum 1985, 173; Venturini 1988, 83; Rizzelli 1997, 40-41; Fayer 2005, 282-83 e nota 304. *Contra* Lauria 1934, 305

<sup>686</sup> Lauria 1983, 106.

(Paul., *coll.* 4.4.1)

Analogamente, Trifonino osserva:

*Sed et in sexaginta diebus praeteritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem adulterii potest [...]*

Ma anche nei trascorsi sessanta giorni, nei quali il marito può accusare di adulterio la moglie per diritto maritale senza calunnia [...]

(Tryphon., *dig.* 4.4.37.1)

Accanto a queste testimonianze, tuttavia, si collocano fonti che negano esplicitamente l'esenzione dal rischio della calunnia per chi agiva *iure mariti vel patris*. È il caso di un testo di Scevola:

*Iure mariti qui accusant, calumniae periculum non evitant.*

Coloro che accusano per diritto maritale non evitano il rischio della calunnia.

(Scaev., *dig.* 48.5.15 (14).3)

E di un frammento di Paolo, che sembra porsi in aperto contrasto con quanto affermato nella *Collatio*, quando avvisa:

*Pater sine periculo calumniae non potest agere.*

Il padre non può agire senza il rischio della calunnia.

(Paul., *dig.* 48.5.31 (30) pr.)

La lampante contraddizione tra le fonti, dovuta sicuramente al fatto che la *lex Iulia de adulteriis* non aveva disposto nulla di esplicito sulla questione,<sup>687</sup> ha sollecitato l'intervento di diversi studiosi, che hanno tentato in vari modi di risolverla.<sup>688</sup>

In particolare, verso la fine del secolo scorso, Venturini e Rizzelli hanno proposto una lettura in grado di conciliare le diverse testimonianze – limitata ai testi di Paolo (*coll.*, 4.4.1), di Trifonino e di Scevola per il primo, estesa a tutte e quattro le fonti per il secondo.

Secondo questa impostazione, i frammenti non esprimerebbero soluzioni inconciliabili, ma convergerebbero nel delineare un medesimo principio, “e cioè che i titolari del diritto di portare l'accusa privilegiata non incorrono in modo necessario nella pena della calunnia”.<sup>689</sup>

Essi testimoniarebbero insomma che l'accusa *iure mariti vel patris* non comportava, di per sé, il venir meno del rischio di ricadere nel *crimen calumniae* e nella relativa pena – probabilmente, l'*infamia*<sup>690</sup> –, ma che il marito e il padre avevano la possibilità di beneficiare dell'esenzione. Il riconoscimento di un tale privilegio, dunque, non sarebbe stato automatico, ma sarebbe stato rimesso alla valutazione discrezionale del magistrato.<sup>691</sup>

### **La facoltà di accusare contemporaneamente in più di due processi criminali**

La *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. vietava di promuovere più di due accuse criminali contemporaneamente, salvo il caso in cui si agisse per vendicare un'*iniuria* personale.<sup>692</sup>

---

<sup>687</sup> Ankum 1985, 177; Rizzelli 1997, 47; Fayer 2005, 285.

<sup>688</sup> Vd. ad es. Esmein 1886, 121-124; Volterra 1928, 12-17; Ankum 1985, 173-77.

<sup>689</sup> Rizzelli 1997, 48.

<sup>690</sup> Volterra 1928, 12 nt. 1.

<sup>691</sup> Venturini 1988 84-87; Rizzelli 1997, 42-49.

<sup>692</sup> Venvl., *dig.* 48.2.12.2.

Come apprendiamo da Papiniano, l'eccezione prevista dalla legge fu estesa dai giuristi classici anche al marito che, già parte attiva in due processi criminali, intendesse procedere *iure viri* contro la moglie adultera o il suo correo.<sup>693</sup>

### 3.2.2 Il *dolor* e l'*ira* nell'ambito dell'accusa privilegiata

#### 3.2.2.1 La priorità del marito

Si è evidenziato che l'accusa privilegiata non esauriva la propria funzione nel garantire ai suoi titolari un efficace mezzo per vendicare l'*iniuria* subita, ma contribuiva attivamente al dichiarato intento della *lex Iulia de adulteriis*, ossia la repressione pubblica dell'adulterio. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, essa offriva maggiori garanzie di successo rispetto all'accusa pubblica, e non soltanto in virtù dei benefici procedurali che la corredevano – che pure dovevano agevolare in modo significativo il raggiungimento della condanna.

Quando ad agire erano il marito o il padre, entravano infatti in gioco fattori ulteriori, riconducibili, più che all'ambito processuale, alla sfera psicologica dell'accusatore. In particolare, il fatto di essere stati direttamente colpiti dall'adulterio e di avere un interesse personale alla sua repressione costituiva un incentivo particolarmente forte a promuovere e a condurre a termine l'azione penale. Ciò era vero soprattutto nel caso del marito, principale 'vittima' dell'adulterio, alla quale, significativamente, veniva riconosciuta una sorta di priorità nell'esercizio dell'accusa privilegiata.

Per promuovere un processo di natura accusatoria era necessario domandare preliminarmente al magistrato competente la *deferendi potestas*, ossia la facoltà di essere

---

<sup>693</sup> Papin., *dig.* 48.5.6.3. Vd. Volterra 1928, 17; Thomas 1970, 641; Ankum 1985, 172-73; Rizzelli 1997, 40; Fayer 2005, 293-94.

ammessi all'esercizio dell'accusa. Il magistrato era tenuto a verificare la sussistenza di alcuni presupposti e l'assenza di specifici impedimenti e, in base alle circostanze, ad accogliere o respingere l'istanza.

Se più persone presentavano contemporaneamente richiesta di accusa per lo stesso reato, si apriva un procedimento preliminare definito *divinatio*, volto ad accertare quale tra i postulanti offrisse le maggiori garanzie ai fini del raggiungimento di una condanna.<sup>694</sup>

Conclusa questa fase, il magistrato ammetteva il candidato ritenuto più idoneo alla *delatio*, cui facevano seguito la presentazione dei *libelli*, l'*inscriptio* e la *subscriptio*.

Ma cosa accadeva nel caso in cui il marito e il padre dell'adultera presentassero contemporaneamente richiesta di accusa? Quale dei due candidati doveva essere considerato il più idoneo a procedere, posto che godevano dello stesso privilegio?

Quando questo quesito fu posto all'attenzione del giurista Ulpiano, egli rispose che doveva senz'altro essere favorito il marito:

*Si simul ad accusationem veniant maritus et pater mulieris, quem praeferri oporteat, quaeritur. Et magis est, ut maritus praeferatur: nam et propensiore ira et maiore dolore executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater praevenierit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non negligente nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituyente atque muniente, ut facilius iudicantibus de adulterio probetur, idem erit dicendum.*

Se nello stesso tempo il marito e il padre della donna si presentino per accusare, si domanda chi debba essere preferito. Ed è il caso che sia preferito il marito: perché è da credere che con sdegno più proclive e con maggior dolore porterà a termine l'accusa, fino al punto che dovrà dirsi lo stesso, sebbene il padre abbia preceduto ed abbia depositato i libelli dell'accusa, non per negligenza né per ritardo del marito,

---

<sup>694</sup> Bianchini 1964, 35-37.

ma mentre questi prepara l'accusa e raccoglie le prove e le fortifica, perché più facilmente sia dimostrato l'adulterio a coloro che giudicano.

(Ulp., *dig.* 48.5.2.8)

Dal responso di Ulpiano emerge, dunque, una chiara priorità riconosciuta al marito nell'ambito dell'accusa privilegiata, al punto che egli conservava la facoltà di procedere anche nel caso in cui il suocero avesse già depositato il *libellus inscriptionis*, a condizione che il suo ritardo non fosse imputabile a negligenza, bensì alla necessità di raccogliere prove efficaci.<sup>695</sup>

Proprio per tale ragione, in simili circostanze, i sessanta giorni previsti per l'*accusatio iure patris* – che, come si è visto, venivano computati utilmente – non decorrevano.<sup>696</sup>

Le fonti ricordano rari casi in cui il padre era favorito quale accusatore più idoneo. Ciò avveniva, in particolare, qualora il marito rivestisse una magistratura<sup>697</sup> – dal momento che i magistrati erano temporaneamente esclusi dall'iniziativa processuale<sup>698</sup> –, oppure quando sussisteva il sospetto che fosse un *infamis* o colluso con la moglie a danno dell'adultero.<sup>699</sup>

Particolarmente interessante è il fatto che, per giustificare il diritto di precedenza accordato al marito, Ulpiano faccia esplicito riferimento allo stato d'animo in cui questi si sarebbe venuto a trovare in quanto soggetto maggiormente colpito dall'adulterio. Spinto da “ira più proclive e maggior dolore” egli sarebbe infatti più determinato del suocero nel promuovere e nel condurre al termine l'accusa.

Ciò non implica, come osservano diversi studiosi, che l'offesa arrecata al padre non fosse tenuta in alcun conto. Al contrario, il fatto stesso che il *dolor* del marito venga definito “maggiore” da Ulpiano presuppone il riconoscimento di un certo grado di sdegno anche in

---

<sup>695</sup> Volterra 1928, 31, il quale ritiene che l'ultimo del frammento di Ulpiano non sia genuino.

<sup>696</sup> Ulp., *dig.* 48.5.4 pr. Cfr. Ulp., *dig.* 48.5.16 (15) pr. Vd. Volterra 1928, 50-51; Thomas 1970, 641; Rizzelli 1997, 50-52; Fayer 2005, 278-280; Centola 2011, 36-37; Brandi Cordasco Salmena di San Quirico 2022, 111-13.

<sup>697</sup> Ulp., *dig.* 48.5.16 (15) pr.

<sup>698</sup> Macer., *dig.* 48.2.8.

<sup>699</sup> Ulp., *dig.* 48.5.3. Vd. Volterra 1928, 51; Fayer 2005, 281.

capo all'altro titolare dell'accusa privilegiata. Semplicemente, si presumeva che la posizione del marito producesse un coinvolgimento emotivo più intenso e, di conseguenza, una maggiore efficacia nel raggiungimento di una condanna, che avrebbe poi avuto modo di compiersi nelle forme controllate dello Stato. Per questa ragione, egli era ritenuto l'accusatore più idoneo.<sup>700</sup>

Pare che la priorità accordata al marito fosse il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale piuttosto che di una previsione della legislazione augustea. Diversamente, Ulpiano non avrebbe avuto motivo di interrogarsi sull'ordine da seguire nell'eventualità in cui padre e marito si fossero attivati contemporaneamente.<sup>701</sup> Tuttavia, come sottolinea Lambertini in merito al responso di Ulpiano, “nulla autorizza a credere che la sua soluzione non sia coerente con lo spirito della *lex Iulia* e che, nel risolvere la *disputatio*, non si sia tenuto conto proprio di questo”.<sup>702</sup>

### **3.2.2.2 Da energia negativa a positiva forza motrice: la funzionalizzazione del *calor et impetus mariti***

È a questo punto possibile tirare le somme in merito all'accusa di adulterio e al suo particolare legame con i temi del *dolor* e dell'*ira*.

Analogamente a quanto avveniva per lo *ius occidendi*, il *dolor* del marito (e del padre), suscitato da una precisa *iniuria*, si configurava dunque quale fattore di legittimazione per l'esercizio di un privilegio: la possibilità di ricorrere a un'accusa riservata, prioritaria rispetto a quella di ogni estraneo e corredata da una serie di benefici.

---

<sup>700</sup> Rizzelli 1997, 38; Centola 2011, 37-38.

<sup>701</sup> Rizzelli 1997, 52; Fayer 2005, 281; Centola 2011, 37.

<sup>702</sup> Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 367.

Anche in quest'ambito si riteneva che il *dolor* del marito, in quanto soggetto maggiormente colpito dall'adulterio, desse luogo a un profondo sdegno e a una presumibile urgenza di agire per vendicare l'offesa ricevuta e trovare finalmente sollievo. Tuttavia, la prospettiva rispetto a tale stato d'animo appare qui significativamente ribaltata.

Si è detto che, nel caso dello *ius occidendi*, la considerazione del *calor et impetus* del marito, particolarmente difficili da contenere, aveva indotto il legislatore augusteo a circoscriverne sensibilmente il campo d'azione. A essere privilegiata era la posizione del padre, il quale, in forza della *pietas paterni nominis*, dava maggiori garanzie di moderazione.

Emerge ora che, nell'ambito dell'*accusatio adulterii*, la stessa *ira*, che presumibilmente avrebbe investito il marito con maggiore intensità rispetto al padre, diventava invece argomento a sostegno del riconoscimento di una sorta di priorità nell'iniziativa accusatoria. Come rilevato da Lambertini, il medesimo stato d'animo "da energia negativa diventa positiva forza motrice",<sup>703</sup> idonea a incentivare il marito, quale soggetto direttamente leso e particolarmente interessato alla repressione dell'illecito, a perseguire l'accusa con rinnovata determinazione sino al conseguimento della condanna.

Il *dolor* e il conseguente sdegno risultano, pertanto, funzionali al raggiungimento del duplice scopo dell'accusa privilegiata: da un lato, soddisfare la personale esigenza di rivalsa dei soggetti offesi, dall'altro, contribuire alla repressione del crimine dell'adulterio, nell'interesse dell'intera comunità.<sup>704</sup>

---

<sup>703</sup> Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 367.

<sup>704</sup> Thomas 1970, 642; Lambertini 1992 (*Ancora sui legittimati*), 366-67; Rizzelli 1997, 65-66; Rizzelli 2008, 82; Centola 2011, 38; Rizzelli 2012, 300.

### 3.2.3 Conclusioni del capitolo: l'ambivalente strumentalizzazione del *dolor* nella *lex Iulia de adulteriis*

In questo capitolo si sono analizzate le modalità attraverso cui la *lex Iulia de adulteriis* funzionalizzava in senso positivo lo stato d'animo che culturalmente si credeva si innescasse nel padre e, soprattutto, nel marito nei casi di adulterio. Ciò avveniva tanto nell'ambito dell'impunità maritale quanto in quello dell'accusa privilegiata.

Quanto alla prima, essa trovava il proprio fondamento proprio nel *dolor* e nell'*iniuria* che lo aveva suscitato. Era fondamentale, tuttavia, che il movente del marito omicida ricevesse un giudizio favorevole a livello sociale e che il *dolor* da cui aveva preso avvio la catena passionale culminata nell'uccisione fosse qualificato come *iustus*. Di qui l'imposizione di condizioni volte a dimostrare che lo sdegno avesse un motivo legittimo di manifestarsi – ad esempio la flagranza – e di limiti destinati a mantenerlo entro un perimetro ritenuto accettabile dalla società dell'epoca – il divieto di uccidere un amante di *status* elevato.

Nell'ambito dell'accusa di adulterio, invece, l'*iniuria* e il *dolor* erano posti al servizio dell'intento dichiarato della legge, ossia la repressione pubblica dell'adulterio. Nonostante quest'ultimo si qualificasse ormai come un crimine, perseguibile dall'intera comunità, il legislatore augusteo riservò un'accusa privilegiata al marito e al padre, fondandola sull'offesa da essi direttamente subita. Si è osservato che l'accusa *iure mariti vel patris* offriva maggiori garanzie di successo, non solo in forza dei privilegi che la corredevano, ma anche per via dell'intenso impulso punitivo che si riteneva dovesse animare i due soggetti intitolati ad essa. In particolare, al marito veniva riconosciuta una sorta di priorità sul suocero, proprio in ragione della determinazione che lo avrebbe spinto a condurre a termine l'accusa. Così, quando risultavano funzionali al bene pubblico, il *dolor* e l'*ira* venivano incoraggiati dallo stesso dettato normativo che, in un diverso ambito, li riteneva pericolosi.

Con queste premesse, l'intento di contenere la violenza privata e, al contempo, promuovere la repressione pubblica era destinato a non avere successo. E non solo perché la *lex Iulia de*

*adulteriis* dovette confrontarsi con una mentalità che, per secoli, aveva considerato l'adulterio una questione privata, da gestire in ambito domestico, senza le mal tollerate ingerenze dello Stato; ma anche perché il dettato normativo stesso, per la sua impostazione, finiva per alimentare – o comunque non contrastava efficacemente – un'idea radicata: che il *dolor* e l'*ira*, se suscitati da un'offesa sufficiente, fossero giustificabili e che, in determinate circostanze, potessero persino trasformarsi in una risorsa.

Come si avrà modo di argomentare in conclusione alla tesi, tale visione perdurò nella coscienza sociale anche nei secoli successivi all'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, tanto da incidere sul diritto stesso in tema di impunità maritale. Attraverso diversi rescritti, infatti, gli imperatori introdussero attenuanti per il marito che, travalicando i limiti imposti dalla legge augustea, si fosse reso responsabile di omicidio in un caso di flagrante adulterio. Ancora una volta, il riconoscimento di tali attenuanti trovava fondamento nella considerazione del suo *iustus dolor*.

## Conclusioni

L'analisi condotta ha consentito di mettere in luce come la *lex Iulia de adulteriis* rappresentasse non soltanto una legge sul malcostume sessuale femminile, ma anche un progetto di riorganizzazione della repressione dell'adulterio, attraverso il quale Augusto cercò di sostituire alla tradizionale gestione domestica forme di perseguimento pubbliche e quindi maggiormente controllate. Nel formulare la legge, il *princeps* tenne conto delle aspettative culturali sugli stati emotivi dei soggetti coinvolti, sulla base delle quali costruì strategie e ricadde in contraddizioni.

La tesi ha preso avvio dall'indagine delle modalità con cui, nei secoli precedenti alla *lex Iulia de adulteriis*, l'infedeltà coniugale veniva controllata e repressa, sulla base delle testimonianze delle fonti antiche e del confronto con i contributi della moderna storiografia. Per l'ampiezza del periodo considerato – esteso dalle origini di Roma alla tarda età repubblicana – e per la natura stessa delle testimonianze disponibili, spesso molto posteriori rispetto agli eventi narrati o appartenenti a generi letterari che impongono particolare cautela interpretativa, la ricostruzione non può che mantenere un carattere in larga misura ipotetico. Nondimeno, dai dati disponibili emerge come la repressione dell'adulterio, prima dell'intervento augusteo, risultasse caratterizzata da due tratti fondamentali: uno stretto legame con la dimensione domestico-familiare e un carattere tendenzialmente violento.

Il carattere domestico della repressione dell'adulterio prima dell'età augustea si rivela con chiarezza dall'analisi della prassi vigente, che affidava l'intervento punitivo esclusivamente a soggetti legati all'adultera da uno stretto rapporto di parentela. Quanto ai poteri del marito, la consuetudine – poiché per questa fase non è ancora possibile parlare propriamente di una disciplina legislativa – doveva probabilmente differenziarsi sulla base dell'elemento della flagranza. Per quanto riguarda le misure adottate nei casi di adulterio non scoperto in flagranza di reato è stato possibile formulare alcune ipotesi sulla base delle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco. Entrambi attribuiscono, infatti, a

Romolo una norma che avrebbe previsto per l'adulterio determinate modalità di repressione. Sotto questo aspetto, le due fonti sembrano presentare un'evidente divergenza. Si è tuttavia proposto che esse, più che contraddirsi reciprocamente, riflettano prassi appartenenti a momenti diversi della storia romana: una fase più antica nel caso di Dionigi di Alicarnasso, una più recente in quello di Plutarco.

Sin da un'epoca molto antica, la consuetudine prevedeva che la donna sospettata di adulterio fosse sottoposta a giudizio in un contesto interamente domestico. Secondo il racconto di Dionigi di Alicarnasso, infatti, Romolo avrebbe stabilito che la *uxor in manu* – l'autore non può che riferirsi al matrimonio *cum manu*, l'unico esistente in epoca regia – sospettata di adulterio fosse giudicata dal marito assistito dai συγγενεῖς, ossia dai parenti.<sup>705</sup> Questi ultimi saranno stati verosimilmente riuniti in un *consilium domesticum*, di cui non si conoscono tuttavia con certezza né l'esatta composizione, né le competenze. Appare invece sicuro che, qualora l'adulterio fosse stato accertato, esso costituisse una colpa idonea a legittimare l'esercizio dello *ius occidendi* da parte del marito offeso. Stando a Dionigi, la norma attribuita a Romolo aveva infatti stabilito che l'adultera riconosciuta colpevole dal *consilium domesticum* e dal marito titolare della *manus* potesse essere punita con la morte. Diversa la conseguenza cui l'adulterio non flagrante avrebbe dato luogo secondo Plutarco, il quale riferisce che, con la sua norma, Romolo avrebbe individuato nell'infedeltà coniugale femminile una giusta causa di ripudio.<sup>706</sup> È tuttavia verosimile che il biografo abbia proiettato nell'età fondativa una pratica in uso in epoca più avanzata. Probabilmente, quando il principio dell'indissolubilità del matrimonio – tipico del periodo più arcaico della storia romana – venne meno, la repressione dell'adulterio si aprì a soluzioni meno drastiche della morte. Con il mutare della mentalità e l'evoluzione delle forme matrimoniali, i Romani avrebbero dunque preferito ricorrere al ripudio della donna colpevole, rimedio applicabile dal marito anche nell'ambito della sempre più diffusa unione *sine manu*. Diversi

---

<sup>705</sup> Dion. Hal., *ant.* 2.25.6.

<sup>706</sup> Plut., *Rom.* 22.3.

episodi tardo repubblicani attestano in effetti casi di adulterio conclusisi semplicemente con lo scioglimento del matrimonio.

Sempre la morte fu invece il destino a cui andava in contro un'adultera sorpresa in flagrante, prima dell'intervento augusteo. Catone il Censore lo dichiara esplicitamente: se un marito sorprende la moglie infedele sul fatto, la flagranza del delitto lo dispensava dalla convocazione del *consilium domesticum*; egli poteva allora ucciderla impunemente, senza temere di incorrere in conseguenze.<sup>707</sup> Una simile prerogativa spettava al marito in quanto tale: non contava, in altri termini, se deteneva o meno la *manus* sulla moglie. È quanto si evince dalla testimonianza di Catone, che nel passo esaminato allude a un generico rapporto matrimoniale, senza fornire ulteriori dati; ma è quanto emerge anche da altre fonti, che attestano la presenza di questa prassi per tutta l'età repubblicana, dalle commedie di Plauto alle satire di Orazio. A pochi decenni dall'emanazione della *lex Iulia de adulteriis* quest'ultimo rivendicava per il marito una *iusta potestas* da esercitare su entrambi i colpevoli.<sup>708</sup> Il suo *ius occidendi*, infatti, si estendeva certamente anche al rivale.

Anche il padre, in forza della *patria potestas*, poteva certamente punire con la morte la figlia impudica. Le condotte sessuali illecite rappresentavano, infatti, senza dubbio *iustae causae* per l'esercizio dello *ius vitae ac necis*, potere che il *pater* deteneva su tutti i membri della *familia*. Allo stesso modo – come attestano due dei tre *exempla* che Valerio Massimo riporta nel sesto libro della sua opera – egli poteva uccidere il seduttore della figlia, forse come forma di vendetta privata.<sup>709</sup>

Padri e mariti: in epoca pre-augustea, erano questi i soggetti chiamati a sorvegliare la condotta sessuale delle proprie congiunte e a reprimere eventuali trasgressioni, eventualmente con il supporto di un *consilium domesticum* formato da parenti. L'adulterio, d'altra parte, ledeva anzitutto i loro interessi. Non sorprende, dunque, che l'iniziativa punitiva spettasse proprio a loro. Più in generale, poi, la moralità femminile era

---

<sup>707</sup> Cato frg. 200–201 *apud* Gell., 10.23.5.

<sup>708</sup> Hor., *sat.* 2.7.61–62.

<sup>709</sup> Val. Max., 6.1.3–4; 6.

tendenzialmente considerata una questione afferente alla sfera domestica. Per questo, prima della *lex Iulia de adulteriis*, la repressione dell'adulterio si compiva, di consuetudine, all'interno della *domus*.

All'aspetto domestico si associava il carattere intrinsecamente violento della repressione dell'adulterio, che emerge, come è evidente, anzitutto dallo *ius occidendi* riconosciuto al marito dell'adultera. Egli poteva esercitare tale diritto su entrambi i responsabili, senza alcun limite al di fuori della necessità della flagranza. L'uccisione degli adulteri poteva peraltro compiersi anche attraverso l'intervento punitivo paterno, come testimoniano i padri degli *exempla* tramandati da Valerio Massimo, intransigenti giustizieri delle proprie figlie impudiche e degli uomini che le avevano sedotte.

La repressione dell'adulterio, trovava la sua espressione più violenta nell'uccisione dei colpevoli. Ciò non significa, tuttavia, che essa non si manifestasse anche in altre forme. Diversi autori antichi – Plauto, Terenzio, Catullo, Orazio e Valerio Massimo – ricordano infatti i numerosi modi in cui i mariti traditi erano soliti sfogare la propria collera sui rivali sorpresi in compagnia delle mogli. Mutilazioni genitali, fustigazioni, percosse, violenze sessuali e abusi psicologici costituivano concreti pericoli per gli adulteri che sceglievano di intraprendere una relazione clandestina con una donna sposata. Non meno frequente era la possibilità che un marito decidesse di commutare la soddisfazione derivante dall'uccisione del rivale in una compensazione pecuniaria. Per aver salva la vita, l'adultero avrebbe, dunque, dovuto mettere mano al patrimonio, esponendosi a un rischio di altro tipo: un esborso economico eccessivo – tale da pregiudicare l'accesso alle cariche –, combinato alla riprovazione sociale connessa all'adulterio, avrebbe potuto determinarne la fine politica.

Pare inoltre che, in epoca pre-augustea, la violenza, quando esercitata in risposta all'adulterio flagrante, non suscitasse alcun tipo di riprovazione sociale. Al contrario, essa — a ogni livello, dalla coercizione pecuniaria dell'adultero all'uccisione di entrambi i colpevoli –, incontrava un pieno consenso. Tale atteggiamento emerge chiaramente anche dalle parole impiegate dagli autori antichi: la *potestas* del marito viene definita "*iusta*",

“giusta”,<sup>710</sup> e viene agita “*iure*”, “a buon diritto”.<sup>711</sup> Le fonti non restituiscono casi di mariti o padri puniti per la violenza esercitata nei confronti di mogli o figlie adultere, né dei loro complici. Tutt'al più esse confermano che il ricorso alla violenza era non solo socialmente approvato, ma anche giuridicamente ammesso.<sup>712</sup> Così, ad esempio, Catone il Censore dichiara espressamente che, in caso di flagrante adulterio, il marito uccideva la moglie adultera “*impune*”, “impunemente”; analogamente, Valerio Massimo, dopo aver ricordato alcuni episodi di durissime punizioni inflitte ad adulteri in epoca repubblicana, precisa che nessuna di esse costituì reato.<sup>713</sup>

Quanto all'intervento statale in materia di reati sessuali, esso risulta sostanzialmente assente. Nonostante un passo del giurista Paolo menzioni “*prioris leges plures*”, “diverse leggi precedenti”, che il primo capitolo della *lex Iulia de adulteriis* avrebbe abrogato integralmente oppure modificato in parte, non si hanno notizie certe dell'esistenza di una legislazione organica che regolasse l'adulterio o altri comportamenti sessuali socialmente riprovati in età repubblicana.<sup>714</sup> L'unica eccezione sicura è rappresentata dalla *lex Scatinia*, certamente in vigore all'epoca di Cicerone, che sanzionava alcune forme di omosessualità maschile. L'orientamento prevalente in dottrina giudica tuttavia poco probabile che la *lex Scatinia* possa essere annoverata tra le leggi cui allude Paolo. Quanto a eventuali disposizioni legislative sull'adulterio, non si hanno che richiami vaghi e poco probanti in Orazio e in Valerio Massimo.<sup>715</sup> Né Silla né Cesare sembrano aver promosso significativi interventi legislativi in materia. Plutarco attribuisce a Silla alcune leggi “sui matrimoni e sulla sobrietà”, pur sottolineandone al contempo la nota inclinazione per amore e adulteri; la testimonianza, tuttavia, è formulata in termini troppo generici per consentire di ipotizzare una legislazione specificamente diretta alla repressione del malcostume

---

<sup>710</sup> Hor., *sat.* 2.7.61-63.

<sup>711</sup> Plaut., *Mil.* 1435-37; Hor., *sat.* 1.2.46.

<sup>712</sup> Cato frg. 200-201 *apud* Gell., 10.23.5.

<sup>713</sup> Val. Max., 6.1.3.

<sup>714</sup> Paul., *coll.* 4.2.2.

<sup>715</sup> Hor., *sat.* 1.3.104-06; Val. Max., 6.1.13.

sessuale.<sup>716</sup> Quanto a Cesare, invece, le fonti non gli attribuiscono alcun provvedimento normativo in materia. Si può pertanto concludere che, in età repubblicana, una legislazione volta a criminalizzare gli illeciti sessuali fosse assente oppure, al più, talmente frammentaria e disorganica da rendere necessario l'intervento di Augusto per razionalizzare e riordinare la materia.

Ugualmente, si evidenzia una sostanziale assenza di *iudicia publica* aventi per oggetto la condotta sessuale femminile. Le *Storie* di Livio ricordano soltanto due episodi, risalenti al III secolo a.C.: nel 295 e, nuovamente, nel 213 a.C., diverse matrone furono condannate rispettivamente per *stuprum* e *probrum* nell'ambito di processi pubblici promossi su iniziativa magistratuale.<sup>717</sup> In tali occasioni le devianze sessuali femminili furono, dunque, considerate lesive di interessi collettivi e non soltanto familiari, assumendo una rilevanza criminale in contrasto con la prassi e la mentalità vigenti.

È tuttavia probabile che questa virata – che si presenta peraltro isolata in secoli di invariata tradizione – sia stata frutto dell'eccezionalità delle circostanze che fecero da contorno agli episodi – le guerre in corso, le profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali in atto e il clima di forte tensione religiosa. L'intervento dello Stato potrebbe essere stato determinato dall'esigenza di supplire al temporaneo indebolimento del controllo familiare, dovuto all'assenza di molti uomini impegnati nelle campagne militari; è altresì possibile che le matrone imputate si fossero rese collettivamente responsabili di delitti sessuali riconducibili alle categorie di *stuprum* o *probrum*, forse nell'ambito di culti nuovi di matrice straniera. Sullo sfondo dei due *iudicia publica* del III secolo a.C. sembrerebbe in ogni caso profilarsi l'affiorare di una visione nuova e criminalistica dell'impudicizia femminile, ugualmente determinata dal particolare contesto storico. Esso, da un lato, avrebbe favorito una rinnovata attenzione per i ruoli e le *virtutes* matronali, i cui contorni furono ridefiniti; dall'altro avrebbe contribuito a riattivare antiche superstizioni legate al genere e in

---

<sup>716</sup> Plut., *Lys. et Sull.* 41.3.3.

<sup>717</sup> Liv., 10.31.8-9; 25.1-2.

particolare il timore che la condotta immorale delle donne potesse compromettere la *pax deorum*.

Le conclusioni che si possono trarre dall'analisi condotta nel primo capitolo sono riassumibili con una frase che Cicerone scrisse nel *De Republica*, pochi decenni prima dell'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*:

*Nec vero mulieribus praefectus praeponatur, [...] sed sit censor, qui viros doceat moderari uxoribus.*

E non si proponga alle donne un prefetto, [...] ma sia il censore ad insegnare agli uomini come tenere a freno le mogli.

(Cic., *Rep.* 4.6 *apud* Non., 499.13)<sup>718</sup>

Lo stesso principio era stato sostenuto con forza da Catone il Censore nel discorso pronunciato contro l'abrogazione della *lex Oppia* nel 195 a.C.<sup>719</sup>

Quando era in gioco il comportamento delle donne, l'intervento dello Stato non rientrava dunque nell'orizzonte mentale dei Romani. Al contrario, è plausibile che esso sarebbe stato percepito come una fastidiosa interferenza, vista la tradizionale intolleranza verso ogni sconfinamento della dimensione pubblica in quella domestica. Il compito di sorvegliare la condotta femminile e di punire ogni trasgressione era affidato ai mariti – e, si aggiungerà, ai padri – di queste ultime. L'adulterio, in quanto malcostume afferente alla sfera della morale femminile, era pertanto oggetto di una repressione familiare, nella quale il ricorso alla violenza risultava ampiamente legittimato tanto sul piano sociale quanto su quello giuridico. Questa prassi si mantenne invariata per secoli, quantomeno nei suoi aspetti essenziali: essa permaneva ancora, sostanzialmente immutata, nei decenni antecedenti all'ascesa di Augusto. Quando si analizzi la *lex Iulia de adulteriis* nei suoi obiettivi e nei

---

<sup>718</sup> Traduzione a cura di L. Ferrero e N. Zorzetzi, 1974.

<sup>719</sup> Liv., 34.2-4.

suoi effetti, è dunque fondamentale tenere presente che i Romani, culturalmente diffidenti verso il cambiamento, erano legati all'idea di una repressione dell'adulterio domestica e violenta.

Augusto intervenne introducendo importanti elementi di novità in questo sistema. Fin dagli esordi del nuovo regime, il *princeps* fece del risanamento dei *mores* uno dei cardini della propria azione politica. A guidarlo era una convinzione largamente condivisa: la restaurazione della *res publica* – concetto su cui Ottaviano aveva costruito la legittimazione di una forma di governo del tutto inedita – non poteva prescindere da un recupero del diritto e della morale, anch'essi profondamente compromessi dai lunghi decenni delle guerre civili. Per promuovere il ritorno al *mos maiorum* Ottaviano-Augusto si servì di due strumenti fondamentali: da un lato, la propaganda attraverso gli *exempla*, tratti dalla storia di Roma o individuati all'interno della stessa *domus principis*, proposti ai cittadini come modelli di comportamento; dall'altro, la promulgazione di *leges*, che egli presentò personalmente ai comizi, nell'ambito dell'esercizio della *tribunicia potestas*, o che fece promuovere da altri magistrati, pur conservandone la sostanziale paternità politica.

La cosiddetta legislazione morale augustea investì ambiti che i Romani avevano tradizionalmente considerato appartenenti alla sfera privata e familiare, tra cui quello matrimoniale, al quale Ottaviano-Augusto riservò particolare attenzione. Per gran parte del suo principato, egli si adoperò, infatti, per costruire un programma legislativo volto a favorire le *iustae nuptiae* e la generazione di una prole legittima. Una prima proposta, avanzata tra il 28 e il 27 a.C., fu rapidamente abbandonata a causa delle resistenze incontrate tra i cittadini. Maggiore successo ebbe, invece, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C., successivamente integrata dalla *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. I due provvedimenti, comunemente trattati come un corpo unitario, introducevano un sistema di sanzioni indirette per i *caelibes* e gli *orbi* e, specularmente, una serie di incentivi destinati ai cittadini sposati e con prole. Sebbene l'intento dichiarato delle leggi matrimoniali fosse la moralizzazione dei costumi, si è ipotizzato che esse perseguissero anche finalità più concrete,

in particolare la risoluzione della crisi demografica che aveva colpito Roma a seguito delle guerre civili e di altri conflitti, ugualmente costosi in termini di vite umane.

È nell'ambito di questo progetto legislativo che si colloca la *lex Iulia de adulteriis*. Proposta da Augusto dinanzi al *concilium plebis* nel 18 a.C., o forse in un anno leggermente successivo, la nuova legge introduceva una profonda cesura dopo secoli di invariata tradizione, dichiarando l'adulterio un *crimen*, ossia un atto lesivo degli interessi dell'intera comunità. Per la prima volta, dunque, la repressione degli illeciti sessuali usciva dalle mura domestiche per approdare nell'ambito di una *quaestio perpetua* appositamente istituita, la cosiddetta *quaestio de adulteriis*. L'infedeltà coniugale cessava così di essere materia riservata al giudizio dei familiari e veniva affidata a un tribunale pubblico, composto da una giuria e presieduto da un magistrato. Appare dunque evidente la portata innovativa del provvedimento, che estendeva il controllo dello Stato in un ambito sino ad allora considerato di esclusiva pertinenza domestica.

Come ogni legge istitutiva di una *quaestio*, la *lex Iulia de adulteriis* definiva il *crimen* di competenza del nuovo tribunale e la pena prevista per i responsabili. Si è osservato che essa certamente disciplinava l'*adulterium* – ossia l'infedeltà coniugale della *nupta*, compiuta con *dolo* – e il *lenocinium* – vale a dire la condotta di chi traeva profitto dall'adulterio o contribuiva alla riabilitazione di un'adultera manifesta. È tuttavia probabile che il legislatore abbia attribuito rilevanza criminale anche ad altri comportamenti sessuali già oggetto di riprovazione sociale. La dottrina è pressoché concorde nel ritenere che il dettato normativo augusteo si occupasse anche dello *stuprum*, cioè la relazione sessuale intrattenuta con una *virgo* o una *vidua*, che pare fosse punito con la medesima sanzione prevista per l'*adulterium*. Più controversa è invece l'eventuale inclusione dell'*incestum*, vale a dire l'unione tra persone legate da stretti vincoli di parentela o affinità, sebbene l'opinione prevalente tenda ad escluderla.

Quanto alla pena da comminare ai colpevoli, la *lex Iulia de adulteriis* prevedeva la *relegatio in insulam*, ossia l'obbligo di risiedere su un'isola. Diversamente dalla *deportatio*, tale misura non comportava la perdita della cittadinanza, né del patrimonio. Alla relegazione si

associava la *publicatio bonorum*: la sottrazione di metà della dote e della terza parte dei beni per la donna e della metà del patrimonio per il suo complice. La condanna per adulterio produceva inoltre effetti che travalicavano le sanzioni penali in senso stretto: la perdita del *conubium* e della capacità di testimoniare, il divorzio, con le relative conseguenze sulla dote, l'*infamia* e, più in generale, una profonda riprovazione sociale, che investiva entrambi i responsabili. Nella mentalità sociale, in particolare, la *nupta* infedele tendeva a essere assimilata a una prostituta, un'idea che trovava concreta applicazione nell'obbligo, imposto alle adúltere, di abbandonare l'abito matronale per indossare la toga, indumento tipicamente associato alle meretrici.

La *lex Iulia de adulteriis* si inseriva perfettamente nel più ampio quadro della legislazione matrimoniale augustea. Come gli altri provvedimenti promossi da Augusto in materia familiare, infatti, essa perseguiva dichiaratamente un intento moralizzatore: contrastare l'adulterio, ossia quel comportamento che, più di ogni altro, appariva idoneo a compromettere la stabilità del matrimonio e della famiglia.

Questo, tuttavia, non implica che, con il proprio provvedimento, il legislatore non mirasse a realizzare anche obiettivi di altro tipo. Ne sono stati individuati almeno altri due: limitare le manifestazioni di violenza privata e incentivare la repressione pubblica dell'adulterio.

Il dettato normativo augusteo aveva inaugurato una nuova fase nella repressione dell'adulterio, istituendo una *quaestio de adulteriis* cui chiunque poteva rivolgersi per denunciare il nuovo *crimen*, mediante un'apposita accusa. In continuità con il passato, tuttavia, la *lex Iulia de adulteriis* riconosceva al padre e al marito dell'adúltera la possibilità di adottare anche un'altra soluzione, extragiudiziale, ossia di uccidere di propria mano i colpevoli, pur esclusivamente in caso di flagrante adulterio. Come è evidente, tale previsione non costituiva una novità assoluta: nel riconoscere ai familiari offesi un potere di questo tipo, Augusto si riallacciava a una prassi attestata da secoli. Il dato realmente innovativo risiedeva piuttosto nella profonda ridefinizione di quel diritto. Lo *ius occidendi* veniva infatti sottoposto a limiti assai più rigorosi rispetto al passato e disciplinato in modo differente a seconda che a esercitarlo fosse il padre o il marito. Su tale differenziazione

pesarono verosimilmente le aspettative culturali relative alle relazioni che i due soggetti avrebbero manifestato al momento della scoperta dell'adulterio.

Con diverse strategie il legislatore cercò di contenere lo *ius occidendi* paterno e l'impunità maritale. Fattori culturali molteplici potrebbero averne orientato le scelte. Il *pater* d'epoca repubblicana, nell'esercizio della *patria potestas*, poteva liberamente uccidere la figlia che avesse macchiato la propria condotta con comportamenti sessuali ritenuti riprovevoli, nonché il suo seduttore. La *lex Iulia de adulteriis* subordinò invece l'esercizio di tale facoltà al rispetto di una serie di condizioni.

Anzitutto, era richiesta una *potestas* in atto o trascorsa, ma, in tal caso, solo in quanto trasmessa al genero, senza soluzione di continuità, mediante la *conventio in manum*. La *lex Iulia de adulteriis*, infatti, riconosceva lo *ius occidendi* a quel padre che, avendo avuto la figlia *in potestate*, ne aveva autorizzato il passaggio nella *manus* del marito. Si è ipotizzato che il legislatore perseguisse in tal modo un duplice obiettivo: da un lato, garantire uno strumento repressivo al padre, visto l'ingente danno che l'adulterio arrecava ai suoi interessi e al suo onore, dall'altro colmare il vuoto che la stessa legge aveva creato, privando il marito del diritto di uccidere la moglie adultera.

La titolarità della *potestas* costituiva un requisito necessario, ma non sufficiente. Il soggetto legittimato doveva infatti essere un ascendente diretto dell'adultera, vale a dire il padre naturale o adottivo. Poiché l'adozione ricreava artificialmente il vincolo di paternità naturale, le due figure risultavano infatti equiparate. Ne consegue che molti *patres* rimanevano esclusi dall'esercizio dello *ius occidendi*: il padre *filius familias*, che non esercitava la *potestas* sull'adultera, e l'*avus*, che non era suo ascendente diretto.

Affinché l'uccisione degli adulteri risultasse lecita in forza della *lex Iulia de adulteriis*, il padre legittimato era inoltre tenuto a rispettare rigorose condizioni di luogo, tempo e modalità. Era necessario che gli amanti fossero sorpresi in flagrante adulterio, nella casa paterna o in quella del marito. L'intervento doveva poi essere immediato: il padre era tenuto a colpirli di propria mano, nel momento stesso della scoperta e in rapida successione, con un atto violento imparziale. Verosimilmente, tale disposizione era volta a dimostrare che

l'azione era scaturita da una reazione spontanea allo sdegno provocato dalla scoperta: che non si era trattato, in altri termini, di un omicidio ponderato, ma di un delitto d'impeto.

Dire che gli adulteri dovessero morire insieme non è tuttavia sufficiente. Come si è osservato, infatti, la *lex Iulia de adulteriis* conteneva prescrizioni più precise a riguardo. In particolare, era l'uccisione della figlia a dover seguire immediatamente quella del suo seduttore; diversamente, l'atto violento veniva qualificato e punito come omicidio. Per questa ragione, la dottrina ritiene più corretto parlare, con riferimento al padre, di *ius adulterum cum adultera occidendi*.

Già Papiniano osservava che la *lex Iulia de adulteriis* non avrebbe avuto motivo di riconoscere al padre un diritto – quello di uccidere la figlia – che già gli spettava in forza della *patria potestas*.<sup>720</sup> Più verosimilmente, dunque, la legge gli imponeva un vincolo: riservare alla figlia la stessa sorte che intendeva infliggere al suo amante, così da dimostrare di aver agito equamente. In altri termini, la morte della figlia veniva posta quale condizione di legittimità per l'uccisione del correo, soggetto che, verosimilmente, la disciplina augustea intendeva tutelare. Si evitava in questo modo che l'adulterio venisse usato come pretesto, ad esempio, per l'eliminazione di avversari politici. È soprattutto da questa disposizione che emerge il peso esercitato dalle aspettative culturali legate alla *pietas* paterna nella definizione dello *ius occidendi* previsto dalla legge.

In cosa consistevano tali aspettative? Sul piano formale, la *lex Iulia de adulteriis* esigeva che il padre, sorpresa la figlia in flagrante adulterio, agisse con *severitas*.<sup>721</sup> La legge richiamava così un'antica virtù, tradizionalmente associata alla figura, perlopiù arcaica, del padre austero e inflessibile, disposto a infliggere ai figli anche le punizioni più dure qualora violassero i *boni mores*. È probabile che la legge augustea, il cui dichiarato obiettivo era la repressione dell'adulterio, facesse leva sulla tradizionale *severitas* paterna, sollecitando un intervento a tutela della *pudicitia*. Del resto, anche se la realtà sociale poteva discostarsene,

---

<sup>720</sup> Papin., *coll.* 4.8.1.

<sup>721</sup> Macer., *dig.* 48.5.33 (32) pr.

era ancora questa l'immagine di padre che veniva proposta ai Romani come modello ideale di comportamento.

Eppure, un importante passo di Papiniano lascia intendere che Augusto, nel definire la disciplina dello *ius occidendi*, muovesse da un'idea diversa di padre.<sup>722</sup> A tale figura riteneva di poter riconoscere poteri punitivi piuttosto estesi, certamente superiori a quelli concessi al marito, senza temere che ciò vanificasse l'obiettivo di contenere le manifestazioni di violenza privata. Mosso non dalla *severitas*, bensì dalla *pietas*, tale padre sarebbe infatti stato incline a prendere decisioni in favore della figlia: l'affetto nei suoi confronti avrebbe prevalso sullo sdegno, dando luogo a una reazione improntata alla clemenza.

In ciò, Augusto avrebbe risentito dell'influenza di un contesto culturale ormai abituato a concepire il padre come una figura amorevole e indulgente. Tracce di questa visione si rinvencono soprattutto nella declamazione, genere a lungo guardato con diffidenza dagli studiosi, ma rivelatosi in realtà una preziosa fonte per la ricostruzione di costumi, valori e dinamiche relazionali della prima età imperiale. Nelle declamazioni esaminate, tutte incentrate su conflitti originati dall'adulterio, è emerso un atteggiamento paterno di assoluta indulgenza. I padri protagonisti delle controversie non intervengono mai in senso punitivo nei confronti dei figli o delle figlie colpevoli e, in alcuni casi, si adoperano addirittura per sottrarli alle conseguenze delle loro azioni. Per contro, l'immagine del padre giustiziere della figlia adultera è risultata sistematicamente assente: la *severitas*, pur frequentemente evocata, è trattata come una maschera, dietro la quale si cela un'indole naturalmente orientata alla clemenza.

In questa prospettiva, si è ipotizzato che le raccolte declamatorie, cronologicamente assai prossime all'età augustea, riflettano il panorama culturale entro cui il *princeps* definì la propria legislazione. Nel tentativo di contenere il ricorso alla violenza domestica di padri e mariti, Augusto avrebbe adottato la soluzione più prudente, attribuendo i poteri più ampi al soggetto che, secondo le aspettative condivise, dava maggiori garanzie di moderazione.

---

<sup>722</sup> Papin., *coll.* 4.9.1.

Posti gli obblighi della *lex Iulia de adulteriis*, vi era infatti ragione di credere che un padre affettuoso e comprensivo, pur di non condannare la figlia a morte, avrebbe rinunciato del tutto al diritto di uccidere il suo amante, lasciando che la repressione dell'adulterio si svolgesse nelle forme e nelle sedi previste dalla legge. A ciò si aggiunga la considerazione che il padre, specie in caso di matrimonio *sine manu*, sarebbe rimasto maggiormente colpito dalla morte della figlia, rispetto al marito.

Ben diverso era il tipo di reazione che i Romani si attendevano da un marito tradito al momento della scoperta dell'adulterio. *Calor et impetus*, ardore e impeto, sono i sentimenti che Papiniano gli attribuisce nello stesso passo in cui richiama la *pietas paterni nominis*. C'era d'aspettarsi, insomma, che il marito rispondesse all'offesa con rabbia, non con la moderazione tipica del padre; che si lasciasse trascinare dall'emotività e fosse incline a ricorrere con facilità alla violenza. Proprio per questo, precisa il giurista, il legislatore avrebbe ritenuto necessario imporre un freno alla sua reazione.<sup>723</sup>

In effetti, la *lex Iulia de adulteriis* ridimensionò profondamente i margini di impunità di cui il marito aveva tradizionalmente goduto. La novità più significativa rispetto al passato riguardò il diritto di uccidere la moglie sorpresa in flagrante adulterio, facoltà che gli venne preclusa. La norma augustea annullava così la prerogativa che Catone il Censore aveva orgogliosamente rivendicato per il marito d'epoca repubblicana: anche in caso di flagrante adulterio, l'uccisione della moglie non sarebbe più rimasta impunita.

È vero che la *lex Iulia de adulteriis* continuava a riconoscere al marito l'impunità per l'uccisione del correo, ma ne subordinava l'applicazione al rispetto di rigorose condizioni e precisi adempimenti. Anzitutto, egli non poteva colpire impunemente qualsiasi adultero, bensì soltanto individui appartenenti a determinate categorie sociali di bassa estrazione: gli adulteri di rango erano dichiarati intoccabili.

Per godere dell'impunità, il marito doveva, inoltre, sorprendere gli amanti in casa propria – non anche quella del suocero – e ripudiare la moglie *sine mora*, ossia prontamente, subito

---

<sup>723</sup> Papin., *coll.* 4.9.1.

dopo l'uccisione. Oltre a costituire un presupposto necessario per l'esercizio dell'accusa pubblica – preclusa finché il vincolo matrimoniale permaneva –, il ripudio assolveva probabilmente a un'ulteriore funzione. Esso consentiva, infatti, di dimostrare che l'uccisione era stata determinata da una reazione istintiva e non da una decisione premeditata. Lo sdegno che aveva indotto il marito a colpire il correo si riversava così anche sulla moglie, ugualmente responsabile dell'adulterio; tuttavia, poiché la legge non gli consentiva di tradurre tale ostilità in un atto violento, la sanzione nei confronti della donna assumeva la forma dell'allontanamento mediante ripudio. La reazione del marito risultava pertanto coerente e imparziale nei confronti di entrambi i colpevoli.

A ciò si aggiungeva l'obbligo di comunicare al magistrato, entro tre giorni, l'avvenuta uccisione e le circostanze nelle quali essa si era verificata.

La *lex Iulia de adulteriis* subordinava dunque l'impunità del marito a una serie di requisiti particolarmente rigorosi, il cui rispetto dipendeva in larga parte dalla fortuna e la cui violazione comportava conseguenze gravissime. Il mancato adempimento anche di una sola delle condizioni previste era infatti sufficiente a trasformare il marito in un omicida, esponendolo alla pena capitale prevista dalla *lex Cornelia de sicariis*. Appare dunque probabile che, attraverso la disciplina dell'impunità maritale, il legislatore augusteo intendesse porre all'impetuoso marito quel freno cui Papiniano alludeva. In altri termini, Augusto sembra aver predisposto una serie di misure volte a ridurre quanto più possibile lo spazio di azione del soggetto ritenuto maggiormente incline a lasciarsi trascinare dall'ira. Anche sotto questo profilo, la disciplina dello *ius occidendi* rivela la volontà di contenere le forme tradizionali di repressione domestica e violenta dell'adulterio e mostra come le aspettative culturali relative all'emotività del marito abbiano inciso sulle scelte del legislatore, alla luce degli obiettivi che si era prefissato.

Si è inoltre osservato che la facoltà di infliggere impunemente all'amante oltraggi fisici di varia natura, riconosciuta al marito da una prassi secolare, sopravvisse all'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*. Racconti di sevizie inflitte agli adulteri sono un motivo ricorrente in numerosi autori posteriori, anche di molto, all'epoca augustea, come Valerio Massimo,

Marziale, Giovenale e Apuleio. Come già per l'epoca precedente, è significativa l'assenza di qualsiasi riferimento a eventuali sanzioni imposte agli autori di queste violenze, i quali dovevano evidentemente agire *iure*. Si è tuttavia ipotizzato che ciò non avvenisse in forza di una previsione espressa della *lex Iulia de adulteriis* – che probabilmente non disponeva nulla in merito alla possibilità di infliggere punizioni fisiche agli adulteri – bensì in virtù dell'elaborazione dei giuristi. Questi, forse già al momento stesso dell'emanazione, avrebbero interpretato il dettato normativo secondo un argomento *a maiore ad minus*: se era lecito uccidere l'adultero, doveva esserlo anche sottoporlo a pene meno gravi, quali flagellazioni, percosse, evirazioni o violenze sessuali.

Il nono libro delle *Metamorfosi* di Apuleio costituisce un osservatorio privilegiato delle modalità con cui la società romana immaginava, rappresentava e regolava i casi di flagrante adulterio. Esso offre anzitutto una vivida rappresentazione delle reazioni emotive e dei comportamenti culturalmente associati a tali circostanze. In particolare, nelle quattro novelle sull'adulterio, un ruolo centrale è chiaramente attribuito alla rabbia, immancabilmente presente e descritta con una terminologia legata al fuoco: la collera si manifesta nei gesti, negli atteggiamenti del corpo, nelle minacce e nelle intenzioni omicide dei mariti, siano essi certi o anche solo sospettosi del tradimento. In secondo luogo, la vicenda del mugnaio, marito che eccezionalmente non si lascia dominare dall'ira, mette in scena quella che sembra essere una corretta applicazione della disciplina prevista dalla *lex Iulia de adulteriis* in un caso di flagrante adulterio.

In conclusione, si può ritenere che dalla disciplina dello *ius occidendi ex lege Iulia* emerga la volontà del *princeps* di porre un freno alla repressione domestica e violenta dell'adulterio. Pur senza essere abolita, infatti, l'impunità per l'uccisione degli amanti sorpresi in flagrante fu profondamente ridimensionata, tanto per il padre quanto, ancor di più, per il marito. L'analisi ha inoltre evidenziato che, nel definire margini di impunità differenti per i due soggetti che in precedenza erano stati sostanzialmente accomunati, Augusto fu verosimilmente influenzato dalle aspettative culturali relative alle loro reazioni emotive al momento della scoperta dell'adulterio. Il padre dava maggiori garanzie di moderazione,

soprattutto perché la legittimità dell'uccisione del correo era subordinata al sacrificio della figlia, verso la quale si presumeva fosse legato da un sentimento di affetto. Il marito, al contrario, era ritenuto più incline a lasciarsi sopraffare dalla collera e a cedere all'impeto violento. Anche per questo motivo, il suo spazio d'azione risultò dunque assai più ristretto di quello riconosciuto al suocero.

Ma, nel tenere conto del *calor et impetus mariti*, la legge augustea finiva per assumere posizioni non sempre coerenti. La *lex Iulia de adulteriis* presentava tensioni interne nel modo di concepire e trattare lo stato emotivo del marito tradito. Da un lato, infatti, proprio l'impeto suscitato dalla scoperta dell'adulterio giustificava la forte limitazione delle sue facoltà repressive; dall'altro, quello stesso impeto costituiva il fondamento della pur limitata impunità che la legge continuava a riconoscergli nei casi di flagrante adulterio. Nell'ambito della nuova *accusatio adulterii*, inoltre, esso risultava non soltanto valorizzato, ma in una certa misura persino incoraggiato.

Quanto all'impunità maritale, si è ipotizzato che essa trovasse il proprio fondamento nel cosiddetto *iustus dolor*, ossia il particolare stato d'animo in cui il marito veniva a trovarsi al momento della scoperta dell'adulterio, lo sdegno suscitato dall'offesa a un valore tenuto in gran conto dalla coscienza sociale.

L'analisi delle fonti filosofiche e letterarie ha evidenziato come, nella cultura romana d'età augustea, *iniuria*, *dolor*, *ira* e *ultio* fossero concepiti come momenti di un medesimo processo emotivo. La scoperta di un'offesa ingiusta generava *dolor*, sentimento affine allo sdegno; dal *dolor* scaturiva l'*ira*, intesa come desiderio di vendicare l'*iniuria*; se infine l'*ultio* veniva portata a compimento, essa forniva una forma di compensazione psicologica, attenuando il *dolor* iniziale. Si è osservato che, entro determinati limiti, tale meccanismo passionale non era necessariamente oggetto di riprovazione sociale. Benché la cultura augustea tendesse a privilegiare la razionalità rispetto all'emotività, la collera e l'impeto violento potevano risultare in certa misura giustificabili, purché l'*iniuria* da cui avevano avuto origine fosse ritenuta sufficientemente grave. La nozione di *iustus dolor*, che riaffiora

nella disciplina della *lex Iulia de adulteriis*, si inserisce dunque in un più ampio quadro culturale.

Nel caso del marito, le condizioni cui era subordinata l'impunità – la flagranza, la scoperta dell'adulterio nella *domus*, l'immediatezza della reazione e il tempestivo ripudio della moglie – appaiono funzionali a dimostrare che l'uccisione dell'adultero era avvenuta sotto l'impulso di un *iustus dolor*, ossia di uno sdegno provocato da un'offesa ritenuta socialmente rilevante. L'impunità maritale trovava, dunque, il proprio fondamento non soltanto nello stato emotivo dell'agente, ma anche nella valutazione positiva che la coscienza sociale riservava alle ragioni della sua reazione. Entro tale prospettiva, si spiega l'esclusione degli adulteri di rango elevato dall'ambito di applicazione dello *ius occidendi*: in una società fortemente gerarchica, il valore sociale della vittima poteva prevalere sulle ragioni del marito offeso. Il *dolor* che avesse condotto all'uccisione di un cittadino romano di rispettabile condizione sociale non poteva in nessun caso essere ritenuto *iustus*.

Diversa era la posizione del padre, il cui diritto di uccidere gli adulteri trovava fondamento nella *vitae necisque potestas* o in un nuovo potere introdotto dalla *lex Iulia de adulteriis* stessa. Non trattandosi di un atto anti-giuridico, dunque, esso non richiedeva di essere giustificato sulla base del *dolor*. Ciononostante, è emerso che la disciplina legislativa e la successiva elaborazione giurisprudenziale attribuirono un rilievo crescente anche alla dimensione emotiva paterna. Ciò si rivela dall'attenzione riservata dalla norma augustea all'offesa arrecata all'onore della famiglia d'origine dell'adultera, aggravata dal fatto che l'adulterio fosse consumato e scoperto all'interno della *domus*, nonché alle modalità dell'intervento punitivo: l'immediatezza e l'imparzialità dell'uccisione costituivano infatti indizi del fatto che l'azione fosse stata compiuta sotto l'impulso dello sdegno. Negli anni che seguirono la *lex Iulia de adulteriis*, poi, l'elemento psicologico paterno assunse una rilevanza progressivamente maggiore. Giuristi e imperatori consapevoli delle concrete difficoltà che potevano ostacolare l'uccisione *in continenti* di entrambi gli adulteri, valorizzarono infatti l'irriducibile *voluntas occidendi* del padre, purché dimostrabile mediante un dato oggettivo, quale possibile criterio di esclusione della punibilità, quando il

risultato richiesto dalla legge non fosse stato raggiunto. Anche sotto questo profilo emerge dunque con chiarezza quanto la disciplina augustea dell'adulterio fosse permeata da categorie emotive.

Assoluta novità introdotta dalla *lex Iulia de adulteriis* fu l'*accusatio adulterii*. In assenza di flagranza, oppure qualora il padre e il marito non volessero o non potessero esercitare lo *ius occidendi*, la legge augustea prevedeva la possibilità di presentare un'apposita accusa. L'*accusatio adulterii* rappresentava il primo passo della nuova repressione pubblica dell'adulterio: se accolta, essa dava infatti luogo al processo dinanzi alla *quaestio de adulteriis* e all'eventuale comminazione della pena prevista dalla legge. Poiché l'adulterio si configurava ormai come *crimen*, l'iniziativa veniva aperta a qualsiasi cittadino in possesso della *potestas accusandi*: chiunque facesse parte della *civitas* colpita, risultava interessato a tutelarla e doveva dunque essere ammesso a prendere parte alla repressione.

Tuttavia, ricollegandosi in qualche misura al passato, la *lex Iulia de adulteriis* riconosceva al marito e al padre dell'adultera alcuni privilegi nell'esercizio dell'accusa. Nei primi sessanta giorni dallo scioglimento del matrimonio, i due avevano infatti accesso a una forma d'accusa loro riservata, l'*accusatio iure mariti vel patris*, cui si associavano specifici benefici. Non c'è dubbio che il fondamento di questo privilegio risiedesse nel particolare legame che li univa alla donna colpevole, in forza del quale l'adulterio veniva qualificato, anzitutto, quale *iniuria* nei loro confronti. Il primo scopo dell'accusa privilegiata consisteva proprio in questo: consentire ai soggetti direttamente lesi dall'adulterio di dare soddisfazione al proprio *dolor*, senza essere preceduti da terzi. Si è tuttavia sottolineato che il fine di questa particolare forma di accusa non si esauriva qui. Anche se agivano per soddisfare una personale esigenza di rivalsa, infatti, i titolari dell'*accusatio iure mariti vel patris* concorrevano concretamente alla tutela della comunità da un comportamento lesivo. In ciò, anzi, essi davano maggiori garanzie di efficacia rispetto a qualsiasi *extraneus*: proprio perché erano stati direttamente lesi dall'infedeltà coniugale era verosimile che il padre e soprattutto il marito della *nupta* avrebbero condotto a termine la repressione con

particolare motivazione, contribuendo a realizzare il dichiarato intento della *lex Iulia de adulteriis*.

Per agevolare il marito e il padre in questo processo e per incentivarli a ricorrere all'*accusatio adulterii*, il legislatore augusteo decise di corredare l'accusa loro riservata di precisi benefici. Contrariamente a quanto avveniva nel caso dello *ius occidendi*, dove gli stringenti limiti imposti dal dettato normativo generavano per i due titolari il concreto rischio di commettere errori e di ricadere in gravi conseguenze, nell'ambito dell'accusa venivano dunque riconosciute loro particolari tutele dal potenziale incoraggiante. Il marito e il padre dell'adultera avevano a disposizione un periodo loro riservato per presentare l'accusa. Tale periodo aveva la durata di sessanta giorni utili, che venivano conteggiati a partire dalla data del divorzio. Solo al termine dei sessanta giorni l'accusa veniva aperta agli estranei. I titolari dell'accusa privilegiata disponevano inoltre della facoltà di richiedere l'interrogatorio mediante tortura degli schiavi per raccogliere prove sulla colpevolezza dei presunti adulteri, godevano di semplificazioni formali negli atti costitutivi del processo e avevano la possibilità di beneficiare dell'esenzione dalla pena della *calumnia*, qualora non riuscissero a dimostrare la reità degli accusati.

Un ulteriore aspetto è centrale ai fini della ricerca: nell'ambito dell'*accusatio iure mariti vel patris*, il marito godeva di una sorta di priorità rispetto al padre. Se i due presentavano contemporaneamente richiesta d'accusa, infatti, era il primo a essere considerato il soggetto più idoneo a procedere. Tale preferenza operava persino nel caso in cui il suocero avesse già depositato il *libellus inscriptionis*, purché il ritardo del marito fosse dovuto alla necessità di reperire prove efficaci.

Ulpiano fondava questa soluzione sulla convinzione che il marito, direttamente leso dall'infedeltà coniugale, fosse animato da un *dolor* più profondo e da un'*ira* più proclive di quella paterna; per tale ragione, egli appariva più determinato nel sostenere l'accusa fino alla fine. In altri termini, il marito era considerato l'accusatore più adatto in virtù del particolare coinvolgimento emotivo che ci si attendeva da lui.

Pare che tale priorità non trovasse fondamento in un'esplicita previsione della legge augustea, ma costituisse piuttosto il risultato di una successiva elaborazione giurisprudenziale. Ciononostante, nulla induce a ritenere che la soluzione accolta da Ulpiano fosse estranea allo spirito della *lex Iulia de adulteriis*.

L'analisi condotta ha, dunque, consentito di mettere in luce un aspetto fondamentale. Le categorie emotive del *dolor* e dell'*ira* assumevano un ruolo centrale tanto nella disciplina dello *ius occidendi* quanto nell'ambito dell'*accusatio adulterii*. In entrambi i casi, sulla base di precise aspettative culturali, si presupponeva l'attivarsi, nel marito offeso, di una tumultuosa reazione di sdegno e collera, originata dall'*iniuria* e incline a tradursi in un'urgente necessità di agire. La prospettiva assunta nei due contesti rispetto a tale reazione risulta tuttavia profondamente diversa. Nella disciplina dello *ius occidendi*, le aspettative sul *calor et impetus* del marito e sulla *pictas* paterna avevano indotto il legislatore a circoscrivere sensibilmente lo spazio d'azione del primo e a privilegiare la posizione del secondo. Nell'ambito dell'*accusatio adulterii*, al contrario, la stessa dinamica diventava argomento a sostegno del riconoscimento di una forma di priorità al marito. Il *dolor*, la rabbia e il desiderio di vendetta lo rendevano infatti il soggetto più interessato alla repressione dell'adulterio e dunque il più idoneo a perseguirla efficacemente. Da energia negativa, il medesimo stato d'animo diventava così positiva forza motrice, funzionale al raggiungimento del duplice obiettivo dell'accusa privilegiata: soddisfare la personale esigenza di vendetta del marito offeso, ma anche contribuire a contrastare il fenomeno dell'adulterio, nell'interesse dell'intera comunità.

Per tirare le somme, le principali conclusioni raggiunte nella tesi possono essere così sintetizzate. L'analisi delle fonti ha evidenziato come, prima dell'intervento augusteo, Roma fosse da secoli legata a una repressione dell'adulterio di carattere domestico e frequentemente violento, rispetto alla quale lo Stato non esercitava alcun ruolo significativo. Con la *lex Iulia de adulteriis*, ufficialmente presentata come un provvedimento destinato a porsi a tutela dei buoni costumi degli antenati, Augusto tentò di introdurre una cesura rispetto a tale tradizione. In particolare, l'esame della disciplina

della legge induce a ritenere che tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore vi fosse anche il contenimento della violenza domestica esercitata da padri e mariti contro le adulate e i loro amanti, una consuetudine che da sempre godeva di piena approvazione sociale.

Pur mantenendo in vita lo *ius occidendi* del padre e del marito, Augusto ne limitò infatti l'esercizio attraverso l'applicazione di condizioni particolarmente rigorose che, se già appaiono restrittive per il padre, risultano ancor più incisive nei confronti del marito. La *ratio* sottesa a tale disposizione si comprende alla luce delle precise aspettative culturali che i Romani nutrivano circa la reazione emotiva dei due soggetti alla scoperta dell'adulterio. Dal padre ci si attendeva un atteggiamento improntato alla *pietas* e all'indulgenza; l'obbligo di uccidere la figlia insieme al correo, affinché l'omicidio di quest'ultimo risultasse legittimo, era probabilmente destinato a favorire la rinuncia all'uso della violenza. Al marito, invece, la cultura romana associava le categorie del *calor* e dell'*impetus*, presupponendo l'attivarsi, nella sua psiche, di una tumultuosa sequenza emotiva che dal *dolor* suscitato dall'*iniuria* conduceva all'*ira* e infine all'incontenibile impeto violento. Le testimonianze dei giuristi di età classica suggeriscono che Augusto fosse pienamente consapevole di tali presupposti culturali.

Un ulteriore risultato dell'indagine consiste nell'aver messo in luce alcune tensioni interne alla *lex Iulia de adulteriis*. Se infatti, nell'ambito della disciplina dello *ius occidendi*, il processo emotivo che la cultura romana poneva alla base della violenza del marito aveva spinto il legislatore ad adottare misure contenitive, altrove, all'interno dello stesso dettato normativo, esso trovava riconoscimento e valorizzazione. Così, il *iustus dolor*, categoria culturalmente riconosciuta dai Romani, costituiva il fondamento della pur limitata impunità riconosciuta al marito che avesse ucciso il correo colto in flagrante adulterio. Nell'ambito dell'*accusatio adulterii iure mariti vel patris*, inoltre, l'ira del marito finiva per essere incoraggiata, in quanto positiva forza motrice, capace di renderlo più idoneo del padre a concorrere alla capillare e pubblica repressione dell'adulterio, cui Augusto aspirava. Nel suo rapporto con la dimensione psicologica del padre e del marito dell'adultera – o, più precisamente, con le aspettative culturali che la società romana nutriva nei confronti del

loro stato d'animo – la *lex Iulia de adulteriis* costruì dunque strategie, ma ricadde anche in contraddizioni. In particolare, la norma augustea sull'adulterio, volta al contenimento della violenza, finì per recepire e valorizzare alcune delle categorie culturali che a quella stessa violenza fornivano legittimazione.

### **Un bilancio conclusivo: oltre la *lex Iulia de adulteriis***

In chiusura del lavoro, si desidera riservare qualche riflessione agli effetti concreti che la *lex Iulia de adulteriis* riuscì effettivamente a produrre. Numerosi sono infatti gli indizi che suggeriscono come, nonostante l'accoglienza generalmente favorevole degli autori contemporanei ad Augusto, il provvedimento non riuscì a conseguire pienamente gli obiettivi che si proponeva. La *lex Iulia de adulteriis* appare infatti scarsamente applicata, poco temuta e bisognosa di continui interventi correttivi, limiti che si manifestarono non soltanto nel lungo periodo, ma già negli anni immediatamente successivi alla sua emanazione. Soprattutto, vi sono ragioni per ritenere che le strategie augustee non abbiano avuto successo proprio sul terreno posto al centro di questa ricerca: quello della violenza domestica. Essa continuò, infatti, a essere praticata e legittimata attraverso categorie riconducibili al *dolor* non solo dopo l'introduzione della *lex Iulia de adulteriis*, ma anche ben oltre la fine dell'esperienza romana.

## ***Ubi nunc Lex Iulia, dormis?*<sup>724</sup> La limitata applicazione della *lex Iulia de adulteriis***

Anzitutto la *lex Iulia de adulteriis* fallì nel suo primario e dichiarato obiettivo, ossia la repressione dell'adulterio. La vita disinvolta e gli amori senza vincoli proseguirono pressoché indisturbati anche dopo l'emanazione della legge, come testimoniano le fonti antiche e gli interventi degli imperatori successivi, che in più occasioni tentarono di correggere le manchevolezze del provvedimento augusteo.<sup>725</sup>

Primaria testimonianza di una temperie contraria ai rigori della *lex Iulia de adulteriis* – temperie che, evidentemente, si manifestò già all'indomani del provvedimento – sono le opere erotiche di Ovidio, cui già si è fatto riferimento nel secondo capitolo. Ponendosi in aperto contrasto con gli sforzi moralizzatori di Augusto, esse elogiavano, istruivano e invitavano all'amore libero, alla seduzione, al tradimento.<sup>726</sup> Negli *Amores*, ad esempio, Ovidio invitava gli uomini a non esercitare un controllo eccessivo sulle proprie donne. Una donna dall'indole impudica, osservava, sarà inevitabilmente adultera, nel pensiero come nel corpo: la sua volontà finirà per prevalere su ogni tentativo di costrizione. Il divieto, lungi dal produrre l'effetto sperato, non farà che accrescerne il desiderio di infrazione, mentre la sorveglianza la renderà più appetibile agli occhi dei seduttori. Chi si sente oltraggiato dall'infedeltà della moglie, aggiungeva Ovidio, forse con una velata allusione alla *lex Iulia de adulteriis*, non conosce abbastanza i costumi di Roma, i cui fondatori, Romolo e Remo, nacquero da un *crimen*, ossia dall'illecita relazione di Marte con una Vestale. Sarebbe, dunque, preferibile rinunciare a un rigore inutile, mostrarsi tolleranti nei confronti della moglie e piuttosto trarre vantaggio dai suoi successi amorosi, che procureranno amicizie e

---

<sup>724</sup> Iuv., 6.37.

<sup>725</sup> Zablocka 1986, 399; Fayer 2005, 365.

<sup>726</sup> Della Corte 1982, 552-58; Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 33-37.

doni. Una simile condotta era espressamente condannata dalla legislazione augustea in quanto *lenocinium*.<sup>727</sup>

Analogamente, nell'*Ars Amatoria*, il poeta invitava gli uomini a mostrarsi conniventi e a fingere di ignorare le relazioni delle proprie amanti fisse: "l'amore", infatti, "cresce tra chi è stato colto in flagrante".<sup>728</sup> Poco dopo, tuttavia, precisava di non rivolgersi ai mariti legittimi e affermava:

*En iterum testor: nihil hic nisi lege remissum  
luditur; in nostris instita nulla iocis.*

Ecco, lo dichiaro per la seconda volta: qui non si mette in ridicolo nulla, se non quel che è permesso dalla legge; nei miei scherzi non c'è nessuna matrona.

(Ov., *ars*. 2.599-600)<sup>729</sup>

A più riprese, nel corso dell'opera, Ovidio aveva avanzato giustificazioni di questo tipo, nel tentativo di tutelarsi dall'accusa di stare esortando le matrone romane allo *stuprum* e all'*adulterium*. Già nei versi d'esordio, del resto, il poeta aveva dichiarato:

*Estē procul, vittae tenuēs, insigne pudoris,  
quaeque tegis medios instita longa pedes:  
nos Venerem tutam concessaque furta canemus  
inque meo nullum carmine crimen erit.*

State lontani, veli leggeri, segno distintivo del pudore, e voi, lembi della tunica lunghi che coprite fino a metà piede: io esporrò in versi l'amore che non corre

---

<sup>727</sup> Ov., *am*. 3.4. Vd. Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 34-35.

<sup>728</sup> Ov., *ars* 2.559: "*Crescit amor prensis*". Traduzione a cura di A. Della Casa, 1982.

<sup>729</sup> Traduzione a cura di A. Della Casa, 1982.

pericoli e l'amore furtivo permesso e nella mia poesia non ci sarà nessun motivo di accusa.

(Ov., *ars.* 1.31-34)<sup>730</sup>

Tali cautele non bastarono, però, a sottrarlo ai sospetti. Nell'8 d.C., infatti, Ovidio fu relegato sull'isola di Tomi, nelle sue parole, perché responsabile di due colpe, il celebre "*carmen et error*": un non meglio specificato errore e un carme immorale, verosimilmente l'*Ars Amatoria*, che lo avrebbe trasformato in un "maestro di turpe adulterio".<sup>731</sup>

Ovidio morì a Tomi. Nella città che aveva abbandonato, tuttavia, l'attitudine cui aveva dato voce nei propri versi continuava a sopravvivere con immutata energia. Diversi indizi suggeriscono, infatti, la presenza, soprattutto negli ambienti della raffinata gioventù urbana, di una profonda insofferenza nei confronti delle riforme augustee e dei veti che queste avevano imposto all'esercizio di uno stile di vita libero.<sup>732</sup>

Le fonti tramandano un singolare espediente cui alcune donne romane di rango senatorio o equestre avrebbero fatto ricorso per eludere le disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*: dichiarandosi pubblicamente prostitute, mezzane o attrici, esse si svincolavano dallo *status* di *matronae* e ricadevano nella categoria di coloro *in quas stuprum non committitur*. Attraverso tale scappatoia legale, le donne romane avevano dunque trovato un modo di sottrarsi ai rigori della legislazione augustea, ben disposte a essere colpite dall'*infamia* pur di poter condurre una vita svincolata da obblighi morali e intrattenere liberamente relazioni extraconiugali.<sup>733</sup>

Il fenomeno doveva essere tutt'altro che marginale, se è attendibile la notizia secondo cui, in età tiberiana, si avvertì la necessità di intervenire contro tale pratica. Tre testimonianze antiche ricordano, infatti, i provvedimenti del Senato e dell'imperatore diretti a reprimere il

---

<sup>730</sup> Traduzione a cura di A. Della Casa, 1982. Cfr. Ov., *ars.* 2.613-14.

<sup>731</sup> Ov., *trist.* 2.207-12: "*obsceni doctor adulterii*".

<sup>732</sup> Spagnuolo Vigorita 2002<sup>2</sup>, 37.

<sup>733</sup> Malavolta 1978, 357; Migliario 1989, 541; Treggiari 1991, 297; Fayer 2005, 345; 349; Cantarella 2015, 140.

malcostume femminile, con esplicito riferimento ai tentativi di aggirare la normativa augustea in materia di adulterio.

Tacito e Papiniano menzionano un senatoconsulto del 19 d.C., che avrebbe vietato alle donne di elevata condizione sociale di esercitare la prostituzione,<sup>734</sup> il lenocinio e l'attività teatrale "*evitandae poenae adulterii gratia*", "per evitare la pena prevista per l'adulterio".<sup>735</sup> Svetonio, invece, non fa riferimento ad alcuna deliberazione del senato e attribuisce direttamente a Tiberio l'iniziativa di colpire le *feminae famosae* – ossia 'screditate', 'infamate', 'scostumate', 'famigerate'<sup>736</sup> – appartenenti agli ordini superiori, che, per aggirare le pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis*, avevano iniziato a professare il lenocinio. Per impedire che le donne impudiche trovassero rifugio in un simile espediente, l'imperatore avrebbe disposto nei loro confronti la pena dell'*exilium*. La medesima sanzione fu applicata anche ai numerosi giovani di rango senatorio o equestre che ricorrevano a uno stratagemma simile: desiderosi di esibirsi negli spettacoli teatrali o nelle arene,<sup>737</sup> essi cercavano deliberatamente di incorrere nell'*infamia*, per decadere dal proprio *status* e potersi così dedicare ad attività ritenute socialmente degradanti.<sup>738</sup>

Quest'ultima notizia trova riscontro in un documento epigrafico rinvenuto a Larino, nel Molise. La tavola di bronzo conserva, sebbene con gravi lacune, la parte iniziale del testo di un senatoconsulto risalente al 19 d.C.<sup>739</sup> Dalla sezione conservatasi emerge che il provvedimento vietava ai giovani di entrambi i generi appartenenti a famiglie senatorie o equestri di esibirsi in spettacoli teatrali o combattimenti gladiatori e diffidava impresari

---

<sup>734</sup> Tac., *ann.* 2.85.1.

<sup>735</sup> Papin., *dig.* 48.5.11 (10).5. Vd. Malavolta 1978, 348; Levick 1983, 111; Zablocka 1986, 403; 405; Fayer 2005, 346-47.

<sup>736</sup> Per l'interpretazione dell'espressione: Giuffrè 1980, 14-15.

<sup>737</sup> Sulla moda di comparire sulla scena come attori o di combattere come gladiatori, diffusa tra i giovani esponenti del ceto senatorio-equestre sin dalla metà del I secolo a.C., e sui relativi provvedimenti: Malavolta 1978, 353-55; 358-60; Giuffrè 1980, 16-18; Levick 1983, 105-08.

<sup>738</sup> Svet., *Tib.* 35.2. Vd. Malavolta 1978, 349; Giuffrè 1980, 14-16; Levick 1983, 110-11; Zablocka 1986, 404-05; Fayer 2005, 347-50. Sull'*infamia* derivante dall'esercizio di professioni ritenute degradanti: Malavolta 1978, 350-53; Levick 1983, 108-10.

<sup>739</sup> Malavolta 1978, 348.

teatrali, circensi e lanisti dal consentirne la partecipazione.<sup>740</sup> Si è ipotizzato che nella seconda parte del testo – oggi perduta – lo stesso<sup>741</sup> o un diverso senatoconsulto<sup>742</sup> contenesse le disposizioni ricordate in Tacito, Svetonio e Papiniano.

Tacito collega il senatoconsulto del 19 d.C. alla già ricordata vicenda di Vistilia, matrona proveniente da una famiglia di rango pretorio, manifestamente colpevole di adulterio, che cercò di sottrarsi alle conseguenze del proprio crimine presentando agli edili formale dichiarazione di esercitare pubblicamente la prostituzione. Diversamente dalle altre donne che avevano fatto ricorso al medesimo espediente, Vistilia fu tuttavia processata dinanzi al Senato, riconosciuta colpevole ed esiliata in un'isola delle Cicladi. La pena che le fu inflitta, coerente con quella riferita da Svetonio a proposito del provvedimento di Tiberio contro il malcostume femminile e giovanile, risultò dunque più grave di quella prescritta dalla *lex Iulia de adulteriis* stessa: non la *relegatio*, bensì l'*exilium*.<sup>743</sup>

Un altro provvedimento di Tiberio è testimonianza degli sforzi profusi dal nuovo *princeps* nella lotta all'immoralità sessuale femminile e, più in generale, nel progetto di restaurazione dei *mores* avviato da Augusto. L'imperatore, richiamandosi al costume degli antenati, sollecitò infatti l'intervento dei parenti più prossimi per giudicare quelle matrone che non fossero state condannate in un giudizio pubblico, per mancanza di accusatori.<sup>744</sup>

Gli interventi tiberiani rivelano, tuttavia, anche diverse implicazioni: il senatoconsulto del 19 d.C. nasceva dalla strenua resistenza delle matrone romane, che, lungi dal piegarsi ai divieti della legge, avevano ricercato strategie per aggirarli; l'appello ai parenti, invece, fu evidentemente reso necessario da un'allarmante carenza di accuse pubbliche. Entrambi i provvedimenti mostrano come l'applicazione della *lex Iulia de adulteriis* fosse, già in questa fase, meno incisiva di quanto le intenzioni del legislatore lasciassero presagire. Non è un caso

---

<sup>740</sup> Malavolta 1978, 368-77; Giuffrè 1980, 27-29; McGinn 1992, 274; Fayer 2005, 350-51.

<sup>741</sup> Giuffrè 1980, 33.

<sup>742</sup> Zabolocka 1986, 405-06.

<sup>743</sup> McGinn 1992, 286-87.

<sup>744</sup> Svet., *Tib.* 35.1. Vd. Zabolocka 1986, 401-02.

che, appena un decennio più tardi, Seneca continuasse a lamentare la corruzione dei costumi e l'adulterio dilagante, senza intravedere concrete prospettive di cambiamento.<sup>745</sup>

In generale, la *lex Iulia de adulteriis* si presenta come un provvedimento scarsamente temuto e bisognoso di continui interventi correttivi. A distanza di circa un secolo dalla sua promulgazione, Domiziano inasprì la repressione degli adulteri, richiamando in vigore la legislazione augustea. A questo fatto allude Marziale, quando, in un epigramma, afferma che ormai da trenta giorni "*Iulia lex... renata est*", "la legge Giulia è stata rimessa in vigore".<sup>746</sup> Una recrudescenza della persecuzione dell'adulterio è in effetti attestata da diverse fonti. Svetonio racconta che Domiziano rimosse dall'albo dei giudici un cavaliere che, dopo aver ripudiato e accusato di adulterio la moglie, l'aveva successivamente riaccolto.<sup>747</sup> Cassio Dione riferisce inoltre che l'imperatore punì per adulterio molti uomini e donne appartenenti alle famiglie più illustri, alcune delle quali, commenta sarcasticamente lo storico, da lui stesso sedotte.<sup>748</sup>

In effetti, pare che Domiziano non vivesse all'altezza degli *standard* morali che pretendeva di imporre. Marziale racconta che, sin dalla più giovane età – da quando, nel 69 d.C., appena diciottenne, fu proclamato Cesare – Domiziano diede prova di essere dedito a *stupra* e *adulteria*.<sup>749</sup> Giovenale, parlando del rapporto incestuoso di Domiziano e di Giulia – figlia del fratello Tito e moglie di Tito Flavio Sabino<sup>750</sup> – ne sottolinea l'ipocrisia: l'imperatore, egli stesso *adulter*, aveva facilmente oltrepassato le leggi da lui stesso emanate, tanto severe che avrebbero intimorito persino Marte e Venere, mitici maestri d'infedeltà.<sup>751</sup>

Oltre alla condotta dello stesso imperatore, diversi indizi suggeriscono che neppure l'intervento di Domiziano produsse significativi risultati. Numerosi sono i racconti di

---

<sup>745</sup> Sen., *benef.* 1.9.3-4; Sen., *benef.* 1.10.1-4; Sen., *benef.* 3.16.3; Sen., *benef.* 7.9.5.

<sup>746</sup> Mart., 6.7. Traduzione a cura di G. Norcio, 1980.

<sup>747</sup> Svet., *Dom.* 8.3.

<sup>748</sup> Cass. Dio, 67.12.1.

<sup>749</sup> Tac., *hist.* 4.2.1.

<sup>750</sup> Fayer 2005, nt. 366.

<sup>751</sup> Iuv., 2.29-35.

adulterio negli epigrammi di Marziale,<sup>752</sup> che reca notizia di un altro espediente utilizzato dalle matrone per aggirare le disposizioni della *lex Iulia*: contraendo matrimoni brevissimi, divorziando e risposandosi queste non commettevano mai propriamente infedeltà e potevano continuare a condurre indisturbate una vita sessuale libera.<sup>753</sup> Dopo la morte di Domiziano, lo stesso Marziale descrive il suo principato come un'epoca di corruzione dei costumi.<sup>754</sup> Di malcostume parla profusamente anche Giovenale, nel contesto delle sue Satire.<sup>755</sup> Della temibile legge augustea doveva essere rimasto ben poco se il poeta, nel mezzo di una feroce requisitoria contro i vizi del genere femminile, si domanda esasperato: “*Ubi, nunc, lex Iulia, dormis?*”, “Dove sei ora, legge Giulia? Dormi?”.<sup>756</sup>

Nel II secolo d.C. Apuleio parla ancora di mariti conniventi. Nella *Apologia*, in particolare, taccia uno dei propri detrattori di *lenocinium*, accusandolo di trarre profitto dalle relazioni extraconiugali della moglie: la camera da letto della donna sarebbe stata sempre aperta a chiunque si presentasse con doni adeguati, mentre i visitatori meno generosi venivano tratti in arresto come adulteri colti in flagrante e liberati soltanto dopo aver sottoscritto una cambiale.<sup>757</sup>

Anche Settimio Severo avrebbe legiferato in tema di infedeltà coniugale, come riferisce concisamente Cassio Dione. Lo storico ricorda che, quando era ancora *consul suffectus*, trovò nei registri giudiziari circa tremila accuse di adulterio ancora pendenti. Nondimeno, egli osserva che soltanto una minima parte di tali procedimenti veniva effettivamente portata a termine, tanto che lo stesso imperatore finì col disinteressarsene.<sup>758</sup>

---

<sup>752</sup> Ad es. Mart., 1.34; Mart., 1.74; Mart., 2.39; Mart., 9.2; Mart., 10.95; Mart., 3.70; Mart., 6.90; Mart., 10.14; Mart., 11.93.

<sup>753</sup> Mart., 6.7; Mart., 6.22; Mart., 6.45.

<sup>754</sup> Mart., 11.7.

<sup>755</sup> Ad es. Iuv., 1.77-78; Iuv., 3.41-46; Iuv., 4.1-4; Iuv., 6.231-241; Iuv., 6, 268-285; Iuv., 6, 327-334; Iuv., 9, 73-90; Iuv., 10, 324-325; Iuv., 11, 176-181; Iuv., 11, 25-30.

<sup>756</sup> Iuv., 6.37. Traduzione a cura di B. Santorelli, 2011.

<sup>757</sup> Apul., *apol.* 75.

<sup>758</sup> Cass. Dio. 76.16.4. Vd. Venturini 1988, 98; Fayer 2005, 373.

In effetti, altro segnale inequivocabile della scarsa applicazione della *lex Iulia de adulteriis* è la sostanziale assenza di notizie su processi svoltisi nell'ambito della *quaestio de adulteriis* o, in ogni caso, conclusisi con la comminazione della pena prevista dalla legge.

Augusto tentò di dare il buon esempio quando, nel 2 a.C., incriminò pubblicamente la figlia Giulia per i suoi reiterati adulterii.<sup>759</sup> Recenti ricerche hanno messo in luce come tale accusa fosse verosimilmente pretestuosa e destinata a celare un crimine di natura diversa. Non si può escludere che i legami che Giulia aveva intrecciato con numerosi giovani appartenenti all'aristocrazia senatoria, tra cui Iullo Antonio, presentassero in taluni casi anche una componente amorosa; pare, tuttavia, che essi non prescindessero dalla condivisione di un progetto politico certamente estraneo al conservatorismo augusteo e più vicino alle innovative posizioni di Antonio, favorevole "a imprimere al regime un'accelerazione autocratica, secondo il modello della regalità ellenistico-orientale, di stampo populistico, fondata sul favore dei soldati e del popolo".<sup>760</sup> Quali che fossero i reali motivi che spinsero il *princeps* a intervenire, ciò che conta in questa sede è che Giulia venne formalmente perseguita per adulterio, imputazione probabilmente ritenuta più adeguata alla sua condizione di donna. Nel procedere contro la figlia, Augusto cercò, per quanto possibile, di attenersi alle disposizioni della propria legge. L'*iter* si aprì con l'atto di ripudio che il *princeps* stesso notificò a nome del marito di Giulia, Tiberio,<sup>761</sup> nonostante le passate resistenze di quest'ultimo, il quale temeva che una simile iniziativa potesse compromettere i rapporti con la *gens Iulia* e pregiudicare la sua posizione politica.<sup>762</sup> Giulia fu, quindi, condannata dinanzi al Senato<sup>763</sup> e relegata nell'isola di Pandataria, in conformità a quanto previsto la *lex Iulia de adulteriis*.<sup>764</sup>

---

<sup>759</sup> Vell., 2.100.3; Sen., *brev.* 4.6; Sen., *ben.* 6.32.1; Svet., *Aug.* 65.1; Svet., *Tib.* 11.4; Svet., *Tib.* 11.7; Tac., *ann.* 1.53.1-3; 3.24.2; Cass. Dio, 55.10.12; 57.18.1.

<sup>760</sup> Cenerini 2016, 123. Sulla cospirazione di Giulia Maggiore: Rohr Vio 2011, 77-91.

<sup>761</sup> Svet., *Tib.* 11.4.

<sup>762</sup> Svet., *Tib.* 11.7. Rohr Vio 2011, 81.

<sup>763</sup> Svet., *Aug.* 65.2; Cass. Dio, 55.10.12-14.

<sup>764</sup> Vell., 2.100.5; Sen., *ben.* 6.32.1; Svet., *Aug.* 65.1; 65.3; Tac., *ann.* 1.53.1; 3.24.2; Cass. Dio, 55.10.14; 57.18.1.

Qualche anno più tardi, nell'8 d.C., anche la nipote di Augusto, Giulia Minore, fu accusata di adulterio e condannata alla *relegatio in insulam*.<sup>765</sup> Secondo una parte della storiografia, anche in questo caso l'accusa avrebbe avuto carattere pretestuoso e sarebbe stata utilizzata per mascherare attività eversive nate all'interno della *domus principis*.<sup>766</sup>

Anche se diedero luogo alla pena prevista dalla legge augustea, nessuno dei due processi si svolse regolarmente dinanzi alla *quaestio de adulteriis*. Si trattava del resto, di vicende dai tratti eccezionali: "è concepibile infatti che un tribunale avesse potuto giudicare della condotta della figlia e della nipote di Augusto?" si domanda Biondi.<sup>767</sup>

Al di là di questi casi, tuttavia, l'assenza di processi pubblici per adulterio appare evidente e significativa. Secondo un calcolo di Treggiari, sotto la dinastia giulio-claudia le accuse e le condanne note per un crimine tanto diffuso come l'adulterio sarebbero state in tutto ventuno.<sup>768</sup> A ciò si aggiunga che, secondo Cantarella, diversi degli episodi inclusi nel computo dalla studiosa non sarebbero riconducibili all'applicazione della *lex Iulia de adulteriis*. Il numero di processi noti, già esiguo, risulterebbe dunque sovrastimato.<sup>769</sup> È certamente possibile che le fonti fossero selettive e trascurassero i casi più ordinari. Tuttavia, nel complesso, ciò sembra indicare una scarsa efficacia nell'applicazione della legge.<sup>770</sup>

Uno dei pochissimi casi noti di *iudicium* svoltosi interamente secondo le disposizioni del dettato normativo augusteo è ricordato nel secondo libro delle *Controversiae* di Seneca il Vecchio. Nel corso della prima controversia, il retore interrompe brevemente l'atmosfera scolastica che permea l'intera opera per una digressione sull'abilità del retore Giunio Otone. L'*excursus* offre così preziosa testimonianza di un reale processo per adulterio, celebrato entro i primi tre decenni del I secolo d.C. nell'ambito della *quaestio de adulteriis*.<sup>771</sup> Seneca ripercorre a grandi linee la vicenda – una complessa relazione amorosa tra un *dominus*, sua

---

<sup>765</sup> Svet., *Aug.* 65.1; Tac., *ann.* 3.24.2; 4.71.4.

<sup>766</sup> Rohr Vio 2011, 92-100.

<sup>767</sup> Biondi 1965, 52.

<sup>768</sup> Treggiari 1991, 509-10.

<sup>769</sup> Cantarella 2015, 141 e nt. 17.

<sup>770</sup> Cantarella 2015, 141.

<sup>771</sup> Granatelli 1990, 204.

moglie e un giovane schiavo di bell'aspetto, sorpreso con lei nella camera da letto<sup>772</sup> – e richiama alcuni dei passaggi essenziali previsti dalla *lex Iulia de adulteriis* per l'instaurazione del processo: il ripudio, cui il marito procedette immediatamente dopo aver scoperto l'infedeltà, e la conseguente presentazione dell'accusa, promossa in questo caso *iure extranei*.<sup>773</sup> Nel riferire la causa, il retore ricorda inoltre il vivace scambio di argomentazioni tra gli avvocati della difesa – Bruttidio Nigro e Giunio Otone – e il patrocinatore del marito – Vallio Siriaco.<sup>774</sup> Nulla dice, tuttavia, circa l'esito finale del giudizio.<sup>775</sup>

È Plinio il Giovane a riferire di un altro processo, celebrato durante il principato di Traiano secondo le disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, sebbene nell'ambito di una *cognitio extra ordinem*. In una lettera indirizzata a Corneliano, Plinio racconta di essere stato chiamato dall'imperatore a fare parte del suo *consilium* e di aver dunque assistito a diverse *cognitiones* imperiali a *Centumcellae*.<sup>776</sup> Tra queste figurava un processo contro una certa Gallitta, moglie di un tribuno militare appena affacciatosi alla corsa per le cariche pubbliche, che aveva infangato il proprio onore e quello del marito intrattenendo una relazione extraconiugale con un centurione. Venuto a conoscenza dell'infedeltà della moglie, il tribuno aveva denunciato il fatto al legato consolare, il quale aveva ritenuto opportuno deferire la questione all'imperatore stesso. Traiano istituì quindi il processo, esaminò a fondo le prove e decise infine di licenziare il centurione dall'esercito, disponendone al contempo la *relegatio*. La repressione del crimine, tuttavia, risultava in questo modo incompleta. L'adulterio, infatti, presupponeva necessariamente il coinvolgimento di due persone e richiedeva pertanto che fossero valutate ed eventualmente sanzionate entrambe le condotte.

Il tribuno, ancora legato alla moglie, esitava però a ripudiarla e a promuovere l'accusa nei suoi confronti, esponendosi così a generale riprovazione – nonché, secondo la *lex Iulia de*

---

<sup>772</sup> Sen., *contr.* 2.1.34.

<sup>773</sup> Granatelli 1990, 208-10.

<sup>774</sup> Sen., *contr.* 2.1.35-36. Vd. Migliario 1989, 540; Granatelli 1990, 212-13.

<sup>775</sup> Migliario 1989, 540; Granatelli 1990, 213-14.

<sup>776</sup> Plin., *epist.* 6.31.1.

*adulteriis*, al rischio di incorrere in un'accusa per *lenocinium*. Esortato da Traiano, egli fu alla fine costretto a portare a termine l'accusa, contro la sua stessa volontà. Gallitta fu così condannata e sottoposta alle pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis*.<sup>777</sup>

Stando al racconto di Plinio, il processo sembra essersi svolto, pur in sede di *cognitio extra ordinem*, "attenendosi alle norme fissate dal dettato augusteo o comunque a quelle elaborate sulla base delle stesse".<sup>778</sup> Il procedimento iniziò, infatti, con l'accusa del marito, sia pure contro la sua volontà, e si concluse con la condanna della matrona, che "*Iuliae legis poenis relictæ est*", "fu sottoposta alle pene della legge Giulia".<sup>779</sup> Non è specificato se il tribuno seguì alla lettera la procedura fissata dalla disciplina della *lex*, ripudiando la moglie prima di accusarla. Non si può tuttavia escludere che il ripudio costituisca, all'interno del racconto, l'implicito presupposto dell'iniziativa del marito.<sup>780</sup>

L'adulterio fu in più occasioni al centro di processi – come quello a Gallitta – celebrati nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, dinanzi ai tribunali composti dal senato o dal *consilium principis*. Per definizione, tuttavia, la *cognitio extra ordinem* costituiva una procedura distinta dal tradizionale sistema delle *quaestiones*. Essa si caratterizzava, in particolare, per l'ampia discrezionalità riconosciuta agli organi giudicanti, che potevano valutare caso per caso la gravità del fatto e comminare pene diverse a seconda delle circostanze.<sup>781</sup> I casi di repressione *extra ordinem* dell'adulterio – che in talune occasioni comportarono l'*exilium* o perfino la pena di morte – non possono pertanto essere considerati esempi di applicazione della *lex Iulia de adulteriis* in senso proprio.

Gli studiosi si sono interrogati sulle possibili ragioni della resistenza mostrata dai Romani nei confronti della nuova repressione pubblica dell'adulterio introdotta da Augusto. Tra queste non può certamente annoverarsi la tolleranza sociale verso l'infedeltà coniugale. Al contrario, chi se ne rendeva responsabile andava incontro a biasimo, riprovazione ed

---

<sup>777</sup> Plin., *epist.* 6.31.4-6.

<sup>778</sup> Rizzelli 1997, 95.

<sup>779</sup> Plin., *epist.* 6.31.6. Traduzione a cura di F. Trisoglio, 1973.

<sup>780</sup> Rizzelli 1997, 95 nt. 87. Sul parziale distaccamento dalle norme della *lex Iulia* in relazione all'accusa dell'adulterio, che fu promossa in costanza di matrimonio: Venturini 1988, 97; Rizzelli 1997, 94-95.

<sup>781</sup> Pugliese 1982, 739; 748; 759-60; 764; Santalucia 1987, 356; Santalucia 1989, 112-13.

emarginazione.<sup>782</sup> Parte della dottrina ha evidenziato problematiche più concrete e, in particolare, le oggettive difficoltà che accompagnavano la promozione dell'accusa di adulterio, tanto per il marito, quanto e soprattutto per gli *extranei*.<sup>783</sup> Ma è probabile che la principale ragione vada ricercata in ambito culturale e in particolare nel fatto che l'adulterio continuava ad apparire, agli occhi della coscienza sociale romana, come una questione essenzialmente privata. Come è emerso nel primo capitolo, questa idea era profondamente radicata nella tradizione e trovava sostegno in secoli di invariata prassi, che avevano visto gli illeciti sessuali immancabilmente discussi e puniti in seno alla famiglia. Per essere applicata, la *lex Iulia* richiedeva invece che si guardasse all'adulterio in modo nuovo, come a un crimine che, mettendo in pericolo la *civitas*, poteva essere denunciato da chiunque. "I panni sporchi, insomma, non si dovevano più lavare solo in casa", osserva Cantarella,<sup>784</sup> e una simile innovazione non poteva che apparire problematica per i Romani.

Che l'idea di una repressione privata dell'adulterio resistesse, forte com'era sempre stata, nella coscienza sociale romana parrebbe confermato da alcune decisioni di Tiberio. In due occasioni, infatti, il *princeps* rinviò il giudizio sulle matrone impudiche ai loro *propinqui*, richiamandosi esplicitamente all'esempio degli antenati: quando propose tale soluzione per le donne rimaste prive di accusatore e quando si trovò coinvolto nel *iudicium* di Appuleia Varilla. La donna, inizialmente condannata alla sanzione prevista dalla *lex Iulia de adulteriis*, beneficiò dell'intervento del *princeps*, il quale dispose che, "*exemplo maiorum*", fossero i parenti stessi della donna a punirla, verosimilmente nell'ambito di uno *iudicium domesticum*, imponendole l'allontanamento da Roma per duecento miglia.<sup>785</sup> Si trattava di una pena più lieve di quella legale, comminata peraltro in ambito familiare. Anche se l'intervento domestico fu sollecitato dal *princeps*, il caso di Appuleia Varilla testimonia pertanto un temporaneo recupero di quella prassi tradizionale che la *lex Iulia de adulteriis*,

---

<sup>782</sup> Cantarella 2015, 143.

<sup>783</sup> Venturini 1988, 79-91; Rizzelli 1997, 167.

<sup>784</sup> Cantarella 2015, 142.

<sup>785</sup> Tac., *ann.* 2.50.1.

trasformando l'immoralità sessuale in un *crimen*, aveva cercato di cancellare.<sup>786</sup> Persino Tiberio premeva per un ritorno ai modelli repressivi tradizionali, in contrasto con quanto il suo illustre predecessore e padre adottivo aveva stabilito appena qualche decennio prima. Non si può escludere che si trattasse di casi specifici, riguardanti donne e soprattutto famiglie con cui l'imperatore aveva relazioni – fatto certamente vero nel caso di Appuleia Varilla. È tuttavia anche possibile che, in questo modo, egli intendesse rispondere a un'istanza diffusa.<sup>787</sup>

La principale ragione per cui la *lex Iulia de adulteriis* non venne applicata sarebbe, dunque, la sua assoluta estraneità alla cultura romana: non solo questa premiava la tradizione e diffidava dalla novità, ma trovava anche intollerabile ogni ingerenza dello Stato nella vita privata e nelle questioni afferenti a quest'ultima, tra le quali, evidentemente, era annoverato l'adulterio di mogli e figlie.

### **La persistenza di una cultura della violenza: dal *iustus dolor* al 'raptus'**

Uno dei punti centrali di questa tesi è stato dimostrare che Augusto formulò la *lex Iulia de adulteriis* anche con l'intento di limitare il ricorso alla violenza domestica, che per secoli aveva caratterizzato la repressione dell'adulterio, nella legittimità del diritto e con piena approvazione della coscienza sociale. In conclusione della ricerca, appare dunque opportuno interrogarsi sugli esiti concreti di tale progetto. La *lex Iulia de adulteriis* riuscì realmente a contrastare una mentalità radicata da secoli?

Diversi indizi conducono verso una risposta negativa. L'idea che l'adulterio dovesse essere punito in ambito familiare attraverso forme di intervento violento continuò, infatti, a manifestarsi anche dopo l'introduzione della *lex Iulia de adulteriis*. Non è anzi da escludere

---

<sup>786</sup> Pugliese 1982, 763; Zablocka 1986, 400; Fayer 2005, 344.

<sup>787</sup> Cantarella 2015, 142.

che la stessa legge, per certi aspetti, abbia finito per ostacolare il raggiungimento di questo obiettivo. Come si è cercato di dimostrare nel terzo capitolo, la disciplina augustea continuava, infatti, a riconoscere rilevanza a quelle stesse categorie emotive che tradizionalmente erano poste a fondamento della giustificazione sociale della violenza. Il *dolor* e l'*ira* suscitati dall'adulterio non erano semplicemente tollerati, ma potevano persino assumere una funzione positiva, diventando fattori di legittimazione di specifici privilegi e prerogative.

Un primo segnale della persistenza di tale mentalità proviene dalla declamazione, già più volte richiamata come osservatorio privilegiato della società romana della prima età imperiale. Le *Declamationes minores* pseudo-quintilianee dedicano infatti ampio spazio sia allo *ius occidendi* del marito, sia alle categorie emotive che ne giustificavano l'esercizio.

Nelle declamazioni la discussione muove di consueto da precise norme declamatorie, che disciplinano il comportamento delle parti o riconoscono loro determinate prerogative. Gli studiosi hanno sottolineato quanto il quadro normativo proposto nelle controversie riguardanti l'adulterio risulti eterogeneo e variegato.<sup>788</sup> Volendo mantenere il *focus* sull'argomento d'interesse, ci si soffermerà tuttavia sulla disposizione in assoluto prevalente nei casi di flagrante adulterio, ossia quella legge declamatoria, già precedentemente richiamata, che decretava la facoltà di uccidere entrambi gli adulteri.<sup>789</sup> In particolare appare rilevante che, in un ampio numero di declamazioni, venga ripetutamente e inequivocabilmente affermato il diritto del marito di dare la morte alla moglie colta sul fatto e al suo amante, di qualunque condizione sociale, in pieno contrasto con quanto stabilito dalla *lex Iulia de adulteriis*.<sup>790</sup>

Nelle raccolte di declamazioni le controversie scaturiscono in maniera ricorrente da episodi di repressione violenta dell'adulterio da parte di un consorte offeso. La legittimità dell'agire

---

<sup>788</sup> Per cui si rimanda al riepilogo di Lentano 2016, 64-66; Brescia e Lentano 2016, 6-8.

<sup>789</sup> Ad es. Sen., *contr.* 1.4; Sen., *contr.* 9.1; Quint., *decl.* 244 *thema*; 1; 2; Quint., *decl.* 277.1; 5; 9; Quint., *decl.* 279.3; 5; Quint., *decl.* 284 *thema*; Quint., *decl.* 286.4; Quint., *decl.* 291 *thema*; Quint., *decl.* 335.8; Quint., *decl.* 347 *thema*; Calp., *decl.* 49. Vd. Lentano 2016, 66; Brescia e Lentano 2016, 8-9.

<sup>790</sup> Brescia e Lentano 2016, 18; 22.

di quest'ultimo non viene mai messa in dubbio in quanto tale. A divenire oggetto di discussione è, piuttosto, l'applicabilità della norma alla circostanza in esame.<sup>791</sup>

Nella *minor* 244, ad esempio, si tratta il caso di un marito accusato di omicidio per l'illegittima uccisione della moglie. Precedentemente condannato a un esilio quinquennale, l'uomo era rientrato anzitempo per fare visita alla sposa, l'aveva sorpresa in flagrante adulterio e ne aveva provocato la morte. Non v'è dubbio che, in linea generale, la sua condotta sia da considerarsi legittima. Nel contesto particolare, tuttavia, lo *ius occidendi* non risulta compatibile con la condizione dell'accusato al momento dell'uccisione: quella di *exul* temporaneamente privato dei pieni diritti civili, per quanto marito dell'adultera.<sup>792</sup>

In altre declamazioni al centro del dibattito è piuttosto la piena adesione del soggetto allo *status* di marito legittimo: può davvero rivendicare il diritto di agire in quanto *maritus* un uomo che abbia contratto un matrimonio riparatore senza dote a seguito di un'accusa di *raptus*?<sup>793</sup> E un *frater* potenzialmente incestuoso?<sup>794</sup>

Nella *minor* 277, infine, la discussione nasce dal conflitto tra due *leges*: quella che riconosce al marito lo *ius occidendi* nei confronti della moglie adultera e quella che prevede il differimento del *supplicium* al giorno del parto per una donna incinta.<sup>795</sup> Un'altra volta, quindi, a essere contestata non è la legittimità della norma in sé, ma la sua applicabilità al caso specifico.

Altrettanto rilevante, ai fini della ricerca, è la grande enfasi che i testi di scuola, e in particolare le *minores* pseudo-quintilianee, sembrano dare al motivo del *dolor* provato dal marito nell'atto di sorprendere la moglie in compagnia di un amante. È proprio sulla base di tale stato d'animo che il suo diritto di mettere a morte gli adulteri viene rivendicato.<sup>796</sup>

---

<sup>791</sup> Lentano 2016, 68; Brescia e Lentano 2016, 22-23.

<sup>792</sup> Quint., *decl.* 244.1.

<sup>793</sup> Quint., *decl.* 286.4.

<sup>794</sup> Quint., *decl.* 291.5. Cfr. Calp., *decl.* 48.

<sup>795</sup> Quint., *decl.* 277 *thema*-2.

<sup>796</sup> Brescia e Lentano 2016, 26-27; Lentano 2016, 70.

Così, ad esempio, nella *minor* 277 – la controversia sull’adultera *praegnas* – dopo aver rivendicato la legittimità dell’uccisione,<sup>797</sup> il marito imputato per omicidio sottolinea che l’atto violento che ha commesso non può essere qualificato come *supplicium*: tutte le leggi scritte in materia di esecuzione riguardano, infatti, persone condannate a seguito di un processo e pubblicamente giustiziate.<sup>798</sup> Diversa è tuttavia la posizione dell’adultera sorpresa in flagrante, che può essere uccisa non per sentenza di un magistrato, ma per volontà di un privato. È quanto il “*conditor conscriptorque legis*” ha stabilito, per venire incontro al marito e al suo *dolor*:

*Hoc ius scriptum est mariti dolori, hoc ius ille conditor conscriptorque legis huius voluit esse privatum. Non magis ergo tempus aut diem praestituit adulterae quam manum carnificis, quam sententiam iudicis, quam imperium magistratus.*

Questa norma fu stabilita per andare incontro al risentimento del marito, questa norma l’autore ed estensore della legge ha voluto che fosse a discrezione di un privato. Non ha prescritto, dunque, un tempo o un giorno per giustiziare l’adultera, come non ha prescritto le mani del boia, la sentenza del giudice, l’ordine del magistrato.

(Quint., *decl.* 277.3)<sup>799</sup>

La questione del *mariti dolor* viene affrontata anche nella declamazione 279. Un povero è padre di un ragazzino particolarmente avvenente, che attira le attenzioni di un ricco. Questi propone più volte al padre di poter abusare del *puer*. Al terzo tentativo, il povero procura al figlio una moglie. Quando il ragazzino sorprende il ricco in flagrante adulterio con la donna,

<sup>797</sup> Quint., *decl.* 277.1: “*occidere adulterum licet cum adultera*”. “è lecito uccidere l’adultero insieme all’adultera”. Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>798</sup> Quint., *decl.* 277.2.

<sup>799</sup> Quint., *decl.* 279.4. Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

non lo uccide, ma lo lascia andare in cambio di denaro. Per questo – per non aver ucciso l’adultero – viene disconosciuto dal padre.<sup>800</sup>

Tra le diverse argomentazioni addotte in difesa del *puer*, il declamatore sottolinea che non può essere disconosciuto per un’azione consentita dalla legge: a un marito, infatti, è permesso “*vel occidere adulterum vel accepta pecunia dimittere*”, “uccidere l’adulterio o lasciarlo andare dopo aver ricevuto del denaro”.<sup>801</sup> Discostandosi dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, che vietava espressamente di ottenere un guadagno dall’adulterio e configurava in ciò un’ipotesi di lenocinio,<sup>802</sup> il declamatore riconduce la norma citata agli avi. È quanto i “*constitutores iuris*”, “i fondatori del diritto”,<sup>803</sup> hanno stabilito, spiega, tenendo conto dell’ampio spettro delle possibili inclinazioni umane: per quanto grave sia la colpa, non tutti hanno un animo tanto risoluto da uccidere, alcuni non tollerano la vista del sangue o, semplicemente, non dispongono della necessaria forza fisica.<sup>804</sup> A maggior ragione, il declamatore dubita che un *puer* possa pervenire ad una tale fermezza. Non stupisce che un *vir* che scopre violato l’onore del letto coniugale, contaminata la discendenza, si infiammi d’ira. Si tratta di ingiurie sufficientemente gravi da giustificare l’insorgere dell’*impetus* e del *furor*, le indescrivibili inquietudini che possono spingere a commettere il “*tristissimum ministerium*”, “l’orribile atto”, di uccidere un uomo.<sup>805</sup> Un *puer*, che non ha ancora avuto occasione di amare la moglie, non può tuttavia arrivare a odiarla a tal punto.<sup>806</sup> Egli non prova ancora, in altri termini, il “*mariti dolor*”, il risentimento proprio di un marito.

---

<sup>800</sup> Quint., *decl.* 279 *thema*

<sup>801</sup> Quint., *decl.* 279.4. Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>802</sup> Ulp., *dig.* 48.5.30 (29).3.

<sup>803</sup> Quint., *decl.* 279.7. Quint., *decl.* 279.4. Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>804</sup> Quint., *decl.* 279.4-9.

<sup>805</sup> Quint., *decl.* 279.12-13. Quint., *decl.* 279.4. Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2019.

<sup>806</sup> Quint., *decl.* 279.13

Infine, va menzionato il caso della *minor* 335, dove il declamatore offre una dettagliata descrizione dell'intricato intreccio emotivo che poteva affliggere un marito coinvolto nella scoperta dell'adulterio della moglie.<sup>807</sup>

Protagonisti della vicenda sono un padre e un figlio. Partiti insieme per un viaggio all'estero, i due si imbattono in un gruppo di briganti, subiscono un attacco e, nel tentativo di fuggire, si perdono di vista. L'uomo riesce a fare ritorno a casa, dove sorprende la moglie in flagrante adulterio. Subito si scaglia su di lei e la uccide, mentre l'adultero riesce a fuggire, riportando soltanto una ferita. Quando il figlio che aveva perso rientra, anch'egli ferito, il padre inizia a nutrire dei sospetti. Dopo averlo interrogato e aver accolto le sue spiegazioni – il giovane attribuisce le ferite allo scontro con i briganti –, il padre lo cura. Subito dopo, presenta una motivata richiesta di suicidio.<sup>808</sup>

Nonostante la ferma opposizione del figlio, l'uomo desidera morire per numerose ragioni, che si premura di illustrare. Molti sono i tormentati sentimenti che lo affliggono. La scoperta dell'adulterio gli ha lasciato addosso il famigerato *dolor*:

*Quantum hinc ceperim dolorem <vel sic aestimate>: deprehendi quod ipsos adulteros  
puderet, tenebris absconderunt tamquam nefas. Non est hoc ad mortem satis?*

Quanto dolore me ne sia derivato, <giudicatelo anche da questo>: ho scoperto quello di cui loro stessi si vergognavano, si sono nascosti nelle tenebre, sapendo di commettere un abominio. Non basta questo per desiderare la morte?

(Quint., *decl.* 335.7)<sup>809</sup>

---

<sup>807</sup> Per una dettagliata analisi della declamazione minore 335: Brescia 2019.

<sup>808</sup> Quint., *decl.* 335 *thema*. Cfr. Lentano 2016, 68.

<sup>809</sup> Traduzione a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, 2024.

Alla delusione per la perdita di fiducia nei confronti della moglie<sup>810</sup>, si associa il senso di colpa per averla uccisa, un carico emotivo cui nemmeno la consapevolezza di aver agito legittimamente riesce a porre rimedio.<sup>811</sup>

Non manca, poi, la rabbia per una vendetta rimasta incompiuta: al momento della scoperta, l'uomo ha commesso l'errore di accanirsi sulla moglie, consentendo così al giovane rivale di fuggire con una semplice ferita.<sup>812</sup> L'incapacità di rintracciarlo lo tormenta, né egli nutre speranza di riuscire a trovarlo in futuro.<sup>813</sup> L'adultero, ovunque si trovi, avrà modo di ristabilirsi completamente e continuare indisturbato a farsi beffa di lui.<sup>814</sup> È un duro colpo inferto all'orgoglio di un marito.

A questo quadro emotivo, già di per sé intricato, si aggiunge un ulteriore livello di complessità, legato al sospetto che l'amante ferito possa coincidere con il figlio disperso: sulla vicenda familiare dell'aspirante suicida cala la minaccia dell'incesto,<sup>815</sup> mentre lo angoscia il timore che gli iniziali dubbi abbiano per sempre compromesso la reputazione del giovane.<sup>816</sup>

Gli studiosi hanno avanzato il plausibile dubbio che la *minor* 335 rappresenti un caso di *controversia figurata*. Il reale intento del declamatore sarebbe, dunque, diverso da quello dichiarato: più che ottenere l'autorizzazione al suicidio, il *pater*, intrecciando abilmente nel proprio discorso di autodenuncia componenti emotive, argomentazioni e sottili allusioni, mirerebbe a insinuare nella mente dei giudici il dubbio che il figlio e l'adultero ferito siano la stessa persona.<sup>817</sup> Anche in questo caso, tuttavia, non risulterebbe meno significativo il complesso di emozioni evocato dal declamatore per suscitare l'empatia dell'uditorio: dolore, vergogna e rabbia, afflizioni motivate dall'offesa all'onore, che esigono immediata

---

<sup>810</sup> Quint., *decl.* 335.7.

<sup>811</sup> Quint., *decl.* 335.8.

<sup>812</sup> Quint., *decl.* 335.9.

<sup>813</sup> Quint., *decl.* 335.16.

<sup>814</sup> Quint., *decl.* 335.10.

<sup>815</sup> Pasetti, Casamento, Dimatteo, Krapinger, Santorelli e Valenzano 2024, 658 e nt. 3.

<sup>816</sup> Quint., *decl.* 335.11-16.

<sup>817</sup> Winterbottom 1984, 518; Brescia 2019, 46-47; 53-54; Pasetti, Casamento, Dimatteo, Krapinger, Santorelli e Valenzano 2024, 659.

soddisfazione, ma che non hanno avuto modo di placarsi, essendo venuta meno la possibilità di completare la vendetta.

Nella letteratura nata nelle scuole di retorica di età imperiale, dunque, il *iustus dolor* dettato dall'*iniuria* viene assunto come elemento di legittimazione dello *ius occidendi* del marito, una facoltà che, stando alle leggi declamatorie, questi può esercitare senza limiti di sorta, a esclusione della flagranza di reato. Al marito della declamazione, in particolare, è pienamente consentito dare la morte alla moglie colta in flagrante e al suo amante, di qualunque condizione sociale. I retori parrebbero dunque ignorare deliberatamente le disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*.<sup>818</sup>

È proprio in tale scollamento che risiede il nodo centrale della questione, quantomeno ai fini di questa ricerca. Per giustificarlo, è utile tornare a quanto si affermava nel secondo capitolo sul ruolo della declamazione come genere di fonte in grado di offrire uno sguardo privilegiato sulla società e sulla mentalità romana. Nel formulare le norme declamatorie da proporre nelle scuole, i retori avranno utilizzato vari metodi. È probabile che molte di esse rappresentino escogitazioni del tutto fittizie, scelte per la loro attitudine a suscitare conflitti e dunque per la loro potenzialità didattica.<sup>819</sup> È tuttavia probabile che, nel caso delle leggi declamatorie relative all'uccisione degli adulteri, ci si trovi dinanzi a un procedimento di altro tipo. È Lentano a parlare di “giuridicizzazione dell'etica” o “dei *mores*” in riferimento alla tendenza, ben presente in declamazione, a tradurre in norme i *mores* diffusi nella cultura romana.<sup>820</sup>

Nel mondo romano, i *mores* erano un insieme di valori e pratiche comunemente accettati e condivisi, riconducibili agli antenati e tramandati di generazione in generazione. Essi costituivano la bussola morale della società, norme non scritte e dal carattere vincolante, seppur solo sul piano etico: la loro violazione generava certo disonore e profonda riprovazione, ma non comportava sanzioni giuridiche.<sup>821</sup> Questo non significa, tuttavia, che

---

<sup>818</sup> Lentano 2016, 69.

<sup>819</sup> Lentano 2014, 54.

<sup>820</sup> Lentano 2014, 36; Brescia e Lentano 2016, 30. Per numerosi esempi: Lentano 2014, 33-53.

<sup>821</sup> Lentano 2014, 35-36.

i *mores* rappresentassero qualcosa di completamente esterno al diritto, o in contrasto con esso. Pensarlo significherebbe applicare categorie concettuali moderne al modo in cui i Romani guardavano alle cose. La nozione di '*ius*' era infatti ben più ampia rispetto alla nostra idea di 'diritto' e ricomprendeva il costume come sua parte integrante, al pari delle leggi positivamente poste.<sup>822</sup> Attingendo ai *mores*, quindi, la declamazione non inventava arbitrariamente delle leggi. Piuttosto, essa trasformava "in norma di diritto, azionabile in tribunale, quello che nella cultura romana era piuttosto un *officium* vincolante solo dal punto di vista morale".<sup>823</sup>

Pertanto, quando giustificava la violenta reazione del marito in quanto manifestazione di un *iustus dolor*, in contrasto con quanto la *lex Iulia de adulteriis* stabiliva, la declamazione accoglieva e dava espressione a una temperie culturale "radicata senza soluzione di continuità nella cultura romana",<sup>824</sup> a pratiche e istanze che risultano evidentemente ancora diffuse in epoca imperiale, nonostante gli sforzi del legislatore augusteo.<sup>825</sup>

In questo modo, la letteratura retorica anticipava sviluppi che avrebbero trovato espressione nella cultura giuridica del principato. A partire dal II secolo d.C., infatti, i giuristi classici e alcuni imperatori considerarono il caso del marito che, travolto dallo sdegno, avesse ucciso gli adulteri, travalicando i divieti imposti dalla *lex Iulia de adulteriis* e presero provvedimenti affinché il suo *iustus dolor*, assumesse rilevanza ai fini di un'attenuazione della pena per omicidio.<sup>826</sup> Si coglie qui un secondo grande indizio della persistenza dell'ideologia della violenza oltre l'emanazione della legge augustea, persistenza che la legge stessa contribuì in certa misura ad alimentare. Come scrive Rizzelli, infatti, l'individuazione del *iustus dolor* quale fondamento per l'impunità del marito aprì "una breccia nel sistema repressivo introdotto dalla *lex Iulia* destinata ad ampliarsi nel corso del tempo. I limiti dell'impunità del marito omicida risultano infatti sempre più ampi [...]".<sup>827</sup>

---

<sup>822</sup> Lentano 2014, 54-56; Brescia e Lentano 2016, 31.

<sup>823</sup> Lentano 2014, 36. Cfr. Brescia e Lentano 2016, 31.

<sup>824</sup> Brescia e Lentano 2016, 31.

<sup>825</sup> Lentano 2016, 75.

<sup>826</sup> Lanfranchi 1938, 441; Cantarella 1976, 183; Fayer 2005, 359-60.

<sup>827</sup> Rizzelli 1997, 18.

Il primo passo in questa direzione fu compiuto da Antonino Pio. Un frammento di Papiniano menziona infatti un rescritto dell'imperatore, successivamente confermato da Marco Aurelio e Commodo, che mitigava l'*ultimum supplicium* per il marito che, "*impetu tractus doloris*", "trascinato dall'impeto del dolore", avesse ucciso la moglie sorpresa in flagrante adulterio.<sup>828</sup> Poiché, facendosi giustizia da sé, egli aveva ecceduto i limiti consentiti dalla *lex Iulia de adulteriis*, il suo comportamento doveva essere punito. Vi erano tuttavia i presupposti per una significativa attenuazione della sanzione: non più la pena capitale prevista dalla *lex Cornelia de sicariis*, bensì punizioni meno severe e differenziate in base alla condizione sociale nell'omicida – i lavori forzati se era *humilior*, la *relegatio in insulam* se era *honestior*. L'elemento attenuante, il rescritto lo specifica chiaramente, era proprio il *iustus dolor*: "*ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare*", "può essere rimesso l'ultimo supplizio, essendo difficilissimo frenare un giusto dolore". Il comportamento illecito continuava dunque a essere sanzionato, ma tenendo conto del particolare stato emotivo da cui era scaturito.<sup>829</sup>

Marco Aurelio e Commodo non si limitarono a confermare quanto disposto da Antonino Pio in riferimento all'omicidio della moglie. Con un altro rescritto, estesero infatti i margini di tolleranza riconosciuti al marito, stabilendo che chi avesse ucciso illegalmente l'adultero – s'intende, senza rispettare le condizioni di luogo e di persona fissate dalla *lex Iulia de adulteriis* – dovesse essere punito "*leviori pena*", "con una pena più lieve". Anche in questo caso, il fondamento dell'attenuazione era individuato nell'*inconsultus calor* del marito offeso.<sup>830</sup>

Qualche decennio più tardi, al tramontare della dinastia dei Severi, un ulteriore intervento imperiale riconobbe nel travagliato stato d'animo del marito omicida una circostanza idonea a mitigare la pena. È il caso del rescritto di Alessandro Severo, ove si tratta in caso di

---

<sup>828</sup> Papin., *dig.* 48.5.39 (38).8.

<sup>829</sup> Cantarella 1976, 185; Cantarella 1992, 560; Rizzelli 1997, 15-16; Fayer 2005, 360-61; Brescia e Lentano 2016, 28-29.

<sup>830</sup> Papin., *coll.* 4.3.6. Vd. Cantarella 1976, 185-86; Cantarella 1992, 560; Rizzelli 1997, 16-17; Fayer 2005, 361.

un certo Gracco, ucciso da Numerio dopo essere stato sorpreso in flagrante adulterio con la moglie, in piena notte.<sup>831</sup> Il testo prende in considerazione due diverse eventualità: se l'adultero apparteneva a una delle categorie di persone che la *lex Iulia de adulteriis* consentiva di uccidere impunemente, allora nulla poteva essere contestato a Numerio, poiché “*quod legitime factum est, nullam poenam meretur*”, “ciò che fu compiuto legittimamente, non merita alcuna pena”; se, al contrario, il marito aveva ucciso Gracco contravvenendo alle disposizioni della *lex Iulia*, egli si era reso responsabile di omicidio e doveva pertanto essere punito. Ancora una volta, il rescritto di Alessandro Severo individuava tuttavia margini per un trattamento più favorevole, sostituendo la pena ordinaria con l'esilio. A giustificare tale mitigazione concorrevano due elementi: da un lato, il fatto che l'episodio si fosse svolto di notte, circostanza che poteva avere impedito all'omicida di discernere con chiarezza la condizione sociale dell'adultero; dall'altra, il fatto che gli avesse agito sotto l'impulso di un *dolor inconsultus e iustus*.<sup>832</sup>

Il contenuto dei rescritti imperiali trova riscontro anche negli scritti dei giuristi. Interrogato sul destino del marito che abbia ucciso la moglie sorpresa in flagrante adulterio, Papiniano osserva che non vi è dubbio circa l'illiceità del comportamento, che apertamente contravviene alle disposizioni della legge:

*Sed si de poena tractas, non inique aliquid eius honestissimo calori permittitur, ut non quasi homicida puniatur capite vel deportatione, sed usque ad exilium poena eius statuatur.*

Ma se si tratta della pena, non ingiustamente si concede qualcosa al suo onorabilissimo impeto, affinché non sia punito come un omicida con la pena di morte o con la deportazione, ma la sua pena sia fissata fino all'esilio.

---

<sup>831</sup> Cod. Iust., 9.9.4 pr.-1.

<sup>832</sup> Cantarella 1976, 186; Cantarella 1992, 560; Rizzelli 1997, 13-14; Fayer 2005, 362; Brescia e Lentano 2016, 29.

(Papin., *coll.* 4.10.1)

Nel determinare la sanzione da infliggere al marito omicida, non appare dunque ingiusto tenere conto del suo stato d'animo, l'impeto di tutto rispetto che lo ha spinto a colpire a morte la moglie, e, sulla base di esso, punirlo con una sanzione più lieve.<sup>833</sup>

In termini analoghi si esprime Paolo:

*Maritum, qui uxorem deprehensam cum adultero occidit, quia hoc impatientia iusti doloris admisit, lenius puniri placuit.*

Si fu dell'avviso di punire con più mitezza il marito che uccise la moglie sorpresa con l'amante in flagrante adulterio, perché commise ciò per l'incapacità di sopportare il giusto dolore.

(Paul., *sent.* 2.26.5 (= *coll.* 4.12.4)<sup>834</sup>

Tanto nei rescritti imperiali quanto nei testi dei giuristi, l'attenuazione della pena per omicidio trova, dunque, fondamento in due elementi strettamente connessi: da un lato, l'*honestissimus e inconsultus calor*<sup>835</sup>, ossia l'irrazionale moto d'ira che spinge il marito a farsi giustizia da sé; dall'altro, il *dolor* suscitato dall'*iniuria*, difficile da tollerare<sup>836</sup> e ancor più da reprimere,<sup>837</sup> che coglie il marito sotto forma di *impetus*<sup>838</sup> e che la coscienza sociale appare ben disposta a legittimare, come dimostra il fatto che le fonti lo qualificano costantemente come *iustus*.<sup>839</sup>

---

<sup>833</sup> Fayer 2005, 360-61 nt. 556.

<sup>834</sup> Cfr. Fayer 2005, 360-61 nt. 556.

<sup>835</sup> Papin., *coll.* 4.3.6; Papin., *coll.* 4.10.1.

<sup>836</sup> Paul., *sent.* 2.26.5 (= *coll.* 4.12.4).

<sup>837</sup> Papin., *dig.* 48.5.39 (38).8.

<sup>838</sup> Papin., *dig.* 48.5.39 (38).8.

<sup>839</sup> Papin., *dig.* 48.5.39 (38).8; Paul., *sent.* 2.26.5 (= *coll.* 4.12.4); Cod. Iust., 9.9.4 pr.-1.

Pare dunque che il diritto si stesse conformando a istanze culturali diffuse, che avevano trovato espressione anche nelle scuole di retorica: l'idea che il ricorso alla violenza, quando motivato da un'offesa all'onore come l'adulterio, fosse giustificabile sopravviveva pienamente nella coscienza sociale. Verosimilmente ciò si traduceva nella concreta quotidianità dei Romani, dove episodi di violenza domestica ai danni delle adulate e dei loro amanti dovevano essere tutt'altro che rari. L'assenza di testimonianze relative a casi concreti nelle fonti, lungi dal confutare la diffusione del fenomeno, potrebbe anzi suggerire il contrario. Come si è più volte osservato nel corso della ricerca, gli autori romani tendevano infatti a focalizzare la propria attenzione su eventi eclatanti, trascurando ciò che apparteneva alla normalità dell'esperienza quotidiana e mostrando, per di più, uno scarso interesse per le vicende della vita privata.

Alla domanda iniziale non si può, dunque, che dare una risposta negativa: la *lex Iulia de adulteriis* non riuscì a contrastare il ricorso alla violenza domestica. L'innovativa legge augustea fu sopraffatta da una secolare consuetudine, che non accennava a venir meno e che trovava ulteriore sostegno nel profondo attaccamento agli usi del passato, altro inamovibile pilastro della mentalità romana. La stessa *lex Iulia de adulteriis*, del resto, non poté fare a meno di assorbire e fare propri schemi e categorie culturali che stavano alla base della giustificazione della violenza, finendo per alimentare, almeno in parte, il sistema che intendeva scoraggiare.

Lungi dal conseguire l'obiettivo perseguito dal suo autore, la *lex Iulia de adulteriis* contribuì così a mantenere viva una visione destinata a protrarsi nei secoli successivi.<sup>840</sup> L'ideologia del *iustus dolor* e della difesa dell'onore, infatti, non venne mai realmente meno, nonostante le vicissitudini politiche e i cambiamenti economici e sociali che interessarono l'Italia nel corso del tempo.<sup>841</sup> Dal XII secolo e per tutta l'età moderna, "i valori che avevano

---

<sup>840</sup> Treggiari 1991, 293.

<sup>841</sup> Cantarella 1992, 563.

ispirato la legislazione di Augusto continuavano a trovare riscontro nella morale sessuale popolare, che il diritto riconosceva e tutelava”.<sup>842</sup>

Tali idee giunsero, attraverso percorsi complessi, fino all’Italia del primo Novecento, negli anni in cui maturava il nuovo codice penale. Era allora ancora forte la concezione dell’onore come valore socialmente rilevante, del quale il diritto doveva tenere conto. Al tempo stesso, permaneva la stretta connessione – sostanzialmente l’identificazione – tra onore femminile e morale sessuale.<sup>843</sup> Alle donne si richiedevano castità e onestà, ed esse erano ritenute responsabili di ogni violazione di tali virtù. Ciò non significa, tuttavia, che fossero considerate padrone del proprio onore: al più, ne erano depositarie. La sua amministrazione era, infatti, demandata agli uomini della famiglia – padri, mariti, fratelli e parenti prossimi –, che ottenevano riconoscimento sociale o discredito, a seconda che sapessero custodirlo e difenderlo adeguatamente.<sup>844</sup> Ne consegue che la compromissione dell’onore femminile era percepita come un’offesa agli uomini chiamati a preservarlo. Il compito di reagire e di ristabilire la dignità lesa ricadeva, dunque, principalmente su di essi “come se solo attraverso l’eliminazione fisica di chi aveva provocato scandalo si ripristinasse la virtù pubblica, si riacquistasse la credibilità persa, si lavasse l’onta subita e si placasse il dolore personale vissuto”.<sup>845</sup>

Il *background* culturale imperante alla vigilia del Codice Rocco, pubblicato nel 1930 ed entrato ufficialmente in vigore l’anno successivo, non appare poi molto diverso da quello d’epoca augustea. I concetti evocati da Garlati richiamano in effetti da vicino le considerazioni sul fondamento dell’impunità maritale nella *lex Iulia de adulteriis*: l’*iniuria* provocata dall’impudicizia femminile, la dignità ferita, la violenta vendetta maschile, necessaria da un lato per riparare l’offesa all’onore, dall’altro per placare il personale *dolor* dell’agente.

---

<sup>842</sup> Cantarella 1992, 571. Per un *excursus*: Cantarella 1992, 563-76.

<sup>843</sup> Schettini 2022, 145; Garlati 2022, 9-10; Miani e Setti 2025, 165.

<sup>844</sup> Schettini 2022, 145.

<sup>845</sup> Garlati 2022, 10.

Certamente questi presupposti culturali giocarono un ruolo rilevante nella stesura dell'articolo 587 del codice penale italiano del 1930. La norma definiva un'autonoma fattispecie di reato, il cosiddetto omicidio per causa d'onore,<sup>846</sup> imputabile a chi avesse provocato la morte del coniuge (solitamente la moglie<sup>847</sup>), la figlia o la sorella dopo averne scoperto l'illecita relazione carnale, agendo in preda a un impeto di collera e con l'intento di vendicare l'onore personale o familiare ferito.<sup>848</sup>

Nella *Relazione al progetto definitivo del codice penale* il Guardasigilli Rocco definisce in questi termini la "causa d'onore":

La frase «causa d'onore» non va, peraltro, qui intesa con riferimento alla possibilità di una vendetta, come una forma di soddisfazione che sia concessa al coniuge, padre o fratello oltraggiato: essa vuol stabilire, sotto un riflesso puramente soggettivo, che lo stato d'animo dell'agente deve essere valutato in relazione al turbamento del senso personale dell'onore, e a un conseguente stato d'ira, il quale deve trovare la sua causa determinante nell'offesa al sentimento della dignità personale del colpevole.

(Lavori preparatori 1929, 388)

La causa d'onore consisteva pertanto in un particolare movente, caratterizzato da due elementi essenziali. Anzitutto, essa presupponeva l'attivarsi, nell'autore del delitto, di un particolare stato psichico: "una intensa emozione", cita la Relazione, "uno stato di angoscia e di dolore"; e ancora "un impeto di collera", che avrebbe condotto il reo a commettere l'atto violento.<sup>849</sup> "Causa d'onore e ira", osserva Garlati, "erano intrecciati tra loro in un rapporto di dipendenza l'uno dall'altra".<sup>850</sup>

---

<sup>846</sup> Lavori preparatori 1929, 387; Cfr. Schettini 2022, 148; Garlati 2022, 16;

<sup>847</sup> Garlati 2022, 19-20.

<sup>848</sup> Lavori preparatori 1929, 386.

<sup>849</sup> Lavori preparatori 1929, 387. Vd. Cantarella 1976, 192-93; Garlati 2022, 17; Miani e Setti 2025, 165.

<sup>850</sup> Garlati 2022, 17.

Ma il particolare stato emotivo dell'omicida non era, di per sé, sufficiente. Era necessario, inoltre, che lo sdegno e la collera trovassero la propria causa scatenante nell'offesa all'onore e che la reazione violenta fosse motivata dalla volontà di difendere tale valore, cui la coscienza sociale attribuiva grande rilevanza.<sup>851</sup> Non poteva dunque invocare la causa d'onore chi non si trovava nella condizione di subire l'offesa, ad esempio quel coniuge, padre o fratello che avesse personalmente agevolato la relazione carnale.<sup>852</sup>

Per questo, per trovare applicazione, l'articolo 587 richiedeva che tra la scoperta improvvisa e impreveduta della relazione illecita e il delitto vi fosse un rapporto di immediatezza.<sup>853</sup> La presenza di un intervallo temporale, per quanto breve, tra l'uno e l'altro fatto consentiva infatti di dubitare che i freni inibitori dell'agente si fossero riattivati, attenuando l'alterazione emotiva presupposta dalla causa d'onore.<sup>854</sup> Il concetto di scoperta coincideva con quello di acquisizione di certezza del fatto e non presupponeva necessariamente la sorpresa in flagranza.<sup>855</sup> Altre situazioni, infatti, avevano il potenziale di attivare nell'omicida oltraggiato nell'onore il particolare stato psichico descritto e spingerlo a commettere atti violenti: la cinica e brutale confessione della relazione, ad esempio, o ancora la sua rivelazione attraverso esplicite lettere d'amore.<sup>856</sup> In simili casi, l'impeto di collera che ne derivava non poteva, secondo la Relazione, "non attenuare la gravità del fatto, e rivelare nel colpevole uno sciagurato più che un pericoloso".<sup>857</sup> Coerentemente con quest'ultima osservazione, il cosiddetto delitto d'onore era punito con la reclusione da tre a sette anni, a fronte dei ventuno generalmente previsti per l'omicidio.<sup>858</sup> L'articolo 587, quindi, non legittimava l'uccisione della donna infedele e del correo da parte del marito, del padre o del fratello oltraggiato, ma configurava tale condotta come una fattispecie di reato distinta

---

<sup>851</sup> Lavori preparatori 1929, 388; Cantarella 1976, 192-93; Garlati 2022, 17; 18-19.

<sup>852</sup> Lavori preparatori 1929, 388.

<sup>853</sup> Lavori preparatori 1929, 387.

<sup>854</sup> Cantarella 1976, 192-93; Garlati 2022, 18.

<sup>855</sup> Lavori preparatori 1929, 387; Garlati 2022, 16; 17-18 e nt. 55; Miani e Setti 2025, 165.

<sup>856</sup> Lavori preparatori 1929, 387.

<sup>857</sup> Lavori preparatori 1929, 387.

<sup>858</sup> Cantarella 1976, 192; Schettini 2022, 148.

dall'omicidio comune, associandovi una pena notevolmente più lieve in ragione dello stato d'ira suscitato dalla grave offesa recata all'onore proprio o della famiglia.<sup>859</sup>

Tra causa d'onore e *iustus dolor* sussiste una fondamentale differenza. Nella *lex Iulia de adulteriis* il *iustus dolor* agiva come causa di esclusione della punibilità per quel marito che, avendo sorpreso il rivale in flagrante adulterio con la moglie, ne avesse provocato la morte nel rispetto di determinate condizioni. Nella successiva giurisprudenza e nei rescritti degli imperatori, esso assunse la funzione di circostanza attenuante della pena per omicidio nei confronti di colui che avesse oltrepassato tali limiti. La causa d'onore, al contrario, non costituiva un'attenuante, ma l'elemento caratterizzante di un reato autonomo, cui era associata una pena, pur inferiore rispetto a quella prevista per l'omicidio comune.<sup>860</sup> Nonostante questa differenza – inevitabile, come osserva Cantarella, visto che la disciplina legislativa è un fatto contingente, influenzato fattori storici e considerazioni sociali – il parallelo tra i due concetti è evidente.<sup>861</sup>

La causa d'onore presupponeva l'attivarsi della stessa catena emotiva, su cui il legislatore augusteo aveva fondato l'impunità maritale: il *dolor*, l'*ira*, l'*ultio*. Per l'articolo 587, lo sdegno e la collera dovevano inoltre essere motivati dall'offesa a un valore socialmente rilevante, quale l'onore personale e familiare. Allo stesso modo, ai fini dell'impunità maritale, il *dolor* che conduceva all'uccisione doveva aver tratto origine dall'*iniuria* ed essere percepito come *iustus* alla luce della coscienza sociale romana. “Onde, a mio avviso” osserva Cantarella “non solo il parallelo qui istituito è valido, ma può portare anche ad affermare, senza timore di concedere troppo alla fantasia, che il *iustus dolor*, che nella storia giuridica romana stava alla base dell'impunità del marito omicida, costituisce la prima matrice storica della «causa d'onore» [...]”.<sup>862</sup> Della stessa opinione Treggiari, che quindici anni dopo

---

<sup>859</sup> Lavori preparatori 1929, 386-87.

<sup>860</sup> Cantarella 1976, 193-94.

<sup>861</sup> Cantarella 1976, 194.

<sup>862</sup> Cantarella 1976, 194.

afferma: “The Julian Law is at the root of the justification of the *delitto d’onore* which has encroached so successfully in the law and court practice of Mediterranean countries”.<sup>863</sup>

In quest’ambito, elementi in comune con la mentalità romana si riscontrano in momenti ben più recenti della storia italiana. Era il 5 agosto del 1981 quando la legge n. 442 sancì l’abrogazione dell’articolo 587 del codice penale italiano, riguardante il delitto e la lesione per causa d’onore.<sup>864</sup> Si trattava di un punto di svolta non solo per il diritto, ma anche per la società che, avviata a una nuova consapevolezza sui diritti delle donne e sulla violenza di genere, guardava con crescente senso di anacronismo alla consacrazione dell’onore sessuale e familiare del maschio come causa giustificativa dell’omicidio. Eppure, nonostante gli importanti segnali di cambiamento nella coscienza sociale, tale disposizione fu accolta a fatica: l’abrogazione del delitto d’onore si ebbe solo dopo numerose tappe e incontrò una certa dose di ostruzionismo. Anche dopo l’approvazione, la legge 442 non ebbe particolare risonanza – a differenza, ad esempio, della legge n. 194 sull’aborto o di quella che, nel 1996, avrebbe convertito la violenza sessuale da delitto contro la morale a delitto contro la persona.<sup>865</sup> In un’intervista tenutasi in occasione del quarantesimo anniversario dell’abrogazione del delitto d’onore, Bianchi, che nel 1981 era deputata del Partito Comunista Italiano, ha tentato di spiegare le forti resistenze opposte al provvedimento. Le motivazioni avanzate dalla parlamentare ricordano molto da vicino le ragioni profonde che, nel mondo romano, avevano determinato il fallimento della *lex Iulia de adulteriis*:

Il delitto d’onore era considerato una faccenda intima fra coniugi, permaneva la cultura dei diritti delle donne subordinati a quelli maschili e si reputava che la violenza in famiglia andasse risolta *in famiglia*, senza che altri ci mettessero il naso. In Parlamento qualcuno avanzò l’obiezione che togliere il delitto d’onore significava immischiarsi tra moglie e marito.

---

<sup>863</sup> Treggiari 1991, 293: “La legge Giulia è alla base della giustificazione del delitto d’onore, che è penetrata con notevole successo nel diritto e nella prassi giudiziaria dei paesi mediterranei”.

<sup>864</sup> Garlati 2022, 3.

<sup>865</sup> Garlati 2002, 3-4.

(Attanasio 2021)

Ancora nell'Italia di fine Novecento la coscienza sociale mostrava una certa resistenza alle interferenze dello Stato in questioni – come l'adulterio – considerate essenzialmente familiari, afferenti alle dinamiche private tra moglie e marito. Ancora, la mentalità comune ammetteva in una certa misura la violenza domestica, esercitata contro i membri femminili della famiglia nel corso di un presunto scatto d'ira giustificato da una presunta offesa all'onore.

Ancora oggi, a oltre due millenni dall'emanazione della *lex Iulia de adulteriis*, la violenza di genere continua a rappresentare un problema strutturale e diffuso. La sua manifestazione più estrema, il femminicidio, restituisce un quadro particolarmente allarmante. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, nel 2025 in Italia sono state uccise 97 donne; di queste, 85 hanno trovato la morte in ambito familiare o affettivo e 62 per mano del partner o dell'ex partner.<sup>866</sup> A loro volta, i dati raccolti dall'osservatorio di Non Una di Meno registrano, per il medesimo anno, 84 femminicidi e 78 tentati femminicidi.<sup>867</sup> Quanto al 2026, l'osservatorio, aggiornato all'8 giugno, riporta già 27 femminicidi e 54 tentati femminicidi.<sup>868</sup>

Un dato particolarmente significativo, che mostra come alcune categorie di pensiero esistenti all'epoca di Augusto e sottese alla disciplina della *lex Iulia de adulteriis* persistano ancora oggi, pur in un contesto inevitabilmente diverso, è il fatto che il racconto mediatico dei numerosi femminicidi continui a collocare al centro della narrazione lo stato emotivo dell'agente. “Raptus”, “gelosia”, “furia”, “follia omicida” sono espressioni ricorrenti,

---

<sup>866</sup> Ministero dell'Interno. Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione centrale della polizia criminale (2026). *Servizio analisi criminale. Omicidio volontari*. Roma, gennaio 2026, 2.

<sup>867</sup> Non Una di Meno. Osservatorio nazionale femminicidi lesbicidi trans\*cidi. *Casi di femminicidi lesbicidi trans\*cidi monitorati nel 2025 in Italia*. Dati aggiornati al 31/12/2025. Disponibile a <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/anno/2025/>, consultato il 11/06/2026.

<sup>868</sup> Non Una di Meno. Osservatorio nazionale femminicidi lesbicidi trans\*cidi. *Casi di femminicidi lesbicidi trans\*cidi monitorati nel 2026 in Italia*. Dati aggiornati al 08/06/2026. Disponibile a <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/anno/2026-2/>, consultato il 11/06/2026..

utilizzate per descrivere il movente del comportamento violento; categorie che finiscono inevitabilmente per deresponsabilizzare il femminicida, il quale avrebbe agito in preda a un turbamento accecante, capace di annullarne la coscienza e la capacità di autocontrollo.<sup>869</sup> Si proporranno soltanto tre esempi, tutti risalenti agli ultimi anni e in qualche modo riconducibili al tema del tradimento, naturalmente inteso in senso moderno. In due dei tre casi, le testate giornalistiche riportano il femminicidio al sospetto del marito circa una presunta relazione extraconiugale della moglie; nel terzo, la vittima aveva intrapreso un nuovo rapporto dopo la separazione.

Era la notte tra il 25 e il 26 dicembre del 2021 quando Natalia Kyrychoc, sessantunenne, fu uccisa dal marito Vito Cangini con sei coltellate. Il 28 dicembre *Il Giornale* titolava: “Mi tradisci con il capo”. E il marito la uccide in un raptus di gelosia”.<sup>870</sup> Il tema della gelosia, spesso centrale nelle narrazioni mediatiche dei femminicidi, si ripresenta nel testo dell’articolo, insieme all’immane riferimento al raptus: l’incontrollabile e improvviso impeto violento, che travolge e annulla la volontà dell’agente.<sup>871</sup> Così, Cangini avrebbe ucciso la moglie perché “accecato all’idea che lei avesse un interesse per un altro uomo”. Stando alle dichiarazioni dell’avvocato Stefano Vichi, suo difensore, si sarebbe invece trattato di “un raptus improvviso scaturito dal rifiuto della donna di avere rapporti intimi”. Due anni dopo, nel 2023, Antonio Di Razza sparò in pieno volto alla moglie Angela Gioiello, prima di togliersi la vita con la stessa arma. Il giorno seguente *Il Messaggero* parlò di “motive passionale” e ancora di “gelosia incontrollata, timori per un tradimento che avrebbero accecato Di Razza a tal punto da ammazzare la donna dando vita all’ennesimo caso di femminicidio tra le mura di casa”.<sup>872</sup> Ancora una volta, in particolare attraverso l’uso

---

<sup>869</sup> Abis e Orrù 2016, 24; Peroni 2022, 108-09.

<sup>870</sup> Paolucci, T. (2021). “Mi tradisci con il capo”. E il marito la uccide in un raptus di gelosia”. *Il Giornale*, 28/12/2021. Disponibile a <https://www.ilgiornale.it/news/politica/mi-tradisci-capo-e-marito-uccide-raptus-gelosia-1998530.html>, consultato il 11/06/2026.

<sup>871</sup> Abis e Orrù 2016, 23.

<sup>872</sup> Del Giudice, G. (2023). *Marito spara e uccide la moglie: “Mi tradisci”. Poi si toglie la vita. In casa c’erano i tre figli*. *Il Messaggero*. 28/07/2023 Disponibile a [https://www.ilmessaggero.it/italia/marito\\_uccide\\_moglie\\_antonio\\_di\\_razza\\_angela\\_gioiello\\_chi\\_sono\\_o\\_micidio\\_suicidio-7546656.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/marito_uccide_moglie_antonio_di_razza_angela_gioiello_chi_sono_o_micidio_suicidio-7546656.html), consultato il 11/06/2026.

dell'aggettivo “passionale”, la violenza viene ricondotta all'ambito dell'emotività e dell'irrazionalità.<sup>873</sup>

L'ultimo episodio che si intende ricordare – recentissimo – è quello di Drita Mecollari, uccisa a colpi di roncola a metà aprile 2026 insieme al nuovo compagno, Gega Bardhok. Compiuto il duplice delitto, il femminicida ed ex marito della vittima, Astrit Koni, si tolse la vita gettandosi dalla torre del Castello di Cossombrato. Anche in questo caso, la narrazione non cambia. “Il movente è la gelosia”, si legge nell'articolo dedicato alla vicenda sul sito di *Rai News*, dove ancora si parla di “gesto dettato dalla folle gelosia di Koni che non sopportava che il matrimonio fosse finito, e che la donna si fosse rifatta una vita”.<sup>874</sup> L'irrazionale moto di gelosia è protagonista anche nell'articolo del giornale *Torino Today*. Qui il femminicidio di Drita Mecollari è definito un “orrore frutto della cieca gelosia dell'uomo, che non accettava che lei si fosse rifatta una vita dopo la fine della loro relazione”.<sup>875</sup> Non l'ennesima manifestazione di un problema sistemico, dunque, ma un orribile evento isolato, riconducibile allo stato psichico alterato di un individuo e non a categorie radicate nella cultura patriarcale che permea la società.

La nozione di ‘raptus’ non corrisponde ad alcuna categoria diagnostica riconosciuta dalla psichiatria contemporanea. Le ricerche psicologiche e criminologiche tendono piuttosto a interpretare il femminicidio come l'esito di dinamiche di controllo, possesso ed *escalation* della violenza sviluppatesi nel corso del tempo: non vi è alcuna immediatezza, alcun improvviso annullamento della ragione.<sup>876</sup> I media e la coscienza sociale, tuttavia, tendono

---

<sup>873</sup> Abis e Orrù 2016, 24-25.

<sup>874</sup> Burbatti, F. (2026). *Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicida*. Rai News, 18/04/2026. Disponibile a <https://www.rainews.it/amp/tgr/piemonte/articoli/2026/04/duplice-omicidio-e-suicidio-nellastigiano-uccide-la-ex-il-compagno-e-poi-si-suicida-2a8a7610-43d0-49bc-be58-eab1c40bf27d.html>, consultato il 11/06/2026.

<sup>875</sup> Petrizzelli, D. *Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano: Astrit Koni uccide a roncolate l'ex moglie Drita Mecollari e il nuovo compagno Bardhok Gega, poi si ammazza*. Torino Today, 18/04/2026. Disponibile a <https://www.torinotoday.it/cronaca/omicidio-suicidio-cossombrato-drita-mecollari-gega-bardhok-astrit-koni.html>, consultato il 11/04/2026.

<sup>876</sup> Adams 2007; Monckton Smith 2019; Zara, Freilone, Veggi, Biondi, Ceccarelli e Gino, 2019; Iovine e Masullo 2020, 122.

a raccontare una storia diversa, non troppo distante da quella che emerge dalle fonti romane. Una storia in cui il femminicida appare travolto da un tormento psicologico irresistibile, che si presuppone nascere da ragioni diverse dall'offesa all'onore familiare o dalla contaminazione della discendenza: abbandono, rifiuto, gelosia, violazione di un presunto diritto al possesso. Nondimeno, l'affinità con il *iustus dolor* romano è evidente: ancora oggi permane la propensione a leggere la violenza alla luce del dolore di chi la esercita.

Le categorie di pensiero che stanno alla base della giustificazione sociale del femminicidio sono dure a morire. Del resto, affondano le proprie radici in una tradizione culturale millenaria che, come questo lavoro ha tentato di mostrare, attraversa l'esperienza romana e giunge sino al presente. L'auspicio è che una maggiore consapevolezza della loro origine storica possa contribuire a riconoscerle con maggiore chiarezza e a privarle della loro persistente forza esplicativa e giustificativa.

Il lavoro si chiude sulle parole che l'avvocato Giuseppe Casanlinuovo pronunciò nel 1930 davanti alla Corte d'Assise di Gerace, in Calabria, per difendere il proprio cliente, Annibale Mazzone, accusato di aver ucciso la moglie Carmelita con tre colpi di pistola per un sospettato tradimento. Si tratta di parole dure, ma che smascherano con chiarezza il filo che lega il presente al passato nell'ambito della violenza di genere, specie quando esercitata in risposta a un adulterio, reale o presunto. La speranza è che, un giorno, e il prima possibile, il nodo che lo trattiene si sciolga:

“Se sei tradito, uccidi!”. Te lo gridano i tuoi avi da tutti i millenni; te lo gridano i tuoi morti da tutte le fosse; te lo grida la tua gente da tutte le case prossime e lontane.  
– Uccidi, che se no, sei disonorato due volte!”<sup>877</sup>

---

<sup>877</sup> Schettini 2022, 146-47.



## Edizioni critiche delle fonti letterarie

### Apuleio

- Augello, G. (a cura di) (1984). *L'Apologia o Magia, Florida* di Lucio Apuleio. UTET, Torino.
- Fo, A. (a cura di) (2010). *Le Metamorfosi o l'Asino d'oro* di Apuleio. Einaudi, Torino.

### Aristotele

- Cannavò, F. (a cura di) (2014). *Retorica* di Aristotele. Bompiani, Milano.

### Asconio

- Santalucia, B. (a cura di) (2022). *Commento alle orazioni di Cicerone* di Asconio. Marsilio Firmamenti, Venezia.

### Aulo Gellio

- Bernardi-Perini, G. (a cura di) (1992). *Le Notti Attiche* di Aulo Gellio. Vol. 2 (libri I-IX). UTET, Torino.
- Bernardi-Perini, G. (a cura di) (1992). *Le Notti Attiche* di Aulo Gellio. Vol. 2 (libri X-XX). UTET, Torino.

### Ausonio

- Pastorino, A. (a cura di) (1971). *Opere* di Decimo Magno Ausonio. UTET, Torino.

### Calpurnio Flacco

- Sussman, L. A. (ed.) (1994). *The Declamations of Calpurnius Flaccus*. Brill, Leiden.

### **Cassio Dione**

- Barzanò, A. et al. (a cura di) (2000). *Storia romana* di Cassio Dione. Vol. 7 (libri LXIV-LXVII). BUR, Milano.
- Cresci Marrone, G. et al. (a cura di) (2016). *Storia romana* di Cassio Dione. Vol. 5 (libri LII-LVI). BUR, Milano.
- Galimberti, A. et al. (a cura di) (2016). *Storia romana* di Cassio Dione. Vol. 6 (libri LVII-LXIII). BUR, Milano.
- Galimberti, A.; Stroppa, A. (a cura di) (2018<sup>2</sup>). *Storia romana* di Cassio Dione. Vol. 9 (libri LXXIII-LXXX). BUR, Milano.
- Norcio, G. (a cura di) (1995). *Storia romana* di Cassio Dione. Vol. 1 (libri XXXVI-XXXVIII). BUR, Milano.

### **Catone il Censore**

- Cugusi, P.; Sblendorio Cugusi, M. T. (a cura di) (2001). *Opere* di Marco Porcio Catone Censore. Vol. 1. UTET, Torino.

### **Catullo**

- Pighi, G. B. (a cura di) (1974). *Il libro* di Gaio Valerio Catullo e i frammenti dei “poeti nuovi”. UTET, Torino.

### **Cicerone**

- Bellardi, G. (a cura di) (1983). *Le orazioni* di M. Tullio Cicerone. Vol. 1 (dall’81 al 70 a.C.). UTET, Torino.
- Bellardi, G. (a cura di) (1981). *Le orazioni* di M. Tullio Cicerone. Vol. 2 (dal 69 al 59 a.C.). UTET, Torino.
- Bellardi, G. (a cura di) (1975). *Le orazioni* di M. Tullio Cicerone. Vol. 3 (dal 57 al 52 a.C.). UTET, Torino.

- Bellardi, G. (a cura di) (1978). *Le orazioni* di M. Tullio Cicerone. Vol. 4 (dal 46 al 43 a.C.). UTET, Torino.
- Di Spigno, C. (a cura di) (1998). *Epistole ad Attico* di M. Tullio Cicerone. Vol. 1. UTET, Torino
- Di Spigno, C. (a cura di) (2001). *Epistole al fratello Quinto e altri epistolari minori* di M. Tullio Cicerone. Vol. 3. UTET, Torino.
- Ferrero, L.; Zorzetti<sup>2</sup>, N. (a cura di) (1974). *Opere politiche e filosofiche* di Marco Tullio Cicerone. Vol. 1. UTET, Torino.
- Greco, M. (a cura di) (1998). *De Inventione* di Marco Tullio Cicerone. Mario Congedo Editore, Galatina.
- Narducci, E.; Zuccoli, L. (a cura di) (1996). *Tuscolane* di Cicerone. BUR, Milano.
- Shackleton Bailey, D. R. (ed.) (1977). *Epistulae ad familiares* di Cicerone. Cambridge University Press, Cambridge.

### **Dionigi di Alicarnasso**

- Donadi, F.; Pedullà, G. (a cura di) (2010). *Le Antichità Romane* di Dionigi di Alicarnasso. Einaudi, Torino.

### **Festo**

- Lindsay, W. M. (a cura di) (1913). *Sexti Pompei Festi de Verborum Significatu quae Supersunt cum Pauli Epitome*. Teubner, Leipzig.

### **Floro**

- Giaccone Deangeli, J. (a cura di) (1969). *Epitome e frammenti* di L. Anneo Floro. UTET, Torino.

### **Giovenale**

- Santorelli, B. (a cura di) (2011). *Satire* di Giovenale. Oscar Mondadori, Milano.

### **Lattanzio**

- Gasparri, L.; Girgenti, G. (a cura di) (2011). *La collera di Dio* di Lattanzio. Bompiani, Milano.

### **Livio**

- Fiore, L. (a cura di) (1981). *Storie di Tito Libro*. Vol. 4 (libri XXVI-XXX). UTET, Torino.
- Pecchiura, P. (a cura di) (1970). *Storie di Tito Livio*. Vol. 5 (libri XXXI-XXXV). UTET, Torino.
- Perelli, L. (a cura di) (1974). *Storie di Tito Libro*. Vol. 1 (libri I-V). UTET, Torino.
- Perelli, L. (a cura di) (1979). *Storie di Tito Libro*. Vol. 2 (libri VI-X). UTET, Torino.
- Ramondetti, P. (a cura di) (1989). *Storie di Tito Libro*. Vol. 3 (libri XXI-XXV). UTET, Torino.
- Ronconi, A.; Scardigli, B. (a cura di) (1980). *Storie di Tito Libro*. Vol. 6 (libri XXXVI-XL). UTET, Torino.

### **Macrobio**

- Marinone, N. (a cura di) (1987<sup>3</sup>). *I saturnali* di Macrobio Teodosio. UTET, Torino.

### **Marziale**

- Norcio, G. (a cura di) (1980). *Epigrammi* di Marco Valerio Marziale. UTET, Torino.

### **Orazio**

- Beck, M. (a cura di) (1994). *Satire* di Orazio. Mondadori, Milano.
- Bo, D.; Colamarino, T. (1983). *Le opere* di Quinto Orazio Flacco. UTET, Torino.

- Fedeli, P.; Carena, C. (a cura di) (2009). *Tutte le poesie* di Orazio. Einaudi, Torino.
- Portuese, O. (a cura di) (2020). *Odi ed Epodi. Carme secolare* di Orazio. Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna.

### **Orosio**

- Lippold, A. (a cura di) (1976). *Le storie contro i pagani*. Vol. 2 (libri V-VII). Fondazione Lorenzo Valla; Mondadori, Roma; Milano.

### **Ovidio**

- Canali, L.; Fucecchi, M. (a cura di) (1998). *I Fasti* di Publio Ovidio Nasone. BUR, Milano.
- Della Casa, A. (a cura di) (1982). *Opere* di Publio Ovidio Nasone. Vol. 1. UTET, Torino.
- Scivoletto, N. (a cura di) (2000). *Opere* di Publio Ovidio Nasone. Vol. 2. UTET, Torino.

### **Petronio**

- Ciaffi, V. (a cura di) (1967<sup>2</sup>). *Satyricon* di Petronio. UTET, Torino.

### **Plauto**

- Augello, G. (a cura di) (1980). *Le commedie* di Tito Maccio Plauto. Vol. 1. UTET, Torino.
- Augello, G. (a cura di) (1982). *Le commedie* di Tito Maccio Plauto. Vol. 2. UTET, Torino.
- Augello, G. (a cura di) (1987). *Le commedie* di Tito Maccio Plauto. Vol. 2. UTET, Torino.
- Carena, C. (a cura di) (1975). *Le commedie* di Plauto. UTET, Torino.

### **Plinio il Giovane**

- Trisoglio, F. (a cura di) (1973). *Opere* di Plinio Cecilio Secondo. Vol. 1. UTET, Torino.

### **Plinio il Vecchio**

- Borghini, A. (a cura di) (1983). *Storia naturale* di Gaio Plinio Secondo. Vol. 2 (libri VII-XI). Einaudi, Torino.
- Conte, G.B. (a cura di) (1984). *Storia naturale* di Gaio Plinio Secondo. Vol. 3.1 (libri XII-XIX). Einaudi, Torino.

### **Plutarco**

- Giannattasio Andria, R.; Meriani, A. (a cura di) (1998). *Vite* di Plutarco. Vol. 6. UTET, Torino.
- Marinone, N. (a cura di) (2007). *Questioni Romane* di Plutarco. BUR, Milano.
- Traglia, A. (a cura di) (1992). *Vite* di Plutarco. Vol. 1. UTET, Torino.

### **Propertio**

- Namia, G. (a cura di) (1996). *Opere* di Albio Tibullo e Sesto Propertio. UTET, Torino.

### **Prudenzio**

- Spinelli, M. (a cura di) (2009). *Gli inni quotidiani. Le corone dei martiri* di Prudenzio. Città Nuova, Roma.

### **Pseudo Acrone**

- Keller, O. (a cura di) (1902). *Pseudoacronis scholia in Horatium Vestustiora*. Vol. 1. Teubner, Stuttgart.

## Quintiliano

- Pasetti, L. et al. (a cura di) (2019). *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. Vol. 1 (declamazioni 244-292). Patron Editore, Bologna.
- Pasetti, L. et al. (a cura di) (2024). *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. Vol. 2 (declamazioni 293-339). Patron Editore, Bologna.
- Pecchiura, P. (1979<sup>2</sup>). *L'Istituzione Oratoria* di M. Fabio Quintiliano. Vol. 1 (libri I-VI). UTET, Torino.
- Pecchiura, P. (1979<sup>2</sup>). *L'Istituzione Oratoria* di M. Fabio Quintiliano. Vol. 2 (libri VII-XII). UTET, Torino.
- Winterbottom, M. (ed.) (1984). *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*. De Gruyter, Berlin; New York.

## *Res Gestae Divi Augusti*

- De Biasi, L.; Ferrero A. M. (a cura di) (2003). *Cesare Augusto Imperatore. Gli atti compiuti e i frammenti delle opere*. UTET, Torino.

## Sallustio

- Frassinetti, P.; Di Salvo, L. (a cura di) (1991<sup>2</sup>). *Opere di Caio Sallustio Crispo*, UTET, Torino.

## Seneca

- Guglielmino, S. (a cura di) (1967). *I benefici* di Lucio Anneo Seneca. Zanichelli, Bologna.
- Marino, R. (a cura di) (2024). *L'ira* di Seneca. Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna.
- Reale, G. (a cura di) (2000). *Tutte le opere di Seneca. Dialoghi, trattati, lettere e opere in prosa*. Bompiani, Milano
- Solinas, F. (a cura di) (2007). *Lettere morali a Lucilio*. Mondadori, Milano.

### **Seneca il Vecchio**

- Zanon Dal Bo, A. (a cura di) (1986). *Oratori e retori. Controversie, libro 1* di Seneca il Vecchio. Zanichelli, Bologna.
- Zanon Dal Bo, A. (a cura di) (1986). *Oratori e retori. Controversie, libro 2. Estratti dei libri 3-6* di Seneca il Vecchio. Zanichelli, Bologna.
- Zanon Dal Bo, A. (a cura di) (1987). *Oratori e retori. Controversie, libro 7. Estratti del libro 8. Controversie, libro 9* di Seneca il Vecchio. Zanichelli, Bologna.

### **Svetonio**

- Lana I.; Ramondetti P. (a cura di) (2008). *Le vite dei Cesari* di Svetonio. Vol. 1 (libri I-III). UTET, Torino.
- Lana I.; Ramondetti P. (a cura di) (2008). *Le vite dei Cesari* di Svetonio. Vol. 2 (libri IV-VIII). UTET, Torino.

### **Tacito**

- Arici, A. (a cura di) (1979<sup>2</sup>). *Annali* di Tacito. UTET, Torino.
- Arici, A. (a cura di) (1983). *Storie. Dialogo degli Oratori. Germania. Agricola* di Tacito. UTET, Torino.

### **Terenzio**

- Bianco, O. (a cura di) (1993). *Commedie* di Publio Terenzio Afro. UTET, Torino.

### **Tertulliano**

- Uglione, R. (a cura di) (1993). *Le uniche nozze* di Tertulliano. Società editrice internazionale, Torino.

### **Valerio Massimo**

- Faranda, R. (a cura di) (1971). *Facta et dicta memorabilia: Detti e fatti memorabili di Valerio Massimo*. UTET, Torino.

### **Velleio Patercolo**

- Agnes, L. (a cura di) (1969). *Le Storie* di G. Velleio Patercolo. UTET, Torino.

## Edizioni critiche delle fonti giuridiche

### ***Codex Iustinianus***

Krüger, P. (a cura di) (1877). *Codex Iustiniani. Recognovit Paulus Krueger*. In *Corpus Iuris Civilis*. Vol. 2. Weidmannos, Berlin.

### ***Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum***

Mommsen, T. (a cura di) (1890). *Fragmenta Vaticana Mosaicarum et Romanarum legum collatio. Recognovit Theodorus Mommsen*. In *Collectio librorum iuris anteiustiniani*. Vol. 3. Weidmannos, Berlin.

### **Digesto**

Krüger, P.; Mommsen, Th. (a cura di) (1870). *Digesta. Recognovit Theodorus Mommsen. Retractavit Paulus Krueger*. In *Corpus Iuris Civilis*. Vol. 1. Weidmannos, Berlin.

### ***Institutiones***

Krüger, P. (a cura di) (1870). *Institutiones. Recognovit Paulus Krueger*. In *Corpus Iuris Civilis*. Vol. 1. Weidmannos, Berlin.

### ***Pauli Sententiae***

Krüger, P. (a cura di) (1878). *Iulii Pauli Sententiarum ad filium libri quinque*. In *Collectio librorum iuris anteiustiniani*. Vol. 2. Teubner, Leipzig.

### ***Tituli ex Ulpiani***

Krüger, P. (a cura di) (1878). *Ulpiani liber singularis regularum*. In *Collectio librorum iuris anteiustiniani*. Vol. 2. Teubner, Leipzig.

## Bibliografia e sitografia

Abis, S.; Orrù, P. (2016). «Il femminicidio nella stampa italiana: un'indagine linguistica». *Gender/Sexuality/Italy*, 3, 18-33.

Consultato l'11 giugno 2026.

<http://www.gendersexualityitaly.com/2-il-femminicidio-nella-stampa-italiana-unindagine-linguistica/>

Adams, D. (2007). *Why Do They Kill? Men Who Murder Their Intimate Partners*. Vanderbilt University Press, Nashville.

Albana, M. (2015). «Educazione e formazione nella *domus augusta*». *Annali della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli Studi di Catania*, 14, 31-65.

Albanese, B. (1980). «*Vitae necisque potestas paterna e lex Iulia de adulteriis coercendis*». *Studi in onore di Giovanni Musotto*. Vol. 2. Montaina, Palermo, 5-38.

Ankum, H. (1985). «La *captiva adultera*. Problèmes concernant l'*accusatio adulterii* en droit classique». *RIDA*, 32, 153-205.

Ankum, H. (1987). «La *sponsa adultera*. Problèmes concernant l'*accusatio adulterii* en droit classique». *Estudios de derecho romano en honor de Alvaro D'Ors*. Vol. 1. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 161-198.

Astolfi, R. (1992). «Aspetti del diritto matrimoniale in età arcaica». Recensione di Giunti, P. (1990), *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*. *SDHI*, 58, 238-261.

Astolfi, R. (1986<sup>2</sup>). *La lex Iulia et Papia*. CEDAM, Padova.

Astolfi, R. (2002<sup>2</sup>). *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*. CEDAM, Padova.

Attanasio, D. (2021). «L'abolizione del delitto d'onore compie 40 anni, il ricordo delle parlamentari che lottarono per noi». *Marie Claire*.

Consultato il 15 giugno 2026.

<https://www.marieclaire.it/attualita/news-appuntamenti/a36661446/delitto-donore-italia/>

Bauman, R. A. (1968). «Some Remarks on the Structure and Survival of the 'Quaestio de Adulteriis'». *Antichthon*, 2, 68-93.

Bauman, R. A. (1974). «Criminal Prosecutions by the Aediles». *Latomus*, 33, 245-264.

Bauman, R. A. (1984). «Family, Law and Roman Politics». *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*. Vol. 3. Jovene, Napoli, 1283-1300.

Bechtle, G. (1995). «The Adultery-Tales in the Ninth Book of the Apuleius' 'Metamorphoses'». *Hermes*, 123, 106-116.

Beggiato, M. (2023). *Studi sulla donna come soggetto attivo del reato nel diritto romano* [tesi di dottorato]. Università di Bologna, Bologna.

Beltrami, L. (1998). *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*. Edipuglia, Bari.

Bianchini, M. (1964). *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*. Giuffrè, Milano.

Biondi, B. (1965). «La *poena adulterii* da Augusto a Giustiniano». Biondi, B. (a cura di), *Diritto romano. Fonti, diritto pubblico, penale, processuale civile*. Vol 2 di *Scritti giuridici*. Giuffrè, Milano.

Bonfante, P. (1963). *Diritto di famiglia*. Vol. 1 di *Corso di diritto romano*. Giuffrè, Milano.

Borgna, A. (2016). «Augusto al potere. *Mores, exempla, consensus*». Maffi, A. (a cura di), *Princeps legibus solutus*. G. Giappichelli Editore, Torino, 47-62.

Branca, G. (1958). s.v. «Adulterio. Diritto romano». *Enciclopedia del diritto*, 1, 620-622.

Brandi Cordasco Salmena di San Quirico, G. (2022). «L'*accusatio iure mariti vel patris* e l'*accusatio publica* o *iure extranei* nella criminalizzazione augustea degli illeciti sessuali. Persistenze e innovazioni nel diritto romano cristiano». *Acta Illyrica*, 6, 99-137.

Brännstedt, L. (2024). «Roman Women and Criminal Law». Cristina Rosillo-López; Silvia Lacorte (a cura di), *Cives Romanae. Roman Women as Citizens during the Republic*. Editorial Universidad de Sevilla; Prensas De La Universidad De Zaragoza, Seville; Zaragoza, 205-228.

Brescia, G.; Lentano, M. (2009). *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*. Loffredo, Napoli.

Brescia, G.; Lentano, M. (2016). «La norma nascosta. Storie di adulterio nelle declamazioni latine». McClintock, A. (a cura di), *Giuristi nati. Per un'antropologia del diritto romano*. Il Mulino, Bologna, 3-47.

Brescia, G. (2019). «*Infamis in novercam. Ius occidendi e pietas paterna a Roma tra retorica e diritto*». *Bollettino di studi latini*, 44-60.

Broughton, T. R. S. (1951). *The Magistrates of the Roman Republic*. Vol. 1. American Philological Association, New York.

Burbatti, F. (2026). *Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano. Uccide la ex, il compagno e poi si suicida*. Rai News, 18/04/2026.

Consultato l'11 giugno 2026.

<https://www.rainews.it/amp/tgr/piemonte/articoli/2026/04/duplice-omicidio-e-suicidio-nellastigiano-uccide-la-ex-il-compagno-e-poi-si-suicida-2a8a7610-43d0-49bc-be58-eab1c40bf27d.html>

Burdese, A. (1985). Recensione di G. Lobrano (1984), *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*. *Studia et documenta historiae et iuris*, 51, 534-541.

Cairns, F. (1979). «Propertius on Augustus' Marriage Law». *GB*, 8, 185-204.

Cantarella, E. (1976). «Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore nel diritto romano».

Cantarella, E. (a cura di), *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*. Giuffrè, Milano, 161-204.

Cantarella, E. (1991). *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*. Rizzoli, Milano.

Cantarella, E. (1992). «La causa d'onore dalla *lex Iulia* al codice Rocco». *Testimonium amicitiae. Studi in onore di Franco Pastori*. Giuffrè, Milano, 71-94.

Cantarella, E. (2015). *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*. Feltrinelli, Milano.

Cantarella, E. (2020<sup>4</sup>). *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*. Feltrinelli, Milano.

Carena, C. (a cura di) (1975). *Le Commedie di Plauto*. Einaudi, Torino.

Castello, C. (1942). *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano*. Giuffrè, Milano.

Cavaggioni, F. (2004). *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne della Roma repubblicana*. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.

Cenderelli, A. (2004). «I giuristi di Giustiniano». *Rivista di diritto romano*, 4, 1-25.

Cenerini, F. (2013). «Il ruolo delle donne nel linguaggio del potere di Augusto». *Paideia*, 68, 105-129.

Centola, D. A. (2011). *Le sofferenze morali nella visione giuridica romana*. Satura Editrice, Napoli.

Cervenca, G. (1971). «Appunti sui *'libri singulares de adulteriis'* di Papiniano e di Paolo». *Studi in onore di Edoardo Volterra*. Vol. 3. Giuffrè, Milano, 395-416.

Chiazzese, L. (1957). s.v. «Adulterio. Diritto romano». Azara, A; Esula, E. (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*. Vol. 1.1. UTET, Torino, 322-323.

Corbett, P.E. (1930). *The Roman Law of Marriage*. Clarendon Press, Oxford.

Corsanego, C. (1936). *La repressione romana dell'adulterio*. Pontificii Istituti Utriusque Iuris, Roma.

Csillag, P. (1976). *The Augustan Laws on Family Relations*. Akadémiai Kiado, Budapest.

Dalla, D. (1987). *'Ubi Venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*. Giuffrè, Milano.

Daube, D. (1972). «The *Lex Julia* Concerning Adultery». *Irish Jurist*, 7(2), 373-380.

De Dominicis, M.A. (1950). «Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare *constante matrimonio* la moglie adultera (A proposito di Dig. 48, 5, 27 [26] pr.)». *Studia et documenta historiae et iuris*, 16, 221-253.

De Fresquet, R. (1855). «Du tribunal de famille chez les Romains». *RIDA*, 1, 125-147.

Del Giudice, G. (2023). *Marito spara e uccide la moglie: "Mi tradisci". Poi si toglie la vita. In casa c'erano i tre figli*. Il Messaggero, 28/07/2023  
Consultato l'11 giugno 2026.

[https://www.ilmessaggero.it/italia/marito\\_uccide\\_moglie\\_antonio\\_di\\_razza\\_angela\\_gioi\\_ello\\_chi\\_sono\\_omicidio\\_suicidio-7546656.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/marito_uccide_moglie_antonio_di_razza_angela_gioi_ello_chi_sono_omicidio_suicidio-7546656.html)

Della Corte, F. (1982). «Le '*leges Iuliae*' e l'elegia romana». *ANRW*, 2(30.1), 539-558.

Esmein, A. (1886). «Le délit d'adultère a Rome et la loi *Julia de adulteriis*». Esmein, A. (a cura di), *Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain*. Larose et Forcel, Paris, 71-169.

Facchini, B. (2011). «Giurisprudenza da favola. Note sul lessico giuridico delle *Metamorfosi* di Apuleio». *Lexis*, 29, 302-323.

Fantham, E. (1991). «Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome». *EMC*, 35(10), 267-291.

Fayer, C. (2005). *Concubinato, divorzio, adulterio*. Vol. 3 di *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*. L'Erma di Bretschneider, Roma.

Frakes, R. M. (2015). «Approaching the *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum* (or *Lex Dei*) as an Example of Late Antique Culture». *Collection de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité*, 137-159.

Fraschetti, A. (1984). «La sepoltura delle Vestali e la città». *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*. École française de Rome, Roma, 97-129.

Galinsky, K. (1981). «Augustus' Legislation on Morals and Marriage». *Philologus*, 125, 126-144.

Gardner, J. F. (1986). *Women in Roman Law and Society*. Croom Helm, London; Sydney.

Garlati, L. (2022). «Il delitto per causa d'onore. Le istanze abolizioniste nel processo di formazione del codice penale del 1930». Garlati, L. (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*. Giappichelli, Torino, 3-20.

Garnsey, P. (1967). «Adultery Trials and the Survival of the 'Quaestiones' in the Severan Age». *JRS*, 57, 56-60.

Giuffrè, V. (1980). «Un senatoconsulto ritrovato: il «*Sc. de matronarum lenocinio coercendo*». *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 91, 7-40.

Giunti, P. (1990). *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*. Giuffrè, Milano.

Giunti, P. (2009). «Identità di genere e modelli repressivi». *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 37, 101-112.

Granatelli, R. (1990). «L'adulterio come controversia figurata in una causa realmente svoltasi nel foro: Sen. Contr. II 1.34-36». Celentano, M.S.; Pennacini, A. (a cura di), *Retorica della comunicazione nelle letterature classiche*. Pitagora, Bologna, 201-232.

Guarino, A. (1943). «Studi sull'*incestum*». *ZSS*, 63, 175-267.

Guarino, A. (1992<sup>9</sup>). *Diritto privato romano*. Jovene, Napoli.

Guarino, A. (1992). «*Ineptiae iuris romani*». *Labeo. Rassegna di diritto romano*, 38(10.2), 319-322.

Guastella, G. (1985). «La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana». *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 15, 49-123.

Harris, W. V. (2001). *Restraining rage. The ideology of anger control in classical antiquity*. Harvard University Press, Cambridge.

Hemelrijk, E. A. (1999). *Matrona docta. Educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna*. Routledge, London; New York.

Hijmans, B. Jr. et al. (1995). *Groningen Commentaries on Apuleius' Metamorphoses. Book IX*. Egbert Forsten, Groningen.

Humbert, G. (1900). s.v. «*Iudicium domesticum*». Daremberg, Ch.; Saglio, E. (a cura di), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*. Vol. 3.1. Paris, 661-663.

Huschke, P. (1886). *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*. Teubner, Leipzig.

Iovine, F; Masullo, G. (2020). «I temi antifemminili nella letteratura pseudo-scientifica: un'analisi qualitativa». Addeo, F.; Moffa, G. (a cura di), *La violenza spiegata. Riflessioni ed esperienze di ricerca sulla violenza di genere*. Angeli, Milano, 111-125.

Jońca, M. (2009). «The Scope of *exilium voluntarium* in the Roman Republic». Santalucia, B. (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*. IUSS Press, Pavia, 77-91.

Lambertini, R. (1992). *Dum utrumque occidat. Lex Iulia e uccisione in continenti degli adulteri iure patris*. Clueb, Bologna.

Lambertini, R. (1992). «Ancora sui legittimati ad uccidere *iure patris ex lege Iulia de adulteriis* (a proposito di un recente saggio)». *Studia et documenta historiae et iuris*, 58, 362-375.

Lanfranchi, F. (1938). *Il diritto nei retori. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*. Giuffrè, Milano.

Lauria, M. (1933). «*Calumnia*». Albertario, E. (a cura di), *Studi in memoria di Umberto Ratti*. Giuffrè, Milano, 98-135.

Lauria, M. (1934). «*Accusatio-inquisitio. Ordo-cognitio extra ordinem-cognitio*: rapporti ed influenze reciproche». *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 56, 304-369.

Lenel, O. (1889). *Palingenesia iuris civilis*. Vol. 1. Tauchnitz, Leipzig.

Lentano, M. (1996). *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*. Loffredo, Napoli.

Lentano, M. (2014). *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*. Edizioni Grifo, Lecce.

Lentano, M. (2016). «*Auribus vestris non novum crimen*. Il tema dell'adulterio nelle *Declamationes minores*». Casamento, A. et al. (a cura di), *Le «Declamazioni minori» dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto*. De Gruyter, Berlino, 63-80.

Lentano, M. (2021). *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana*. Carrocci, Roma.

Levick, B. (1983). «The *Senatus Consultum* from Larinum». *JRS*, 73, 97-115.

Lindsay, W. M. (a cura di) (1913). *Sexti Pompei Festi de Verborum Significatu quae Supersunt cum Pauli Epitome*. Teubner, Leipzig.

Lobrano, G. (1984). *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*. Vol. 1. Giuffrè, Milano.

Lorenzi, C. (1991). «Pap. Coll. 4, 8, 1: la figlia adultera e il ‘*ius occidendi iure patris*’». *Studia et documenta historiae et iuris*, 57, 158-180.

Malavolta, M. (1978). «A proposito del nuovo S.C. da Larino». *Sesta Miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la storia antica*, 27, 347-382.

Manfredini, A. D. (1999). «Gli oltraggi all'adultero: un *argumentum a maiore ad minus* [D. 48.5.23(22).3]». Sturm, F.; Gerken J.F. (éds.), *Mélanges Fritz Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*. Vol. 1. Editions juridiques de l'université de Liège, Liège.

Mastrososa, I. (2007). «I prodromi della *lex Papia Poppaea*: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9». Desideri, P. et al. (a cura di), *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*. ETS, Pisa, 281-304.

Mattiacci, S. (1996). *Le novelle dell'adulterio (Metamorfosi IX)* di Apuleio. Le Lettere, Firenze.

McGinn, T. A. J. (1992). «The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome». *ZPE*, 93, 273-296.

McGinn, T. A. J. (1998). *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*. Oxford University Press, New York; Oxford.

Miani, S.; Setti, R. (2025). «Onore criminale. Percorsi tra Codice penale e criminalità organizzata». Paolini, G.; Satto, C. (a cura di), *Onore e disonore. Il duello tra storia, codici, letteratura, parole e immagini (XIX-XX secolo)*. Società editrice fiorentina, Firenze, 155-175.

Migliario, E. (1989). «Luoghi retorici e realtà sociale nell'opera di Seneca il Vecchio». *Athenaeum*, 67, 525-549.

Migliario, E. (2007). *Retorica e storia. Una lettura delle «Suasoriae» di Seneca Padre*. Edipuglia, Bari.

Ministero dell'Interno. Dipartimento della pubblica sicurezza. Direzione centrale della polizia criminale (2026). *Servizio analisi criminale. Omicidi volontari*. Roma, Gennaio 2026.

Mommsen, T.; Krüger, P. (1890). *Fragmenta Vaticana Mosaicarum et Romanarum legum collatio, recognovit Theodorus Mommsen. Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti codices Gregorianus et Hermogenianus alia minora, editit Paulus Krueger*. Vol. 3 di *Collectio librorum iuris anteiustiniani*. Weidmannos, Berlin.

Mommsen, T. (1899). *Römisches Strafrecht*. Duncker & Humblot, Leipzig.

Monckton Smith, J. (2019). «Intimate Partner Femicide: Using Foucauldian Analysis to Track an Eight Stage Progression to Homicide». *Sage Journals*, 26(11).

Consultato il 14 giugno 2026.

[https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801219863876?url\\_ver=Z39.88-2003&rfr\\_id=ori:rid:crossref.org&rfr\\_dat=cr\\_pub%20%20pubmed](https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801219863876?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%20pubmed)

Noialles, P. (1937). «Les tabous du mariage dans le droit primitif des Romain. Communication faite à l'Institut français de Sociologie». *Annales sociologiques. Série C. Sociologie juridique et morale*, 2, 6-34.

Non Una di Meno. Osservatorio nazionale femminicidi lesbicidi trans\*cidi. *Casi di femminicidi lesbicidi trans\*cidi monitorati nel 2025 in Italia*. Dati aggiornati al 31/12/2025. <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/anno/2025/>

Consultato l'11 giugno 2026.

Non Una di Meno. Osservatorio nazionale femminicidi lesbicidi trans\*cidi. *Casi di femminicidi lesbicidi trans\*cidi monitorati nel 2026 in Italia*. Dati aggiornati al 08/06/2026. <https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net/anno/2026-2/>

Consultato l'11 giugno 2026.

Nörr, D. (1981). «The Matrimonial Legislation of Augustus. An Early Instance of Social Engineering». *Irish Jurist*, 6(2), 350-362.

Paduano, G. et al. (a cura di) (2011). *Le Bacchidi* di Tito Maccio Plauto. BUR, Milano.

Paduano, G et al. (a cura di) (2019<sup>18</sup>). *Anfitrione* di Plauto. BUR, Milano.

Paolocci, T. (2021). “*Mi tradisci con il capo*”. *E il marito la uccide in un raptus di gelosia*”. Il Giornale, 28/12/2021.

Consultato l'11 giugno 2026. <https://www.ilgiornale.it/news/politica/mi-tradisci-capo-e-marito-uccide-raptus-gelosia-1998530.html>

Pasetti, L. et al. (2019). *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. Vol. 1. Patron Editore, Bologna.

Pasetti, L. et al. (a cura di) (2024). *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. Vol. 2. Patron Editore, Bologna.

Peroni, C. (2022). «Violenza di genere: il genere della violenza». Pitch, T. (a cura di), *Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive*. Carrocci, Roma, 103-118.

Petrizzelli, D. *Duplice omicidio e suicidio nell'Astigiano: Astrit Koni uccide a roncolate l'ex moglie Drita Mecollari e il nuovo compagno Bardhok Gega, poi si ammazza*. Torino Today, 18/04/2026.

Consultato l'11 giugno 2026.

<https://www.torinotoday.it/cronaca/omicidio-suicidio-cossombrato-drita-mecollari-gega-bardhok-astrit-koni.html>

Piro, I. (1994). «*Usu*» in *manum convenire*. Edizioni scientifiche italiane, Napoli.

Piro, I. (1997). «Unioni confarreate e *diffarreatio*. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia». *Index*, 25, 253-299.

Pomeroy, S. B. (1975). *Goddesses, whores, wives and slaves*. Schocken Books, New York.

*Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*. Parte II. *Relazioni sui Libri II e III del Progetto* (1929). Vol. 5 di *Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale*. Tipografia delle Mantellate, Roma.

Pugliese, G. (1982). «Linee generali dell'evoluzione dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato». *ANRW*, 2(14), 722-789.

Pugsley, D. (1984). «Some Reflections on the Compilation of Justinian's Digest». *Irish Jurist*, 19(2), 350-359.

Rabello A. M. (1972). «Il *ius occidendi iure patris* della *lex Iulia de adulteriis coercendis* e la *vita necisque potestas* del *pater familias*». *Atti del Seminario romanistico internazionale* (Perugia-Spoleto-Todi, 11-14 ottobre 1971). Libreria editrice universitaria, Perugia, 228-242.

Rabello A. M. (1979). *Effetti personali della patria potestas. Dalle origini al periodo degli Antonini*. Vol. 1. Giuffrè, Milano.

Raditsa, L. F. (1980). «Augustus' Legislation concerning marriage, procreation, love affairs and adultery». *ANRW*, 2(13), 278-339.

Ramon, A. (2015). «Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'». Garofalo, L. (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*. Vol. 3. CEDAM, Padova.

Rizzelli, G. (1987). «'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 *adult.* D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9 *diff.* D. 50, 16, 101 pr.)». *Bullettino dell'istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 29, 355-388.

Rizzelli, G. (1997). *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*. Edizioni Grifo, Lecce.

Rizzelli, G. (2008). «*Adulterium*. Immagini, etica, diritto». *Rivista di Diritto Romano*, 8, 1-94.

Rizzelli, G. (2012). «Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione». *Index*, 40, 271-312.

Robinson, O. F. (1995). *The Criminal Law of Ancient Rome*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Rohr Vio, F. (2011). *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*. Patron Editore, Bologna.

Rohr Vio, F. (2019). *Le custodi del potere. Donne e politica alla fine della Repubblica romana*. Salerno Editrice, Roma.

Rohr Vio, F. (2020). «Publio Clodio Pulcro e la Bona Dea: la costruzione di uno scandalo nel 62 a.C.». *CCG*, 31, 253-270.

Rohr Vio, F.; Todisco, E. (2025). «Il valore politico del suicidio femminile in Roma antica. Lucrezia e le altre». Carrino, A. (a cura di), *La dignità del male. La violenza delle donne fra passato e presente*. Viella, Roma, 39-66.

Rohr Vio, F. (2025). «Le parole private di Lucrezia. Violenza, vendetta, morte e Roma diviene repubblica». Bucossi, A. et al. (a cura di), *Philogrammatos. Studi offerti a Paolo Eleuteri*. Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 237-244.

Ruggiero, A. (1984). «Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico». *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*. Vol. 4. Jovene, Napoli, 1593-1600.

Ruggiero, I. (2018). *Ricerche sulle Pauli Sententiae*. Giuffrè, Milano.

Russo Ruggeri, C. (1989-1990). «Qualche osservazione in tema di *ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis coercendis*». *Bullettino dell'Istituto di diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 31-32, 93-120.

Russo Ruggeri, C. (1990). *La datio in adoptionem. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*. Vol. 1. Giuffrè, Milano.

Santalucia, B. (1987). s.v. «Processo penale (diritto romano)». *Enciclopedia del diritto*, 36, 318-360.

Santalucia, B. (1989). *Diritto e processo penale nell'antica Roma*. Giuffrè, Milano.

Sblendorio Cugusi, M. T. (a cura di) (1982). *M. Porci Catonis orationum reliquae*. Paravia, Torino.

Scarcia, R. (a cura di) (2002). *Eneide di Publio Virgilio Marone*. Vol. 2. BUR, Milano.

Schettini, L. (2022). «La violenza maschile contro le donne». Salvatici, S. (a cura di), *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*. Carrocci, Roma, 135-161.

Spagnuolo Vigorita, T. (2001). «La data della *lex Iulia de adulteriis*». *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*. Vol. 8. Jovene, Napoli, 81-96.

Spagnuolo Vigorita, T. (2002<sup>2</sup>). *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*. Jovene, Napoli.

Summers, R. G. (1970). «Roman Justice and Apuleius' Metamorphoses». *TAPhA*, 101, 511-531.

Summers, R. G. (1972). «Apuleius' *Juridicus*». *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte*, 21, 120-126.

Thomas, J.A.C. (1961). «*Accusatio adulterii*», *Iura*, 12, 65-80.

Thomas, J.A.C. (1970). «*Lex Julia de adulteriis coercendis*». *Études offertes à Jean Macqueron*. Faculté de droit des sciences, Aix-en-Provence, 637-644.

Treggiari, S. (1991). *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*. Clarendon Press, Oxford.

Valentini, A. (2019). «*Puellae doctae*. L'educazione «al femminile» nella *domus Augusta*». *Erga-Logoi*, 7, 117-139.

Venturini, C. (1988). «*Accusatio adulterii* e politica costantiniana (Per un riesame di CHT 9, 7, 2)». *Studia et documenta historiae et iuris*, 54, 66-109.

Voci, P. (1980). «Storia della *patria potestas* da Augusto e Diocleziano». *Iura*, 31, 17-133.

Volterra, E. (1928). «Per la storia dell'*accusatio adulterii iure mariti vel patris*». *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, 17, 3-63.

Volterra, E. (1948). «Il preteso tribunale domestico in diritto romano». *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 85, 103-153.

Volterra, E. (1966). «Nuove ricerche sulla *conventio in manum*». *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche*, 12(4), 251-355.

Watson, A. (1975). *Rome of the XII Tables. Persons and Property*. Princeton University Press, Princeton; London.

Winterbottom, M. (1984). *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*. De Gruyter, Berlin; New York.

Zablocka, M. (1986). «Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia». *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, 89(28), 379-410.

Zara, G. et al. (2019). «The medicolegal, psycho-criminological, and epidemiological reality of intimate partner and non-intimate partner femicide in North-West Italy: looking backwards to see forwards». *International Journal of Legal Medicine*, 133, 1295-1307.